

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	47
GIUSTIZIA (II)	»	74
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	76
DIFESA (IV)	»	81
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	82
FINANZE (VI)	»	107
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	136
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	139
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	147
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	156
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	193
AFFARI SOCIALI (XII)	»	198
AGRICOLTURA (XIII)	»	210
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	213

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i> 234
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	» 235
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	» 237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	» 239
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	» 240
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 242

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in merito alla metodologia statistica per l'individuazione delle schede campione nei collegi per i quali è stata deliberata l'apertura dell'istruttoria	3
Verifica dei poteri nella XXVI Circoscrizione (Sardegna)	5
Verifica dei poteri nella XX Circoscrizione (Campania 2)	5
Sui lavori della Giunta	6

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 8.40.

Comunicazioni del Presidente in merito alla metodologia statistica per l'individuazione delle schede campione nei collegi per i quali è stata deliberata l'apertura dell'istruttoria.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 novembre 2023 la Giunta delle elezioni ha deliberato l'apertura dell'istruttoria prevedendo il riconteggio delle schede bianche, nulle e contestate di un campione di sezioni con riguardo a quattro collegi uninominali per i quali risultano presentati ricorsi alla Giunta delle elezioni.

In proposito, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto che per i quattro collegi uninominali il riconteggio del suddetto campione di schede bianche, nulle e contestate sia pari al 5 per cento delle sezioni di ciascun collegio uninominale, ferme restando le successive determinazioni che saranno assunte dalla Giunta in esito a tale revisione.

In tale ambito è stata altresì definita una metodologia comune ai fini della individuazione mediante sorteggio del campione di sezioni e per lo svolgimento dei lavori dei Comitati di verifica da istituire ai sensi dell'art. 11, comma 2, del regolamento della Giunta.

In particolare, per il sorteggio del 5 per cento del campione, da effettuare nella prima riunione di ciascun Comitato di verifica, vengono predisposte due urne: nella prima urna, secondo il metodo già utilizzato nelle precedenti legislature, sono inseriti i numeri da 0 a 9 così da procedere al sorteggio dell'ultimo numero dei codici identificativi delle sezioni oggetto di revisione delle schede.

Nella seconda urna si sorteggia tra decine pari e decine dispari così da giungere alla combinazione dei numeri che porta all'individuazione casuale delle sezioni da individuare.

In caso di mancanza del plico contenente le schede bianche e nulle si procederà con il plico della sezione immediatamente successiva a quella selezionata. Le schede contestate sono, di norma, contenute in un plico a parte e saranno dunque verificate quelle corrispondenti alle sezioni sorteggiate.

Per quanto riguarda i lavori dei Comitati di verifica, al fine di assicurare continuità ai lavori ed analogamente a quanto accaduto la scorsa legislatura, si è convenuto sull'opportunità di richiedere al Presidente della Camera, ove necessario, di autorizzare la missione per i relativi componenti rispetto alla seduta antimeridiana o pomeridiana dell'Assemblea. Al termine dei lavori di ciascun Comitato di verifica sarà quindi cura del relatore circoscrizionale riferire alla Giunta plenaria – cui spettano le deliberazioni definitive – sugli esiti dell'istruttoria svolta dal Comitato, a tal fine verificando in quella sede l'orientamento prevalente dei gruppi e dando conto altresì di eventuali opinioni in dissenso espresse su singoli aspetti.

Nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è infine convenuto sulla scansione temporale da seguire per le attività dei Comitati di verifica, considerando che nei collegi dove la differenza di voti tra eletto e ricorrente, c.d. scarto, è minore potrebbe essere necessaria una istruttoria più estesa. Si è pertanto stabilito che le attività di revisione avranno inizio con i lavori del Comitato di verifica relativo al collegio uninominale Emilia-Romagna U07 dove lo scarto è maggiore, proseguendo quindi in ordine decrescente una volta conclusa l'attività di ciascun Comitato. Sarà di conseguenza seguita la seguente successione temporale: collegio U08 Lombardia 1; collegio Calabria U02; collegio U08 Emilia-Romagna.

Chiede quindi se la Giunta concorda con le proposte definite nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé richiamate.

La Giunta concorda.

Federico FORNARO, *presidente*, comunica quindi la composizione, in base alle designazioni pervenute dai Gruppi, dei Comitati di verifica per i quattro collegi uninominali per i quali è stata deliberata l'apertura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento della Giunta delle elezioni. Dà quindi conto della

composizione di ciascun Comitato di verifica:

- Comitato di verifica per il collegio uninominale U07 Emilia-Romagna: CANDIANI Stefano (LEGA), *relatore*, BICCHIELLI Pino NM (N-C-U-I)-M, BORRELLI Francesco Emilio (AVS), COPPO Marcello (FDI), DELLA VEDOVA Benedetto (MISTO-+E), ORRICO Anna Laura (M5S), PANIZZUT Massimiliano (LEGA), PITTALIS Pietro (FI), SOTTANELLI Giulio Cesare (AZ-PER-RE), STUMPO Nicola (PD-IDP);

- Comitato di verifica per il collegio uninominale U08 Lombardia: GATTA Giandiego (FI-PPE), *relatore*, ASCARI Stefania (M5S), BICCHIELLI Pino NM (N-C-U-I)-M, BORRELLI Francesco Emilio (AVS), DELLA VEDOVA Benedetto (MISTO-+E), MICHELOTTI Francesco (FDI), PITTALIS Pietro (FI), SOTTANELLI Giulio Cesare (AZ-PER-RE), STUMPO Nicola (PD-IDP), ZOFFILI Eugenio (LEGA);

- Comitato di verifica per il collegio uninominale U02 Calabria: MORGANTE Maddalena (FDI), *relatrice*, AURIEMMA Carmela (M5S), BICCHIELLI Pino NM (N-C-U-I)-M, BORRELLI Francesco Emilio (AVS), COIN Dimitri (LEGA), DELLA VEDOVA Benedetto (MISTO-+E), LA SALANDRA Giandonato (FDI), MALAVASI Ilenia (PD-IDP), PITTALIS Pietro (FI), SOTTANELLI Giulio Cesare (AZ-PER-RE);

- Comitato di verifica per il collegio uninominale U08 Emilia-Romagna: CANDIANI Stefano (LEGA), *relatore*, AIELLO Davide (M5S), BICCHIELLI Pino NM (N-C-U-I)-M, BORRELLI Francesco Emilio (AVS), DELLA VEDOVA Benedetto (MISTO-+E), GIGLIO VIGNA Alessandro (LEGA), MALAVASI Ilenia (PD-IDP), PITTALIS Pietro (FI), SBARDELLA Luca (FDI), SOTTANELLI Giulio Cesare (AZ-PER-RE).

Avverte quindi che il Comitato di verifica relativo al Collegio uninominale Emilia-Romagna U07 avvierà i propri lavori nei prossimi giorni procedendo alla definizione di un primo calendario ed al sorteggio del

campione di sezioni pari al 5 per cento per il riconteggio delle relative schede nulle, bianche e contestate, secondo le modalità definite.

Rileva infine che, se non vi sono obiezioni, come convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla luce dei lavori parlamentari nel mese di dicembre e della programmazione complessiva dell'attività di verifica, la suddetta attività di revisione riferita al collegio uninominale U07 dovrà concludersi al più tardi entro la fine del mese di gennaio 2024; per i successivi collegi uninominali, le attività di revisione delle schede del campione di sezioni, testè determinato, avranno una durata di circa 20 giorni ciascuno.

La Giunta concorda.

Federico FORNARO, *presidente*, in merito alla nomina dei Comitati di verifica, fa presente che la deputata Malavasi, proclamata nel collegio uninominale U03 della circoscrizione Emilia-Romagna, è stata designata quale componente del Comitato relativo al collegio uninominale U08 della medesima circoscrizione. In proposito, rileva che il regolamento della Giunta delle elezioni non reca disposizioni contrarie in tale senso, diversamente da quanto dispone invece per la nomina dei relatori circoscrizionali all'articolo 10, che non possono svolgere tale funzione per la circoscrizione nella quale sono stati eletti.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Verifica dei poteri nella XXVI Circoscrizione (Sardegna).

Alessandro SORTE (FI-PPE), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica effettuata in merito alla circoscrizione Sardegna sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati. Nel corso dell'attività di verifica sono stati riscontrate alcune discrasie che, a seguito dell'approfondimento svolto con gli Uffici della Giunta, è stato possibile risolvere completando quindi l'esame dei documenti elet-

torali di tutte le sezioni della circoscrizione.

Fa infine presente che non risultano presentati ricorsi riferiti ai collegi della Circoscrizione.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3 e 4 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Ugo CAPPELLACCI

Collegio uninominale n. 2: Gianni LAMPIS

Collegio uninominale n. 3: Barbara POLO

Collegio uninominale n. 4: Dario GIAGONI

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati collegati con ciascuna lista del proporzionale non eletti nei Collegi uninominali della Circoscrizione.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella XX Circoscrizione (Campania 2).

Gianluca VINCI (FDI), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica effettuata in merito alla circoscrizione Campania 2 sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa presente che non sono stati presentati ricorsi relativi ai collegi uninominali della circoscrizione. Per quanto attiene alle proclamazioni nei collegi plurinominali, risulta presentato un ricorso da parte della candidata Teresa Formisano per la lista Forza Italia nel collegio Campania 2-P02, e un ricorso da parte della candidata Virginia Villani per la lista MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinominali Campania 2-P02; ricorda che i ricorsi e i reclami presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei collegi plurinominali, come convenuto in precedenza ed analogamente a quanto avvenuto la scorsa legislatura, saranno esaminati all'esito delle operazioni di verifica dei calcoli su base nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4 e 5, 6 e 7 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Gerolamo CANGIANO

Collegio uninominale n. 2: Carmen Letizia GIORGIANNI

Collegio uninominale n. 3: Francesco Maria RUBANO

Collegio uninominale n. 4: Gianfranco ROTONDI

Collegio uninominale n. 5: Maria Immacolata VIETRI

Collegio uninominale n. 6: Giuseppe BICCHIELLI

Collegio uninominale n. 7: Attilio PIERRO

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati collegati con ciascuna lista del proporzionale non eletti nei Collegi uninominali della Circoscrizione.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Sui lavori della Giunta.

Federico FORNARO, *presidente*, facendo seguito a quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'8 novembre 2023, comunica di aver provveduto a trasmettere, acquisito l'assenso della Presidenza della Camera, una lettera alla Presidente del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Bologna in relazione all'ordinanza-ingiunzione nei confronti del deputato Aboubakar Soumahoro trasmessa alla Camera dei deputati il 31 ottobre scorso. Come convenuto, nella lettera è stato fatto presente che si rimane in attesa di informazioni sull'evoluzione del procedimento e della comunicazione del provvedimento una volta divenuto definitivo, dopo, cioè, «l'esaurimento di ogni rimedio impugnatorio concesso dalla legge all'interessato contro la decisione del Collegio di garanzia» (Corte cost. sentenza n. 387 del 1996) nel caso di accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) chiede se da parte degli altri Collegi regionali di garanzia elettorali costituiti presso le Corti d'Appello competenti per le ulteriori circoscrizioni nelle quali il deputato Aboubakar Soumahoro risultava candidato per le elezioni del 25 settembre 2022 siano state trasmesse comunicazioni analoghe.

Federico FORNARO, *presidente*, nel rilevare come alla Giunta non risultano tra-

smesse altre comunicazioni in merito, ricorda che in base alla normativa vigente le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne con-

testi la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione.

La seduta termina alle 9.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: esame del documento conclusivo (<i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	8
ALLEGATO (<i>Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo</i>)	11

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: esame del documento conclusivo.

(Esame del documento conclusivo e approvazione).

Walter RIZZETTO, *presidente XI Commissione Lavoro*, comunica che, a conclusione delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo, le Presidenze hanno predisposto una proposta di documento conclusivo che è già stata anticipata in via informale a tutti i componenti della Commissione e il cui testo è disponibile su GeoComm e in distribuzione.

Chiede al collega Perissa, in qualità di relatore, se intende illustrare la proposta di documento conclusivo.

Marco PERISSA (FDI) desidera preliminarmente rivolgere un sentito ringraziamento al presidente Rizzetto e al presi-

dente Mollicone che hanno condotto i lavori delle Commissioni nel corso di questa importante indagine conoscitiva che oggi si conclude con l'approvazione del documento conclusivo.

Ringrazia altresì in modo non formale il ministro Abodi per il confronto costruttivo che si è svolto in questi mesi che ha consentito alle Commissioni di discutere la riforma del sistema sportivo e provare a identificare le principali criticità al fine di individuare le soluzioni più opportune.

Ringrazia quindi tutti i colleghi delle commissioni per il loro contributo preannunciando l'intenzione di accogliere le proposte di modifica ed integrazioni presentate dai colleghi del Partito democratico e del Movimento Cinque Stelle.

Più in generale ricorda come le commissioni abbiano condotto nel corso dell'indagine conoscitiva un lungo ed approfondito lavoro svolgendo numerose audizioni.

Si tratta di una riforma ampiamente attesa e necessaria per il sistema sportivo che ha certamente meritato l'attenzione del Governo e del Parlamento al fine di riconoscere il ruolo e le competenze di tutti i lavoratori sportivi.

Ricorda come parallelamente all'indagine conoscitiva, almeno nell'ultima fase, le

Commissioni abbiano esaminato anche i decreti correttivi del Governo che hanno apportato importanti modifiche alla disciplina vigente.

Con riferimento alle principali questioni affrontate nel corso del lavoro delle commissioni richiama innanzitutto la questione del riconoscimento del lavoro volontario ora finalmente inquadrato sul piano giuridico nonché la questione degli oneri a carico delle società sportive delle associazioni connessi ai numerosi adempimenti previsti dalla riforma, sui quali le Commissioni e il Governo sono intervenuti anche sulla base del principio di proporzionalità soprattutto a tutela delle piccole associazioni.

Altra questione che ritiene meritevole di evidenziare riguarda la standardizzazione dei contratti e delle certificazioni delle competenze Rileva, inoltre, essendo ormai nella fase attuativa della riforma come siano stati già registrati alcuni ritardi sul versante degli adempimenti previsti da parte delle associazioni e delle società sportive.

Nell'evidenziare l'importanza che si svolga un accurato vita di monitoraggio al fine di comprendere gli effetti dell'entrata a regime della riforma sottolinea l'importanza che il riconoscimento dei diritti dei lavoratori sportivi sia in linea anche con la recente riforma della Costituzione in materia di sport. Auspica quindi che, anche in prospettiva, su questi temi si possa raggiungere la più ampia condivisione nel presupposto che lo sport e la salute possano sempre viaggiare di pari passo.

Walter RIZZETTO, *presidente XI Commissione Lavoro* con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Perissa chiarisce che le Commissioni procederanno all'approvazione del documento conclusivo come modificato dalle proposte di modifica avanzate dal gruppo del Partito democratico e del Movimento Cinque Stelle.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) nel sottolineare l'importanza della riforma del lavoro sportivo che ha restituito la giusta dignità e riconoscimento ai diritti dei lavoratori sportivi, esprime apprezzamento per il lungo e

intenso lavoro svolto dalle commissioni cominciato peraltro già nella scorsa legislatura.

Auspica che possano essere discussi individuati ulteriori miglioramenti alla disciplina sul lavoro sportivo anche in base ad un'attenta attività di monitoraggio che spera possa continuare sugli effetti della riforma.

Ringrazia quindi il collega Perissa per aver voluto accogliere le proposte di modifica avanzate dal gruppo del Partito democratico che hanno la finalità di integrare il documento conclusivo e evidenziare tutte le criticità emerse nel corso della lunga attività conoscitiva svolta dalle commissioni.

Pur sottolineando che il gruppo del Partito democratico non si riconosce interamente nel documento conclusivo considerato nel suo complesso, preannuncia in ogni caso il voto a favore evidenziando come tale documento conclusivo potrà rappresentare uno strumento prezioso proprio nella fase di attuazione ed entrata a regime della riforma del lavoro sportiva.

In particolare auspica che l'impegno assunto dal ministro Abodi relativo all'istituzione di un tavolo tecnico per il monitoraggio degli effetti della riforma possa trovare una tempestiva attuazione con la convocazione del tavolo.

Segnala infatti come già in questa prima fase attuativa della riforma siano già emerse alcune criticità che richiedono un'attenta attività di monitoraggio da parte dei ministeri competenti.

Infine ricorda di aver presentato un ordine del giorno in Assemblea, nel corso della discussione del provvedimento in materia di proroga termini, al fine di impegnare il Governo a stanziare risorse finanziarie aggiuntive nella prossima legge di bilancio, risorse finanziarie che possano attenuare gli impatti della riforma del lavoro sportivo con particolare riferimento ai costi del lavoro. Esprime quindi soddisfazione per il lavoro svolto dalle Commissioni ringraziando tutti coloro che vi hanno contribuito.

Gaetano AMATO (M5S) preannuncia il voto favorevole a nome del suo gruppo

sulla proposta di documento conclusivo che forse si poteva ulteriormente migliorare.

Ringrazia il collega Perissa per il lavoro svolto ed esprime apprezzamento per l'accoglimento delle proposte di integrazione avanzate dal gruppo del Movimento Cinque Stelle. Esprime pertanto soddisfazione per il metodo di lavoro adottato in questo frangente che certamente ha favorito il confronto fra opinioni diverse ma anche la condivisione su molte questioni rilevanti per la messa a punto della riforma.

Giudica pertanto il documento conclusivo che le Commissioni si accingono a votare un ottimo punto di partenza del lavoro che ancora dovrà essere fatto.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE) preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo, esprime soddisfazione soprattutto per il metodo adottato nel corso dei lavori delle Commissioni che auspica possa essere utilizzato anche in altre occasioni.

Ricorda come la riforma del lavoro sportivo sia stata ereditata dalla scorsa legislatura e rappresenta un intervento normativo molto complesso, evidenziando come non tutte le criticità emerse siano state risolte.

Ricorda come l'indagine conoscitiva ha proceduto di pari passo con l'esame dei decreti correttivi presentati dal Governo

che pure, solo in parte, hanno risolto i profili problematici più urgenti.

Ringrazia quindi il collega Perissa per il prezioso lavoro di sintesi svolto evidenziando in particolare l'importanza della questione relativa ai gruppi militari sportivi.

Sul piano meramente formale richiama l'attenzione sul fatto che gli atleti portatori di disabilità vengano sempre citati insistendo sulle loro potenzialità di sportivi piuttosto che sulla loro situazione di svantaggio.

Nel ribadire apprezzamento per il metodo lavoro adottato nel corso dei lavori delle Commissioni ribadisce il voto favorevole sulla proposta di documento conclusivo all'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva come modificato dalle proposte avanzate dal gruppo del Partito democratico e del Movimento Cinque Stelle. (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo.

SOMMARIO

1. Introduzione
2. L'obiettivo dell'indagine
3. Il quadro normativo in materia di lavoro sportivo
 - 3.1 La normativa antecedente alla legge delega n. 86 del 2019
 - 3.2 La legge delega n. 86 del 2019, il decreto legislativo n. 36 del 2021 e gli sviluppi normativi intervenuti prima del decreto legislativo n. 120 del 2023
 - 3.3. Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e le altre misure in materia di adempimenti degli organismi sportivi
 - 3.4. Gli interventi correttivi apportati dal decreto legislativo n. 120 del 2023
4. L'occupazione nel settore sportivo
5. Lo sport e le risorse del PNNR
6. La riforma costituzionale in materia di attività sportiva: cenni
7. I contributi raccolti nel corso delle audizioni
8. Considerazioni conclusive

1. INTRODUZIONE

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) hanno deliberato, il 31 gennaio 2023, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo da concludere entro il 30 aprile 2023, al fine di acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sullo stato del comparto – anche a seguito dell'emergenza pandemica che lo ha fortemente penalizzato – nonché di verificare l'impatto su tale settore delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021, attuativo dell'articolo 5 della legge n. 89 del 2019.

Le Commissioni hanno svolto 8 sedute di audizioni dal 16 febbraio al 4 aprile 2023 nell'ambito delle quali sono intervenuti il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi; il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone; il presidente e amministratore delegato di Sport e salute s.p.a., dottor Vito Cozzoli; il presidente del CONI, Giovanni Malagò; il presidente della Commissione fiscale del CONI, Andrea Mancino; in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Alessandra Nardini, coordinatrice della Commissione Lavoro e Formazione professionale e assessore della Regione Toscana e Alessandro Galella, coordinatore della Commissione Sport e assessore della Regione Basilicata.

In rappresentanza di associazioni e federazioni sportive sono stati auditi inoltre:

- Alessandra Palazzotti, direttore nazionale dell'Associazione Special Olympics Italia;
- Nicola Pintus, presidente dell'Associazione Sport e Società – Progetto Filippide;
- Pierluigi Vossi, vicepresidente dell'Associazione italiana allenatori calcio e preparatori atletici;
- Damiano Lembo, presidente nazionale dell'Unione sportiva ACLI;
- Juri Morico, presidente dell'Organizzazione per l'educazione allo sport-OPES;
- Antonino Viti, presidente dell'Associazione Centri Sportivi Italiani-ACSI;
- Bruno Molea, presidente dell'Associazione italiana cultura sport-AICS;
- Luca Stevanato e Valter Vieri, presidente e direttore generale delle Attività sportive confederate-ASC;
- Andrea Pantano, presidente nazionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas-APS;
- Luigi Fortuna, presidente dei Centri Sportivi Aziendali e Industriali (CSAIN);
- Francesco De Nardo, coordinatore della Divisione Fisco-CSEN, Ugo Spicocchi, coordinatore della Divisione Fisco-CSEN, Alessandro D'Aprile, referente nazionale Terzo settore;

- Michele Marchetti, dirigente nazionale e coordinatore dell'Area Segreteria e Welfare del CSI;
- Paolo Serapiglia, presidente dell'Ente nazionale democratico di azione sociale e sportiva-ENDAS;
- Ciro Bisogno, presidente nazionale delle Polisportive giovanili salesiane;
- Tiziano Pesce, presidente nazionale dell'Unione italiana sport per tutti-UIISP;
- Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione italiana calciatori (AIC) anche in rappresentanza della Confederazione italiana degli sportivi (CIDS);
- Loredana Pesoli, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione nazionale atlete (ASSIST);
- Roberto Bresci, presidente della Federazione italiana nuoto (FIN) Toscana;
- Massimo Righi, presidente della Lega di pallavolo di serie A;
- Stefano Bellotti, segretario generale della Federazione italiana pallavolo (FIPAV);
- Tiziana Pucciarmati, Consigliere nazionale dell'Istituto nazionale tributaristi (INT);
- Luigi Caputo, fondatore e amministratore delegato dell'Osservatorio italiano Esports e amministratore delegato di Sport Digital House;
- Emilio Minunzio, vice presidente delle Associazioni sportive e sociali italiane (ASI);
- Giuseppe Cuc, presidente del Collegio Nazionale dei maestri di sci;
- Sergio Mignardi, Presidente della Federazione Italiana Hockey (FIH);
- Miriam Baldassari, presidente di AssoDanza Italia;
- Giampaolo Duregon, presidente di ANIF EuroWellness.

Alle Commissioni sono anche pervenute le memorie scritte (reperibili sul sito istituzionale della Camera dei deputati) di:

- Associazione Italiana Avvocati dello Sport;
- Associazione Italiana Rugbysti;
- E-Sports Italia;
- Studio Legale Lorenzoni;
- CGIL SLC CISL FISACAT UILCOM;
- Comitato Italiano Paralimpico;
- Comitato Italiano Scienze Motorie;

- Confederazione Wellness - CIWAS;
- Conflavoro PMI;
- Esperti E-Sport: Alessio Ciolari, Giuseppe Croari, Domenico Filosa, Jacopo Ierussi, Simone Mingoli, Nello Nigro, Fabrizio Perrone, Maurizio Ragno, Emiliano Spinelli;
- eSportService;
- Federazione Italiana Golf;
- Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali;
- Federazione Italiana Sport Equestri;
- Federazione Italiana Sport Invernali;
- Italian Interactive Digital Entertainment Association - IIDEA;
- Sportivi per Roma;

Nel presente documento, dopo aver illustrato l'obiettivo dell'indagine e ricostruito brevemente il contesto normativo entro cui essa s'innesta, viene dato conto, anzitutto, dei principali contenuti dell'attività conoscitiva svolta evidenziando le più significative questioni emerse; alla luce di queste sono poi formulate alcune proposte di possibili interventi relativi ai punti di criticità riscontrati, venendo inoltre profilati ulteriori strumenti di adattamento e monitoraggio degli effetti della riforma sul sistema sportivo.

2. L'OBIETTIVO DELL'INDAGINE

Il decreto legislativo n. 36 del 2021 ha introdotto una ampia riforma delle disposizioni in materia sia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, sia – per quanto qui soprattutto rileva – del rapporto di lavoro sportivo i cui effetti concreti meritano, ad avviso delle Commissioni, un'adeguata analisi.

L'indagine conoscitiva, oltre a consentire di svolgere una valutazione sulla complessiva situazione del comparto dello sport in Italia, ha rappresentato tra l'altro, un utile strumento per verificare alcune criticità da più parti evidenziate in ordine alle disposizioni che disciplinano il lavoro sportivo, contenute nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2021 e relative principalmente ai seguenti aspetti:

- l'introduzione della fattispecie del lavoro sportivo che, in un contesto di una già conclamata pluralità di forme contrattuali, rischia di creare un'ulteriore e preoccupante frammentazione che potrebbe non condurre a una semplificazione del settore e potrebbe esporre le realtà associative, soprattutto minori, a difficoltà applicative e controverse;

- analogamente, la nuova disciplina del lavoro sportivo genera una serie di obblighi di legge derivati dalla contrattualizzazione del lavoro a cui il mondo sportivo dovrà conformarsi che implica una serie di oneri che potrebbero risultare difficilmente sostenibili per talune realtà associative o società sportive;

- l'assenza di tipizzazione delle diverse figure professionali potrebbe creare un mancato riconoscimento delle peculiarità di ciascuna di esse;

- l'abolizione del vincolo sportivo, previsione della quale andrebbe verificata la sostenibilità da parte delle società sportive in un momento di particolare criticità quale quello che emerge a seguito della recente crisi pandemica;

- la previsione secondo cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali solo al ricorrere di determinate condizioni, che non trova corrispondenza nelle indicazioni del CCNL.

L'obiettivo dell'indagine conoscitiva è stato quindi quello di porre le Commissioni nelle condizioni di evidenziare e di mettere a disposizione del Governo, all'esito della predetta ricognizione, le ulteriori proposte di modifica del citato decreto legislativo n. 36 al fine di garantire l'effettiva sostenibilità ed efficacia dell'attesa riforma del settore. Dalle risultanze delle audizioni svolte è emersa con chiarezza, la necessità di rivedere la disciplina del lavoro sportivo, alla luce della prima fase di attuazione della nuova normativa, oggi ancora molto frammentata, stabilendo regole chiare, applicabili a tutto il settore e alla galassia associativa che lo compone, al fine di realizzare una riforma che rappresenti le istanze di tutti gli interlocutori coinvolti.

3. IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Preliminarmente, appare utile fornire una ricostruzione del quadro normativo vigente, dal quale le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) hanno avviato il loro lavoro.

Come già accennato le Commissioni hanno deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo al fine di acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sullo stato del comparto del lavoro sportivo e, in particolare, di verificare l'impatto su tale settore delle nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021, attuativo dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2019, nonché di verificare alcune criticità da più parti evidenziate in ordine alle disposizioni che disciplinano il lavoro sportivo, contenute nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2021.

3.1 LA NORMATIVA ANTECEDENTE ALLA LEGGE DELEGA N. 86 DEL 2019

Occorre prendere le mosse dal quadro normativo in cui si sono inseriti la richiamata legge delega e, in sede attuativa, il decreto legislativo n. 36 del 2021 (come integrato e corretto dal successivo decreto legislativo 163/2022), con riferimento alla disciplina in materia di lavoro sportivo.

Al riguardo si ricorda che il primo intervento organico della materia del lavoro sportivo risale alla legge n. 91 del 1981 (Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti), che riguardava non tutti

i rapporti di lavoro sportivo, ma solo quelli di tipo professionistico, riconoscendo solo a questi ultimi un sistema di tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale; erano quindi esclusi dall'ambito di applicazione della legge numerosi casi di professionismo di fatto, ovvero di dilettantismo retribuito, che venivano invece ricondotti alla disciplina del diritto comune. Alla luce di questo il legislatore ha avvertito la necessità di definire un quadro normativo più chiaro e organico, al fine di assicurare maggiori tutele a tutti i lavoratori del settore sportivo.

La disciplina del lavoro sportivo contenuta nella legge n. 91 del 1981 è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2023.

Tale legge disciplina esclusivamente la figura dello sportivo professionista. In dettaglio, in base all'articolo 2, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), secondo le norme emanate dalle stesse Federazioni con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

A sua volta, l'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 242 del 1999 ha attribuito al Consiglio nazionale del CONI il compito di stabilire, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna FSN o Disciplina sportiva associata (DSA), criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica.

Lo statuto del CONI prevede, all'articolo 22, comma 1, che gli statuti delle FSN devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e i settori non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.

In base ai principi fondamentali degli statuti delle FSN e delle DSA – da ultimo, approvati con decreto del 14 settembre 2018 –, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria delle singole FSN, nel rispetto dei principi posti dalla legge n. 91 del 1981. Inoltre, l'istituzione del settore professionistico da parte di una FSN è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.

Ai sensi della legge n. 91 del 1981, il rapporto di lavoro tra la società sportiva e lo sportivo professionista si instaura nelle forme del contratto subordinato e caratterizzano il professionismo la continuità, la tendenziale esclusività e la onerosità dell'attività sportiva prestata.

Stante la specialità del settore, vi sono alcune peculiarità previste dalla legge nella gestione e della disciplina del rapporto di lavoro. Anzitutto è stabilito (articolo 4, comma 8, della legge n. 91 del 1981) che al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applichino alcune delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970) in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (escludendosi i vincoli e le rigidità circa il controllo a distanza dei lavoratori), di restrizioni circa gli accertamenti sanitari sul lavoratore (poiché la

particolare attività dello sportivo richiede invece una specifica tutela sanitaria), di sanzioni e procedimento disciplinare, di mansioni e *ius variandi* del datore di lavoro, di conseguenze in caso di licenziamento illegittimo.

Inoltre, la medesima legge (articolo 4, comma 8) stabilisce l'esclusione dell'applicabilità al rapporto di lavoro in parola anche di alcune disposizioni in materia di licenziamenti individuali, contenute nella legge n. 604 del 1966, e in particolare degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Per esclusione questo significa che al rapporto di lavoro subordinato di tipo sportivo professionistico l'unica disposizione in tema di licenziamenti che trova applicazione è quella dell'articolo 4 della legge n. 604 del 1966 che stabilisce la nullità del licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali.

3.2 LA LEGGE DELEGA N. 86 DEL 2019, IL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2021 E GLI SVILUPPI NORMATIVI INTERVENUTI PRIMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 120 DEL 2023

In tale contesto l'articolo 5 della legge n. 86 del 2019 è intervenuto delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi, cui si devono conformare i decreti attuativi, compresi quelli recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi precedentemente adottati:

a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera *b)* del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non

solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

In tale quadro e in attuazione delle disposizioni di delega è stato emanato il decreto legislativo n. 36 del 2021 successivamente modificato dal decreto legislativo n. 163 del 2022.

Al riguardo occorre osservare che prima del decreto legislativo n. 36 del 2021 esistevano le definizioni di sportivi professionisti e di rapporto di lavoro sportivo professionistico (ai sensi della legge n. 91 del 1981, abrogata dal 1° luglio 2023), mentre non vi erano quelle di sportivi dilettanti e di rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.

A tale scopo tra i citati criteri direttivi enunciati della legge delega n. 86 del 2019 vi era anche quello finalizzato a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, attraverso il riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e dell'U-

nione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo.

Nella vigenza della disciplina antecedente al decreto legislativo n. 36 del 2021, da più parti si chiedeva altresì una regolamentazione della forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, anche attraverso la possibilità per gli stessi di essere qualificati enti del terzo settore o di impresa sociale, e la istituzione di un apposito Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche al fine di certificare l'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta.

Altri obiettivi cui era volta l'attuazione della legge delega erano:

- il riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie;

- la previsione di una disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, per le prestazioni rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto anche del fine non lucrativo di queste ultime;

- la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, finalizzata a garantire la crescita anche culturale ed educativa e la preparazione professionale degli atleti, in modo da favorire l'accesso all'attività lavorativa anche al termine della loro carriera sportiva;

- il rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza dei soggetti che svolgono attività sportiva, in particolar modo dei minori, prevedendo specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive.

Passando alle novità principali apportate dal decreto legislativo n. 36 del 2021 (come corretto dal decreto legislativo n. 163 del 2022), si segnalano, in particolare, l'introduzione della definizione di lavoratore sportivo, con conseguente distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e la previsione di tutele lavoristiche e previdenziali per tutti i lavoratori sportivi.

Attualmente, la principale differenza sostanziale tra professionismo e dilettantismo è la presunzione di carattere subordinato del rapporto di lavoro professionistico ove venga « prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente » e la presunzione invece del carattere autonomo del rapporto di lavoro dilettantistico, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono determinati requisiti nei confronti del medesimo committente.

Inoltre, tra le novità più rilevanti si inserisce l'abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta, anche nel settore dilettantistico, con il parallelo riconoscimento di un premio di formazione alle associazioni e società sportive che hanno formato l'atleta, nonché l'individuazione dei soggetti che possono acquisire la qualifica di organizzazioni sportive e la revisione dell'ambito di operatività degli enti sportivi.

Merita inoltre ricordare che con il decreto legislativo n. 36 del 2021 si è data una definizione del lavoro sportivo dei volontari, le cui prestazioni sportive non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal

beneficiario e possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Con specifico riferimento alla questione dell'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro si segnalano le diverse sentenze adottate dalla Cassazione che tra la fine del 2021 e il gennaio 2022 hanno contribuito a risolvere – almeno alla luce della normativa antecedente alla riforma di cui al decreto legislativo n. 36 del 2021, applicabile nei giudizi definiti dalla Suprema Corte – la questione della disciplina applicabile al lavoro sportivo dilettantistico, sancendo l'inapplicabilità del regime dei redditi diversi (articolo 67 del TUIR) a tutti quei casi in cui il collaboratore svolga con continuità e con professionalità la propria prestazione in ambito sportivo. Da tale assunto deriva che ogni tipo di prestazione svolta in ambito sportivo deve necessariamente rientrare in una delle forme previste dall'ordinamento alla stregua di quanto disposto per gli altri settori. Tale copiosa giurisprudenza ha quindi ulteriormente spinto il legislatore a colmare tale lacuna normativa e a superare il significativo contenzioso che si era prodotto negli anni.

A seguito di tale giurisprudenza si è però configurato il rischio di riportare a tassazione e a recupero contributivo le collaborazioni attivate negli anni precedenti. A tale fine, il decreto legislativo n. 163 del 2022 ha introdotto il comma 8-*quater* all'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021 in base al quale non si dà luogo a recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023 e inquadrati come redditi diversi (ai sensi del richiamato articolo 67 del TUIR).

In materia di tassazione dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo occorre altresì ricordare che, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 36 del 2021, per coloro tra questi che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi inquadrati come redditi diversi ai sensi del predetto articolo 67 del TUIR, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000 euro. Inoltre, l'articolo 36, comma 6, del medesimo decreto legislativo prevede a regime che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscano base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro; se l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Ulteriori modifiche sono state poi introdotte successivamente da diversi interventi normativi.

Anzitutto, in base al decreto-legge n. 198 del 2022 (cosiddetto proroga termini):

- il termine iniziale di applicazione delle norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo è stato fissato al 1° luglio 2023;

- il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo è fissato al 1° luglio 2023 mentre è spostato al 1° luglio 2024 per i

tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo);

- si dispone che in caso di mancata determinazione da parte della FSN o DSA della regolamentazione di un premio di formazione tecnica a carico della società o associazione sportiva (professionistica o dilettantistica) l'anticipo al 31 dicembre 2023 del termine finale di abolizione del vincolo sportivo per i suddetti tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 (all'interno della FSN o DSA inadempiente).

3.3. IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LE ALTRE MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI DEGLI ORGANISMI SPORTIVI

L'indagine sul lavoro sportivo intreccia per alcuni profili la contestuale riforma degli enti sportivi dilettantistici e professionistici.

Ai fini che qui rilevano, la riforma in questione è stata attuata, in parte, sempre nell'ambito del decreto legislativo n. 36 del 2021, in attuazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 5 della legge n. 86 del 2019 già illustrati sopra; per altra parte, dal decreto legislativo n. 39 del 2021, in attuazione dell'articolo 8 della medesima legge.

L'articolo 8 in parola ha posto al legislatore delegato i seguenti principi e criteri direttivi:

Si ricorda che la delega principale della cui attuazione si tratta, e così pure la delega integrativa e correttiva esercitata a mezzo dello schema di decreto qui in esame, ex articolo 8, comma 2, della L. 86/2019 è informata ai seguenti specifici principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica;

e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica.

La principale innovazione introdotta dal decreto legislativo n. 39 del 2021 su cui – come si vedrà – diversi interventi degli auditi si

concentrano è la disciplina del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, introdotta nell'ambito di un complessivo intervento teso alla semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi. Prima del decreto legislativo in parola (efficace a decorrere dal 31 agosto 2022, ai sensi del suo articolo 17-*bis*) la disciplina di riferimento era da ricondurre al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, gestito dal CONI con proprie delibere, su cui incidono gli articoli da 4 a 13 del decreto stesso. All'iscrizione al Registro era subordinato il riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il decreto legislativo 39 del 2021 ha rivisto la gestione e le procedure di iscrizione al Registro, ora costituito presso il Dipartimento per lo sport, mutandone anche la denominazione e attribuendo rango primario alla relativa disciplina.

Oltre a ciò, occorre ricordare che il decreto legislativo 39 del 2021 ha innovato la normativa vigente anche in merito all'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni di carattere privato, introducendo una disciplina per il settore sportivo speciale rispetto a quella di diritto comune di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.

Si prevede inoltre che possano iscriversi a tale registro anche le cooperative e gli Enti (ETS) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercitino quale attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

3.4. GLI INTERVENTI CORRETTIVI APPORTATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 120 DEL 2023

Nel mese di giugno 2023, in parallelo alla fase conclusiva della presente indagine conoscitiva, il Governo ha trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, l'A.G. 49 recante « Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ».

Il nuovo intervento del legislatore delegato si basa sulle deleghe integrative e correttive previste a corredo delle deleghe principali dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 86 del 2019, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi; il relativo termine di esercizio è stato invece prorogato dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 14 del 2023, di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022.

Si ricorda che le deleghe principali in questione attengono:

- al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo (*ex* articolo 5 della legge n. 86 del 2019, esercitata con decreto legislativo 36 del 2021 e, con un primo decreto integrativo e correttivo, mediante decreto legislativo n. 163 del 2022);

- alla disciplina dei rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (*ex* articolo 6 della legge n. 86 del 2019, esercitata con decreto legislativo n. 37 del 2021);

- al riordino e alla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in

materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (ex articolo 7 della legge n. 86 del 2019, esercitata con decreto legislativo n. 38 del 2021);

- alla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (ex articolo 8 della legge n. 86 del 2019, esercitata con decreto legislativo n. 39 del 2021);

- alla normativa di sicurezza nelle discipline sportive invernali (ex articolo 9 della legge n. 86 del 2019, esercitata con decreto legislativo n. 40 del 2021).

Rispetto allo schema di atto governativo, il 12 luglio 2023 le Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) della Camera dei deputati hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni; il giorno successivo, le Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato hanno espresso parere favorevole con osservazioni.

Dopo la deliberazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, l'atto è stato emanato come decreto legislativo n. 120 del 2023 e pubblicato in GU il 4 settembre 2023.

Il testo ha un contenuto assai ampio e articolato, investendo in maniera trasversale le diverse riforme.

Fra le innovazioni maggiormente qualificanti si segnalano: le semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo; il potenziamento del registro con l'aggiunta di nuove funzioni; la previsione di norme specifiche per i giudici di gara; l'adozione di norme specifiche per i dipendenti pubblici; la maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico; il sostegno al mondo paralimpico, con l'introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti; l'abbassamento a 14 anni dell'età minima per l'apprendistato per l'istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo; un intervento in tema di Irapp sulla determinazione della base imponibile; la creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.

4. L'OCCUPAZIONE NEL SETTORE SPORTIVO

Nell'ambito dell'audizione del Presidente di Sport e Salute s.p.a. sono stati forniti alcuni dati relativi al numero degli occupati in Italia e nei principali Paesi europei nel settore sportivo. In particolare, secondo le rilevazioni dell'Eurostat pubblicate nel 2022 emerge che nel 2021 in Europa hanno lavorato nel settore sportivo quasi 1,37 milioni di persone, e l'occupazione rappresentava lo 0,7 per cento dell'occupazione totale dell'Unione europea, con un *range* variabile tra lo 0,2 registrato in Romania e l'1,4 in Svezia. In testa alla classifica troviamo Svezia e Finlandia; seguono la Spagna, la Francia e la Danimarca, dove il totale degli occupati nello sport ha raggiunto almeno l'1 per cento. In Spagna e in Italia i giovani di 15/29 anni rappresentano ben il 30 per cento del totale degli occupati nello sport. Percentuale che sale fino a raggiungere però il 60 per cento in Norvegia, seguita dalla Danimarca con il 52 per cento, la Finlandia con il 46 per cento e la Svezia con il

42 per cento. Dall'altro lato, sono sei i Paesi che raggiungono meno del 30 per cento, con la percentuale più bassa osservata in Repubblica Ceca, ovvero solo il 19 per cento.

Inoltre, secondo la rilevazione sulle forze di lavoro Istat del 2021, si stimano 104.000 occupati in ambito sportivo. È un valore che, seppure in calo, rispetto al 2020 (128.000) e al 2019 (132.000), mostra numeri importanti soprattutto se collegati a quelli relativi al prodotto interno lordo e ai valori economici generati dal comparto. Invece con riferimento al 2019, il più recente per il quale si dispone dei dati prodotti dalla statistica ufficiale, l'apporto dello sport in termini economici per il Paese è oggi di circa 24,5 miliardi di euro, con circa 420.000 occupati.

Rispetto al quadro europeo la Germania rappresenta il Paese che ad oggi contribuisce in maniera maggiore al PIL europeo collegato con lo sport, con 104 miliardi, il 37,4 per cento del totale. Seguono pressoché appaiate la Francia (14 per cento), il Regno Unito (13 per cento), seguito dall'Italia (7,6 per cento). Una posizione di grande rilevanza, in termini macroeconomici, ma che mostra con chiarezza come il nostro Paese guardi allo sport oggi più che mai non soltanto in termini sportivi, non soltanto in termini di benessere psicofisico, non soltanto in termini sociali, ma anche come un'occasione di lavoro, di investimento, e più in generale come un importante settore produttivo.

Rispetto a questi dati risulta evidente come il settore del lavoro sportivo in Italia sia stato interessato da una profonda trasformazione, passando da un comparto secondario dal punto di vista lavorativo, e soggetto soprattutto a contratti di natura occasionale, ad un settore in cui il lavoratore svolge la propria professione in via principale e ad un livello elevato. Ragioni che spiegano come mai in tutti questi anni lo sport abbia avuto, anche da un punto di vista fiscale, previdenziale e assicurativo, strumenti meno robusti di altri settori, e ciò spiega l'assoggettamento dei suoi lavoratori a regimi agevolati e specifici. È evidente, tuttavia, che sulla base dei dati attuali, sia in termini di volumi economici che di forza lavoro in campo, guardare oggi solo alla occasionalità o alla natura volontaria dell'impiego nel settore sportivo non è più coerente con i cambiamenti in atto anche nel nostro Paese e con la realtà esistente. Una platea quella a cui guardiamo oggi estremamente capillare dal momento che secondo i dati aggiornati a febbraio 2023, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche – con regolamenti scritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – risultano essere ben 111.951 su tutto il territorio nazionale.

5. LO SPORT E LE RISORSE DEL PNRR

Nel contestualizzare la presente indagine, sembra opportuno ricordare come il dibattito si collochi, anche per lo sport, all'interno di un quadro ordinamentale segnato dalle riforme e dagli investimenti connessi al PNRR.

Come noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dalla Commissione europea il 22 aprile 2021, si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica, e prevede, per l'Italia, investimenti pari a 191,5 miliardi di euro.

Il Piano si sviluppa in sei Missioni, ciascuna delle quali è a sua volta organizzata in Componenti e Misure che vanno dalle riforme agli investimenti, è regolato da un calendario di scadenze trimestrale fino al 2026, e mira al raggiungimento di tre obiettivi principali:

- riparare i danni economici e sociali causati della crisi pandemica (orizzonte temporale ravvicinato);
- affrontare i perduranti divari territoriali, le disparità di genere, la debole crescita della produttività e il basso investimento in capitale umano e fisico (prospettiva più di medio-lungo termine);
- dare impulso a una compiuta transizione ecologica e digitale.

Per quanto qui interessa, nell'ambito della Missione n. 5 « Inclusion e Coesione » – Componente 2 del PNRR, è previsto l'Investimento 3.1 « Sport e inclusione sociale », per un ammontare di euro 700.000.000, affidato alla regia del Dipartimento per lo Sport per la realizzazione di interventi tesi a favorire il recupero di aree urbane, puntando sugli impianti sportivi. Nel complesso, l'investimento vuole promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale, soprattutto nelle zone maggiormente degradate, attraverso la realizzazione di strutture sportive che contribuiscano alla rigenerazione delle aree urbane. Infatti, la creazione di centri sportivi e di parchi urbani, come anche la riqualificazione/rigenerazione di quelli esistenti, stimola la socializzazione tra i giovani, contrastando la marginalizzazione sociale. In questa prospettiva, gli investimenti in sport e inclusione sociale consentono di sviluppare un contesto sociale stimolante in grado di creare importanti benefici nelle comunità più svantaggiate.

Sulla base della programmazione approvata dal Dipartimento per lo sport, le linee di intervento da realizzare con le risorse destinate sono 3:

Prima linea di intervento prevede la rigenerazione delle strutture sportive (da conseguire attraverso la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti già esistenti);

Seconda linea di intervento prevede la costruzione di nuove strutture sportive; tale tipologia di intervento è stata qualificata come prioritaria e consiste nella costruzione di nuove strutture nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;

La prima e la seconda linea d'intervento sono realizzate attraverso i seguenti cluster:

Cluster 1: interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport e impianti polivalenti indoor da parte di Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti (€ 369.457.263,77);

Cluster 2: interventi finalizzati all'efficientamento delle strutture esistenti da parte di Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di Pro-

vincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti (€ 110.719.189,09);

Cluster 3: interventi di realizzazione di nuovi impianti o rigenerazione di impianti esistenti di interesse delle Federazioni sportive (€ 175.112.422,13).

Le due linee d'intervento sono state suddivise in due avvisi pubblici di invito agli enti a manifestare interesse. Tali avvisi sono stati pubblicati in data 23 marzo 2022 e prevedevano il 22 aprile 2022 quale termine ultimo per la presentazione dei progetti da realizzare.

Come si legge nella terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 31 maggio 2023, trasmessa dal Governo al Parlamento, alla data del 30 aprile 2023 risultano stipulati complessivi n. 297 accordi di concessione di finanziamento con la sottoscrizione di entrambe le parti (Dipartimento e Comune beneficiario) per un totale di 653.788.874,99 euro e risultano aggiudicate le procedure di gara per complessivi n. 253 interventi (fra queste le gare aggiudicate secondo quanto richiesto dalla *milestone* prevista al 31 marzo 2023 si riferiscono a complessivi 242 interventi). Oltre alle 253 gare aggiudicate, 11 gare hanno avuto esito infruttuoso (fra queste 5 sono state nuovamente pubblicate).

Nell'ambito del PNRR è poi inserita una terza linea di intervento che prevede la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati all'aperto, dotati di nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva libera per i 2 mila Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, situati nelle Regioni del Mezzogiorno e sprovvisti di *play ground* pubblici (€ 43.605.000,00). Come riportato dalla terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 31 maggio 2023, sono stati ammessi al finanziamento complessivi 1.569 Comuni; la quasi totalità dei Soggetti attuatori ha aggiudicato le forniture nel rispetto della *milestone* (sono infatti pervenute 1546 determine di aggiudicazione delle forniture). Le risorse attualmente destinate alle aree del Mezzogiorno ammontano a complessivi 296.827.508,92 euro pari al 42,40 per cento dei fondi assegnati, risulta, pertanto, raggiunto e superato l'obiettivo di destinare almeno il 40 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

6. LA RIFORMA COSTITUZIONALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA: CENNI

Nel concludere la ricognizione del quadro normativo entro cui la presente indagine si situa, si ricorda infine che proprio nei giorni in cui si licenzia il presente documento, mercoledì 20 settembre, la Camera ha approvato in via definitiva, all'unanimità, il progetto di legge di revisione costituzionale, per introdurre l'attività sportiva all'interno della Carta. Tale dibattito si riannoda ai lavori parlamentari della scorsa XVIII legislatura, quando analoga proposta fu approvata dal Senato sia in prima sia in seconda lettura, dalla Camera dei deputati solo in prima lettura, senza che vi fosse il tempo per la seconda deliberazione conforme, a causa dell'anticipata cessazione della legislatura

In particolare, il testo introduce nell'articolo 33 della Costituzione un nuovo ultimo comma, così formulato: « La Repubblica riconosce il

valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ».

La scelta compiuta è dunque di novellare l'articolo 33 della Costituzione, rispetto alle ipotesi alternative di revisione degli articoli 9 e 32.

Si è, infatti, preferito non intervenire sui principi fondamentali (senza trascurare il fatto che l'articolo 9 fosse contemporaneamente oggetto di un distinto procedimento di revisione, in materia di tutela dell'ambiente, poi perfezionatosi con la legge costituzionale n. 1 del 2022).

Al contempo, si è ritenuto l'articolo 33, in ragione del suo contenuto articolato (arte, scienza, istruzione, alta cultura), collocazione normativa più idonea rispetto all'articolo 32, che ha un oggetto univoco, il diritto alla salute, entro cui l'innesto di ulteriori situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto apparire dissonante, finendo inoltre per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che la revisione costituzionale intende valorizzare.

La relazione di accompagnamento svolta per l'Assemblea del Senato in prima lettura esplicitava talune scelte normative insite nel testo approntato.

L'attribuzione alla Repubblica del compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva è da intendersi in combinato disposto con l'articolo 114 della Costituzione, implicando che ad esso siano chiamati tutti gli enti costitutivi della stessa Repubblica (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni), ciascuno secondo le rispettive competenze.

L'espressione « riconosce » richiama la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta, lasciando trasparire una concezione dell'attività sportiva come realtà « pre-esistente », in qualche senso « pre-giuridica », di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.

Il contenuto assiologico dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici, che fra loro si pongono in rapporto equiordinato e complementare.

La collocazione nell'articolo 33 richiama per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona.

A questo si affianca il valore sociale, costituendo lo sport sovente un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo.

Infine, lo sport ha una correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona (anziché come mera assenza di malattia).

L'espressione « attività sportiva » è stata preferita a « sport » perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai ricorrente nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi è stato ritenuto non opportuno inserirlo nella Costituzione.

Infine, la formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva « in tutte le sue forme » è volta a esplicitare che la norma annovera lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).

7. I CONTRIBUTI RACCOLTI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Nella seduta del 22 febbraio 2023 si è svolta l'audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

Il Ministro, con riferimento alla questione generale della qualificazione dell'attività sportiva dilettantistica ha preliminarmente ricordato che la legge n. 86 del 2019, nel fissare i criteri e i principi regolatori della delega, impegna il legislatore a individuare la figura del lavoratore sportivo, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività svolta, e a definire la relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale, inserendosi nel solco di quanto già previsto a livello comunitario.

Ha inoltre evidenziato come fino alla legge delega del 2019 l'attività dilettantistica è stata sempre determinata solo per differenza, vale a dire in tutti i quei casi in cui l'attività non era professionistica. In passato infatti la scelta, operata dal legislatore della legge n. 91 del 1981, di presumere per l'atleta professionista l'inquadramento come lavoratore subordinato e lasciare alle federazioni sportive l'onere di determinare se e quando qualificare come professionistico un proprio settore di attività, ha comportato che solo quattro federazioni sportive – calcio, pallacanestro, ciclismo e golf – su quarantacinque, hanno un settore professionistico al proprio interno.

In tale contesto il Ministro ha quindi affermato la necessità di trovare un parametro oggettivo, che non lasci soltanto alla libera determinazione delle federazioni la qualificazione di disciplina professionistica, indipendentemente dalla dimensione economica del settore, dalla dimensione economica del contratto e dal tipo di impegno che questo contratto poi determina in termini di economia del tempo da parte delle atlete e degli atleti.

Nella categoria dell'attività dilettantistica sono infatti confluite realtà socio-economiche nettamente diverse tra loro: dalle piccole realtà sportive di oratorio alle grandi associazioni sportive, con la conseguenza che le regole previste per lo sviluppo delle attività di base venivano – e fino al 1° luglio 2023, verranno – applicate anche per le attività di vertice, con evidenti e inevitabili sfasature e difficoltà operative.

Con riferimento al tema dell'inquadramento dell'attività sportiva dilettantistica a fini fiscali è stato quindi evidenziato come in questo lungo periodo al settore del dilettantismo si sono applicate di fatto solo norme di carattere fiscale, in particolare la legge 25 marzo 1986, n. 80, la legge 16 dicembre 1991, n. 398, fino all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, ai commi 17 e 18, ne ha fornito una prima scarsa disciplina.

In particolare il ricorso, per l'attività sportiva dilettantistica, ai compensi *ex* articolo 67 del TUIR, i cosiddetti compensi sportivi, inquadrati nella categoria di reddito residuale dei redditi diversi, che non rientrano né tra i redditi di lavoro dipendente, né tra quelli di lavoro autonomo o d'impresa, ha inevitabilmente portato gli enti previdenziali e assicurativi, INPS e INAIL, a ritenere non tutelabili i percettori di compensi sportivi, in quanto non qualificati come redditi da lavoro, con il risultato di non garantire agli sportivi dilettanti alcuna tutela, né sotto il profilo previdenziale, né sotto quello assicurativo. La mancanza di una disciplina sostanziale ha anche determinato difficoltà

operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento degli operatori, che ha causato numerosi contenziosi. La mancanza di una disciplina sostanziale ha anche determinato difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento degli operatori, che ha causato numerosi contenziosi.

Il Ministro quindi ha sottolineato come l'obiettivo da perseguire sia quello di pervenire al giusto equilibrio tra la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, come recita l'articolo 5, comma 1, della legge n. 86 del 2019, e il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, garantendo l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico, sia nel settore professionistico.

Con riferimento al versante attuativo del principio introdotto dalla legge delega, è stato ricordato che il decreto legislativo ha unificato la prestazione lavorativa nello sport in un'unica figura: il lavoratore sportivo, che può svolgere attività sia nel mondo dilettantistico sia in quel professionistico. La sostanziale differenza ricavabile tra le due aree, alla luce del decreto, è divenuta la finalità di lucro delle società professionistiche rispetto al divieto di scopo di lucro previsto per le dilettantistiche. Le condizioni che devono sussistere per essere considerati, oltre alle figure tipizzate, lavoratori sportivi, sono modellate sulla definizione elaborata dall'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare 1° dicembre 2016, n. 1. L'unica figura del lavoratore sportivo ingloba così tutte le altre figure e annulla l'attuale frammentazione.

La scelta tra prestazione subordinata, autonoma, o collaborazione coordinata e continuava non è lasciata alla sola autonomia delle parti, con forti rischi di abusi e di contenziosi conseguenti, ma vengono indicati dei criteri per indirizzare verso una scelta coerente con lo svolgimento concreto del rapporto. L'attuale impianto normativo va quindi apprezzato perché offre certezze su chi è lavoratore sportivo e sul conseguente inquadramento, ma soprattutto perché farà emergere dalla terra di nessuno chi lavora nel mondo del dilettantismo, senza perdere di vista la necessità di preservare la sostenibilità economica al settore.

Con riferimento alla dimensione economica del settore sportivo, il Ministro ha rilevato che il contributo al prodotto interno lordo sportivo – inteso non in termini sportivi in senso stretto, ma anche prendendo in considerazione la partecipazione e il contributo dei settori connessi e collegati – risulta pari all'1,37 per cento del PIL, cioè circa 24 miliardi e mezzo di euro.

Con riferimento alla questione dell'impatto sociale il Ministro ha ricordato come nel periodo del Covid i lavoratori dello sport, come ad esempio i gestori di piscine e di impianti sportivi, non essendo equiparati a chi svolge attività imprenditoriale, non sono stati considerati come gli altri soggetti nel mondo produttivo. Sul piano quantitativo il periodo Covid ha consentito di censire mezzo milione di lavoratori, che hanno dichiarato di vivere di sport, ai quali l'ordinamento continua a non offrire adeguata tutela, situazione che evidentemente contrasta con tutti i principi del nostro ordinamento, anche di rango costituzionale, e soprattutto contrasta con le sensibilità comuni che riguardano le rappresentanze politiche di maggioranza e di opposizione e che in tale occasione il Ministro ha dichiarato essere proprie anche del Governo.

Per quanto riguarda il Registro nazionale delle attività dilettantistiche, il Ministro ha evidenziato come questo sostituisca, a tutti gli effetti, il precedente registro tenuto presso il CONI e diviene pertanto il perno dell'intero mondo dello sport, sotto la direzione del Dipartimento per lo sport, sommando al ruolo di mero certificatore dell'effettivo svolgimento di attività sportive anche funzioni di regolazione e semplificazione. In particolare, il registro deve assolvere, con apposite funzioni telematiche all'uopo realizzate, ad alcuni adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi al rapporto di lavoro nell'area del dilettantismo, le comunicazioni al centro per l'impiego, la tenuta del libro unico del lavoro, le comunicazioni mensili all'Istituto nazionale della previdenza sociale riguardo ai contratti di Co.Co.Co., che potranno essere assolti sempre attraverso il registro.

In particolare, il Ministro ha poi evidenziato l'importanza, al fine di assicurare un sistema efficiente, che il registro sia uno solo, che sia interoperabile e che il CONI partecipi attivamente, attraverso delle forme che saranno pattuite, all'inserimento dei dati, così come all'utilizzo dei dati per le attività istituzionali.

Si tratta di interventi di semplificazione che possono infatti contribuire alla riduzione dei costi a carico delle associazioni e delle società dilettantistiche. Inoltre è stato evidenziato come il registro possa contribuire a mettere in comunicazione il mondo dello sport con quello del terzo settore evitando inutili duplicazioni.

Il Ministro ha altresì sottolineato anche l'importanza del censimento degli impianti sportivi, così come delle banche dati sui tesserati che allo stato non risultano essere dati in comunicazione tra loro e interoperabili.

Con riferimento alla questione generale dell'impatto della riforma il Ministro ha, infine, sottolineato la necessità di un fondo speciale del sistema sportivo nonché della previsione di specifici ammortizzatori finanziari che limitino l'impatto sugli aspetti fiscali e sugli aspetti tributari per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, l'opportunità di migliorare la Comunicazione istituzionale nell'ambito del primo periodo di attuazione della riforma.

Nell'audizione del 4 aprile 2023, il Ministro Calderone ha evidenziato che la rilevanza che ha assunto lo sport nella nostra società e nella nostra economia rende necessaria una verifica dell'impatto della riforma, nell'ottica di salvaguardare non solo gli interessi delle società e delle associazioni sportive, ma anche i diritti e le tutele per i lavoratori e le lavoratrici dello sport, in modo da regolare in maniera compiuta i relativi rapporti di lavoro. Il Ministro, per la sua parte di competenza, si è dichiarato dunque disponibile a valutare eventuali modifiche o interventi che possano a tal fine migliorare le previsioni normative che riguardano il lavoro sportivo.

Il Ministro ha ricostruito l'evoluzione della normativa del settore, ricordando che la prima regolamentazione, risalente alla legge n. 91 del 1981, riguardava solo i rapporti di lavoro di tipo professionistico, con esclusione dall'ambito di applicazione della legge di numerosi casi di professionismo di fatto, ovvero di dilettantismo retribuito, che venivano invece ricondotti alla disciplina del diritto comune. Alla luce di questo, il legislatore ha avvertito la necessità di definire un quadro

normativo più chiaro e organico, al fine di assicurare maggiori tutele a tutti i lavoratori del settore sportivo.

Ha così ricordato che l'articolo 5 della legge n. 86 del 2019, nell'ambito di un più ampio intervento riformatore, ha delegato il Governo a dettare una disciplina del rapporto di lavoro sportivo, delega a cui ha dato attuazione con il decreto legislativo n. 36 del 2021, sottolineando che il decreto-legge n. 198 del 2022 è intervenuto sulla proroga dei termini in materia di sport, prevedendo, salvo particolari ipotesi, che le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2021 si applichino dal 1° luglio 2023.

Il Ministro, tra gli obiettivi del decreto legislativo n. 36, ha indicato: la promozione delle pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico quanto in quello dilettantistico; l'introduzione di una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo a tutela della dignità dei lavoratori, rispettosa della specificità dello sport; la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, al fine di garantire la loro crescita, non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa.

Sono state quindi illustrate le principali previsioni del decreto legislativo n. 36 in materia, contenute rispettivamente: nell'articolo 26, che prevede la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, preservando alcune specificità del settore; nell'articolo 27, che detta la disciplina del rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici, prevedendo che in questi settori il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, e stabilendo che, altrimenti, in presenza di altri determinati presupposti, si configura come lavoro autonomo; nell'articolo 28, che prevede la disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, che si presume essere lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa se non superi un massimo di diciotto ore settimanali; nell'articolo 29, che disciplina le prestazioni sportive dei volontari, nonché, infine, nell'articolo 30, che disciplina la formazione dei giovani atleti.

Il Ministro ha così ricordato che la riforma ha esteso l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, a tutti i lavoratori subordinati sportivi e ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e collaborativa, sia nell'area del professionismo, che nell'area del dilettantismo.

Ha quindi segnalato, con specifico riferimento alla tutela della maternità delle atlete, che la legge di bilancio del 2023 ha previsto, all'articolo 1, comma 613, a decorrere dal 2023, un aumento di 2 milioni di euro del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui un milione di euro è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Il Ministro si è così soffermato sulle disposizioni dell'articolo 28 in materia di comunicazione dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, le cui tempistiche ritiene non definite con certezza, facendo notare altresì che l'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali desta qualche perplessità in vista della tracciabilità di tali rapporti. Ha espresso altresì alcune perplessità in ordine alle disposizioni sulle

collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività sportive a proposito della tenuta in via telematica del libro unico e al mancato obbligo di emissione del prospetto paga per compensi non superiori ai 15 mila euro. Ha poi rilevato l'esigenza di definire con maggiore puntualità i presupposti in presenza dei quali l'attività di carattere amministrativo-gestionale può essere oggetto di collaborazioni, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile e successive modifiche.

In conclusione, il Ministro ha fatto presente che gli uffici tecnici del Ministero delle lavoro e delle politiche sociali hanno già avviato una riflessione su alcuni interventi normativi volti a uniformare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sportivo, con quelli previsti per le generalità dei datori di lavoro in tema di comunicazioni obbligatorie, semplificazione delle procedure di tenuta del libro unico del lavoro e comunicazioni all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo della contribuzione.

Nel corso dell'audizione del presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Spa, Vito Cozzoli, svolta il 16 febbraio 2023, è stato evidenziato preliminarmente l'importanza di dare finalmente una nuova veste giuridica al settore sportivo in ambito giuslavoristico, statutario e fiscale –le ricadute, non sono soltanto nell'ordinamento giuslavoristico.

Con riferimento agli effetti della pandemia è stato sottolineato come la pandemia abbia messo a dura propria l'ossatura del sistema sportivo facendo emergere carenze, che perdurano anche oggi a causa del forte rincaro dei prezzi per l'approvvigionamento energetico, il quale ha ulteriormente indebolito le già fragili condizioni delle realtà meno strutturate.

Secondo le rilevazioni di Sport e Salute le chiusure connesse al *lockdown*, hanno interessato il 56 per cento delle società sportive, mentre il 61 per cento di chi è rimasto aperto ha permesso l'allenamento solamente ad atleti che partecipavano a competizioni di livello agonistico e di interesse nazionale. Oltre 5.000 società sportive hanno cessato definitivamente la propria attività entro un anno dal primo *lockdown* – quindi l'8 per cento del totale – concentrate principalmente nel Mezzogiorno.

In occasione dell'erogazione dei *bonus* previsti dai vari Governi, a partire dal periodo pandemico, erogati da Sport e Salute ai collaboratori sportivi, è emerso, in tutta la sua particolarità, in tutta la sua consistenza, un mondo di lavoratori fino ad allora quasi sconosciuto: sono state identificate nel periodo pandemico, solo all'interno della categoria dei lavoratori dello sport, genericamente detti collaboratori sportivi, numerosissime figure professionali differenti. Nella categoria dei collaboratori sportivi rientrano, infatti, allenatori, tecnici o istruttori, seguiti da atleti dilettanti e collaboratori amministrativi.

È stato poi evidenziato il problema della frammentarietà e varietà delle categorie di lavoratori del settore sportivo. Si tratta di un ulteriore elemento di complessità dato dalla specificità della pratica sportiva di riferimento e dall'ambito o dal settore in cui la propria attività viene svolta.

In tale contesto rispetto alla riforma del lavoro sportivo, che ha il compito di tipizzare la figura del lavoratore e dell'atleta, è stata sottolineata la necessità di centrare il più possibile, in termini giuridici,

i destinatari delle tutele che si vogliono introdurre avendo, altresì l'obiettivo di tentare di ridurre il più possibile la frammentarietà e l'incertezza nell'applicazione delle norme.

Con riferimento al sistema delle tutele destinate ai lavoratori del settore è stato sottolineato il rischio che l'applicazione della nuova disciplina si traduca in nuovi costi e nuovi carichi burocratici che oggi non sarebbero certamente sostenibili, soprattutto per le realtà più fragili.

Occorre quindi passare da una logica emergenziale ad una logica strutturale per le diverse realtà sportive e per i lavoratori del comparto e assicurare la sostenibilità necessaria al sistema e al suo funzionamento.

Sempre con riferimento al tema dei nuovi costi gravanti sul sistema sportivo come diretta conseguenza delle nuove incombenze amministrative e fiscali occorre quindi creare strumenti giuridici che siano il più possibile inclusivi e chiari, in modo da ridurre in maniera importante, a costo zero, il carico di oneri che le realtà sportive dovranno affrontare. Tanto più chiara sarà infatti la normativa introdotta, quanto più agile sarà anche in termini burocratici la sua applicazione, e tanto più sarà ridotto l'impatto anche economico sul sistema sportivo.

Per quanto riguarda il tema del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si ricorda che il Registro, istituito con il decreto legislativo n. 39 del 2021 e gestito da Sport e salute per conto del Dipartimento per lo Sport, è uno dei pilastri sui quali si struttura il nuovo sistema, operante non più solo come strumento di controllo ma anche in termini di semplificazione e di promozione. Il Registro, infatti, include la raccolta dei dati di tutti tesserati delle ASD/SSD iscritte e degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva.

L'obiettivo è quello di fornire un patrimonio informativo certo, completo, interoperabile, pubblico e trasparente, in grado di valorizzare da un lato il ruolo degli organismi sportivi e dall'altro consentire alle pubbliche amministrazioni interessate l'accesso al Registro per le loro attività istituzionali.

Sul tema dell'evoluzione del settore sportivo come vero settore produttivo e superamento del sistema dei compensi sportivi, il Presidente di Sport e salute ha ricordato come il settore del lavoro sportivo in Italia abbia cambiato pelle, passando da un comparto secondario dal punto di vista lavorativo, e soggetto soprattutto a contratti di natura occasionale, ad un settore in cui il lavoratore svolge la propria professione in via principale e ad un livello elevato.

Sulla base dei dati forniti sia sul totale degli occupati del settore sia rispetto al contributo anche l'Italia come gli altri paesi europei guarda allo sport oggi più che mai non soltanto in termini sportivi, non soltanto in termini di benessere psicofisico, non soltanto in termini sociali, ma anche come un'occasione di lavoro, di investimento, e più in generale come un importante settore produttivo.

In conclusione è emersa quindi l'importanza di rendere l'impatto della riforma ancora più sostenibile sugli aspetti giuslavoristici, anche e soprattutto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche anche tenendo conto che il processo di sviluppo è migliorabile sotto molteplici profili, ad esempio pensando ad un superamento del pre-

cedente sistema fondato sui cosiddetti compensi sportivi, avviando così un nuovo modello in linea con le forme e le esigenze dell'evoluzione del sistema sportivo.

Nel corso dell'audizione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e presidente della Commissione fiscale del CONI, Andrea Mancino, svoltasi il 1 marzo 2023, il presidente del Coni, ha osservato, anzitutto, in relazione alla riforma del lavoro sportivo, che l'obiettivo è quello di riuscire a coniugare la tutela dei diritti dei lavoratori con la sostenibilità, soprattutto economica e finanziaria, delle misure adottate per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD), a fronte dei possibili oneri che potrebbero derivare a loro carico.

Ha quindi evidenziato la necessità di rivedere la nozione di sport, ritenendo quella inserita nel decreto legislativo n. 36 del 2021 e nel successivo decreto n. 39 del 2021 molto generica e non riconducibile a logiche sportive internazionali.

Quanto al tema dei rapporti di lavoro, ha giudicato opportuno semplificare l'attuale disciplina, prevedendo un'unica tipologia contrattuale, quella del lavoro subordinato, con la previsione delle medesime aliquote contributive previste per le collaborazioni coordinate e continuative, fino alla soglia di reddito prefissata, che spetterà al Parlamento individuare.

Ha ritenuto quindi opportuno giungere a una puntuale definizione delle mansioni dei lavoratori sportivi che dovranno essere definite con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di indicazioni delineate sempre dal Comitato olimpico e dal Comitato italiano Paralimpico (CIP), in collaborazione con l'autorità politica di Governo delegata alla gestione dello sport.

Ha quindi fatto presente che appare necessario ripristinare l'efficacia dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) – disposizione abrogata dal decreto legislativo n. 36 del 2021 – per i compensi erogati corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico – da considerare redditi diversi e dar far rientrare, pertanto, in un regime fiscale agevolativo – prevedendosi un limite di indennità giornaliera e un limite annuale.

Ha giudicato quindi necessaria una revisione dell'attuale formulazione dell'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021 – in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività sportive remunerata da parte di pubblici dipendenti – norma che, allo stato, per come formulata, a suo avviso, impedisce agli organismi sportivi di avvalersi dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Ha segnalato, infine, l'opportunità di ripristinare l'efficacia dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981, sul professionismo sportivo – legge abrogata dal decreto legislativo n. 36 del 2021 – facendo notare che tale articolo 12 prevedeva che, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi professionistici, le società fossero sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati.

Anche il presidente della Commissione fiscale del CONI, Andrea Mancino, ha richiamato l'attenzione sui possibili oneri contributivi e

assistenziali che potrebbero derivare dall'entrata in vigore della riforma a carico del mondo dello sport, evidenziando altresì l'esigenza di fare chiarezza sulle fattispecie del rapporto di lavoro applicabili alla realtà sportiva. Al riguardo, egli ha ritenuto opportuno sia estendere a 24 ore la soglia entro la quale si presume la natura di collaborazione continuativa del rapporto sia prevedere la possibilità per le associazioni sportiva di stipulare contratti di lavoro subordinato per soglie di reddito più basse – ad esempio per compensi fino a 25.000 euro – ai quali ricollegare agevolazioni fiscali e previdenziali di favore. Ha giudicato opportuno, inoltre, chiarire, oltre alla definizione di sport, ritenuta attualmente troppo generica, le mansioni da far rientrare nel rapporto di lavoro sportivo, valorizzando il ruolo del CONI della loro definizione, con l'approvazione finale dei Ministeri competenti. Ha richiamato inoltre l'esigenza che il compito di riconoscimento delle associazioni sportive che fanno capo alle federazioni affiliate al CONI resti in capo al CONI medesimo.

Anch'egli ha giudicato opportuno ripristinare il contenuto dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del TUIF sulle indennità sportive – i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico – da considerare redditi diversi qualora non rientranti nel reddito di lavoro autonomo o di lavoro subordinato, in modo da farli rientrare in un regime fiscale agevolativo.

Il 14 febbraio 2023 si è svolta l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Alessandra Nardini, coordinatrice della Commissione lavoro e formazione professionale e assessora della Regione Toscana, ha espresso favore per i principi ispiratori del provvedimento, ravvisando il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, sia come mezzo per la coesione territoriale, sia per il valore di inclusione sociale, per la qualificazione professionale e per il rispetto delle pari opportunità e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ha quindi auspicato il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, in virtù proprio delle loro competenze in materia di formazione professionale e di professioni.

In proposito, ha richiamato l'importanza del comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021, il quale rinvia a uno o a più decreti, previo accordo in Conferenza Stato-regioni, per la definizione degli *standard* professionali e formativi relativi a percorsi di istruzione e formazione, finalizzati proprio all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche necessari per la stipula dei contratti di apprendistato, richiamati al comma 2 del medesimo articolo 30.

Al riguardo, è stata così sottolineata l'esigenza di intervenire sul sistema dell'istruzione e formazione professionale, dell'alta formazione e ricerca ordinamentali, per ampliare il bacino dei lavoratori sportivi, prevedendo anche misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio (*stage*), per il conseguimento dei titoli di studio.

Sotto il profilo invece delle politiche del lavoro, ha apprezzato lo spirito della norma che prevede tutele lavoristiche e previdenziali per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori sportivi, ricordando le

competenze delle regioni sul tema della tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese operanti in questo settore, ferma restando la competenza dello Stato con riferimento agli aspetti normativi e contrattuali rientranti nella materia dell'ordinamento civile.

Alessandro Galella, coordinatore della Commissione Sport e assessore della regione Basilicata, a sua volta, ha ricordato che la Conferenza si è espressa sia sul schema di decreto legislativo n. 36 del 2021 sia sullo schema di decreto correttivo n. 163 del 2022. In entrambe le occasioni è stata evidenziata la portata innovativa delle norme e l'importanza di verificare l'impatto sistemico delle disposizioni, essendo state peraltro espresse alcune raccomandazioni e proposte di miglioramento del testo, che tutt'oggi restano attuali. Ha fatto riferimento, al riguardo, alla necessità di chiarezza normativa, per evitare e ridurre il rischio di contenzioso nel settore, all'esigenza di garantire la sostenibilità economico-finanziaria del sistema sportivo dilettantistico, unitamente alla tutela del lavoro e della salute di quanti vi operano, assicurando altresì la fruibilità e l'accessibilità da parte dei cittadini utenti. È stato quindi fatto notare che, sebbene le regioni condividano costituzionalmente una competenza concorrente e siano fortemente impegnate anche con risorse dei propri bilanci nella promozione delle attività sportive territoriali, il dialogo con i Governi che si sono susseguiti non è mai stato adeguatamente proficuo, rilevando che alcuni tavoli di confronto sono rimasti sinora inattuati.

Il 21 marzo 2023 si è svolta l'audizione di rappresentanti dell'Associazione Special Olympics Italia, dell'Associazione Sport e Società – Progetto Filippide e dell'Associazione italiana allenatori calcio e preparatori atletici – AIAC.

Nell'ambito di tale audizione i rappresentanti dell'Associazione Special Olympics Italia, hanno anzitutto evidenziato come per le persone con disabilità intellettive e disabilità plurima l'attività motorio-sportiva è fondamentale, più che per chiunque altro: per la crescita individuale, la formazione e per il raggiungimento di un livello sufficiente di autonomia, di integrazione e poi di inclusione. Proprio per la fragilità della propria utenza (persone con disabilità intellettiva e pluridisabilità) e per i grandi comprovati risultati che si possono ottenere, Special Olympics ha interesse a una professionalizzazione seria di tutti i tecnici sportivi, docenti, psicologi e medici che si dedicano a questo importante settore.

È stato quindi espresso un forte apprezzamento per il fatto che la riforma del mondo dello sport preveda la professionalizzazione del personale tecnico e di tutti coloro che lavorano nel settore. È stato quindi evidenziato che il costo aggiunto per il riconoscimento professionale del lavoro sportivo purtroppo si andrà a riversare sull'utente finale, sull'atleta e sulla sua famiglia e che molto probabilmente le famiglie meno abbienti non potranno accedere ai servizi sportivi e, specialmente le famiglie numerose, determinando il rischio di un crollo della partecipazione alle attività sportive.

In tale contesto occorre quindi immaginare una serie di facilitazioni per i tecnici sportivi sul piano previdenziale affinché l'aumento dei costi non si scarichi su famiglie, che già sono oberate da tantissimi oneri tenendo altresì presente che per le persone con disabilità intel-

lettiva in genere lo sport è uno strumento di inclusione, a volte è l'unico, quindi deve durare tutta la vita.

I rappresentanti dell'Associazione Sport e Società hanno invece evidenziato, in particolare, che il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo nella sua enunciazione pone all'attenzione alcuni vincoli fondanti: il riconoscimento del carattere sociale preventivo e sanitario dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale; l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, cioè le associazioni, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; la vocazione delle associazioni sportive dilettantistiche a operare senza scopo di lucro; la definizione di sport in via principale è quella della Carta Europea dello Sport 1992.

È stato quindi sottolineato come la situazione economica familiare influisca sulla pratica dell'attività sportiva e che a un possibile aumento delle tariffe per la pratica dell'attività sportiva corrisponderebbe, ovviamente, una minor pratica delle persone a più basso reddito, colpendo soprattutto fasce della popolazione periferica, più del Sud d'Italia che del Nord; più della popolazione disagiata e che necessita di un supporto sociale sportivo, che di fasce della popolazione più agiata e con maggiori risorse.

In tale contesto è stato quindi evidenziato come una persona diversamente abile e povera avrà molte meno possibilità di accedere ai servizi sportivi rispetto a un normodotato e rispetto ad una persona con disabilità agiata, ancor più se si troverà in una delle situazioni di criticità descritte, quale l'essere nelle regioni del Sud d'Italia, come in zone periferiche. In conclusione occorre individuare la strada più idonea a garantire da una parte, il diritto alla pratica dello sport per le persone diversamente abili e, dall'altra, come ottemperare alla tutela e ai diritti dei lavoratori dello sport.

I rappresentanti dell'Associazione italiana allenatori calcio e preparatori atletici hanno fornito alcuni dati del settore specifico evidenziando che nella stagione sportiva 2022/2023 i tesserati sono circa 34.000 di cui la stragrande maggioranza sono istruttori che lavorano in quel mondo fonte di inclusione, di salute e di integrazione.

Con riferimento al settore sportivo dei lavoratori dilettanti sono state evidenziate alcune criticità relative alla questione relative al sistema dei compensi sportivi inquadri, a fini fiscali dal TUIR come redditi diversi, a cominciare dal problema che le stagioni sportive non hanno l'anno solare come parametro di riferimento.

Altre critiche hanno riguardato la presunzione che nel mondo dilettantistico si tratti sempre di lavoro autonomo e non subordinato e la questione dei rimborsi che vengono riconosciuti ai volontari del settore ai quali vengono di fatto riconosciuti solo dei rimborsi a piè di lista e non un gettone di presenza che sarebbe invece preferibile. Un'ulteriore questione posta riguarda il trattamento previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono attività in qualità di lavoratori sportivi solamente nel mondo dilettantistico e non è invece previsto che svolgano attività nel settore professionistico.

Infine è stato evidenziato che il decreto legislativo n. 36 del 2021 riconosce solamente all'atleta la figura di lavoratore subordinato, ma non la riconosce ai tecnici, ai dirigenti e ad altre figure. Su tale particolare questione è stata chiesta un supplemento di riflessione.

Il 28 marzo 2023 sono state svolte le audizioni di rappresentanti di Unione sportiva ACLI, di Organizzazione per l'educazione allo sport-OPES, di Associazione centri sportivi italiani-ACSI, di Associazione italiana cultura e sport-AICS, di Attività sportive confederate-ASC, di Centro nazionale sportivo Libertas, di Centri sportivi aziendali e industriali-CSAIN, di Centro sportivo educativo nazionale-CSEN, di Centro sportivo italiano-CSI, di Ente nazionale democratico di azione sociale e sportiva ENDAS, di Polisportive giovanili salesiane PGS e di Unione italiana sport per tutti UISP

Nel corso delle audizioni dei rappresentanti degli enti di promozione sportiva sono stati evidenziati, più o meno da tutti i rappresentanti degli enti di promozione sportiva, alcuni temi e alcune criticità principali che riguardano in sintesi l'impatto economico della riforma e l'impatto degli aggravati amministrativi e burocratici per le associazioni.

In particolare sono stati evidenziati i seguenti profili problematici:

la necessità di avere una data certa di entrata in vigore della riforma affinché le società e le associazioni possano organizzarsi preventivamente;

riguardo all'impatto economico della riforma, anche a seguito dell'impatto negativo della pandemia e del rincaro dei costi dell'energia, è stato evidenziato che potrebbe essere attuato per alcuni con la previsione di un fondo speciale *ad hoc* al fine di fornire un sostegno alle associazioni sportive almeno nella prima fase di entrata a regime della riforma;

sul versante dell'inquadramento contrattuale è stata evidenziata l'importanza di una tipizzazione delle mansioni e delle diverse figure professionali nonché la necessità di individuare quali contratti collettivi nazionali sono applicabili per le diverse figure professionali;

la necessità di prevedere aliquota di esenzione fissata a 10.000 euro anche per quanto riguarda il versante dell'assicurazione e dell'applicazione della disciplina INAIL;

sul versante fiscale è stata evidenziata la necessità di valutare i limiti dell'assoggettamento ad IVA e ad IRAP;

la necessità di adeguate tutele previdenziali, anche mediante definizione della quota minima di contributi e di tutele assicurative per i lavoratori sportivi soprattutto appartenenti alla categoria dei dilettanti; in particolare le criticità riguardano i lavoratori volontari e il lavoro occasionale;

l'opportunità di risolvere la questione dei rapporti fra atleti e pubblica amministrazione eliminando gli attuali vincoli relativi alla presentazione delle richieste di autorizzazione;

la necessità di una razionalizzazione delle piattaforme di monitoraggio dell'attività sportiva e di un'armonizzazione dei registri;

è emersa la questione dell'applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro anche al lavoro sportivo con quali correttivi.

Nel corso dell'audizione del 3 aprile 2023, in cui sono intervenuti rappresentanti di federazioni e associazioni sportive, Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione italiana calciatori (AIC) e della Confederazione italiana degli sportivi (CIDS), ha richiamato l'esigenza di stanziare risorse adeguate per le società sportive dilettantistiche, rilevando altresì la sussistenza di alcune problematiche relative al ricongiungimento dei versamenti previdenziali degli sportivi, anche in relazione all'apprendistato professionalizzante. Ha quindi richiamato la necessità di ripristinare la portata dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981, sui controlli sulle società sportive professionistiche che il CONI demanda alle federazioni, disposizione abrogata, a suo avviso, per un mero errore di compilazione del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Loredana Pesoli, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione nazionale atlete (Assist), ha richiamato la necessità di garantire alle atlete diritti in relazione a maternità, gravidanza, allattamento e puerperio, manifestando preoccupazione inoltre circa l'utilizzo dei *voucher*, che potrebbe determinare, a suo avviso, un aggiramento della normativa in tale ambito. Ha auspicato quindi una riflessione sul livello della *no-tax area*, rilevando, in conclusione, che l'entrata in vigore della disciplina di riforma consentirà, in ogni caso, di garantire diritti e tutele alle lavoratrici del settore.

Roberto Bresci, presidente della Federazione italiana nuoto (FIN) Toscana, ha osservato come la riforma del lavoro non potesse essere rinviata, anche a seguito del copioso contenzioso che si è verificato negli ultimi anni. Ha quindi richiamato l'esigenza di un coordinamento tra federazioni e enti di promozione in vista della definizione delle mansioni della figura del lavoratore sportivo, definita dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Quanto all'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021, in relazione allo svolgimento di attività sportiva retribuita svolta da dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha ritenuto che la previsione di un'autorizzazione lasci troppa discrezionalità ai dirigenti della pubblica amministrazione, giudicando opportuno fissare limiti di orario o di compenso, al di sotto dei quali prevedere come non necessaria l'autorizzazione da parte dell'ente concedente.

In relazione all'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che fa riferimento alla presunzione di collaborazioni coordinate e continuative del lavoro sportivo in ambito dilettantistico nel caso in cui la prestazione non superi le diciotto ore settimanali, sarebbe necessario, a suo avviso, svolgere ulteriori approfondimenti e quanto meno specificare il perimetro temporale entro il quale le diciotto ore devono essere valutate, chiarendo se le diciotto ore devono essere calcolate all'interno di ogni singola settimana oppure entro un arco temporale medio.

Infine, ha ritenuto eccessivamente onerosa la misura prevista all'articolo 34 del decreto legislativo n. 36 del 2021, sul premio INAIL, previsto anche per le figure dei volontari e dei collaboratori coordinati e continuativi sotto i 5.000 euro.

Massimo Righi, presidente della Lega di pallavolo di serie A, ha rilevato l'esigenza di ampliare il limite delle 18 ore entro il quale si

presume la presenza di lavoro autonomo, specificando se si tratti di una media settimanale, rapportata all'intera durata del contratto, come da lui auspicato. Ha ritenuto inoltre necessario prevedere riduzioni delle aliquote contributive a favore delle società sportive, stabilendo inoltre che i compensi degli sportivi dilettanti non rilevino ai fini del calcolo della base imponibile per l'IRAP. Ha giudicato importante, in conclusione, che il mondo dello sport dilettantistico trovi un suo riconoscimento, nei valori sociali che lo caratterizzano, auspicando che ciò avvenga in un percorso di sostenibilità.

Giancarlo Guarino, consulente legale della Federazione italiana pallavolo (FIPAV), ha evidenziato l'esigenza di prevedere un termine per l'adeguamento degli statuti delle associazioni sportive. Ha espresso quindi perplessità sull'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021 relativamente all'autorizzazione dello svolgimento di attività sportiva remunerata da parte di pubblici dipendenti. Al riguardo, ha proposto la previsione di un silenzio/assenso di trenta giorni dopo la comunicazione dell'incarico, stabilendo in alternativa, almeno per compensi al di sotto dei 5.000 euro, il mantenimento della semplice comunicazione. Ha giudicato quindi opportuno, quanto all'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, estendere il limite di ore entro il quale si presume il lavoro di tipo autonomo, chiarendo le modalità temporali con cui siano calcolate.

In relazione all'articolo 34, comma 3, sull'obbligo assicurativo INAIL, ha giudicato necessaria l'area di esenzione totale dall'adempimento al di sotto dei 5.000 euro, mentre sul vincolo sportivo, ha ritenuto necessario chiarire se la limitazione alla libertà contrattuale sia riferita solo all'area contrattualizzata e se si possa, in ipotesi, prefigurare una sopravvivenza del vincolo sportivo per le aree non contrattualizzate, che riguardano, per esempio, gli atleti master o le categorie non interessate dal fenomeno lavorativo. Ha fatto notare, in conclusione, che non è disciplinato il trattamento fiscale dei premi di formazione e preparazione.

Tiziana Pucciarmati, consigliere nazionale dell'Istituto nazionale tributaristi (INT), ha rilevato come la norma sugli obblighi contributivi INAIL rappresenti un ulteriore aggravio economico non sostenibile per il mondo sportivo. Ha proposto, quindi, sulla linea di quanto previsto per il mondo del terzo settore, l'istituzione di un registro, anche non vidimato, dei volontari, al fine di evidenziare queste figure ed evitare la possibilità di incroci con altre forme di collaborazione sportiva.

Ha giudicato infine opportuno prevedere, in ordine alla norma relativa all'autorizzazione dei pubblici dipendenti a ricevere compensi per collaborazioni sportive, il silenzio/assenso entro un termine ragionevole tempo oppure un'esenzione fino a un determinato importo, di esigua entità.

Luigi Caputo, fondatore e amministratore delegato dell'Osservatorio italiano Esports e Amministratore delegato di Sport Digital House, intervenendo a proposito del mondo dei videogiochi competitivi, gli Esports, che sta portando alla luce tantissimi ragazzi che si avvicinano alla carriera del videogiocatore professionista, ha fatto notare che tale tipologia di lavoro oggi non è riconosciuta, così come non viene riconosciuta la figura del *pro player*. Ha rilevato, dunque, che il riconoscimento della figura del videogiocatore all'interno dell'attività

sportiva potrebbe portare tantissimi benefici a tale settore, assicurando contratti certi per questi ragazzi e una tutela dei minori.

Emilio Minunzio, vice presidente delle Associazioni sportive e sociali italiane (ASI), ha evidenziato come la riforma riguardante il lavoratore sportivo stia generando, soprattutto nelle ASD, delle forti preoccupazioni, ritenendo che la soglia dei 5.000 euro, oltre la quale scattano gli obblighi contributivi, sia troppo bassa.

Giuseppe Cuc, presidente del Collegio nazionale maestri di sci, ha osservato come i maestri di sci siano obbligati, per legge, a essere iscritti a un albo professionale, sottoposto al controllo regionale, facendo notare che essi possono svolgere l'attività in forma di liberi professionisti oppure in forma associata tra liberi professionisti, attraverso le scuole di sci esistenti sul territorio. Anche Maurizio Bonelli, Presidente dell'Associazione maestri di sci italiani, ha ribadito il concetto che il maestro di sci è un libero professionista assoggettato, dal punto di vista fiscale, alla normativa prevista dell'articolo 53 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIF), e, dal punto di vista previdenziale, alla gestione INPS dei commercianti, in assenza di una propria cassa istituzionale.

Sergio Mignardi, presidente della Federazione italiana hockey (FIH), ha fatto presente che affidare a delle associazioni modeste, di tipo familiare e di tipo amichevole, compiti di tipo amministrativo, fiscale, gestionali e giuslavoristici determinerebbe un affaticamento molto problematico del settore, essendo la federazione in oggetto fondata soprattutto sul volontariato. Ha giudicato necessario ricercare la massima semplificazione e sostenibilità, soprattutto delle fasce più basse, dal punto di vista della gestione economica delle ASD, confermando o ampliando la soglia dei 5.000 euro per gli obblighi contributivi e valutando con attenzione un'estensione del limite entro il quale scatta la presunzione di lavoro autonomo.

Miriam Baldassari, Presidente di AssoDanza Italia, ha osservato come, da una recente indagine demoscopica, svolta sul tema della riforma dello sport da un istituto di ricerca, l'83,5 per cento degli operatori sportivi intervistati ritiene che la riforma possa essere una minaccia alla sopravvivenza delle piccole realtà amatoriali. Ha rilevato che queste realtà, che sono il tessuto connettivo del sistema sportivo nazionale, rischiano di soccombere rispetto a una forte pressione fiscale e a una mole ingente di adempimenti, se non si terrà conto della gestione fino a oggi estremamente spontanea e informale che hanno praticato.

Il 75,3 per cento dei titolari di ASD e di SSD ritiene che i nuovi costi del lavoro sportivo non consentiranno agli enti sportivi dilettantistici la sostenibilità delle assunzioni su medio e lungo periodo ed è quindi è necessario prevedere misure strutturali a sostegno dello sport.

Ha evidenziato, quindi, come appaia necessario consentire ai dirigenti sportivi di mantenere in vita le loro attività, garantendo un posto di lavoro stabile e adeguati diritti ai collaboratori, senza alimentare pratiche elusive. Rilevata la necessità di garantire diritti fondamentali alle sportive, quali la maternità, ha evidenziato, in conclusione, la necessità di un quadro legislativo chiaro sulle qualifiche tecniche, che si basi su un sistema unico di certificazione delle competenze, evidenziando che il 57,2 per cento degli operatori sportivi intervistati nel

sondaggio ritiene che la riforma dello sport sia uno strumento efficace per conferire loro una nuova dignità professionale. A tale proposito è stato posto l'accento sulla revisione del sistema delle qualifiche del nuovo lavoratore sportivo, che porti ad una univocità e standardizzazione dei percorsi di certificazione in ambito sportivo dilettantistico.

Giampaolo Duregon, Presidente di ANIF EuroWellness, ha rilevato l'opportunità di estendere a 30 il limite di ore entro il quale sussiste scattare la presunzione di lavoro autonomo, proponendo altresì di prevedere che il contributo all'INAIL non superi il 20 per mille. Ha chiesto, infine, che vengano riconosciuti fondi alle attività di formazione di tale settore.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel tracciare le considerazioni conclusive della presente indagine conoscitiva, l'aspetto di maggior rilievo risiede indubbiamente nel peculiare intreccio, temporale e funzionale, venutosi a creare fra i lavori delle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) della Camera dei deputati e il procedimento di adozione, da parte del Governo, del decreto legislativo n. 120 del 2023.

Ai fini che qui rilevano, infatti, merita evidenziare come il decreto legislativo n. 120 del 2023 recepisca sotto vari profili sia le sollecitazioni formulate dalle Commissioni parlamentari all'interno dei pareri sullo schema di decreto, sia le risultanze emerse dall'indagine conoscitiva. Nel complesso infatti – come subito si illustrerà – avuto riguardo ai contenuti e alle scelte normative compiute dal legislatore delegato, l'indagine conoscitiva ha costituito la sede non solo per un ulteriore approfondimento istruttorio, ma anche per il confronto e la sintesi fra gli operatori del settore, il cui contributo si è rivelato quanto mai necessario per effettuare una ricognizione dei problemi, una valutazione d'impatto circa le varie opzioni in campo e un affinamento assai prezioso delle singole previsioni. L'interlocuzione intensa e fattiva intercorsa fra le Commissioni VII e XI della Camera e il Governo, più volte intervenuto nel corso dei lavori parlamentari, rappresentano un esempio virtuoso, e auspicabilmente ripetibile, di collaborazione fra le Camere e l'Esecutivo.

Anzitutto, l'impostazione del Governo appare in consonanza con le istanze e gli orientamenti delineatisi nel corso dei lavori, tesi a contemperare l'avvenuto riconoscimento del lavoro sportivo – lungamente atteso e non più differibile – con la quotidiana sostenibilità del tessuto della realtà sportiva italiana, da preservare e potenziare.

Nel dettaglio, può osservarsi che fra le principali novità apportate rispetto all'impianto previgente si segnala un ulteriore sforzo verso la semplificazione degli adempimenti in materia di lavoro sportivo. In proposito, tutti gli auditi si sono soffermati sugli aggravii non solo fiscali e contributivi, ma anche burocratici che possono ripercuotersi sugli operatori del settore; il tutto, peraltro, con gli aspetti di fisiologica incertezza applicativa che accompagnano una riforma così profonda. Appare dunque apprezzabile in tal senso la previsione (nuovo articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 36 del 2021) secondo cui, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e

continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre, così lasciando un termine più ampio agli operatori del settore per avere contezza dei nuovi obblighi e mitigando l'impatto economico della riforma, in coerenza con quanto prospettato da più parti durante l'indagine conoscitiva e con la parziale moratoria degli adempimenti ipotizzata dalle Commissioni. Utile valenza in chiave di chiarimento – poiché prelude a una più dettagliata e precisa indicazione circa le modalità di assolvimento degli adempimenti – si rinviene anche nella disposizione secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4 del medesimo articolo 28.

A tale fine si suggerisce di individuare degli accorgimenti volti diminuire l'aggravio degli adempimenti burocratici in capo alle realtà sportive che appaiono meno strutturate, quali:

a) la redazione, da parte della società Sport e Salute spa, di un contratto *standard* destinato ai rapporti economici inferiori ai 5000 euro annui, facilmente scaricabile dal portale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, a disposizione delle società iscritte al Registro. Tale strumento evidenzierà l'assenza di oneri accessori per le associazioni e società dilettantistiche, agevolando altresì il pagamento dei compensi a lavoratori e lavoratrici in modo trasparente, sulla base di quanto effettivamente sottoscritto nel contratto;

b) la predisposizione nel portale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di un prospetto paga automatizzato, che consenta anche la determinazione mensile delle ritenute fiscali e previdenziali nonché l'elaborazione automatica del modello F24;

c) la predisposizione automatica, per coloro che trasmettono i dati attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, delle certificazioni uniche, del modello 770 e di ogni altra comunicazione prevista dalle norme vigenti da inviare all'INPS e all'Agenzia delle entrate, mediante modelli precompilati;

d) la possibilità che non si sommino ai fini fiscali e contributivi i compensi erogati ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti nel corso del 2023.

e) la possibilità che i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, maturati e non corrisposti alla data del 30 giugno 2023 possano essere erogati ai sensi della disciplina ante riforma;

f) la previsione espressa che i redditi da lavoro sportivo, qualora di natura occasionale, possano essere regolati con rapporti di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917. Tale previsione consentirebbe di gestire i rapporti di lavoro sportivo aventi natura occasionale semplificando tutti gli adempimenti richiesti per arbitri, direttori di gara previsti dall'articolo 25, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

g) l'esenzione dagli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli organismi sportivi che hanno un ricavo annuo fino a 100.000 euro;

h) l'esenzione dagli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i collaboratori che percepiscano importi annuali fino a 5.000 euro;

i) la previsione di una soglia di esenzione per i premi erogati ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al fine di semplificare gli adempimenti da parte degli organismi sportivi in caso di premi di importo esiguo.

Si rinnova l'auspicio all'elaborazione di un CCNL del comparto sportivo e, a tale fine, si suggerisce una rapida istituzione di un tavolo tecnico con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.

La Commissione auspica che, valutati gli effetti dell'entrata in vigore effettiva, si possa agire con interventi migliorativi che sostengano le realtà sportive ad affrontare le difficoltà emerse.

Numerosi contributi si sono poi soffermati sull'importanza d'implementare ulteriormente il Registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti e dei rapporti con la pubblica amministrazione. In quest'ottica, è da salutare con favore il potenziamento del Registro e l'aggiunta di nuove funzioni, a partire dai profili lavoristici e previdenziali (cfr., ad esempio, gli artt. 28 e 35 del decreto legislativo 36 del 2021, come novellato).

Così pure appaiono in linea con l'impostazione della Commissione le misure a sostegno del mondo paralimpico (articoli 43 e seguenti del decreto legislativo n. 36 del 2021, come novellato) e l'abbassamento a 14 anni dell'età per stipulare contratti di apprendistato con i giovani atleti (articolo 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021, come novellato), valorizzando le specificità dei percorsi formativi universitari e di quelli professionalizzanti organizzati dai soggetti operanti nel settore. Una impostazione tesa a rafforzare la portata inclusiva dello sport specie nei riguardi delle persone portatrici di disabilità, il ruolo di prestigio per la Nazione dei Gruppi Sportivi Militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, l'accesso delle giovani generazioni alla pratica sportiva.

Come anticipato, le Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere il parere sullo schema di decreto hanno sottolineato come la previsione del lavoratore sportivo ad opera della riforma possa generare aggravii per gli operatori del settore, anche attraverso l'obbligo implicito per tutti gli organismi sportivi che si avvarranno di tale figura di applicare normative dalle quali sinora erano esentati in virtù della valenza sociale riconosciuta al mondo sportivo. Ad esempio l'applica-

zione, per quanto non previsto dai decreti legislativi attuativi e correttivi n. 36 del 2021, n. 163 del 2022 e n. 120 del 2023, del decreto legislativo n. 81 del 2008 con l'obbligo dell'indicazione, ad esempio, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e della redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) potrebbero comportare un notevole aumento dei costi per le società e le associazioni sportive che si potrebbe aggiungere a quelli derivanti dalle contribuzioni INPS e INAIL senza dimenticare l'IRAP (la cui base imponibile contiene i costi per il personale da cui erano esclusi i redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 del TUIR). Sul punto, fra le novità introdotte rispetto al quadro previgente al decreto legislativo n. 120 del 2023, si segnala la volontà di semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sportivo con la esclusione dell'obbligo della visita del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro (con riferimento ai casi in cui la visita sia prevista dalla relativa disciplina generale) per i lavoratori sportivi che ricevono compensi annui non superiori a cinquemila euro, prevedendo che la stessa visita sia svolta solo su loro richiesta e con oneri a loro carico.

Inoltre, al fine di ridurre i costi per le società e le associazioni sportive, viene elevato da 15.000 euro annui a 85.000 euro annui (relativamente a ciascun rapporto di lavoro) il limite di importo entro il quale le quote dei compensi per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non concorrono alla determinazione della base imponibile dell'IRAP.

In relazione al sostegno dell'impatto economico sul mondo sportivo di base, si è configurata la possibilità dell'istituzione di un fondo strutturale in grado di sopperire stabilmente e sul lungo periodo ai molteplici oneri derivanti dai nuovi adempimenti. Si è valutata l'opportunità di costituire il fondo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso uno specifico disegno di legge. A tale scopo è stato proposto l'utilizzo delle risorse, pari a circa 80 milioni di euro, del Fondo per la promozione dello sport istituito dalla proposta di legge C. 534, d'iniziativa del deputato Berruto, attualmente all'esame Commissione.

In merito alla opportunità, rilevata dalle Commissioni parlamentari, di definire i parametri di rilascio della autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, necessaria allo svolgimento di lavoro sportivo dietro corrispettivo da parte del dipendente di amministrazioni pubbliche, l'attuale disciplina demanda tale definizione ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca. Sul punto, è stato accolto anche l'ulteriore rilievo delle suddette Commissioni circa la necessità di chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni che disciplinano il lavoro sportivo svolto dai dipendenti pubblici (sia in forma volontaria che dietro corrispettivo) rispetto ai Gruppi sportivi militari e ai Corpi civili dello Stato. In particolare, il decreto legislativo n. 120 del 2023 specifica che tale disciplina non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi,

appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.

Considerate inoltre le differenze fisiologiche che sussistono in merito alla capacità degli organismi sportivi, riguardo anche ai diversi carichi economici e gestionali, in particolar modo per quanto attiene la regolamentazione delle prestazioni occasionali in ambito dilettantistico, la nuova normativa modifica alcune disposizioni sul rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, in particolare elevando da diciotto a ventiquattro il numero massimo di ore settimanali per le quali il rapporto di lavoro sportivo si presume di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, anziché di lavoro dipendente.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. C. 1538 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	47
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti 3.18, 4.14, 5.78, 7.37 e 11.6 e relativi subemendamenti</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	66
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di nuova formulazione</i>)	70

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	53
ALLEGATO 4 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 92 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	59
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 8.25.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo

per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. C. 1538 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, rilevato che le proposte emendative tra-

smesse dall'Assemblea non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 8.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 8.40.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 novembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che sono stati presentati gli emendamenti 4.14, 5.78, 7.37 e 11.6 del relatore (*vedi allegato 1*) e che alle 18 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti. Sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 4.14 e 5.78 del relatore (*vedi allegato 1*).

Ricorda altresì che è stato presentato l'emendamento 3.18 del relatore e che il termine per la presentazione di subemendamenti è scaduto alle ore 8 della giornata odierna; precisa che sono stati presentati 4 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Marco GRIMALDI (AVS) chiede di sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione. Non avendo finora partecipato ai lavori della I

Commissione chiede al presidente quali siano le regole con riguardo agli interventi in dichiarazione di voto.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, su ciascuna proposta emendativa, è consentito un intervento per gruppo per una durata massima di tre minuti. Avverte quindi che l'emendamento Iezzi 3.7 è stato ritirato dai presentatori.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Lucaselli 01.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); esprime parere contrario sui subemendamenti Boschi 0.3.18.1, 0.3.18.2, 0.3.18.3 e 0.3.18.4, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 3.18. Esprime parere contrario sul subemendamento Boschi 0.4.14.1, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 4.14. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Iezzi 5,9, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento a sua firma 5.78. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bonafè 5.10, 5.11 e 5.12, sugli identici emendamenti Bonafè 5.13 e Auriemma 5.15, nonché sui subemendamenti Bonafè 0.5.78.1 e 0.5.78.2, Boschi 0.5.78.3, Bonafè 0.5.78.4, 0.5.78.5, Boschi 0.5.78.6 e 0.5.78.7, Bonafè 0.5.78.8, Boschi 0.5.78.9, Bonafè 0.5.78.10 e Boschi 0.5.78.11. Esprime parere favorevole sul subemendamento Iezzi 0.5.78.12, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 5.78. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Iezzi 5.35, in quanto risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento a sua firma 5.78. Esprime parere contrario sugli emendamenti Kelany 5.45, sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 5.74, Bonafè 5.76 e Zaratti 5.77; esprime parere favorevole sull'emendamento Ascari 7.35, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 7.37. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ascari 7.09; esprime parere favorevole sull'emendamento Iezzi 8.2 e sull'emendamento 10.2 del Governo.

Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento a sua firma 11.6.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 10.2 del Governo ed esprimendo parere favorevole sugli emendamenti 3.18, 4.14, 5.78, 7.37 e 11.6 del relatore.

Augusta MONTARULI (FDI) sottoscrive l'articolo premissivo Lucaselli 01.01 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'articolo premissivo Lucaselli 01.01 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) coglie l'occasione per illustrare il senso dei subemendamenti a sua firma riferiti all'emendamento 3.18 del relatore che rappresenta un'ulteriore compressione del diritto di difesa, dal momento che interviene sull'onorario del difensore d'ufficio, prevedendo in caso di rigetto dell'istanza di sospensione, la contestuale dichiarazione da parte del giudice della cessazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Considerato che, a seguito delle modifiche proposte dal relatore, si impedisce anche al difensore di rivalersi nei confronti dell'interessato, essendo stabilito che egli non abbia diritto alla liquidazione del compenso, si domanda chi, al netto di pochi avvocati mossi da convinzione personale profonda, deciderà di assumere la difesa di un soggetto straniero che ricorra contro la decisione di espulsione. Facendo presente che in tal modo si priva di fatto il soggetto straniero del diritto alla difesa, aggiunge che l'emendamento del relatore introduce nei confronti degli avvocati il principio non corretto della prestazione gratuita. Rilevando quindi come le modifiche introdotte dall'emendamento del relatore non siano in linea con i principi del nostro ordinamento che regolano l'attività dei tribunali in Italia, considera l'intervento ancor più grave perché operato nei confronti di un soggetto

che, in quanto straniero, si trova già in una condizione di maggiore difficoltà nell'accesso al diritto di difesa.

Marco GRIMALDI (AVS) fa presente che l'articolo 24 della Costituzione garantisce il diritto alla tutela giurisdizionale, che rappresenta un diritto inviolabile della persona oltre che un principio fondamentale degli ordinamenti democratici. Nel richiamare il contenuto del citato articolo della Costituzione, rileva che il diritto di agire in giudizio nei confronti di tutti è strettamente connesso al diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, vale a dire al diritto del soggetto ad essere assistito da una persona esperta. Nel sottolineare che, trattandosi di un diritto inviolabile, esso è riconosciuto a tutti, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica ed economica, ritiene che, al *vulnus* alla nostra Costituzione e al diritto internazionale, si aggiunge il danno nei confronti degli avvocati. Nel ricordare che il medesimo articolo 24 della Costituzione introduce l'obbligo di assicurare « ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione », rileva come l'emendamento del relatore sia in contrasto anche con il principio di uguaglianza sostanziale garantito dall'articolo 3 della Costituzione. Ricorda in conclusione che il regio decreto n. 3282 del 1923 ha introdotto l'obbligo per avvocati e procuratori del patrocinio gratuito nei confronti dei poveri, successivamente sostituiti con la denominazione dei non abbienti con la legge n. 533 del 1973 in materia di patrocinio gratuito nelle controversie di lavoro.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.3.18.1.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo nuovamente su una questione centrale, si domanda quale sia il reale intento del relatore e del Governo, che di fatto azzerando la possibilità di compenso dell'avvocato impediscono la difesa del soggetto straniero. Escludendo che la spiegazione di tale scelta possa risiedere nell'esigenza di snellire le procedure, ipotizza che

Governo e relatore siano giunti alla conclusione che il gratuito patrocinio è inutile e li invita, dunque, se così è, a sopprimere del tutto l'istituto. Nel caso in cui invece la soppressione di fatto del gratuito patrocinio riguardi unicamente il caso specifico, vi ravvisa l'intenzione di accanirsi contro il soggetto straniero, con una scelta di natura politica non sorretta da motivi razionali oltre che in contrasto con i principi del nostro ordinamento. Concludendo che evidentemente la maggioranza considera i migranti stranieri alla stregua di persone « di serie B », alle quali impedire di esercitare i propri diritti, anche al fine di ridurre la presenza in Italia, definisce vergognoso l'intervento recato dall'emendamento 3.18 del relatore. Non volendo in alcun modo essere corresponsabile di una simile impostazione, interverrà in tutte le occasioni offerte, pur nel poco tempo a disposizione.

Marco GRIMALDI (AVS), a sostegno delle considerazioni della collega Boschi, intende richiamare i contenuti di due sentenze della Corte costituzionale. Fa quindi presente che con la sentenza n. 98 del 1984 la Corte costituzionale attribuisce all'articolo 24 della Costituzione « valore preminente, essendo il diritto di difesa inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona » precisando che, di conseguenza, « esso non potrebbe essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella della speditezza del processo ». Aggiunge che con la sentenza n. 198 del 2000 la Corte costituzionale afferma che « lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di autodeterminazione, sia messo in grado di comprenderne il contenuto e il significato ». Ricorda inoltre che l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sancisce il diritto di qualsiasi individuo a « difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia ». Concorda con le

considerazioni della collega Boschi con riguardo al reale intento di Governo e maggioranza, sottolineando che a suo parere la misura che ci si appresta ad introdurre con l'approvazione dell'emendamento 3.18 del relatore sarà « spazzata via », essendo contraria alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo oltre che dannosa nei confronti dell'avvocatura.

Matteo MAURI (PD-IDP) sollecita i colleghi a porre attenzione alla questione, sottolineando che il diritto alla difesa è un principio dello Stato di diritto e dello Stato liberale. Si rivolge a quanti, nell'aula di Commissione, si fregiano di condividere i principi dello Stato liberale o attaccano costantemente la magistratura, avendo in molti casi chiaro il diritto alla difesa. Si domanda come si faccia a chiudere gli occhi e a limitarsi ad alzare la mano per votare di fronte a disposizioni che, come in tutti i provvedimenti del Governo in materia di immigrazione, se la prendano con i più deboli e in questo decreto in particolare anche con i bambini. Dichiaro di non comprendere come si possa andare avanti così, appellandosi a chi tra i colleghi intenda leggere le misure introdotte, riflettere su di esse e interrogarsi con la propria coscienza.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.3.18.2.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), insistendo sulla questione, rileva come l'emendamento 3.18 del relatore sia stato presentato alle ore 20.30 di ieri, sulla scorta tuttavia di una disposizione di analogo tenore contenuta nell'emendamento 3.17 del collega Iezzi, del quale erano a conoscenza da molto tempo. Nel rilevare quindi che relatore e Governo hanno avuto molti giorni a disposizione per depositare tale proposta emendativa, si domanda se essa sia frutto di un'amnesia collettiva in materia di diritto difesa, rivolgendosi in maniera particolare al collega Michelotti che per di più svolge la professione di avvocato. Ipotizza in alternativa che la maggioranza sia perfettamente consapevole dell'incostituziona-

lità della norma e che tuttavia la introduca comunque nel provvedimento quale *spot* elettorale, a dimostrazione della volontà di espellere il maggior numero di stranieri, privandoli addirittura del diritto di difesa. Sottolineando come l'emendamento del relatore sia stato presentato *in limine mortis*, nella speranza forse che passasse sotto traccia, ribadisce la richiesta di chiarimenti al relatore e al Governo in merito alle reali ragioni dell'intervento, preannunciando che in caso di mancata spiegazione insisterà con la propria contrarietà.

Marco GRIMALDI (AVS) aggiunge un ulteriore dettaglio, avvertendo che le modifiche recate con l'emendamento del relatore metteranno in cattiva luce l'Italia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. Ricorda infatti che la giurisprudenza della Corte ha affermato che il diritto di accesso alla giustizia, e più in generale il diritto alla parità delle armi nel processo, deve essere effettivo anche nei processi diversi da quello penale, di modo che l'assistenza legale da parte di un avvocato in favore degli individui privi delle risorse economiche necessarie per il pagamento del difensore s'impone sempre, purché corrisponda agli interessi della giustizia. Richiama inoltre il contenuto dell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sottolineando tra l'altro come ogni individuo abbia il diritto «ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo». Ribadisce quindi la richiesta al relatore di esplicitare il proprio punto di vista in merito, evidenziando che l'emendamento 3.18 è arrivato ieri sera *in extremis* quando i deputati erano impegnati in Assemblea con l'esame degli ordini del giorno.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.3.18.3.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sul subemendamento 0.3.18.4, torna sul tema dell'impossibilità di rivalersi delle spese sostenute. Ribadisce come indubbiamente vi saranno avvocati comunque disponibili ad assistere l'immigrato per ragioni valoriali ed etiche personali, ma sottolinea come lo Stato non possa fondare il rispetto del diritto di difesa sulle scelte personali dei singoli. Ritiene ingiusto che lo Stato obblighi l'avvocato, intenzionato comunque ad assistere l'immigrato, a rinunciare al proprio compenso.

Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia come già vi siano nel Paese migliaia di avvocati che lavorano *pro bono* o che accettano patti di quota lite e che dunque lavorano senza certezze in ordine al compenso. Sottolinea che un conto è la vocazione personale del singolo, altro sono le scelte del legislatore, che non può imporre a un'intera categoria di lavorare senza compenso. Ribadisce che gli stranieri, dinanzi alla giurisdizione, devono avere gli stessi diritti di difesa dei cittadini. Ricorda in merito che l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma che ogni persona, i cui diritti e le cui libertà siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare aggiungendo che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.3.18.4.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) interviene sull'emendamento del relatore 3.18 ribadendo che esso introduce un elemento di grave discriminazione nei confronti degli stranieri che hanno diritto di ricevere una difesa adeguata, anche se destinatari di un provvedimento di espulsione. Nel sottolineare nuovamente come molti avvocati siano disponibili a svolgere il patrocinio rinunciando al compenso, attraverso una scelta personale, ribadisce l'ingiustizia di una di-

sposizione che obbliga invece la categoria a svolgere *pro bono* la difesa degli stranieri e si chiede quale sia la ratio dell'imposizione di questo sacrificio solo agli avvocati e non anche, ad esempio, agli infermieri o a qualsiasi altra categoria che ha la missione di assistere i soggetti più vulnerabili, alla quale si potrebbe chiedere di agire a titolo di volontariato. Conclude affermando la convinzione che il diritto di difesa sia un diritto fondamentale, da garantire a tutti, agli stranieri come ai cittadini.

Marco GRIMALDI (AVS), ricordando che l'articolo 24 della Costituzione prevede, al terzo comma, che devono essere assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ribadisce che l'emendamento del relatore non solo priva il migrante del proprio diritto di difesa, ma lede anche i diritti degli avvocati e si dice stupito dal silenzio del relatore, che avrebbe potuto fornire qualche chiarimento sui tanti dubbi paventati nella mezzora di svolgimento del dibattito sul suo emendamento e lo esorta a prendere la parola.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) si associa alle richieste di chiarimenti al relatore, al fine di comprendere la *ratio* della modifica proposta con l'emendamento 3.18 del relatore. Si dichiara preoccupata per la violazione del diritto di difesa, che mette in discussione il principio dello Stato di diritto e lo fa in relazione a persone deboli, che già sono in una condizione di difficoltà. Invita a considerare che se oggi il diritto alla difesa viene escluso per i migranti, domani potrebbero fare le spese di questa violazione dello Stato di diritto anche altre categorie di soggetti.

La Commissione approva l'emendamento 3.18 del Relatore (*vedi allegato 2*).

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) illustra il suo subemendamento 0.4.14.1, volto a intervenire sull'automatismo dell'estinzione del procedimento previsto dal decreto-legge, che l'emendamento del relatore si limita a precisare. Si dichiara fermamente

contraria all'estinzione automatica del procedimento, ritenendo che alla Commissione territoriale competente debba essere data la possibilità di valutare, caso per caso e apprezzate le specifiche circostanze, se estinguere o no il procedimento, senza alcun automatismo.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.4.14.1; approva quindi l'emendamento 4.14 del relatore (*vedi allegato 2*).

Igor IEZZI (LEGA) ritira l'emendamento 5.9, del quale è primo firmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5.10.

Matteo MAURI (PD-IDP) illustra l'emendamento Bonafè 5.11 volto a prevedere che con decreto del Ministro dell'interno debbano essere fissate le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, i servizi da erogare e le risorse finanziarie necessarie in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore. Afferma che, al di fuori del contesto nel quale avviene questa discussione, l'emendamento troverebbe concordi tutti, perché sostiene principi basilari; registra però, nel dibattito sulla conversione del decreto-legge, il parere contrario di relatore e Governo e ritiene dunque la contrarietà a questo emendamento il simbolo emotivo e valoriale della discussione in corso.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) evidenzia come gli emendamenti in corso di esame rappresentino il cuore del procedimento di conversione del decreto-legge perché intervengono sull'articolo 5 e si dice rammarricata dal fatto che si sia giunti a esaminare la norma sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati con i tempi per gli interventi già contingentati. Sottolinea che gli emendamenti del Partito democratico all'articolo 5 esprimono principi di buon senso, chiedendo che dei minori stranieri non accompagnati si faccia carico il sistema di accoglienza e integrazione, con

risorse adeguate. Ricordando quanto dichiarato dal Sottosegretario Molteni nel corso del dibattito, circa lo stanziamento di nuove risorse in sedi diverse da questo decreto-legge, evidenzia come l'emendamento 5.11 non richieda finanziamenti ma si limiti a svolgere affermazioni di principio che dovrebbero essere da tutti condivise.

Marco GRIMALDI (AVS) sottolinea la delicatezza dell'argomento dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rammentando di aver svolto personalmente molti sopralluoghi negli scorsi anni nei centri di permanenza per i rimpatri, incontrandovi anche minori che non avrebbero dovuto trovarsi lì. Sottolinea infatti come dai 16 ai 20 anni non siano quelli i luoghi adatti ad accogliere ragazzi che, spesso da soli, hanno attraversato nazioni e continenti, subendo ogni genere di violenza, con il carico psicologico delle famiglie che si sono lasciati alle spalle e che hanno spesso affidato loro la speranza del futuro di una intera comunità.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5.11.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sia prevista una sospensione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, prendendo atto che a breve inizierà la seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che la Commissione nella precedente seduta ha esaminato le proposte emendative e subemendative recate dal fascicolo in distribuzione fino all'emendamento Bonafè 5.11. Avverte che si riprende quindi dall'emendamento Bonafè 5.12.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5.12.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Auriemma 5,15; s'intende che vi abbia rinunciato.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), nel far presente che con l'emendamento Bonafè 5.15 si torna sulla questione relativa alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, considera grave e inaccettabile collocare soggetti sedicenni nei centri per gli adulti, sulla base di una disposizione del prefetto. Nel ricordare che il diritto europeo ci richiama al rispetto del superiore interesse del minore, da valutarsi concretamente con riguardo al caso specifico, evidenzia come il decreto in esame non ponga l'obbligo di tale valutazione in capo al prefetto, il quale opera in maniera automatica, avendo come unico criterio la capienza della struttura. Considera l'emendamento della collega Bonafè ragionevole dal momento che è volto a coinvolgere i comuni nell'individuazione di una soluzione migliore, in linea con le disposizioni della legge n. 47 del 2017 in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, cercando di mettere a

loro disposizione le necessarie risorse finanziarie. In conclusione evidenzia quindi che l'emendamento Bonafè 5.15 tenta di ridurre il danno determinato dall'intervento del Governo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 5.15 interviene sull'articolo più sensibile dell'intero provvedimento che si occupa dei minori stranieri non accompagnati, rispetto al quale si sarebbero augurati una dimostrazione di apertura da parte del Governo e della maggioranza. Nel sottolineare che dall'adeguata accoglienza dei minori stranieri passa la capacità di integrazione del nostro Paese, fa presente che l'obiettivo del suo emendamento era quello di avanzare una proposta migliorativa del testo, nel presupposto, che supponeva comune, del superiore interesse del minore. Ritiene che tale superiore interesse valga a maggior ragione per i minori stranieri che sono più fragili. Sottolinea quindi che l'emendamento è volto a prevedere in tema di accoglienza dei minori l'intervento dei comuni, con il coinvolgimento del Tavolo di coordinamento, e in linea con le norme europee in materia di superiore interesse del minore. Come verrà evidenziato anche nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, considera inaccettabile che soggetti minorenni vengano ospitati in centri per gli adulti, in condizione di promiscuità, senza che tale scelta sia giustificata da relazioni familiari o amicali. Nell'esprimere dispiacere per non essere riusciti a mitigare l'intervento del Governo, approfitta dell'emendamento a sua firma per lasciare agli atti questa ulteriore critica alla scelta operata con il decreto in esame.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che vi siano ancora margini di mediazione, conoscendo la sensibilità di molti colleghi sul tema. Rileva quindi che l'emendamento Bonafè 5,15, nel rispetto della Costituzione oltre che delle diverse convenzioni internazionali, tiene in conto il lavoro svolto in favore dell'accoglienza dei minori da molti amministratori locali, che in più occasioni hanno chiesto di valutare i limiti del ter-

ritorio, non soltanto in tema di offerta scolastica. Fa presente che la soluzione a tali questioni non è certamente quella proposta dall'articolo 5 del decreto, che delega ai prefetti, in caso di mancanza di strutture ricettive, la sistemazione dei minori in centri per gli adulti che sono inadeguati in generale e a maggior ragione in tali casi. Nel richiamare gli annunci del Governo e della maggioranza da ultimo martedì scorso, in occasione del dibattito in Assemblea sul protocollo con l'Albania, fa presente che l'accertamento dell'età del soggetto è una procedura complessa e non istantanea e pertanto non si può assumere il rischio che il minore che già è stato oggetto di abusi e violenze, finisca in centri inadeguati. Invita pertanto il Governo ed il relatore a riconsiderare il parere sull'emendamento Bonafè 5.15.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel segnalare che questi sono gli ultimi minuti a disposizione del Parlamento per apportare modifiche al decreto in esame, rivolge un appello ai colleghi a non sprecare l'occasione di accogliere le modifiche proposte dalle opposizioni sulla parte più odiosa del provvedimento, che affronta con un approccio cinico una materia delicatissima. Comunque la si pensi sulla gestione dell'immigrazione, sottolinea che in questo caso si sta parlando di soggetti minori. Nel ricordare che solo pochi mesi fa l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per aver ospitato a lungo un soggetto minore in un centro per adulti, evidenzia il fatto che con il decreto in esame il Governo fa il furbo introducendo una norma che legittima tale scelta, sperando probabilmente che i minori si allontanino dal nostro Paese invece di offrire loro la tutela di cui hanno bisogno. Rivolge quindi un ultimo appello alla maggioranza a migliorare il testo.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 5.15.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che il subemendamento a sua prima firma 0.5.78.1 è volto a sopprimere una parte

dell'emendamento del relatore, che tuttavia appare non condivisibile nella sua totalità. Sottolinea infatti che tale emendamento prevede che, in ragione della momentanea indisponibilità di strutture ricettive specifiche, il prefetto possa disporre la temporanea accoglienza dei minori in centri per adulti, per un periodo non superiore a novanta giorni, che saranno ulteriormente prorogabili a seguito dell'approvazione del subemendamento del collega Iezzi. Chiede quindi di sopprimere la disposizione, sollecitando una maggiore attenzione nei confronti di una categoria fragile, che richiede le necessarie tutele, anche attraverso idonei progetti di integrazione. In conclusione ribadisce di non condividere l'intervento recato dall'articolo 5, su cui l'opposizione è intervenuta con molte proposte emendative e rispetto alle quali si sarebbe augurata un approccio diverso da parte del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bonafè 0.5.78.1 e 0.5.78.2.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) evidenzia il carattere provocatorio del subemendamento a sua firma 0.5.78.3, che interviene a ridurre a venti giorni il termine massimo di permanenza del minore non accompagnato in strutture governative ai fini della sua identificazione. Fa presente infatti che con il decreto in esame il Governo ha cancellato il diritto di difesa per lo straniero, ha equiparato i minori a soggetti maggiorenni, ha raddoppiato per legge i limiti di capienza dei centri, non ha coinvolto gli enti locali nell'accoglienza né ha messo a loro disposizioni le risorse finanziarie. Invita quindi ironicamente i colleghi a completare il capolavoro, riducendo anche i termini della permanenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Boschi 0.5.78.3, Bonafè 0.5.78.4, Boschi 0.5.78.5, 0.5.78.6 e 0.5.78.7 e Bonafè 0.5.78.8.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), precisando che diversamente dal subemendamento a sua firma 0.5.78.3, quello in esame

non ha carattere provocatorio rappresentando al contrario un intervento di sostanza, ribadisce di non accedere all'impostazione del Governo con riguardo all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in centri per adulti. Aggiunge che il Governo, a fronte del fallimento della propria politica migratoria e dell'incapacità a realizzare nuove strutture ricettive, interviene per decreto a raddoppiare la capienza dei centri, con le inevitabili conseguenze in termini di vivibilità e di condizioni igienico sanitarie. Rileva che a fronte di tale intervento il suo subemendamento è volto almeno a ridurre il danno, prevenendo l'incremento del 25 per cento della capienza, in luogo del previsto 50 per cento.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ricordare che attraverso ripetute deroghe si sono rese invivibili molte delle nostre strutture carcerarie, lasciando peraltro sola la polizia penitenziaria a gestire situazioni sempre più difficili, preannuncia che analogo sarà il destino per i centri destinati ai migranti. Ritiene infatti che la vicenda dei centri di permanenza per il rimpatrio e dei centri di accoglienza straordinaria costituisca la fotografia del male tutto italiano per cui misure temporanee diventano strutturali, rendendo infernali le condizioni di vita in quei luoghi. Nel sottolineare che oltretutto i centri per i migranti, pur non essendo carceri, sono destinati a diventarlo, considera di buon senso il subemendamento della collega Boschi, che almeno dovrebbe indurre una riflessione. Chiede quindi di accantonare momentaneamente il subemendamento, al fine di un cambiamento del parere espresso.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea che a sua avviso l'incremento del 25 per cento della capienza dei centri prodotto dal subemendamento della collega Boschi è fin troppo ampio, andando già oltre i limiti dell'accettabile. Nel sottolineare come già allo stato attuale, a causa di regole costantemente disattese, la situazione dei diversi centri di accoglienza sia allarmante, ricorda che il grado di democrazia di un Paese si misura anche alla luce della ge-

stione delle persone reclusi in carcere. Richiamando la difficile condizione di vita in molti degli istituti penitenziari italiani, fa presente che i migranti, i quali a differenza dei detenuti non hanno commesso reati, sono destinati a vivere peggio dei carcerati. Nel ricordare che almeno nelle carceri vigono alcune regole, relative per esempio all'ora d'aria o alle visite dei familiari, ribadisce quanto sia indegno l'aumento della capienza dei centri decisa per legge.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.5.78.9.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene per illustrare il subemendamento 0.5.78.10 a sua prima firma, volto a sopprimere tutta la parte dell'emendamento 5.78 del relatore che consente il trattenimento dei minori nei centri per adulti. Dopo aver rilevato che il Governo avrebbe dovuto impegnarsi negli scorsi mesi per dare attuazione alla cosiddetta Legge Zampa sui minori stranieri non accompagnati, invece di smantellarla oggi, sottolinea come nessuno dei provvedimenti in materia di immigrazione sino ad oggi adottati dall'Esecutivo abbia fermato gli sbarchi. Evidenzia che, da ultimo, per tamponare una situazione che il Governo non riesce a gestire, si introducono soluzioni che sono in contrasto con l'interesse dei minori non accompagnati, ma anche in contrasto con il nostro interesse ad integrare questi ragazzi e queste ragazze, e che si pongono in violazione delle norme internazionali e europee che esigono il rispetto del superiore interesse del minore, che non è dato verificare in questo caso.

La Commissione respinge il subemendamento Bonafè 0.5.78.10.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere il subemendamento Boschi 0.5.78.11, volto a restringere da 90 a 30 giorni la massima durata consentita per il trattenimento dei minori nei centri per adulti. Ribadendo le forti critiche per le disposizioni del decreto-legge che consen-

tono il trattenimento dei minori nei centri dedicati agli adulti, si chiede se i parlamentari presenti sarebbero disposti a veder trattare così i propri figli all'estero. Sostiene che questa disciplina crea un diritto di serie B, caratterizzato da minori garanzie, da applicare a soggetti fragili rigorosamente non italiani e che lo smantellamento di tutte le garanzie nei confronti dei minori stranieri non accompagnati persegue l'obiettivo di brutalizzarli e di costringerli così ad andarsene. Evidenzia che, se questa è la logica degli interventi della maggioranza, allora ciò determina per il nostro Paese la perdita dell'umanità e dell'autorevolezza internazionale. Nel complimentarsi ironicamente con la maggioranza per queste politiche, conclude l'intervento ricordando che la civiltà di un Paese si misura da come vengono trattati i più fragili.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che tutto questo affannarsi per ridefinire i termini di permanenza dei minori nelle strutture, allungandoli piuttosto che riducendoli, non muove dall'effettivo interesse verso i minorenni. Sottolinea che, se infatti l'interesse dei minori fosse al centro dell'attenzione del legislatore, ci si occuperebbe non solo della loro presa in carico ma di individuare modalità idonee a garantirgli un futuro, ci si preoccuperebbe di ciò che accade dopo la prima accoglienza, costruendo percorsi effettivi di integrazione e di studio, reperendo idonee risorse. Stigmatizza il fatto che, invece, si preferisce pensare, allo spirare dei termini, al fatto che questi ragazzi abbandonano il nostro Paese, eventualmente anche mettendosi in cammino senza scarpe adatte per attraversare le Alpi.

La Commissione respinge il subemendamento Boschi 0.5.78.11; approva, con distinte votazioni, il subemendamento Iezzi 0.5.78.12 e l'emendamento 5.78 del relatore (*vedi allegato 2*).

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che l'emendamento Iezzi 5.35 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 5.78 del relatore. Comunica poi che l'emendamento Kelany 5.45 è stato ritirato dalla

presentatrice. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Alfonso Colucci 5.74: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte infine che gli identici emendamenti Bonafé 5.76 e Zaratti 5.77 sono assorbiti dall'emendamento 5.78 del relatore.

Ricorda che per quanto riguarda l'emendamento Ascari 7.35, sottoscritto anche dall'onorevole Boldrini, nella seduta antimeridiana il relatore ha espresso un parere favorevole subordinatamente a una nuova formulazione. Chiede dunque all'onorevole Boldrini, che aveva sottoscritto l'emendamento originario, se accetti la riformulazione proposta.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) dichiara di aver fatto proprio l'emendamento della collega Ascari, relativo al trasferimento delle donne vittime di violenza presso la rete dei centri di accoglienza antiviolenza, al fine di aprire un confronto con la maggioranza e con il Governo su questi temi, al fine di trovare un punto di mediazione e di convergenza. Pur ringraziando il Sottosegretario Molteni per la disponibilità al dialogo, rileva che un impegno a prendere in carico le vittime è credibile se accompagnato dall'individuazione di risorse per realizzare l'impegno stesso. Per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento proposta dal relatore, esprime soddisfazione per la prima parte, nella quale si prevede che «le donne straniere immigrate vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari di riferimento, possono essere indirizzate alle reti territoriali antiviolenza, ai fini della relativa presa in carico», e ciò nonostante il suo gruppo avesse proposto la creazione di un percorso specifico di accoglienza per le vittime di tratta nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione; esprime però anche molta delusione per la seconda parte della riformulazione, nella quale si dice che le amministrazioni interessate provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e dunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Ritiene che questa parte della riformulazione vanifichi completamente l'impegno assunto e renda tutta la riformulazione inaccettabile. Si

chiede infatti come sia pensabile assistere le donne vittime di violenza a costo zero e dove la maggioranza pensi di trovare i professionisti specializzati necessari a fornire tale assistenza senza mettere a disposizione risorse. Stigmatizzando il fatto che la sicurezza delle donne non vale per il Governo una voce di spesa, dichiara di non accettare la riformulazione e di ritirare l'emendamento; preannuncia che presenterà in Assemblea un ordine del giorno per impegnare il Governo a reperire le risorse necessarie nel primo provvedimento utile e auspica che almeno su questo ordine del giorno possa esservi la convergenza di tutti i gruppi e l'accoglimento da parte del Governo.

Marco GRIMALDI (AVS) fa presente che il disegno di legge di bilancio è in corso di esame in prima lettura al Senato e invita tutti i colleghi ad attivarsi affinché in quella sede sia possibile farsi carico dell'impegno per l'assistenza delle donne vittime di violenza.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara di accogliere l'invito del collega Grimaldi e si dice convinto del fatto che faranno lo stesso anche gli altri parlamentari, sottolineando la presenza odierna in Commissione anche dell'onorevole Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia, che sicuramente valuterà a sua volta questa esortazione.

La Commissione approva l'emendamento 7.37 del relatore (*vedi allegato 2*).

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Ascari 7.09: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Iezzi 8.2, l'emendamento 10.2 del Governo e l'emendamento 11.6 del relatore (*vedi allegato 2*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative e che sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la Legislazione, i pareri

delle Commissioni II, III, IV, V, VIII, IX; X, XI, XII, XIII, XIV mentre la Commissione per le questioni regionali non si esprimerà. Prima di procedere alla deliberazione del mandato, sottopone alla Commissione la proposta di correzione di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, all'esito degli emendamenti e subemendamenti approvati (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), in conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023, stigmatizza la modalità di lavoro seguita dalla Commissione. Evidenzia infatti che dopo la presentazione degli emendamenti l'esame è stato praticamente sospeso per 15 giorni e che poi, una volta ripreso, sino all'ultimo sono stati presentati emendamenti e riformulazioni da parte del relatore, con ciò impedendo il sereno e pieno esercizio delle proprie funzioni da parte dei parlamentari e in particolare da parte di quelli delle opposizioni. Sottolinea inoltre come nessuna delle circa 200 proposte emendative delle opposizioni sia stata presa in considerazione e ritiene che ciò sia stato un chiaro segnale di arroganza da parte della maggioranza e del Governo. Per quanto attiene al merito del provvedimento, ribadisce come il profilo maggiormente critico del decreto-legge siano le norme relative ai minori stranieri non accompagnati, che vengono privati delle tutele che sono loro dovute attraverso disposizioni che non risolveranno minimamente il problema dell'immigrazione e che si riveleranno completamente inefficaci, come quelle dei precedenti tre decreti-legge del Governo intervenuti in questa materia; norme che hanno solo comportato un aumento degli sbarchi nel nostro Paese. Dichiarata il voto contrario dei parlamentari del Partito democratico.

Marco GRIMALDI (AVS), associandosi alle considerazioni critiche già svolte dall'onorevole Bonafè e preannunciando il voto contrario del suo gruppo, sottolinea come

tutti i decreti-legge adottati sino ad oggi dal Governo per contrastare l'immigrazione abbiano fatto un buco nell'acqua. Evidenzia infatti come il Governo abbia introdotto norme che hanno prodotto solo l'effetto di rendere più difficile il lavoro dei soccorritori in mare e quello degli enti locali chiamati all'accoglienza, senza peraltro riuscire a disincentivare le partenze. Fa presente che nessun effetto deterrente è derivato dalle numerose morti in mare né dalle condizioni inumane dei centri di accoglienza e che nessun effetto deterrente produrranno le norme odierne sui minori non accompagnati, con l'aggravante che nel provvedimento odierno si è dato spazio anche a norme che umiliano la professione forense. Ringrazia comunque i colleghi della Commissione che hanno provato comunque a migliorare il testo.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) ricorda a tutti che quello in conversione è il terzo decreto-legge che il Governo Meloni dedica specificamente all'immigrazione e che numerose altre disposizioni su questa materia hanno trovato spazio in vari altri provvedimenti d'urgenza. Evidenzia come tutti questi interventi siano stati caratterizzati dal cinismo e dalla crudeltà verso chi si trova in una difficoltà estrema e si siano rivelati completamente inefficaci. Con particolare riferimento al decreto-legge in esame afferma che la deroga strutturale alla capienza dei centri di accoglienza è un obbrobrio non solo dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista giuridico, perché pensata non come una deroga temporanea, nelle more del superamento dell'emergenza, ma come una deroga stabile, che ostacola l'integrazione dei cittadini stranieri e dei richiedenti asilo. Ritiene che le disposizioni del decreto-legge esprimano disprezzo per l'accoglienza dei minori e per le norme che lo disciplinano, prevedendo che l'accoglienza avvenga addirittura nei centri per gli adulti, in violazione del diritto italiano e europeo e stigmatizza l'accanimento del Governo contro i diritti di difesa in giudizio dei migranti, in violazione delle norme sul gratuito patrocinio. Ritiene in particolare che queste ultime disposizioni abbiano il solo obiettivo di spaventare gli

avvocati, con la minaccia di non liquidare loro i compensi, sperando così che nessuno più voglia assumersi l'onere della difesa dei migranti. Dichiarò che su queste norme continuerà a fare una strenua opposizione e preannuncia una propria relazione di minoranza sul disegno di legge di conversione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Michelotti, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame come modificato dalle proposte emendative e subemendative approvate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 92.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni e rammenta che il termine per l'espressione del parere

da parte della Commissione scadrà il 28 novembre prossimo.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale è trasmesso al Parlamento in attuazione dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 – collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996. Evidenzia che a partire dal 1996, infatti, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogare agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo – il nr. 2309 – dello stato di previsione dello stesso Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della citata legge del 1995, che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari, elencati in apposita tabella. Il citato comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ai sensi del comma 42 del predetto articolo 1 della legge n. 549 alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra que-

sti, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziato è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dell'articolo 32 della richiamata legge n. 48 ha quindi stabilito che la dotazione sia quantificata annualmente dalla legge di bilancio.

Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per la descrizione dell'evoluzione del quadro normativo che a partire dagli anni '80 ha garantito il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, evidenzia che nel bilancio di previsione 2023, il capitolo 2309 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno stanziava a titolo di Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi 1.956.197 euro.

In attuazione dei citati presupposti normativi, l'atto del Governo n. 92, all'esame della Commissione, contiene dunque lo schema di decreto ministeriale di ripartizione di tale somma a titolo di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle stesse associazioni, nonché copia dei rendiconti annuali dell'attività svolta dalle predette associazioni combattentistiche nel 2022. Più nel dettaglio, l'articolo 1 dello schema di decreto ministeriale prevede il riparto dei complessivi 1.956.197 euro alle seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994: Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), alla quale sono riconosciuti 1.525.834 euro; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), alla quale vanno 234.744 euro; Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti

(ANED), alla quale sono riconosciuti 195.620 euro.

Fa presente che la legge non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha ripartito la somma totale di circa 2 milioni di euro rispettando la medesima proporzione di riparto che risulta già dalla legge n. 93 del 1994 che, a partire dal triennio 1994-1996, aveva autorizzato uno stanziamento per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi annuali è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La prassi di riparto dello stanziamento complessivo trova fondamento nell'ordine del giorno 0/6277/IV/1 Cossiga, accolto dal Governo nel corso dell'iter della legge n. 92 del 2006, con il quale il Governo si impegnò ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si impegnò inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui la citata proporzione risultasse incoerente con i predetti criteri generali.

L'erogazione del contributo, come chiarito dall'articolo 2 dello schema, grava sul capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1, iscritto nell'unità di voto 5.1 « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose » della Missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dell'anno in corso.

L'articolo 3 dello schema dispone che le associazioni provvedano alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995).

Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'anno 2022, che sono allegati allo schema di decreto.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle associazioni tra le quali si ripartisce il contributo, ricorda che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra), è stata fondata nel 1943 e dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978) ed è iscritta, dal 17 ottobre 2022, al Registro unico nazionale del terzo settore. L'Associazione ha sede a Roma e conta 25.012 associati. Ricorda inoltre che questa associazione, oltre al contributo oggetto dello schema di decreto in esame, è destinataria anche di un ulteriore specifico finanziamento, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate ed è iscritto nel capitolo 2310 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nell'esercizio 2023, l'ammontare del contributo è stato di 360.328 euro.

L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in

Roma, istituita nel 1954 e riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. Secondo gli ultimi dati disponibili, conta 3.023 soci.

L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano ma esistono sezioni in diverse città italiane. Secondo gli ultimi dati, i soci risultano essere 2.503.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.**EMENDAMENTI 3.18, 4.14, 5.78, 7.37 E 11.6 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 3.

All'emendamento 3.18 del relatore, al comma 1, sopprimere la lettera a).

0.3.18.1. Boschi.

All'emendamento 3.18 del relatore, al comma 1, sopprimere la lettera b).

0.3.18.2. Boschi.

All'emendamento 3.18 del relatore, al comma 1, sopprimere la lettera c).

0.3.18.3. Boschi.

All'emendamento 3.18 del relatore, sopprimere il comma 2.

0.3.18.4. Boschi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento

di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-*bis*, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame »;

b) all'articolo 35, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-*ter*, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-*bis*, comma 17-*bis*, ultimo periodo »;

c) all'articolo 35-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugna-

zione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera *b-bis*), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo »;

2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

« *17-bis*. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera *b-bis*), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis ».

2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « al difensore non è liquidato alcun compenso » sono sostituite dalle seguenti: « il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio ».

3.18. Il Relatore.

ART. 4.

All'emendamento 4.14 del relatore, sostituire le parole: il procedimento è estinto

con le seguenti: la Commissione territoriale valuta quali ulteriori atti intraprendere *e le parole:* successivamente all'estinzione *con le seguenti:* successivamente alla eventuale estinzione

0.4.14.1. Boschi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: , al secondo periodo, le parole: « la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « il procedimento è estinto » e, al terzo periodo, le parole: « successivamente alla dichiarazione di estinzione » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente all'estinzione ».

4.14. Il Relatore.

ART. 5.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a) sopprimere il numero 1.

0.5.78.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: al primo periodo, la parola « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque ».

0.5.78.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: quarantacinque *con la seguente:* venti.

0.5.78.3. Boschi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e le parole « anche in convenzione con gli enti locali » sono soppresse.

0.5.78.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 1), dopo le parole: in attuazione della vigente normativa aggiungere le seguenti: nazionale, regionale e comunitaria.

0.5.78.5. Boschi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 2), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: ed è, comunque, stabilita fino alla fine del periodo.

Conseguentemente alla lettera a), numero 2), capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: A tal fine.

0.5.78.6. Boschi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: con oneri a valere anche con le seguenti: con oneri a valere.

0.5.78.7. Boschi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), sopprimere il terzo e il quarto periodo.

0.5.78.8. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: nella misura massima del 50 per cento con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento.

0.5.78.9. Boschi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), capoverso, sopprimere il sesto periodo.

0.5.78.10. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Boldrini, Ciani, Toni Ricciardi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), capoverso, sesto pe-

riodo, sostituire le parole: non superiore a novanta giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.

0.5.78.11. Boschi.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , prorogabili per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.

0.5.78.12. Iezzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

al primo periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

al secondo periodo, dopo le parole: « è situata la struttura, » sono aggiunte le seguenti: « secondo le esigenze del territorio, tenuto conto dell'entità degli arrivi in frontiera ovvero dei rintracci, » e le parole « anche in convenzione con gli enti locali » sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: « in coerenza con la normativa regionale » sono sostituite dalle seguenti: « in attuazione della vigente normativa »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza

del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui al comma 1 e 3-*bis*, ed è comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. »;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 3-*bis* »;

4) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture

di cui ai al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio. »;

b) *alla lettera b), n. 3), capoverso 6-ter, sostituire le parole:* tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ovunque ricorrono, *con le seguenti:* tribunale dei minorenni.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

5.78. Il Relatore.

ART. 7.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *h-bis*), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: « in stato di gravità » sono soppresse.

7.37. Il Relatore.

ART. 11.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato.

11.6. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

(Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « , per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ».

01.01. *(Nuova formulazione)* Lucaselli, Montaruli.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata

nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame »;

b) all'articolo 35, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo »;

c) all'articolo 35-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-*bis* e 32, comma 1, lettera *b-bis*), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo »;

2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

« 17-*bis*. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *b-bis*), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-*bis* ».

2. Al comma 1 dell'articolo 130-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « al difensore non è liquidato alcun compenso » sono sostituite dalle seguenti: « il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio ».

3.18. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b):

1) *sostituire le parole:* al comma 2 *con le seguenti:* comma 2, al primo periodo;

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , al secondo periodo, le parole: « la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « il procedimento è estinto » e, al terzo periodo, le parole: « successivamente alla dichiarazione di estinzione » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente all'estinzione ».

4.14. Il Relatore.

ART. 5.

All'emendamento 5.78 del relatore, alla lettera a), numero 4), sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.

0.5.78.12. Iezzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 19:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

1.2) al secondo periodo, dopo le parole: « è situata la struttura, » sono inserite le seguenti: « secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, » e le parole: « anche in convenzione con gli enti locali » sono soppresse;

1.3) al terzo periodo, le parole: « in coerenza con la normativa regionale » sono sostituite dalle seguenti: « in attuazione della vigente normativa »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-*bis* ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati »;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 3-*bis* »;

4) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma

1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio »;

b) *alla lettera b), numero 3), capoverso 6-ter:*

al primo periodo, sostituire le parole: « presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » *con le seguenti:* « presso il tribunale per i minorenni »;

al terzo periodo, sostituire le parole: « presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » *con le seguenti:* « presso il tribunale per i minorenni »;

al quinto periodo, sostituire le parole: « tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni » *con le seguenti:* « presso il tribunale per i minorenni ».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera c).

5.78. Il Relatore.

ART. 7.

All'articolo 7, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: « in stato di gravidanza » sono soppresse.

7.37. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere le seguenti: e al transito di migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con altri Stati europei.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: nelle strutture di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera.

8.2. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 10.

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario

svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno »;

c) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

10.2. Il Governo.

ART. 11.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato.

11.6. Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PROPOSTA DI NUOVA FORMULAZIONE

ART. 7.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Le donne straniere immigrate vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari di riferimento, possono essere indirizzate alle reti territoriali antiviolenza, ai fini della relativa presa in carico. All'at-

tuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7.35. *(Proposta di nuova formulazione)*
Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Boldrini.

ALLEGATO 4

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: « e 16, del » sono sostituite dalle seguenti: « e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al » e le parole: « n. 159. » sono sostituite dalle seguenti: « n. 159 »;

al numero 3), le parole: « Nei confronti » sono sostituite dalle seguenti: « 10. Nei confronti » e le parole: « e si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « ; si applicano »;

alla lettera b), le parole: « e 16, del » sono sostituite dalle seguenti: « e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al » e le parole: « n. 159. » sono sostituite dalle seguenti: « n. 159 »;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: « , è aggiunto infine il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », le parole: « Titolo VIII del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « titolo VIII del libro primo del codice penale » e dopo le parole: « quinto e sesto periodo » sono inserite le seguenti: « del presente comma »;

al numero 2), le parole: « e all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo e all'articolo » e le parole:

« primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo, »;

al comma 2, le parole: « Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”, all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: » e dopo le parole: « dalle seguenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « : »;

al comma 3, le parole: « primo periodo. » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;

al comma 4, lettera a), le parole: « dei cittadini stranieri » sono sostituite dalle seguenti: « degli stranieri ».

All'articolo 2:

al comma 2, primo periodo, le parole: « per il posto rispettivamente » sono sostituite dalle seguenti: « , per il posto, rispettivamente, »;

al comma 4, al primo periodo, la parola: « annua » è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: « dall'anno 2024 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, la parola: « presenta » è sostituita dalla seguente: « presenti ».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera b), numero 3):

al capoverso 6-bis, le parole: « dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, » sono sostituite dalle seguenti: « dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

al capoverso 6-ter:

al quinto periodo, la parola: « notifica » è sostituita dalla seguente: « notificazione »;

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinnea, dopo le parole: « All'articolo 32 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al capoverso 1-bis.1, le parole: « periodo, consegue » sono sostituite dalle seguenti: « periodo consegue ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « prefettura » è sostituita dalle seguenti: « prefettura-ufficio territoriale del Governo »;

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « n. 142 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « dell'articolo 10-ter del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 2, le parole: « al comma 1, è » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 è » e dopo le parole: « all'articolo 50 del »

sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

al comma 4, le parole: « pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « di euro » e le parole: « e a euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro ».

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: « all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ».

All'articolo 11:

al comma 1:

all'alinnea, le parole: « di potenziamento » sono sostituite dalle seguenti: « , per il potenziamento »;

alla lettera a), le parole: « 3.750 migliaia di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3,75 milioni di euro », le parole: « alla criminalità organizzata e al terrorismo » sono sostituite dalle seguenti: « della criminalità organizzata e del terrorismo » e le parole: « per il settore » sono sostituiti dalle seguenti: « per i settori »;

alla lettera b), le parole: « 1.250 migliaia di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1,25 milioni di euro » e le parole: « per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica » sono sostituite dalle seguenti: « , in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica »;

al comma 2, le parole: « allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento » sono sostituite dalle seguenti: « allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento »;

al comma 3, le parole: « nel settore » sono sostituite dalle seguenti: « nei settori » e le parole: « e di innovazione » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'innovazione »;

al comma 4, le parole: « 2024, e 2025, si provvede quanto » sono sostituite dalle

seguenti: « 2024 e 2025, si provvede, quanto », le parole: « dei fondi speciali di parte corrente iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo speciale di parte corrente iscritto », dopo le parole: « del Ministero dell'economia e delle finanze », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « per l'anno 2023 », le parole: « e quanto a 5 milioni euro » sono sostituite dalle seguenti: « e, quanto a 5 milioni di euro » e le parole: « dei fondi speciali di conto capitale iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo speciale di conto capitale iscritto »;

al comma 5, le parole: « nel settore » sono sostituite dalle seguenti: « nei settori » e le parole: « e di innovazione » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'innovazione »;

al comma 6, le parole: « dei fondi speciali di parte corrente iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo speciale di parte corrente iscritto » e dopo le parole: « del Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2023 ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 1004</i>)	74
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e C. 789 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. – Presidenza del presidente Ciro MASCHIO, indi del vicepresidente Pietro PITTALIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.

C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 1004).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 novembre scorso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha iscritto nel calendario dei lavori, in quota opposizione, l'avvio dal 29 novembre dell'esame in Assemblea.

Rammenta che nella seduta del 21 novembre la relatrice Varchi ha fatto pervenire la richiesta di un breve rinvio della deliberazione in ordine all'adozione del testo base, in ragione della sua impossibilità a partecipare alla seduta e che, nella medesima seduta, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha preannunciato che, ove non sia adottata come testo base la proposta C. 823 Cafiero de Raho, avrebbe richiesto di revocare l'abbinamento con la proposta della maggioranza al fine di consentire alla Commissione di adempiere all'obbligo di riferire all'Assemblea sul testo iscritto in calendario su iniziativa del gruppo medesimo.

Come chiarito nella scorsa seduta, ribadisce che la prassi è nel senso che spetta al presidente della Commissione verificare se vi è la possibilità di promuovere l'adozione della proposta di legge del gruppo di minoranza quale testo base, salvo che, col consenso del gruppo di opposizione che ne ha chiesto l'inserimento nel calendario, non si giunga alla redazione di un testo unificato.

Se però – come nel caso concreto – il dialogo tra le parti non trova uno sbocco condiviso, e dunque non si realizzano condizioni politiche tali da consentire che si proceda nel senso sopra descritto, il presidente non può che accedere alla richiesta del gruppo interessato e quindi revocare l'abbinamento effettuato, perché la Commissione possa proseguire l'esame in sede referente del progetto indicato dai gruppi di opposizione interessati.

Pertanto, in ossequio a tale prassi, non essendovi richieste di intervento volte a introdurre elementi di novità rispetto alla situazione sopra descritta, dispone la revoca dell'abbinamento delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto.

(La Commissione prende atto).

Ciro MASCHIO, *presidente*, tenuto conto dei tempi disponibili, si riserva di verificare nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato immediatamente, se vi sono le condizioni per una rapida conclusione dell'esame in sede referente ovvero se si convenga sulla richiesta di rinvio ad altra data dell'esame in Assemblea, previa acquisizione del consenso del gruppo interessato.

Precisa che resta fermo che, ove nessuna delle due condizioni si verifichi, riferirà nel corso della discussione sulle linee generali – che si svolgerà mercoledì 29 novembre prossimo – sull'esito dei lavori della Commissione e, quindi, sulle ragioni per le quali non si è potuto procedere all'esame degli emendamenti né al conferimento del mandato al relatore.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e C. 789 Bagnai.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 novembre si sono concluse le votazioni sulle proposte emendative dichiarate ammissibili e che il testo del provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Avverte quindi che la V Commissione non si è ancora espressa sul provvedimento. Sospende quindi la seduta, in attesa della trasmissione di tale parere.

La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 14.45.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, VII e VIII, mentre la Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali ha rinunciato ad esprimersi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Palombi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01646 Della Vedova: Sulle tensioni tra Serbia e Kosovo e sull'adesione della Serbia alla UE	76
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	78
5-01647 Boldrini: Sulla partecipazione dell'Italia alla seconda Conferenza degli Stati parte del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TNPW)	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	79
5-01648 Onori: Sul ricorso alla contrattualizzazione interinale nelle sedi diplomatico-consolari	77
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	80

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 9.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01646 Della Vedova: Sulle tensioni tra Serbia e Kosovo e sull'adesione della Serbia alla UE.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO +EUROPA), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Maria TRIPODI, intervenendo in videoconferenza, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO +EUROPA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Stigmatizzando l'assenza, ad un livello politico adeguato, dell'Italia all'incontro internazionale svoltosi a Tirana del 16 ottobre scorso, sottolinea l'opportunità che il nostro Paese modifichi la posizione di tradizionale equidistanza da Serbia e Kosovo. Infatti, le ambiguità della linea politica del Presidente serbo Vučić — che oscilla tra l'aspirazione all'adesione all'UE e la storica amicizia con Mosca — dovrebbero indurci a sostenere più risolutamente la nuova *leadership* del Kosovo, con l'obiettivo di evitare un conflitto « congelato », che rischierebbe di favorire le interferenze di Paesi terzi.

5-01647 Boldrini: Sulla partecipazione dell'Italia alla seconda Conferenza degli Stati parte del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TNPW).

Laura BOLDRINI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Maria TRIPODI, intervenendo in videoconferenza, risponde

all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatta della risposta del Governo. La scelta di non partecipare come osservatore alla seconda Conferenza degli Stati parte del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, infatti, disattende l'impegno assunto dall'Esecutivo in occasione dell'approvazione, all'unanimità, da parte della Commissione, della risoluzione a sua prima firma n. 8-00021: in tal modo, oltre a svilire il ruolo di indirizzo del Parlamento, il Governo rinuncia a prendere parte al dialogo globale – con autorevoli rappresentanti della società civile e del mondo scientifico – sulla minaccia nucleare, che torna ad essere incombente, visto che i due principali conflitti in corso – in Ucraina e in Medio Oriente – coinvolgono Paesi dotati dell'arma atomica.

Ricordando che le ultime « conferenze di riesame » del Trattato di non proliferazione nucleare si sono concluse senza l'approvazione di un documento finale e che il Trattato per la proibizione delle armi nucleari è stato sottoscritto da 92 Stati e ratificato da 68 Paesi, auspica che il Governo confermi quanto meno l'impegno ad inserire il tema del disarmo nucleare tra le priorità della presidenza italiana del G7: a suo avviso, l'Italia può e deve esercitare un ruolo dinamico e attivo nelle principali questioni dell'agenda globale.

5-01648 Onori: Sul ricorso alla contrattualizzazione interinale nelle sedi diplomatico-consolari.

Federica ONORI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Maria TRIPODI, intervenendo in videoconferenza, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federica ONORI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo. Come emerso anche nel corso dell'audizione del Sottosegretario Silli, svoltasi ieri in sede di Comitato permanente sugli italiani nel mondo, la Farnesina non è in grado di fornire informazioni complete sul personale interinale, e nello specifico: il numero complessivo degli impiegati, la loro percentuale in rapporto al personale di ruolo e a contratto, nonché la lista delle mansioni svolte. Secondo i dati in suo possesso, il personale interinale assolve anche mansioni che dovrebbero essere invece specifiche del personale di ruolo di quello a contratto, tra cui l'inserimento delle pratiche per l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, per l'emissione di carte d'identità e di documenti relativi allo stato civile. A suo avviso, la disponibilità di tali informazioni costituisce il presupposto necessario per trovare una soluzione ai disservizi segnalati.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01646 Della Vedova: Sulle tensioni tra Serbia e Kosovo e sull'adesione della Serbia alla UE.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Governo è fortemente impegnato nei Balcani occidentali, a sostegno della definitiva stabilizzazione dell'area e della sua integrazione nell'Unione europea.

L'Italia partecipa in prima linea a tutte le iniziative per promuovere una normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina.

Siamo convinti che esista un nesso indissolubile fra la stabilità dei Balcani occidentali e la sicurezza del nostro continente. Per questo, assicurare il successo del « Dialogo facilitato » tra Belgrado e Pristina è interesse vitale dell'Unione europea.

Con il raggiungimento dell'accordo per la normalizzazione dei rapporti tra le parti, finalizzato a Ohrid a marzo grazie alla facilitazione europea, il dialogo tra Serbia e Kosovo è entrato in una nuova fase.

È fondamentale assicurare la piena e incondizionata attuazione degli obblighi assunti dalle due parti. Questo permetterà di stabilizzare il quadro di sicurezza, in particolare nel Kosovo settentrionale. L'impegno dell'Italia si declina lungo questa linea.

I nostri sforzi per favorire un avvicinamento fra Pristina e Belgrado sono continui. Anche tramite la partecipazione alle missioni KFOR, di cui l'Italia è primo contributore, e EULEX, il cui Capo Missione è oggi il Generale Barbano.

Sosteniamo convintamente l'azione del Rappresentante Speciale dell'Unione europea, Miroslav Lajčák.

Il 21 ottobre l'Italia ha partecipato a una missione congiunta a Pristina e Belgrado con Francia, Germania e Stati Uniti, guidata da Lajčák, per sensibilizzare le parti sull'attuazione dell'intesa di Ohrid. In particolare, sulla creazione di una Associa-

zione delle municipalità a maggioranza serba nel nord del Kosovo.

A margine del Consiglio europeo del 26 ottobre, il Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente Macron, il Cancelliere Scholz e l'Alto Rappresentante europeo Borrell hanno avuto dei colloqui separati con il Presidente Vucic e il Primo Ministro Kurti per dare una nuova spinta alla normalizzazione fra Pristina e Belgrado.

Nel comunicato congiunto, i *leader* di Italia, Francia e Francia hanno ribadito la ferma aspettativa che le parti diano attuazione all'accordo di Ohrid, con approccio costruttivo e in linea con la prospettiva europea di entrambi i Paesi.

Belgrado e Pristina hanno infatti accettato di includere l'accordo di Ohrid all'interno dei rispettivi quadri giuridici di riferimento nei rapporti con l'Unione europea.

In altre parole, l'attuazione dell'accordo di Ohrid è una condizione essenziale per l'avanzamento di entrambi i Paesi nel percorso di integrazione europea.

Siamo convinti che l'adesione europea contribuirà a una definitiva pacificazione della regione. E che l'appartenenza all'Unione europea imponga una condivisione di valori e impegni concreti sul miglioramento dei rapporti regionali.

Nel caso della Serbia, l'Italia ha costantemente ribadito che la futura appartenenza di Belgrado alla famiglia europea non potrà prescindere da una normalizzazione dei rapporti con il Kosovo.

Su questa condizione – che riteniamo vincolante – il Governo si è adoperato per favorire la ripresa dei negoziati nell'ambito del Dialogo facilitato.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01647 Boldrini: Sulla partecipazione dell'Italia alla seconda Conferenza degli Stati parte del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TNPW).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La posizione dell'Italia è chiara e resta a favore di un disarmo nucleare effettivo, verificabile e irreversibile.

Continuiamo a ritenere che questo obiettivo possa essere raggiunto solo attraverso un approccio progressivo, capace di coinvolgere il più ampio numero di attori rilevanti, a cominciare dagli Stati militarmente nucleari.

Il Trattato di non proliferazione riveste un ruolo centrale in questo percorso.

Il Governo italiano riconosce e comprende le motivazioni dei promotori e sostenitori del Trattato per la proibizione delle armi nucleari.

Condividiamo con gli Stati Parte del Trattato l'obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari. E apprezziamo il ruolo svolto dai Parlamenti e dalla società civile per il raggiungimento di quest'obiettivo.

L'Italia ha però manifestato sin dall'inizio perplessità sull'iniziativa di un Trattato che impegna solo i Paesi firmatari, nessuno dei quali è uno Stato militarmente nucleare. E per tale ragione ha votato contro le risoluzioni dell'Assemblea Generale ONU che ne promuovevano l'adozione e non ha partecipato come osservatore alla prima riunione degli Stati Parte lo scorso anno.

Non possiamo del resto trascurare il contesto in cui si svolge questo dibattito. Siamo di fronte al progressivo deterioramento dell'architettura internazionale su disarmo e non proliferazione.

L'aggressione russa dell'Ucraina ha ulteriormente minato la fiducia tra i princi-

pali attori in ambito nucleare e accresciuto le tensioni.

Per non parlare del repentino, costante avanzamento del programma nucleare cinese, condotto in totale assenza di trasparenza, e delle tendenze proliferatorie in atto in Corea del Nord e Iran.

Si assiste inoltre ad una ulteriore polarizzazione del dibattito alle Nazioni Unite. Alcuni tra i principali sostenitori del Trattato per la proibizione delle armi nucleari sono molto attivi nel contestare gli accordi di condivisione nucleare in ambito NATO, dei quali l'Italia è parte.

Non si riscontra analoga attenzione da parte di questi Paesi nei confronti delle crescenti tendenze proliferatorie di Mosca o Pechino.

Queste dinamiche indurranno alcuni Paesi NATO, che avevano partecipato come osservatori alla precedente Riunione degli Stati Parte del TPNW, a rivedere la propria posizione.

Per questo, a seguito di approfondite valutazioni e consultazioni con gli alleati, il Governo ha deciso di non partecipare alla seconda Riunione degli Stati Parte del TPNW che si svolgerà dal 27 novembre al 1° dicembre a New York.

Ciò non significa attenuare il nostro tradizionale impegno nei settori del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione, componenti essenziali della nostra politica estera anche in vista della Presidenza italiana del G7 nel 2024.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01648 Onori: Sul ricorso alla contrattualizzazione interinale nelle sedi diplomatico-consolari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La Farnesina è fortemente impegnata per la valorizzazione del personale a contratto. Lo dimostrano i fatti.

Il contingente complessivo del personale a contratto presso la nostra rete diplomatico-consolare è in costante aumento. Dalle 2.720 unità del 2017 si è passati alle 3.150 del 2023. Anche il rapporto tra personale di ruolo e personale a contratto nelle Sedi estere è sensibilmente mutato a vantaggio di quest'ultimo.

Il pacchetto di adeguamenti retributivi adottato nel 2023 è il più ampio e ambizioso mai effettuato dall'Amministrazione. Mille impiegati a contratto in quarantacinque Paesi beneficeranno di una rivalutazione del livello salariale.

Un'ulteriore misura di sostegno finanziario adottata nel 2023 è il nuovo Assegno per situazioni di famiglia.

Con questo nuovo strumento, gli aventi diritto percepiranno un assegno compreso tra 960 e 2.100 euro per ogni familiare a carico.

Si tratta di un significativo potenziamento delle misure di sostegno al nucleo familiare del personale a contratto, del valore di circa 2 milioni di euro all'anno.

Il ricorso al personale interinale risponde ad esigenze diverse e a una logica di flessibilità.

Si tratta di personale impiegato dalle sedi in piena autonomia di bilancio, in presenza di particolari necessità e in periodi specifici e definiti.

Ciascuna Ambasciata o Consolato procede infatti al reclutamento con fondi propri e attraverso le diverse agenzie di lavoro interinale disponibili *in loco*. Il dato è dunque per sua natura dinamico: aumenta o diminuisce a seconda delle esigenze delle sedi.

Le mansioni di supporto svolte dal personale interinale sono limitate e temporanee. Ad esempio, le bonifiche degli schedari consolari o l'allineamento degli elenchi elettorali in occasione delle operazioni di voto all'estero.

Recentemente si è fatto ricorso a personale interinale per fare fronte agli arretrati nel settore dell'anagrafe consolare accumulatisi a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Le Sedi che ne hanno ravvisato la necessità hanno costituito piccole *task force* settoriali dedicate, cui hanno conferito uno specifico progetto per un periodo limitato di tempo.

In ragione delle diverse modalità di finanziamento, reclutamento e inquadramento giuridico, le due categorie – personale interinale e personale a contratto – non sono dunque tra loro fungibili.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. Esame emendamenti C. 1538 Governo, approvato dal Senato 81

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 23 novembre 2023.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. Esame emendamenti C. 1538 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9 alle 9.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. C. 1538 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	83
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- <i>duodecies</i> , 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	86
Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante « Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti », al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi nella memoria » nei campi medesimi. C. 792, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. C. 1457, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	93
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica riferita all'articolo 9-ter depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	105

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi.

C. 1538 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, approvato con modifiche al Senato, reca disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi, e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione evidenzia che l'articolo 1 estende di dodici mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, concernente le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti

o a bordo di unità navali o distaccati individualmente, di cui all'articolo 1. Al riguardo non formula osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, nonché tenuto conto che la disposizione di delega è assistita da una clausola di neutralità finanziaria.

Rileva, inoltre, che l'articolo 2 proroga di ventiquattro mesi alcune delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare previste dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022 scadute il 28 agosto 2023, alle quali non sono ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica. Fa presente che le deleghe legislative attengono, nello specifico, ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b), d), e), f), g) e h)* del citato comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, relativi rispettivamente: alla revisione delle misure volte a conseguire, entro il 2033, il raggiungimento della dotazione organica complessiva, attualmente fissata a 160.000 unità, del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare; all'istituzione di una riserva ausiliaria non superiore a 10.000 unità di personale militare impiegabile in tempo di guerra o di grave crisi internazionale e in caso di deliberazione dello stato di emergenza nazionale, ovvero, in forma complementare, in attività logistiche e di cooperazione civile-militare; alla partecipazione da parte dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate vigenti; alla previsione di iniziative formative dei volontari in ferma prefissata triennale nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti; alla revisione del Servizio

sanitario militare a supporto del Servizio sanitario nazionale definendo, altresì, la possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare attività libero-professionale intramuraria su base convenzionale; all'istituzione, infine, di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali delle Forze armate vigenti.

Osserva che il medesimo articolo 2 precisa altresì, al comma 4, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi attuativi della delega, con specifico riguardo ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, gli stessi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, fa presente che la relazione tecnica, ribadendo quanto già riferito dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 119 del 2022 in merito alla medesima delega legislativa, afferma che per la complessità e la molteplicità delle materie trattate non è possibile procedere anticipatamente a un'attendibile definizione, quantificazione e copertura dei presumibili effetti finanziari prodotti dai successivi provvedimenti delegati riferiti ai principi e criteri direttivi di cui alle predette lettere *b)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, laddove con riferimento ai rimanenti principi e criteri direttivi, di cui alle lettere *e)*, *f)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 119 del 2022, la relazione tecnica ne certifica la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria. Tanto premesso, non formula osservazioni.

Rileva, infine, che l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, proroga il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge n. 118 del 2022, estendendolo da 16 a 24 mesi successivi alla sua entrata in vigore, vale a dire al 25 agosto 2024.

Al riguardo non formula osservazioni, considerato che alla norma originaria e

alla proroga da ultimo intervenuta sulla stessa per effetto dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 14 del 2023, recante la conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, non sono ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 2 prevede che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita dal presente provvedimento, con particolare riferimento a quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *d)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, nel rinviare a quanto in precedenza rilevato per i profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerando che la norma in commento riproduce l'analoga clausola di copertura prevista dal comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022 con riferimento a tutte le deleghe di cui al comma 1 del citato articolo 9, oggetto di proroga con il provvedimento in esame limitatamente ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del medesimo comma 1.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO segnala preliminarmente che non si è reso necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, un aggiornamento della relazione tecnica sul disegno di legge in esame, in considerazione del fatto che, nel corso dell'*iter* presso il Senato, sono state apportate al testo un numero limitato di modifiche, di carattere esclusivamente ordinamentale.

Nel rilevare che, pertanto, risulta pienamente utilizzabile la relazione tecnica riferita al testo originario, concorda con la

proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Graziano 2.1, che prevede di inserire tra i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, di cui all'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, il riconoscimento del trattamento di fine rapporto ai volontari congedati dopo ferme prolungate, sia iniziali che triennali o oltre, secondo la normativa vigente per i rapporti di lavoro di natura ordinaria.

In particolare, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa in esame con il meccanismo di copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, richiamato dal comma 4 dell'articolo 2, giacché il criterio direttivo che si intende introdurre appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri che sembrano poter essere oggetto di puntuale quantificazione e copertura già al momento dell'adozione della legge di delega.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Graziano 2.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Go-

verno, propone quindi di esprimere parere contrario sull'emendamento Graziano 2.1 e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge, approvato con modifiche al Senato, reca disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.

Passando agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, evidenzia che i commi 1 e 2 dell'articolo 1, introducono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbratta-

mento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, mentre il comma 3 del medesimo articolo 1 attribuisce al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione la competenza a ricevere il rapporto con il quale viene accertata la violazione e a irrogare le summenzionate sanzioni. Il comma 4 prevede, altresì, che i proventi di tali sanzioni pecuniarie siano versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato e riassegnati al Ministero della cultura per essere impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni, demandando ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di destinazione e gestione dei proventi delle medesime sanzioni amministrative, articolo 1, comma 4, secondo periodo.

Evidenzia altresì che gli articoli da 2 a 4, introdotti dal Senato, recano modifiche al codice penale disciplinanti ulteriori profili sanzionatori relativi alla summenzionata fattispecie, e che il provvedimento, al comma 8 dell'articolo 1, è assistito da una previsione di neutralità finanziaria. Al riguardo non formula osservazioni stante la citata clausola di neutralità finanziaria e la natura ordinamentale delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, confermata anche dalla relazione tecnica. Prende atto, altresì, di quanto emerso nel corso dell'esame al Senato che consente di verificare anche la neutralità finanziaria delle modifiche apportate al medesimo articolo 1, comma 4, e delle altre disposizioni introdotte negli articoli da 2 a 4.

Ciò posto, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO segnala preliminarmente che non si è reso necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, un aggiornamento della relazione tecnica sul disegno di legge in esame, in considerazione del fatto che, nel corso dell'*iter* presso il Senato, sono state apportate al testo modifiche di carattere esclusivamente ordinamentale.

Nel rilevare che, pertanto, risulta pienamente utilizzabile la relazione tecnica riferita al testo originario, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

C. 1451 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, nel ricordare che il disegno di legge in esame, avente ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020, è volto a promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi, segnala che il testo è corredato di relazione tecnica.

Passando agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, evidenzia che gli oneri recati dall'Accordo sono valutati, all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, in euro 10.720 annui a decorrere dal 2025 e sono riferiti alle spese di missione correlate all'attività di una Commissione mista, istituita dall'articolo 6 dell'Accordo stesso, che si riunirà alternativamente in Italia e in Bahrein ogni tre anni.

Rileva che le rimanenti spese derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo sono indicate, all'articolo 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica, in misura pari a euro 231.620 annui a decorrere dal 2023. Fa presente che le restanti disposizioni dell'Accordo, di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente, in materia di cooperazione nel settore dell'informazione e di

proprietà intellettuale, sono assistiti da una previsione di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica, mentre agli eventuali ulteriori oneri derivanti dal richiamato articolo 6 dell'Accordo ossia, come precisato dalla relazione tecnica, da eventuali modifiche dell'Accordo comportanti nuovi o maggiori oneri, si farà fronte, all'occorrenza, con apposito provvedimento legislativo, di cui all'articolo 3, comma 4, del disegno di legge di ratifica. Al riguardo, non formula osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare i suddetti importi nonché la tipologia degli oneri ad essi sottostanti, che risultano coerenti con altre leggi di ratifica di accordi di analogo contenuto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a 231.620 euro annui a decorrere dal 2023, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per una misura pari a 231.620 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 242.340 euro annui a decorrere dal 2025. Rileva che il comma 2 autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In proposito, non ha osservazioni da formulare in ordine alla capienza delle risorse utilizzate a copertura, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio Atto Senato 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Tuttavia, tenuto conto dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento, rileva l'opportunità di ag-

giornare la clausola di copertura finanziaria, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nel 2024 e, conseguentemente, prevedendo che gli oneri autorizzati decorrano da tale annualità.

Inoltre, considerando che, come precisato dalla relazione tecnica, le spese di missione di cui al citato articolo 6 dell'Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, sono state imputate dall'anno 2025 nel presupposto che l'Accordo medesimo entri in vigore nell'anno 2023, si rileva l'opportunità di prevedere che i relativi oneri decorrano dall'anno 2026.

Segnala, altresì, che il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a stabilire che dalle disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6, oggetto di specifica copertura finanziaria ai sensi del precedente comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 4 prevede che agli eventuali oneri relativi al predetto articolo 6 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Ciò posto, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1451, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020;

rilevata l'esigenza di aggiornare le disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in considerazione dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento, prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2024 e che le spese di missione di cui all'articolo

6 del medesimo Accordo, relative alla partecipazione alla Commissione mista chiamata a riunirsi ogni tre anni, decorrano dall'anno 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.720 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2026, e a quelli derivanti dalle spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, per euro 231.620 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per euro 242.340 annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

Lucia ALBANO, nel condividere l'esigenza di modificare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del provvedimento, prevedendo che gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo decorrano dal 2024 e che quelli di cui all'articolo 6 del medesimo Accordo decorrano dall'anno 2026, concorda con la proposta di parere di relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante « Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo

dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti », al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi nella memoria » nei campi medesimi.

C. 792, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Bilancio, con riferimento all'articolo 1, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame, intervenendo sulla legge n. 211 del 2000, recante istituzione del « Giorno della Memoria », istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, finalizzato a promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i « viaggi nella memoria » ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, di cui all'articolo 1, capoverso articolo 2-*bis*, comma 1.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito vengono definite le modalità di utilizzo delle risorse sopra indicate stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili, di cui all'articolo 1, capoverso articolo 2-*bis*, comma 3. In proposito, non formula osservazioni dal momento che l'onere, essendo configurato come limite massimo di spesa, è contenuto entro i limiti dello stanziamento autorizzato. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 1 del provvedimento, nell'introdurre l'articolo 2-*bis* nella legge n. 211 del 2000, provvede ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante le seguenti modalità: quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. In merito alla prima modalità di copertura, nel rilevare che, in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in esame reca per l'anno 2023 risorse residue pari a circa 10,4 milioni di euro, rammenta che, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura dei predetti oneri. In merito alla seconda modalità di copertura, rammenta che le risorse del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, relativi, in particolare, all'istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado, di cui ai capitoli 1195, 1204, 1196, 1194 e 2394.

Al riguardo, prende atto che, nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse poste a copertura.

Non ha, pertanto, osservazioni da formulare con riferimento alle disposizioni di copertura, rilevando peraltro che, in considerazione della previsione di coperture finanziarie riferite all'esercizio in corso, la formulazione della disposizione presuppone che l'iter del provvedimento si concluda entro l'anno 2023.

Ciò posto, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 792, approvata dal Senato della Repubblica, che dispone la modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante "Istituzione del 'Giorno

della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi medesimi, e abb.;

nel presupposto che l'iter del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.

C. 1457, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, osserva preliminarmente che la proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dal Senato, ha ad oggetto l'introduzione di iniziative volte alla promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, in particolare tra le giovani generazioni.

Passando agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, evidenzia in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, lettera a), istituisce un concorso nazionale da tenere in occasione del « Giorno del ricordo » relativo alle vicende delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata di cui alla legge n. 92 del 2004, finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'instal-

lazione temporanea commemorativa di tali vicende, da esporre per la durata di un anno.

Rileva che il provvedimento prevede, altresì, la costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università e delle istituzioni AFAM, che si avvale della consulenza di storici dell'arte, per l'elaborazione, tra l'altro, del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere in gara. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2023.

In proposito, pur considerato che la spesa appare limitata all'entità dello stanziamento previsto, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alla componente del suddetto onere relativa alle eventuali spettanze da riconoscere ai componenti del comitato tecnico-scientifico, nonché agli storici dell'arte coinvolti nell'attività del medesimo comitato, posto che la disposizione non specifica il numero dei componenti del comitato – che peraltro, in base a quanto desumibile dal testo sembrerebbe operare in permanenza – né reca un'espressa disciplina in merito e agli emolumenti e ai rimborsi di spesa spettanti ai componenti e ai consulenti del comitato medesimo di cui la norma non esclude espressamente la corresponsione.

Rileva altresì che l'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede, inoltre, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata e nelle terre di origine degli esuli » per gli studenti delle scuole secondarie. In proposito, non ha osservazioni da formulare, considerato che il suddetto onere appare configurato come limite massimo di spesa.

Segnala che la norma prevede, inoltre, la concessione di un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire tra le associazioni, individuate dalla norma, che gesti-

scono luoghi o che promuovono la conoscenza dei fatti inerenti alle foibe e all'esodo giuliano-dalmata. Anche in questo caso, non ha osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, dal momento che la spesa risulta limitata all'entità del disposto stanziamento.

Fa presente, infine, che l'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che in mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda per ottenere a titolo onorifico senza assegni, la concessione di un'apposita insegna metallica con relativo diploma in memoria delle vicende storiche in riferimento, già disciplinata a normativa vigente dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 92 del 2004 possa essere presentata anche dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi, in mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi. Al riguardo considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla concreta attuabilità della disposizione in esame, posto che in base a quanto previsto dalla disciplina vigente la suddetta concessione è disposta nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della predetta legge n. 92 del 2004, che a tal fine ha autorizzato la spesa di 172.508 euro per il solo 2004.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 2-*quater*, prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente capoverso 2-*bis*, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Al riguardo, non formula osservazioni in merito alla capienza delle risorse utilizzate a copertura, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Per quanto concerne, infine, l'articolazione temporale degli oneri e della relativa copertura finan-

ziaria non formula osservazioni, nel presupposto che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'anno 2023. Osserva da ultimo che, pur in assenza di una esplicita previsione nel testo in tal senso, il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Rileva, ancora, che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 2-*bis*, comma 3, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, conseguentemente autorizzando, al successivo comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, non formula osservazioni con riferimento all'anno 2023, posto che per l'esercizio finanziario in corso dalla dotazione iniziale del citato Fondo è stato già detratto l'importo corrispondente all'onere oggetto di copertura. Con riferimento invece alle annualità successive al 2023 ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, nonché una rassicurazione che dal loro impiego non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In proposito, ricorda che, nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, il citato Fondo presenta una dotazione iniziale di circa 71,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, importo confermato anche dal disegno di legge di S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato.

Per quanto concerne, infine, l'articolazione temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria non formula osservazioni, nel presupposto che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'anno 2023.

Rileva altresì che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 2-*ter*, comma 2, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non formula osservazioni in merito alla capienza delle risorse utilizzate a copertura, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Per quanto concerne, infine, l'articolazione temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria non formula osservazioni nel presupposto che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'anno 2023. Osserva infine che, pur in assenza di una esplicita previsione nel testo in tal senso, il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che alle eventuali spese derivanti dalla costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 2-*ter*, si potrà provvedere nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al capoverso comma 2-*bis* della medesima lettera *a*), che costituisce un limite massimo di spesa, fermo restando che il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al medesimo capoverso comma 2-*ter* potrà escludere la corresponsione ai componenti del comitato tecnico-scientifico, nonché agli storici dell'arte coinvolti nelle attività del medesimo comitato, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Evidenzia che le risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di

copertura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 2-*bis*, comma 3, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, infine, che alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), che estendono la platea dei soggetti che possono presentare istanza per il riconoscimento previsto dalla legge n. 92 del 2004 in favore dei congiunti degli infoibati, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, analogamente a quanto avvenuto per le disposizioni che, nel tempo, hanno prorogato il termine per la presentazione delle predette istanze da parte degli interessati, anche considerando che il capitolo 222 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023, sul quale sono iscritte somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe, reca uno stanziamento di 5.700 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), segnala criticamente che il Governo ha ritenuto di utilizzare le risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili chiarendo altresì che tale utilizzo non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Evidenzia, al riguardo, che ancora una volta la valutazione circa l'idoneità della copertura finanziaria dei provvedimenti operata dalla Commissione Bilancio viene subordinata alla discrezionalità del Governo che, a seconda del provvedimento in esame, ritiene l'utilizzo di determinate risorse compatibile o meno con la propria agenda politica. Ricorda, in proposito, che spesso il Governo ha motivato l'espressione di un parere contrario su proposte emendative presentate da deputati dell'opposizione sostenendo che fondi che risultano disponibili sono in realtà destinati a non meglio precisati provvedimenti governativi di futura adozione. Chiede, pertanto, che si ponga fine a tale

prassi, che giudica non rispettosa della funzione svolta dalla Commissione Bilancio, invitando il Governo ad assumersi la responsabilità politica di bocciare nel merito le proposte emendative, non abusando strumentalmente dei pareri della Commissione bilancio.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, prende atto dei rilievi critici formulati dal deputato Ubaldo Pagano, che potranno essere opportunamente valutati da parte della Commissione in sede di espressione di futuri pareri.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1457, approvata dal Senato della Repubblica, recante modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, e abb.;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

alle eventuali spese derivanti dalla costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 2-*ter*, si potrà provvedere nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al capoverso comma 2-*bis* della medesima lettera *a*), che costituisce un limite massimo di spesa, fermo restando che il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al medesimo capoverso comma 2-*ter* potrà escludere la corresponsione ai componenti del comitato tecnico-scientifico, nonché agli storici dell'arte coinvolti nelle attività del medesimo comitato, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

le risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'ar-

articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, utilizzate con finalità di copertura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 2-*bis*, comma 3, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibili di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), che estendono la platea dei soggetti che possono presentare istanza per il riconoscimento previsto dalla legge n. 92 del 2004 in favore dei congiunti degli infoibati, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, analogamente a quanto avvenuto per le disposizioni che, nel tempo, hanno prorogato il termine per la presentazione delle predette istanze da parte degli interessati, anche considerando che il capitolo 222 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023, sul quale sono iscritte somme destinate alla concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe, reca uno stanziamento di 5.700 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025;

ritenuto che il Ministro dell'economia e delle finanze deve ritenersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione di tutte le disposizioni del presente provvedimento;

nel presupposto che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

C. 113.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 novembre 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora concluso la propria istruttoria sui profili finanziari del provvedimento, rappresentando il medesimo Dicastero ha richiesto alle amministrazioni competenti, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione tecnica che dimostri l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento. Si impegna, quindi, a comunicare gli esiti dell'istruttoria, non appena saranno acquisiti i necessari elementi da parte dei Ministeri competenti.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

C. 851.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Bilancio, si richiama ai contenuti della documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnalando in

particolare l'esigenza di acquisire una valutazione del Governo con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del provvedimento.

In particolare, con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che le relative disposizioni delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano determinati parametri di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Tanto premesso, osserva innanzitutto che, sebbene la delega sia corredata di una clausola di neutralità finanziaria, i principi e criteri direttivi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 2, concernenti, rispettivamente, l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per talune imprese del settore agroalimentare e la previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire l'avvio del Governo sull'idoneità, nel caso di specie del meccanismo di copertura previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo il quale, qualora il decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto sarà emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, rileva che il riferimento allo stanziamento di ulteriori risorse da parte della legge di bilancio ha carattere eventuale e reca una specificazione analoga a quella contenuta in precedenti provvedimenti legislativi recanti deleghe legislative, che tuttavia potrebbe es-

sere anche omessa, considerando che essa deve ritenersi implicitamente ricompresa nel richiamo a successivi provvedimenti legislativi.

Rispetto all'articolo 2-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuova campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari i cui oneri sono valutati in 500.000 euro per l'anno 2023. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 2-*bis*, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il secondo periodo del medesimo comma 2 autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel rilevare che, in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in esame reca per l'anno 2023 risorse residue pari a circa 10,4 milioni di euro, osserva che – considerando la natura degli oneri previsti dall'articolo 2-*bis* – la disposizione di copertura dovrebbe indicare la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa e non una previsione di spesa. Tenuto conto dei presumibili tempi occorrenti all'approvazione definitiva del provvedimento, rileva, inoltre, l'opportunità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nel 2024 e, conseguentemente, prevedendo che gli oneri siano riferiti a tale esercizio finanziario. Su entrambi questi profili, ritiene, in ogni caso, utile acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel ribadire quanto già osservato dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso

la Commissione Finanze, osserva preliminarmente che il testo contiene principi di delega già previsti nella legge n. 111 del 2023, relativa alla riforma fiscale, e misure di incentivazione fiscale che si sovrapporranno a quella disciplina di principio. Ritiene, pertanto, che, dal punto di vista del metodo, sia inopportuno tradurre i principi di delega, che sono in fase di attuazione, in diversi e ulteriori provvedimenti.

Per i profili di competenza della Commissione Bilancio, pur prendendo atto che la delega di cui all'articolo 2 è corredata di una clausola di neutralità finanziaria, osserva che taluni principi e criteri direttivi concernenti l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per talune imprese del settore agroalimentare, nonché la previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire una relazione tecnica sul provvedimento al fine di una più compiuta valutazione delle sue implicazioni finanziarie.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, concorda con la rappresentante del Governo sull'opportunità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento e formula, pertanto, una proposta in tal senso.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel rilevare che l'articolo 2, comma 2, del provvedimento pone non soltanto una questione di quantificazione ma anche di copertura finanziaria, chiede se si possa ritenere sufficiente la predisposizione della relazione tecnica che quantifichi gli oneri derivanti dalla disposizione o se, invece, sia necessaria una modifica del provvedimento che individui le risorse finanziarie che possono essere utilizzate.

Aggiunge che in questo caso, a differenza della delega fiscale, non sarebbe, a

suo avviso, applicabile l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 che, nelle ipotesi di deleghe che intervengono su materie complesse, rinvia la determinazione degli effetti finanziari al momento dell'adozione dei decreti legislativi.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, rispondendo alla deputata Guerra, afferma che, alla luce dei contenuti della relazione tecnica, sarà possibile approfondire tutte le implicazioni finanziarie del provvedimento.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Atto n. 88.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma

fiscale, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta in base a principi e criteri direttivi specifici volti a garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda e a conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa *no tax area* e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Con riferimento ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 3, evidenzia che le norme prevedono, per l'anno 2024, la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito da impiegare per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche; l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente, nonché la diminuzione di un importo pari a 260 euro, ai fini dell'IRPEF, dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000.

Per la stima degli effetti di gettito, la relazione tecnica utilizza un modello di microsimulazione, dal quale deriva un effetto, in termini di cassa, di minor gettito complessivo pari a circa 4,3 miliardi nel 2024. In proposito rileva che l'utilizzo del modello di microsimulazione non consente di verificare la stima effettuata, dal momento che non vengono forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere. La relazione tecnica si limita infatti a fornire la metodologia di stima e i risultati finali della stessa, ciò anche con riferimento alla quota stimata ai fini del trattamento di fine rapporto, rispetto al quale non sono fornite informazioni circa i parametri utilizzati. Al fine di permettere una verifica degli effetti ascritti alla misura,

ritiene pertanto necessario che siano forniti i dati sottostanti la stima effettuata, con riferimento alle singole componenti che determinano l'effetto complessivo di gettito.

Evidenzia, peraltro, che l'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso dell'audizione sul disegno di legge di bilancio 2024 ha evidenziato che, mediante il modello di microsimulazione dell'Ufficio medesimo, è stato quantificato l'impatto della riforma IRPEF su un campione rappresentativo di famiglie, consentendo di stimarne l'onere complessivo e gli effetti distributivi. Le valutazioni confermano sostanzialmente quanto riportato nella relazione tecnica: un costo complessivo degli interventi pari a circa 4,3 miliardi di euro, che comporta un beneficio medio di circa 170 euro distribuito su una platea di circa 25 milioni di contribuenti. Sulla base delle stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio, alla riduzione delle aliquote è ascrivibile una perdita di gettito di circa 4,2 miliardi di euro distribuita su circa 22,8 milioni di contribuenti, con un risparmio medio di imposta di circa 190 euro annui. L'incremento della detrazione per lavoro dipendente vale circa 218 milioni di euro e riguarda circa 3,2 milioni di contribuenti. La riduzione delle addizionali locali, dovuta all'incremento del minimo imponibile connesso con il potenziamento della detrazione, si attesta sui 46 milioni di euro.

Rileva che andrebbero altresì forniti elementi informativi circa lo sviluppo per cassa degli effetti finanziari stimati, considerato che, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1, non si tiene conto, in sede di determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e che pertanto gli effetti IRPEF indicati per gli anni 2025 e 2026 dovrebbero interamente derivare dalla revisione della disciplina delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 2. Tanto premesso ritiene quindi opportuno che siano forniti gli effetti finanziari per cassa con evidenza dei singoli articoli esplicitando le ipotesi sottostanti la stima degli stessi.

Evidenzia altresì, in via generale, con riferimento al provvedimento nel suo complesso, che lo stesso non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni diversamente da quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. In proposito, anche tenendo conto dei rilevanti effetti finanziari ascritti alla norma in esame e al complesso del provvedimento, appare necessario che sia fornito il predetto prospetto.

Da ultimo, sempre con riguardo al provvedimento nel suo complesso, rammenta che la legge delega n. 111 del 2023 ha previsto un articolato sistema di disposizioni finanziarie e di copertura sul quale ha inciso, mediante apposite condizioni, la Commissione Bilancio.

In sintesi, ricorda che ai sensi della legge delega, gli schemi dei decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente; devono essere acquisiti i pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e un secondo parere qualora il Governo non si conformi al primo ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Inoltre, ribadisce che, secondo quanto dispone l'articolo 22, comma 1, della legge delega, dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente e che il successivo articolo 22, al comma 2, prevede che, per ciascuno schema di decreto legislativo, la relazione tecnica fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2; qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o

mediante parziale utilizzo del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

Ricorda che nel corso dell'esame parlamentare della legge delega la Commissione Bilancio della Camera, nella seduta del 5 luglio 2023, ha posto la condizione di integrare il testo dell'atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli effetti dei decreti legislativi sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente. Detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. In proposito, ritiene che andrebbero dunque fornite informazioni da parte del Governo circa gli effetti dello schema di decreto in esame sulla pressione tributaria.

Passando ad esaminare gli articoli 4 e 5, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede, per il solo 2024, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni e l'abrogazione, a decorrere dal 2024, della disciplina relativa all'Aiuto alla crescita economica (ACE). In proposito, con riferimento alla maggiorazione del costo dei neoassunti, evidenzia che la relazione tecnica riporta in modo molto dettagliato le fonti dei dati utilizzati e la metodologia applicata, ma non fornisce alcun elemento e dato quantitativo posto alla base della stima effettuata, come, ad esempio, l'ammontare delle retribuzioni medie e il numero atteso di nuovi occupati. Peraltro, la

stima è effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, senza che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stessa. Non appare pertanto possibile effettuare una verifica della quantificazione proposta.

Con riferimento all'abrogazione dell'ACE, evidenzia che anche in tal caso la stima è effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, senza che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stessa. Non risulta pertanto possibile verificare la quantificazione proposta. Rileva, oltre a ciò, che gli importi di maggior entrata indicati dalla relazione tecnica non appaiono confrontabili con quelli forniti in occasione dei precedenti interventi normativi relativi alla medesima misura. Evidenzia infatti che all'ultimo intervento normativo di ripristino della disciplina relativa all'ACE, effettuato dall'articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019, furono ascritti effetti di minore entrata pari a circa 1,3 miliardi di euro annui, mentre all'abrogazione in esame sono ascritti effetti di maggiore entrata pari a circa 2,8 miliardi di euro annui. Ritiene che sarebbe utile pertanto che il Governo fornisse elementi e dati quantitativi come, ad esempio, il rendimento nozionale dichiarato dalle imprese e relativo capitale rilevato ai fini IRES e IRPEF che permettano di verificare la stima effettuata.

Esprime, inoltre, alcune considerazioni, in relazione all'abrogazione della disciplina dell'ACE, effettuate dall'Ufficio parlamentare di bilancio in occasione dell'audizione sul disegno di legge di bilancio. In particolare ricorda che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato che la quantificazione non sembra tenere conto del fatto che l'abolizione dell'ACE aumenterà dal 2024 la capienza delle imprese e, pertanto, consentirà loro di dedurre totalmente o parzialmente le quote di ACE pregresse non ancora utilizzate. Queste ultime, secondi i dati forniti dall'Ufficio medesimo, nel 2021 ammontavano a 16 miliardi di euro, a cui corrispondono 3,8 miliardi di euro di minori imposte – il 24 per cento – da ripartire negli anni futuri. Pertanto, qualunque sia l'ammontare finale nel 2023

di tali quote pregresse, segnala che le imprese potranno utilizzare lo spazio di capienza generato dalla abolizione dell'ACE già a partire dal 2024. Di conseguenza, il maggiore gettito potrebbe risultare più contenuto nei primi anni dopo l'abolizione per poi aumentare a regime una volta recuperati completamente gli effetti pregressi. Un discorso analogo vale per altre tipologie di deduzioni per le quali le imprese, venendo meno l'ACE, potrebbero risultare capienti. Rappresenta, inoltre, che l'Ufficio parlamentare di bilancio evidenzia come l'annuncio dell'abolizione dell'ACE potrebbe spingere le imprese ad anticipare incrementi di capitale programmati per i prossimi anni per ottenere il beneficio della deduzione ACE ancora nel 2023, da riportare agli anni successivi per le imprese non capienti, determinando, rispetto alle stime della relazione tecnica, possibili effetti di minor gettito nel 2024 e un corrispondente minore recupero negli anni successivi. Su tali aspetti ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto. In proposito, nel ribadire la necessità che sia fornito il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6, comma 2, lettere da *a)* a *c)*, provvede agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del provvedimento. In particolare, segnala che tali oneri sono valutati in 4.280,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.378,9 milioni di euro per l'anno 2025 e in 143,6 milioni di euro per l'anno 2026 con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 4. A tale proposito, rinviando a quanto in precedenza evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, ritiene in primo luogo opportuno che, in assenza di indicazioni specifiche nell'ambito della relazione tecnica, il Governo con-

fermi le disposizioni di cui all'articolo 2, recante la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali, siano suscettibili di determinare anche effetti onerosi, verosimilmente riferiti all'anno 2026, oltre a quelli di minore spesa utilizzati con finalità di copertura dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo in esame. Ai predetti oneri si aggiungono quelli derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione pari a 3.501 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.673,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Fa presente che all'insieme dei suddetti oneri si provvede tramite le seguenti modalità: quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; quanto a 216,1 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a 4.879,9 milioni di euro per l'anno 2025, 2.817,5 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 5. Al riguardo, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, prende preliminarmente atto della corrispondenza, per ciascuna delle annualità interessate, tra l'importo degli oneri sopra indicati e quello risultante dalla somma delle singole voci di copertura.

Ciò posto, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria ricorda che il Fondo per la riduzione della pressione fiscale è stato rifinanziato per l'im-

porto di 4,064 miliardi di euro per l'anno 2024 dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023. Tale importo corrisponde a quello riportato nelle tabelle annesse al disegno di legge S. 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato. Per completezza ricorda che, ai sensi del citato articolo 1, comma 130, della legge n. 197 del 2022, il Fondo può altresì essere alimentato dalle maggiori entrate ascrivibili all'imposizione sui redditi derivanti da plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto le cripto-attività. Con riferimento invece alla seconda modalità di copertura finanziaria, rammenta che il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale presenta una dotazione iniziale di 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023, di cui una quota non inferiore a 5 miliardi di euro e non superiore a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2022 destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia. Secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva, al Fondo medesimo affluiscono, sulla base di una procedura e di un meccanismo di calcolo dettagliati dai successivi commi 4 e 5 dell'articolo 1 della stessa legge n. 178 del 2020, le risorse stimate come maggiori entrate permanenti, rispetto alle previsioni tendenziali, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In tale quadro, nel segnalare che la dotazione a legislazione vigente del Fondo per l'anno 2024 è pari a 1.869.540 euro, rileva che l'articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2023, attualmente all'esame del Senato, prevede che la dotazione del Fondo per l'anno 2024 sia incrementata in misura corrispondente a quella indicata nella disposizione in esame. Quanto infine alla terza modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, prende atto del fatto che gli importi ivi indicati equivalgono a quelli associati alle maggiori entrate e alle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 17.50.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con una condizione, riferita all'articolo 2, comma 1, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta del 15 novembre 2023. Ricorda, altresì, che la citata condizione è stata quindi recepita dalla Commissione Affari costituzionali. Fa pre-

sente, inoltre, che fra gli emendamenti approvati dalla predetta Commissione di merito quelli di iniziativa governativa sono corredati di relazione tecnica, ma non del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione riferiti alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, come modificato in sede referente dalla Commissione di merito, che novella l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, con riferimento all'incremento, da 30 a 45 giorni, del periodo massimo di permanenza presso nelle strutture governative di prima accoglienza, cui non sono ascritti effetti finanziari, fa presente che andrebbero forniti elementi idonei volti a suffragare l'assunzione di invarianza finanziaria della norma, posto che gli adempimenti che da essa derivano, avendo carattere obbligatorio e indifferibile, potrebbero richiedere un ampliamento delle strutture governative di prima accoglienza. Inoltre, in merito all'utilizzo del fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti al fine di concorrere all'implementazione della capienza della rete Sistema accoglienza integrazione e alla realizzazione delle strutture ricettive temporanee, centri di accoglienza temporanei-minori, tenuto conto che la norma non è corredata di relazione tecnica rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti circa la congruità delle risorse rispetto alla finalità della norma considerato che a legislazione vigente il Fondo reca una dotazione per il solo anno 2023, pari a 46,859 milioni di euro, a fronte di fabbisogni finanziari di carattere potenzialmente pluriennale. Da ultimo, con riferimento alla possibilità di prorogare la permanenza massima dei minori nei centri e strutture governative non formula osservazioni in quanto la disposizione ha carattere facoltativo e opera nel limite delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda l'articolo 9-ter, evidenza che la norma, con riguardo al personale volontario del Corpo delle capitanerie di porto, autorizza per il 2024 l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in ferma prefissata quadriennale,

fino a 200 unità, e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo di volontari in ferma prefissata triennale, fino a 100 unità, nei limiti della dotazione organica dei volontari del Corpo definita dall'articolo 815 del Codice dell'ordinamento militare, e degli oneri e delle relative risorse finanziarie come determinati annualmente per i medesimi volontari del Corpo dall'articolo 585 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al comma 2. A tal fine, osserva che viene disposta l'applicazione, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, dei commi 1 e 2 dell'articolo 2217 del Codice dell'ordinamento militare che, nel testo vigente, consentono fino al 31 dicembre 2015, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e coerentemente con l'evoluzione di relativi oneri annuali di riferimento come indicati dal medesimo Codice dell'ordinamento militare, la determinazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di volontari, in servizio permanente e in ferma o rafferma, in modo che eventuali carenze in una delle categorie di volontari possano essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste per l'anno di riferimento, di cui al comma 1. Al riguardo, rileva che sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione idonei ad escludere profili di onerosità dalla disposizione in esame che consentano, pertanto, di confermare la praticabilità, in condizioni di neutralità finanziaria, dell'intervento compensativo, in diminuzione, delle consistenze delle altre categorie di volontari per gli anni 2024, 2026, 2027 e 2028 a fronte del previsto incremento, per i medesimi anni, delle consistenze delle categorie di volontari indicate dalla norma.

Per quanto concerne l'articolo 10, comma 1-bis e comma 2, evidenzia che la norma modifica l'articolo 10 del decreto in esame stanziando per il 2023 risorse aggiuntive, pari a 2,147 milioni di euro, da destinare alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo

non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma risultano limitati all'entità dello stanziamento disposto.

In merito ai profili di copertura finanziaria della disposizione, fa presente che, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, il comma 2 dell'articolo 10, che già recava la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, provvede anche alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, pari a 2,147 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno. Al riguardo, non formula osservazioni giacché il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine alle modifiche introdotte all'articolo 5 fa presente che esse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando in particolare che, con riferimento al comma 1, lettera a), numero 1), l'incremento da trenta a quarantacinque giorni del periodo massimo di trattamento dei minori non accompagnati nelle strutture governative di prima accoglienza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 non determina effetti finanziari negativi in quanto tale incremento non comporta la necessità di un ampliamento delle strutture esistenti e il costo di permanenza giornaliero in tali strutture è pari a circa 64 euro *pro capite*, mentre il costo giornaliero della successiva accoglienza nelle strutture della rete del Sistema di accoglienza e integrazione è pari a circa 75 euro *pro capite*.

Con riferimento al comma 1, lettera a), numero 2), segnala che la capienza del Sistema nazionale di accoglienza e integrazione è stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989 e del fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 145 del 2023.

Con riferimento alle richieste di chiarimento riferite all'articolo 9-ter, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, riferita all'articolo aggiuntivo 9.010 del relatore, approvato in sede referente e ora trasfuso nel citato articolo 9-ter (vedi allegato).

Leonardo DONNO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, censura il fatto che la presidenza della Commissione abbia consentito a taluni gruppi di comunicare le sostituzioni anche dopo l'inizio della seduta. Nel rammentare che è invece stata cura del gruppo M5S comunicare le sostituzioni con congruo anticipo rispetto all'inizio della seduta, auspica che per il futuro la presidenza possa attenersi alla prassi largamente consolidata, che prevede, tra l'altro, che delle sostituzioni di deputati nelle Commissioni parlamentari venga dato conto all'apertura della seduta.

Marco GRIMALDI (AVS) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Donno, sottolineando che a suo avviso non è consentita la comunicazione delle sostituzioni una volta iniziata la seduta, come invece accaduto nella presente circostanza, richiamando in tal senso la *ratio* del Regolamento della Camera e la prassi consolidata. Nel rammentare che in passato, in analoghe circostanze, presidenti di altre Commissioni si sono opposti ad effettuare sostituzioni comunicata successivamente all'avvio della seduta, invita ad attenersi a tale prassi, anche a tutela dei gruppi di minoranza.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) precisa che, per i gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia, le sostituzioni sono state debitamente comunicate alla presidenza prima che la seduta avesse inizio, come ha potuto constatare anche il collega Donno, mentre successivamente si è solo proceduto alla formale sottoscrizione delle comunicazioni relative alle sostituzioni.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, precisa che la presidenza si è attenuta al

rispetto delle regole e delle prassi consolidate riferite alla sostituzione di deputati nelle Commissioni parlamentari. Quanto alla formale comunicazione alla Commissione delle sostituzioni effettuate, fa presente che era sua intenzione dare conto delle sostituzioni stesse all'apertura della seduta, ma che ciò non è stato materialmente possibile in considerazione del fatto che si stava predisponendo l'elenco complessivo delle sostituzioni comunicate alla presidenza. Fermo restando che le sostituzioni erano state comunicate alla presidenza prima dell'inizio della seduta, ribadisce, in ogni caso, che in base alla prassi consolidata le sostituzioni possono essere comunicate al presidente della Commissione anche a seduta già iniziata. Ciò premesso, dà quindi conto delle sostituzioni comunicate dai diversi gruppi per la seduta odierna.

Federico FORNARO (PD-IDP) richiama sulla questione il dettato dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento, ai sensi del quale il presidente dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei commi precedenti dello stesso articolo 19. Onde evitare inutili discussioni, auspica pertanto che per il futuro la presidenza della Commissione proceda alla comunicazione delle sostituzioni all'apertura della seduta, come del resto normalmente avviene, tanto più nel caso in cui nel corso della seduta siano previste votazioni.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, alla luce di quanto precedentemente rappresentato dalla sottosegretaria Albano, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1458-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati, introdotte nell'articolo 5 nel corso dell'esame in sede referente, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

in particolare, con riferimento al comma 1, lettera *a*), numero 1), l'incremento da trenta a quarantacinque giorni del periodo massimo di trattenimento dei minori non accompagnati nelle strutture governative di prima accoglienza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 non determina effetti finanziari negativi in quanto tale incremento non comporta la necessità di un ampliamento delle strutture esistenti e il costo di permanenza giornaliero in tali strutture è pari a circa 64 euro *pro capite*, mentre il costo giornaliero della successiva accoglienza nelle strutture della rete del Sistema di accoglienza e integrazione è pari a circa 75 euro *pro capite*;

con riferimento al comma 1, lettera *a*), numero 2), la capienza del Sistema nazionale di accoglienza e integrazione è stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989 e del fondo di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 145 del 2023;

le disposizioni dell'articolo 9-*ter*, in materia di arruolamento dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, operando nell'ambito della facoltà di arruolamento prevista nei limiti della dotazione organica definita all'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri previsti dall'articolo 585 del medesimo codice;

le predette disposizioni sono volte a colmare, attraverso una procedura straordinaria che proroga la modalità di arruo-

lamento ai sensi dell'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le vacanze che si sono determinate a causa del rallentamento delle procedure di arruolamento durante il periodo dell'emergenza sanitaria e, pertanto, possono essere attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla sottosegretaria Albano di fornire maggiori delucidazioni in merito ai chiarimenti resi con riferimento all'assenza di effetti finanziari derivanti dalla maggiore permanenza dei minori stranieri non accompagnati nei centri governativi di prima accoglienza, disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 1).

La sottosegretaria Lucia ALBANO, ad integrazione di quanto già rappresentato in proposito, segnala che la permanenza dei minori non accompagnati nei centri governativi di prima accoglienza per un periodo maggiore rispetto a quello già previsto può comportare anche un'economia di spesa, atteso che la successiva accoglienza è disposta nelle strutture della rete del Sistema di accoglienza e integrazione, ove il costo medio giornaliero dell'accoglienza *pro capite* di un minore, secondo le stime effettuate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ammonta a circa 75 euro ed è quindi superiore rispetto al costo medio giornaliero dell'accoglienza nei centri di prima accoglienza per tali minori, che si attesta invece su un importo di circa 64 euro *pro capite*.

In tale quadro, ricorda altresì che la possibilità di ampliare da 30 giorni a 45 giorni il tempo massimo di permanenza dei minori stranieri non accompagnati nei cen-

tri governativi di prima accoglienza non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che tale modifica disposizione positivizza di fatto prassi operative già esistenti, in quanto i tempi e le modalità di accoglienza dei minori sono comunque correlati ai fluttuanti andamenti del fenomeno migratorio, fermo restando in ogni caso il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ritenere poco plausibili le considerazioni svolte in argomento dalla sottosegretaria Albano, richiama piuttosto l'attenzione sulle disposizioni di cui al numero 4) della lettera a) del comma 1, del citato articolo 5, laddove si prevede che nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee dedicate esclusivamente ai minori non accompagnati, di cui al novellato comma 3-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2018, sono consentiti anche in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti.

Osserva che in tal modo si erige a regola ciò che in realtà dovrebbe rappresentare una violazione della previsione legislativa, analogamente a quanto di sovente accaduto in relazione alla capienza delle strutture carcerarie, in nome di una condotta peraltro già più volte censurata dalla Corte eu-

ropea dei diritti dell'uomo. A suo giudizio, sostenere, come ha fatto ora il Governo, che la nuova disciplina in materia di accoglienza dei minori non accompagnati possa avere attuazione in condizioni di sostanziale neutralità finanziaria significa non tenere minimamente in conto le reali condizioni di questi soggetti vulnerabili e della presumibile inadeguatezza dei servizi erogati. Osserva che, allo stesso modo, anche la riformulazione di una proposta emendativa prospettata durante l'esame in sede referente era volta a prevedere che le donne straniere immigrate vittime di violenza potessero essere indirizzate alle reti territoriali antiviolenza senza oneri a carico della finanza pubblica, dovendo le amministrazioni interessate provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Auspica perlomeno che, qualora una simile disposizione fosse stata eventualmente sottoposta all'esame della Commissione Bilancio in sede consultiva, quest'ultima ne avrebbe evidenziato le palesi criticità in ordine alla sua concreta attuabilità in assenza dello stanziamento di risorse aggiuntive, volte a garantire adeguate condizioni di trattamento ai soggetti coinvolti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.15.

ALLEGATO

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458-A Governo.

RELAZIONE TECNICA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9-TER DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

RELAZIONE TECNICA

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, operando nell'ambito della facoltà di arruolamento prevista nei limiti della dotazione organica definita all'articolo 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri previsti dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e prevedendo, altresì, un ambito temporale di applicazione circoscritto al periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre del 2028.

In particolare, la proposta emendativa risulta attuativa delle seguenti disposizioni che hanno disposto l'autorizzazione degli incrementi di organico:

- legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 395;
- legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 152;
- legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 990;
- decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, art. 17, comma 1, lettera a), convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74.

Con le norme sopracitate, sono state autorizzate negli anni 2018, 2019, 2020 e 2023 una serie di modifiche con cui si è provveduto ad aumentare in progressione gli organici del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia - Costiera, prevedendo anche le relative coperture di spesa partendo dal quadro finanziario iniziale dell'arruolamento e prevedendo lo sviluppo nel corso degli anni fino al passaggio in servizio permanente e dunque all'effettivo inserimento a pieno titolo negli organici del Corpo.

Tuttavia durante il periodo dell'emergenza sanitaria il piano di arruolamenti approvato dalle norme sopracitate di fatto ha visto un rallentamento dovuto alla sospensione dei bandi di concorso e dunque delle procedure di arruolamento, creando delle vacanze che sarebbero ora colmate attraverso questa procedura straordinaria che proroga la modalità di arruolamento ai sensi dell'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, autorizzata fino al 2015.

Il secondo comma precisa che per i fini di cui al comma 1, l'aliquota autorizzata non è aggiuntiva alle dotazioni organiche, ma è comunque circoscritta e prevista nel rispetto dei limiti dell'articolo 815 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non generando aumento di organico, né di nuove spese, in quanto dal punto di vista finanziario la copertura è assicurata dalle disponibilità e nei limiti degli oneri previsti dall'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Piacotta



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107

SEDE REFERENTE:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Atto n. 88.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 novembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte, dando seguito a quanto segnalato dal relatore, onorevole Congedo, che appaiono necessari sull'atto in esame ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle interlocuzioni in corso tra i gruppi.

Fermo restando il termine del 30 novembre per l'espressione del parere, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Atto n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato all'8 dicembre 2023 e invita il relatore Centemero ad illustrare il contenuto del provvedimento.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, illustra il provvedimento, che attua l'articolo 3 della legge n. 111 del 2023, il quale reca i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo contengono al Titolo I (articoli 1-7) una serie di norme in materia di fiscalità internazionale mentre al Titolo II (articoli 8-60) si trovano le disposizioni di recepimento della direttiva 2022/2523 in materia di imposizione minima globale. Il Titolo III consta dell'articolo 61, che concerne le disposizioni finanziarie, e dell'articolo 62, che disciplina l'entrata in vigore. Rinviando per una descrizione dettagliata dei contenuti dei singoli alla documentazione predisposta dagli Uffici, descrive le linee essenziali delle importanti novità previste nell'atto.

Il Capo I del Titolo I, agli articoli 1 e 2, definisce i criteri per determinare la residenza delle persone fisiche e giuridiche ai fini fiscali. In particolare, l'articolo 1 novella le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche al fine di ampliare il novero dei contribuenti Irpef. Nella specie, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Inoltre, viene introdotto un nuovo concetto di « domicilio » che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona nonché una presunzione di residenza, salvo prova contraria, per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. L'articolo 2 novella le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone giuridiche, ai fini dell'applicazione dell'Ires, imposta sul reddito delle società. Con le modifiche introdotte,

si considerano residenti in Italia – oltre alle società e agli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la propria sede legale – anche quelli aventi in Italia la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale, in luogo di riferirsi al vigente concetto di « sede dell'amministrazione » e di « oggetto principale ».

Le disposizioni del Capo II del Titolo I contengono altre disposizioni in materia di fiscalità internazionale. Si tratta di: un intervento di semplificazione in materia di società estere controllate, che contiene una modifica dell'articolo 167 del TUIR, al fine di allineare la tassazione di tali soggetti al regime dell'imposizione minima globale di cui al Titolo II (articolo 3); disciplina quadro per la fruizione di incentivi fiscali compatibili con i principi europei in materia di aiuti di Stato (articolo 4); un nuovo regime incentivante per i lavoratori impatriati (articolo 5); un incentivo fiscale per lo stabilimento in Italia di produzioni che erano state delocalizzate o che sono comunque svolte all'estero, per un importo pari al 50 per cento del reddito prodotto che non viene computato nella base imponibile dell'imposta sui redditi e dell'IRAP (articolo 6); decorrenza delle sopra indicate disposizioni (articolo 7).

Con particolare riferimento alla nuova disciplina concernente i lavoratori impatriati di cui all'articolo 5, evidenzia che le nuove disposizioni stabiliscono la detassazione Irpef del 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché dei redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite di 600.000 euro al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui l'alta qualificazione dei lavoratori impatriati. Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi. La disposizione è limitata ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi

di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all'estero. Il nuovo regime si applica a coloro che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Rispetto al vigente regime l'ammontare detassato è abbassato dal 70 al 50 per cento; il regime agevolato si applica solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo; viene introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni; sono stabilite condizioni più stringenti per l'accesso all'agevolazione, tra cui l'elevata qualificazione dei lavoratori e un periodo più lungo di residenza fiscale all'estero nonché di permanenza in Italia dopo il rientro; non è previsto il prolungamento dell'agevolazione in specifiche situazioni familiari o patrimoniali.

Il Titolo II ha ad oggetto il recepimento delle norme in materia di *Global minimum tax* di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 e rappresenta la parte più ampia del testo dello schema di decreto legislativo (dall'articolo 8 all'articolo 60). Ritiene opportuno, con riferimento a tali disposizioni, dare un quadro generale dei principi alla base delle norme di recepimento di questa direttiva nonché del contesto internazionale in cui interviene, rinviando per gli aspetti di dettaglio della disciplina alla documentazione predisposta dagli uffici. Come è noto la direttiva si colloca nel solco dell'accordo dell'8 ottobre 2021 con il quale quasi 140 Paesi del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (*Base Erosion and Profit Shifting* – BEPS) sulla riforma della tassazione internazionale, nonché su un piano di attuazione dettagliato del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (*Base Erosion and Profit Shifting* – BEPS) hanno raggiunto un accordo sulla riforma della tassazione internazionale, nonché su un piano di attuazione dettagliato. Ricorda che la citata direttiva recepisce il secondo pilastro dell'accordo che comprende le norme volte a ridurre le possibilità di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, attraverso l'impo-

sizione minima effettiva, affinché i maggiori gruppi multinazionali di imprese versino un'aliquota minima di imposta pari al 15 per cento sugli utili dei gruppi stessi che hanno un determinato livello di fatturato. La direttiva determina pertanto le modalità tramite le quali i principi dell'aliquota fiscale effettiva del 15 per cento saranno applicati nell'UE a qualsiasi grande gruppo, multinazionale ma anche nazionale, presente in uno Stato membro, che abbia un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di euro (come previsto dall'articolo 10) ad eccezione di alcuni soggetti esclusi (indicati dall'articolo 11). La direttiva deve essere recepita nelle legislazioni nazionali degli Stati membri entro la fine del 2023, di qui la tempestiva presentazione alle Camere da parte del Governo di questo specifico schema di decreto legislativo.

Alla luce di tale quadro di riferimento, il Titolo II dello schema di decreto legislativo, ricalca il sistema di imposizione contenuto nella direttiva che si fonda su un triplice livello di imposizione, come indicato all'articolo 9: un'imposta minima integrativa, prevista dall'articolo 13, cui è assoggettata la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale o nazionale localizzata nel territorio dello Stato italiano che, in un dato esercizio, è soggetta ad una tassazione effettiva inferiore al 15 per cento ovvero che ha detenuto, in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese o che sono entità apolidi (secondo il principio secondo il quale l'imposta è pagata al livello più alto della catena di controllo per tutti i soggetti controllati congiuntamente considerati – ad eccezione di alcune esclusioni). Sempre in linea con le previsioni della direttiva sono previste le ipotesi nelle quali alla corresponsione dell'imposta siano tenute le partecipanti intermedie nella catena di controllo (articolo 14) e le partecipanti parzialmente possedute (articolo 15); un'imposta minima suppletiva (prevista dall'articolo 19 e disciplinata nei suoi principi fondamentali dagli articoli 20 e 21) cui sono soggette, in forma tra loro solidale e congiunta, tutte le imprese localizzate nel

territorio dello Stato italiano, diverse dalle entità di investimento, nel caso in cui la controllante capogruppo sia localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente ovvero è una entità esclusa. Tale imposta è di un importo pari all'imposizione integrativa attribuita, per l'esercizio, allo Stato italiano; un'imposta minima nazionale, che gli Stati hanno la facoltà di introdurre sulla base della direttiva, e che colpisce le imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato assoggettate ad un livello di tassazione effettiva inferiore alla aliquota minima di imposta del 15 per cento. L'Italia ha inteso esercitare tale opzione introducendo tale imposta che è disciplinata all'articolo 18 e, che, come sottolineerò tra poco, è assolutamente essenziale ai fini della comprensione degli effetti che tale nuovo sistema di imposizione avrà nel Paese. In primo luogo, come indicato dalla relazione tecnica, l'imposta minima nazionale è l'unica imposta cui vengono prudenzialmente riconosciuti effetti di gettito. Ciò in quanto l'imposta minima integrativa (IIR) sarà effettivamente dovuta dalla controllante italiana, solo nel caso in cui gli Stati esteri in cui sono localizzate le società controllate non dovessero introdurre un'imposta minima nazionale equivalente e, sebbene sia possibile in astratto che alcuni Paesi non lo facciano, prudenzialmente non si stimano entrate, anche alla luce degli orientamenti che sono emersi a livello globale sul punto. Allo stesso modo l'imposta minima suppletiva sarebbe applicabile – e produrrebbe quindi gettito – solo alla duplice condizione che il Paese in cui si trovano imprese di un gruppo multinazionale non introduca un'imposta minima nazionale qualificata e che nel Paese della capogruppo non venga applicata l'imposta minima integrativa (IIR). In secondo luogo la scelta italiana di introdurre un'imposta minima nazionale rispettosa dei principi fissati dall'OCSE, fa sì che il gruppo multinazionale possa esercitare, con riferimento alle imprese localizzate in Italia, l'opzione del « porto si-

curo » (*safe harbour*) prevista dall'articolo 34, comma 4, che consente di considerare pari a zero l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo (italiano o estero) in relazione alle imprese localizzate in Italia che hanno pagato l'imposta minima nazionale. In altri termini, ritiene si tratti di una importante semplificazione perché, per effetto della suddetta opzione, si evitano i complessi calcoli previsti dalle regole ordinarie per stabilire la eventuale imposizione integrativa ancora dovuta (al netto dell'imposta minima nazionale pagata) per le imprese localizzate in Italia.

La disciplina in questione recepisce tutte le disposizioni essenziali ai fini del calcolo sia del reddito rilevante che della tassazione effettiva da prendere in considerazione al fine di valutare se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'imposta nonché per la determinazione dell'aliquota della stessa. Tali norme sono comuni anche ai fini della determinazione dell'aliquota dell'imposta minima nazionale. Essendo presupposto dell'imposizione integrativa l'accertamento dell'aliquota d'imposta effettiva pagata dal gruppo multinazionale (e dalle singole imprese dello stesso) e che, ai fini dell'individuazione di questa aliquota, occorre definire il reddito rilevante in capo alle imprese del gruppo e della capogruppo sulla quale calcolare la stessa, le disposizioni del Capi III (22-26), IV (27-32) e V (33-39), contengono le specifiche norme volte a determinare le modalità di calcolo del reddito o della perdita rilevante, a partire dall'utile o dalla perdita contabile netta dell'esercizio, il calcolo delle imposte rilevanti rettifiche, e la determinazione dell'aliquota di imposizione effettiva. Sostanzialmente le norme in questione sono dirette a quantificare il « profitto eccedente » dei gruppi e delle singole imprese ad essi appartenenti, rettificando tale valore con riferimento ad alcuni parametri tra i quali la sussistenza di lavoratori e immobilizzazioni materiali in un determinato Paese.

Al fine della determinazione dell'imposta minima integrativa dovuta in un esercizio da una controllante per un'im-

presa a bassa imposizione occorre far riferimento all'importo dell'imposizione integrativa ad essa attribuita relativa a tale impresa a bassa imposizione, determinata moltiplicando l'imposizione integrativa per la sua quota di attribuzione. La quota di attribuzione alla controllante dell'imposizione integrativa relativa ad un'impresa a bassa imposizione è pari, in ogni esercizio, al reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione ridotto dell'importo di tale reddito attribuibile a partecipazioni detenute da altri soggetti non appartenenti al medesimo gruppo, diviso per il reddito rilevante dell'impresa a bassa imposizione (ai sensi di quanto indicato dall'articolo 16).

Alcune disposizioni specifiche sono dettate al Capo VI (articoli 40-44) per le ipotesi di riorganizzazione del perimetro aziendale del gruppo con riguardo agli effetti sull'imposizione e sull'imputazione delle modifiche intervenute nonché con riferimento ai regimi di neutralità fiscale e all'imposizione delle distribuzioni anche presunte (articoli 45-50). In tale ambito, una disciplina specifica concerne l'imputazione delle imposte alle entità trasparenti e per le entità di investimento. Per queste ultime l'articolo 48 prevede un regime di imposizione ordinario stabilendo che l'aliquota di imposizione effettiva di una entità di investimento, diversa da una entità fiscalmente trasparente o da un'impresa cui si applica il regime opzionale di cui agli articoli 49 e 50, è calcolata separatamente rispetto all'aliquota di imposizione effettiva relativa al Paese in cui la stessa è localizzata. Ciò è una importante deroga al principio generale di unitarietà del calcolo dell'aliquota d'imposta che prende in considerazione tutti i redditi rilevanti e le imposte rilevanti dei soggetti rientranti nel gruppo multinazionale. Gli articoli 49 e 50 disciplinano invece due regimi opzionali alternativi (l'opzione per trattare un'entità di investimento come una entità fiscalmente trasparente e quella per il regime della distribuzione imponibile) applicabili dalle imprese dichiaranti alle entità di investimento che derogano a quanto sopra

indicato. Sono molteplici le fattispecie prese in considerazione ai fini della determinazione dell'imposta come ad esempio le ipotesi di ricalcolo della medesima quando fatti sopravvenuti comportino una rettifica delle imposte rilevanti o del reddito o perdita rilevante comporti il ricalcolo dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa del gruppo multinazionale o nazionale per un esercizio precedente (articolo 36), con le relative deroghe (ad esempio l'esclusione *de minimis* di cui all'articolo 37). Quanto agli adempimenti amministrativi il più significativo, per il quale è peraltro previsto dalla direttiva un preciso obbligo sanzionatorio che gli Stati membri sono tenuti ad introdurre, è la presentazione della « comunicazione rilevante » di cui all'articolo 51, in capo ad ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o che è un'entità trasparente costituita secondo le leggi dello Stato salvo che non vi sia un'impresa locale designata a presentarla per tutte in loro vece. La comunicazione rilevante deve contenere le informazioni relative al gruppo multinazionale o nazionale necessarie ai fini dell'applicazione della normativa sull'imposizione minima globale tra le quali, i dati identificativi delle imprese, la struttura societaria del gruppo nonché le informazioni necessarie al fine di calcolare l'aliquota di imposizione effettiva di ogni Paese nel quale è ubicata almeno un'impresa e l'importo dell'imposizione integrativa relativa a ciascuna impresa, l'aliquota di imposizione effettiva relativa a ciascuna impresa, l'aliquota di imposizione effettiva relativa al Paese in cui la stessa è localizzata, l'allocazione dell'importo dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima suppletiva in relazione a ciascun Paese e l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono state esercitate e revocate nell'esercizio a cui si riferisce la comunicazione rilevante nonché l'elenco delle scelte previste dal decreto che sono in essere per tale esercizio.

Accanto alla comunicazione rilevante ricorda che esiste anche l'obbligo di presentare, entro il termine previsto per la comunicazione rilevante, la dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima

integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale. Segnala inoltre che le norme applicabili per accertamento, sanzioni, della riscossione delle imposte di nonché in materia di contenzioso, sono in quanto compatibili, quelle in materia di imposte sui redditi mentre è stata introdotta (all'articolo 59) una speciale procedura conciliativa di prevenzione delle controversie, non espressamente prevista dalla direttiva.

In conclusione, segnala che le disposizioni relative all'imposta minima globale si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023, salvo che con riferimento all'applicazione dell'imposta minima suppletiva che si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2024, tranne che nel caso in cui un Paese abbia optato per il differimento dell'applicazione dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva equivalente. Sono tuttavia presenti alcune norme transitorie che prevedono specifiche deroghe rispetto alla normativa applicabile a regime. L'ultima disposizione di interesse è contenuta all'articolo 61 che prevede di destinare gli introiti stimati dall'applicazione dell'imposta minima nazionale al neo istituendo Fondo per l'attuazione della delega fiscale (al quale fa peraltro riferimento anche l'Atto del Governo n. 88 in materia di Irpef).

Virginio MEROLA (PD-IDP) ritiene necessario svolgere sullo schema di decreto in esame, così come sull'atto del Governo n. 88, testé rinviato ad altra seduta, adeguati approfondimenti istruttori, anche mediante una opportuna attività conoscitiva.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto di quanto rilevato dal collega Merola e rinvia la questione alla riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, convocata al termine delle sedute odierne, nel corso della quale potrà essere presa in considerazione la possibilità di coordinare l'attività istruttoria della Commissione con quella in corso presso l'omologo organo del Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.40.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che sul testo è pervenuto il parere del Comitato per la Legislazione. Ricorda inoltre che venerdì 17 novembre è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che sono state presentate 74 proposte emendative, che sono in distribuzione e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Avverte quindi che la Commissione avvierà nella seduta odierna le votazioni delle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Federico FRENI, dando risposta alla richiesta di informazioni formulata dall'onorevole Merola nella seduta dello scorso 10 novembre, avverte che il Governo ha provveduto ad attivare la procedura di consultazione della Banca Centrale europea – in osservanza degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione eu-

ropea – sulle disposizioni rientranti nelle sue competenze, ovvero sugli articoli 20 e 21 del provvedimento. Si tratta delle norme riguardanti, rispettivamente, il risarcimento del danno per omessa vigilanza delle Autorità e la disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Rammenta che benché si tratti di tematiche già oggetto di preventiva negoziazione con la BCE in occasione della stesura del Libro verde del MEF sulla competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, e benché, in ogni caso, il parere della BCE su tali disposizioni, sebbene obbligatorio, non sia vincolante, il Governo ritiene opportuno attendere l'espressione del parere – del quale ha segnalato l'urgenza alla Banca Centrale Europea – prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge da parte dell'Assemblea della Camera. Resta fermo che i lavori in Commissione possono senz'altro proseguire, considerando che eventuali modifiche al testo del provvedimento, che si rendessero necessarie a seguito del parere espresso dalla Banca Centrale europea, potranno senz'altro essere apportate da parte dell'Assemblea, non essendo intenzione del Governo porre la questione di fiducia sul provvedimento.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia la necessità, differentemente da quanto prospettato dal Governo, che la Commissione attenda il parere della Banca Centrale Europea prima di procedere nei propri lavori, al fine di non frammentare il corso dell'esame di un provvedimento che riveste notevole rilievo e di acquisire elementi di informazione che potrebbero rivelarsi importantissimi, anche con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 12.

Bruno TABACCI (PD-IDP) nel concordare con la collega Alifano, sottolinea come non vi sia alcun motivo, non trattandosi peraltro di un decreto-legge, di accelerare l'iter di esame del provvedimento, anche alla luce della dichiarazione testé resa dal rappresentante del Governo, che ha mani-

festato l'intenzione dell'Esecutivo di tenere conto degli eventuali rilievi formulati dalla BCE. Ritiene quindi che sia opportuno acquisire il parere della Banca Centrale Europea nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, meritando diversi aspetti – fa riferimento in particolare ai contenuti dell'articolo 12 e al coordinamento di tali disposizioni con il successivo articolo 19, che reca una delega al Governo di più ampio respiro sulla medesima materia – adeguato approfondimento.

Marco OSNATO, *presidente*, ritiene che le motivazioni addotte dal sottosegretario Freni inducano a ritenere opportuno che la Commissione prosegua senza arrestarsi nei propri lavori, visto che è stata acquisita la disponibilità del Governo a farsi carico, nel corso della successiva discussione in Assemblea, delle eventuali osservazioni formulate dalla BCE. Segnala in ogni caso che le norme oggetto di consultazione sono unicamente quelle riguardanti gli articoli 20 e 21.

Avverte quindi che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Congedo 25.1, Matera 25.2 e De Bertoldi 25.3, con l'intenzione dei firmatari di trasformarli in ordini del giorno in Assemblea. Invita dunque il relatore Filini e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle restanti proposte emendative.

Francesco FILINI (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI, esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Merola 1.01 e 3.01, gli emendamenti Merola 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

Virginio MEROLA (PD-IDP) raccomanda l'approvazione della proposta emendativa 8.1, di cui è firmatario. L'emendamento sopprime all'articolo 66-*bis*, comma 2, an-

che la lettera *b*) del Testo Unico Finanziario, la quale prevede che la Consob determini con proprio regolamento le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società.

Coglie l'occasione per associarsi alle richieste avanzate dai colleghi, ritenendo più prudente attendere, prima di concludere l'esame in Commissione, il parere della BCE, anche considerato che il provvedimento in esame è un disegno di legge, e non ha quindi carattere di estrema urgenza.

Rileva, più in generale, come la richiesta di informazioni da lui formulata in ordine alla necessità o meno di acquisire il parere della Banca centrale europea derivava dall'esigenza di garantire un *iter* corretto del provvedimento, posto che l'orientamento del proprio gruppo sul disegno di legge nel suo complesso era di astensione e non totalmente contrario; né lo è stato al Senato, sino a quando non è stato introdotto l'articolo 12, sul quale vi è la piena contrarietà del Partito Democratico.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 8.1.

Emiliano FENU (M5S) interviene per illustrare la propria proposta emendativa 8.01, della quale raccomanda l'approvazione evidenziando che essa è volta ad assicurare una maggiore partecipazione dei lavoratori alle decisioni assembleari concernenti la remunerazione degli organi apicali, proposta già avanzata in passato dal proprio gruppo parlamentare per evitare un'eccessiva disparità di trattamento salariale tra organi apicali e dipendenti d'azienda. Rammenta come nell'immediato dopoguerra e, successivamente, negli anni del boom economico nazionale, gli emolumenti degli amministratori delle società fossero molto più vicini a quelli dei dipendenti d'azienda, rispetto a quanto non lo siano adesso. A suo avviso, infatti, il *gap* salariale tra organi apicali e dipendenti ha raggiunto livelli allarmanti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Fenu 8.01 e l'emendamento Merola 9.1.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra la proposta emendativa 10.1, di cui è cofirmataria. Riprendendo le motivazioni già illustrate nell'intervento del collega Merola, ribadisce la necessità di attendere l'espressione del parere della Banca Centrale Europea per concludere l'esame in Commissione. Motiva la propria proposta emendativa con la volontà di eliminare una disposizione che, di fatto, depotenzia l'attività di vigilanza della Consob, ricordando che un indebolimento delle Autorità di vigilanza è previsto anche in altre norme del disegno di legge, tra cui l'articolo 8 e l'articolo 6.

La Commissione respinge, con distinte votazione, gli emendamenti Fenu 10.1 e 11.1.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Merola 11.2, del quale è cofirmatario, coglie l'occasione per ribadire quanto già segnalato in diversi interventi che lo hanno preceduto circa la necessità di attendere il parere della BCE prima di procedere nell'esame delle proposte emendative presentate. Richiama l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo sul fatto che la situazione nella quale è posta la Commissione potrebbe paragonarsi a quella di un medico che deve operare prima di aver ricevuto l'esito di importanti analisi del paziente. Né ritiene che si possa chiedere all'opposizione – in materia di rispetto delle procedure e delle prassi parlamentari – di affidarsi *tout court* alle dichiarazioni di buona volontà dell'Esecutivo. Invita quindi il Governo e la Presidenza della Commissione – cui ha sempre manifestato e alla quale ribadisce pieno rispetto – a non operare eccessive forzature, sia dal punto di vista politico e istituzionale che sotto il profilo dei rapporti umani.

Marco OSNATO, *presidente*, intende richiamare quanto affermato dal Governo, che ha espresso l'intenzione, qualora il parere della Banca Centrale Europea presentasse rilievi tali da richiedere la modifica del disegno di legge, di intervenire nel

corso della discussione del provvedimento in Assemblea. Rammenta che in tale sede sarà naturalmente facoltà di tutti i deputati, sia di maggioranza che di opposizione, di presentare proposte emendative, essendo pertanto garantita la partecipazione alla definizione del testo di tutte le forze politiche.

Ricorda nuovamente che gli articoli oggetto di consultazione della Banca Centrale Europea sono unicamente gli articoli 20 e 21 del disegno di legge.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Merola 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5, gli identici emendamenti Merola 11.6 e Fenu 11.7, e gli emendamenti Fenu 11.8 e 11.9.

Virginio MEROLA (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 12.1, evidenzia come le disposizioni delle quali si chiede la soppressione – relative alla presentazione delle lista da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali – siano state introdotte nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato, determinando un notevole allarme, in quanto incidono in maniera indebita sulla *governance* societaria di numerose realtà italiane e pongono l'intero sistema finanziario nazionale in una condizione di debolezza sul palcoscenico internazionale.

Evidenzia come un aspetto non secondario da tenere in considerazione riguardi il fatto che la cosiddetta lista del consiglio di amministrazione è un tema estraneo al perimetro normativo del disegno di legge, inserito, come è noto a tutti, a seguito di alcune audizioni svolte presso la Commissione Finanze del Senato. In particolare, i criteri di scelta dei soggetti convocati hanno destato forti perplessità, soprattutto per la presenza di un noto azionista che ha potuto influenzare il dibattito senza contraddittorio, essendo di fatto l'unico privato ad essere stato ascoltato in Commissione.

Un ultimo elemento di contesto che ritiene opportuno richiamare è che, nell'ambito della negoziazione che ha condotto

alla riformulazione dell'emendamento dei relatori sulla lista del consiglio di amministrazione, il Governo ha presentato un ulteriore correttivo attraverso il quale l'Esecutivo viene delegato ad adottare, entro 12 mesi a partire dall'approvazione del disegno di legge, una riforma organica della disciplina in materia di società di capitali, intervenendo sul TUF e sul Codice Civile.

Ritiene che, come già fatto notare presso la Commissione Finanze e Tesoro dai senatori del gruppo del PD, abbia poco senso discutere il tema della lista del consiglio di amministrazione nel provvedimento in esame, essendo stato deciso nello stesso provvedimento di delegare il Governo alla definizione di una riforma di ampio respiro. Evidenzia come, a suo avviso, la soluzione proposta dal Governo appaia contraddittoria, confusa e inutilmente forzata.

Richiama quindi i punti a suo avviso critici del provvedimento, a partire dalle disposizioni recate dall'articolo 12. Evidenzia in proposito che il previsto *quorum* del consiglio di amministrazione per approvare la lista viene fissato in 2/3 e che l'istituzione di un *quorum* consiliare per legge, seppure più ragionevole dei 4/5, è comunque un *unicum* pericoloso; giudicherebbe più opportuno affidarsi all'autonomia degli statuti per normare tali aspetti. Ritiene poi che il meccanismo proporzionale sia pericoloso per il buon funzionamento della società, in quanto trasferisce dall'assemblea al consiglio la conflittualità tipica della dialettica tra soci, che al contrario non deve appartenere al funzionamento del consiglio di amministrazione. Il consiglio, come organo di governo, agisce infatti in modo collegiale, indipendente e non collegato alle aspettative di un singolo o alcuni singoli azionisti. Con le modifiche proposte si rischia di determinare una situazione che potrebbe essere paragonata a quella di una squadra di Governo che, ad elezioni politiche avvenute, dovesse includere nella sua composizione ministri in rappresentanza proporzionale di maggioranza e opposizione.

Facendo riferimento a tali considerazioni, appaiono immediatamente evidenti le incongruenze che si registrano relativa-

mente all'esame del provvedimento. È necessario premettere che si tratta di un disegno di legge che ha come *focus* principale le PMI e la necessità di supportarle, ma che, sia nella fase di dibattito nell'ambito del preventivo ciclo di audizioni tenute in Commissione al Senato, che in quella successiva di presentazione degli emendamenti, sempre presso l'altro ramo del Parlamento, ha oltrepassato il perimetro iniziale tracciato dall'articolato in discussione per andare a toccare, in una maniera che appare insistente ed estemporanea, alcuni temi molto delicati per il funzionamento delle società quotate.

Il gruppo del Partito Democratico continua a ritenere che il punto più controverso e dai risvolti più preoccupanti per l'intero sistema finanziario italiano emerso in Senato sia quello relativo alla cosiddetta lista del consiglio di amministrazione. Rileva come non esista allo stato attuale una previsione di legge nell'ordinamento italiano che normi, né tantomeno vieti, il ricorso ad una prassi diffusa a livello internazionale, ed in Europa in particolare, come quella della lista del consiglio di amministrazione.

Rileva infine che, sebbene il suo gruppo non abbia in linea di principio alcuna preclusione preventiva ad un eventuale intervento volto a colmare un vuoto legislativo su un istituto già utilizzato da numerose società che rappresentano oltre il 20 per cento della capitalizzazione di borsa, crede che il confronto su scelte cruciali che riguardano la competitività del settore finanziario del Paese dovrebbero essere successive ad un dibattito ampio, condiviso e trasparente, nell'ambito della discussione su disposizioni di delega, che il Governo stesso ha deciso di proporre. Si è invece assistito ad una discussione parlamentare nata in maniera inaspettata, pasticciata, con audizioni che a suo avviso hanno offerto uno spaccato molto parziale.

Dedica un'ultima considerazione al fatto che il Governo, con l'articolo 12, interviene modificando le regole del gioco mentre vi è un conflitto in atto. Si tratta di un modo di procedere che personalmente ha sempre evitato nella sua carriera di sindaco e che

giudica sbagliato. A ciò si accompagnano i rilievi di incostituzionalità sulla disposizione espressi in autorevoli pareri.

Per tali motivi invita nuovamente i colleghi della maggioranza ed il Governo a riconsiderare i contenuti dell'articolo 12, evitando di affrontare in maniera improvvida un dibattito che avrebbe potuto essere maggiormente produttivo ove collocato, anziché in uno scontro in atto, nell'ambito della discussione della annunciata delega al Governo per la revisione organica della disciplina.

Enrica ALIFANO (M5S) nel condividere quanto esposto dal collega Merola, evidenzia che l'articolo 19 del provvedimento delega il Governo a una complessiva riforma del Testo Unico Finanziario; non le appare dunque chiaro quali siano le motivazioni che inducono il Governo a introdurre disposizioni così puntuali già con l'articolo 12, mentre le sembrerebbe più opportuno meditare un intervento di tale portata nel corso dell'esercizio della delega.

Oltre alle questioni sorte in ordine al più volte citato parere della Banca Centrale Europea, evidenzia che nel corso dell'esame parlamentare non sono stati neppure presi in considerazione i rilievi sulla compatibilità costituzionale del provvedimento rilevati nel corso delle audizioni svolte alla Camera – cita in particolare l'intervento dell'avvocato Pajno – con particolare riferimento agli articoli 3, 18, 41 e 47 della Carta fondamentale.

Rileva che il meccanismo prefigurato dall'articolo 12 comporta non poche incoerenze, sia con riguardo alla doppia votazione dei candidati, sia per quanto attiene al cosiddetto premio di minoranza, che garantisce una quota di amministratori alla lista che ha ottenuto meno del 20 per cento dei voti. Auspica che l'esame dell'articolo avvenga in tempi più maturi e a fronte di un dibattito più adeguato.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 12.1.

Bruno TABACCI (PD-IDP) nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 12.2,

di cui è cofirmatario, esprime considerazioni di natura più generale sull'articolo 12, ritenendo che esso presenti così tanti aspetti controversi da far immaginare che possa comportare lunghe e costose controversie a carico di imprese e professionisti.

Rileva altresì, come già sottolineato in precedenza dai colleghi, che le disposizioni dell'articolo in parola sembrano disporre puntualmente in ordine a uno specifico aspetto, ovvero la presentazione della lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate, a fronte tuttavia della più generale delega alla riforma del Testo Unico Finanziario contenuta nell'articolo 19. Appare pertanto che la norma si stata introdotta nel testo del provvedimento avendo qualche obiettivo di corto respiro, tant'è che la sua applicazione è destinata a trovare applicazione non prima del 2025; immagina peraltro che il Governo nel frattempo avrà valutato, sulla base della delega di cui dispone, il da farsi, anche considerando che non vi sarà della disposizione una sperimentazione diretta.

Rammenta inoltre le perplessità relative alla compatibilità costituzionale delle citate disposizioni, innanzitutto con riferimento al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale, considerato che si dispone un trattamento diseguale per l'accesso e per i poteri dei membri del consiglio di amministrazione, che sono posti dalle norme su un piano di uguaglianza. Evidenzia le criticità delle disposizioni anche sotto il profilo della ragionevolezza, poiché di introduce una soglia di sbarramento, che privilegia la minoranza rispetto alla maggioranza. Il cosiddetto premio di minoranza rischia di compromettere il funzionamento societario, in particolare nei sottocomitati societari – organi di garanzia aventi specifiche competenze, quali, per esempio, le decisioni sulle partecipazioni e sugli emolumenti – con il rischio di consegnare troppi processi decisionali alle minoranze. Tale soluzione appare, a suo avviso, irragionevole e totalmente sbagliata.

Si tratta di una serie di previsioni che, anche alla luce della futura delega e del

percorso normativo da compiere, appaiono particolarmente preoccupanti.

Esprime inoltre perplessità sul meccanismo del cosiddetto doppio voto previsto dalla norma, per cui l'assemblea si pronuncia dapprima sulle liste e poi sui singoli candidati da essa tratti; non appare chiaro, anzitutto, quali soggetti debbano esprimere il voto, in ciascuna delle due procedure ed evidenzia, in secondo luogo, come tale procedura rischi di produrre una generale ingovernabilità societaria.

Rileva come si sia, in sintesi, di fronte ad una serie di previsioni che intervengono malamente su una materia di estrema complessità e delicatezza, rispetto alla quale ci si dovrebbe rimettere agli statuti, limitandosi a dettare regole di natura generale.

Sotto un diverso profilo, rileva che le soluzioni adottate dall'Esecutivo non sono in continuità con quanto prefigurato dal precedente Governo in ordine alla complessiva riforma del mercato dei capitali in Italia. Esprime inoltre perplessità sulla timidezza manifestata della Consob, autorità di vigilanza dei mercati finanziari, che sebbene consultata, ha mancato a suo avviso di illustrare al Parlamento i concreti effetti della riforma.

Stigmatizza infine le procedure frettolose che hanno condotto a introdurre nel provvedimento una norma pericolosa, alla quale è fermamente contrario, in un provvedimento sul quale, altrimenti, il proprio gruppo politico avrebbe manifestato orientamenti nel complesso favorevoli, astenendosi in sede di votazioni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Merola 12.2, Fenu 12.3, Merola 12.4, Alifano 12.5, Fenu 12.6, Merola 12.7, Tabacci 12.8 e 12.9, Fenu 12.10, Lovecchio 12.11, Raffa 12.12, Merola 12.13, Fenu 12.14 e 12.15, Alifano 12.16, Fenu 12.17, Alifano 12.18, Merola 12.19, 13.1, 13.2 e 13.3, Fenu 13.4, 14.1, 14.2 e 14.3 e Merola 16.1.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra la proposta emendativa 19.1, di cui è firmatario, evidenziandone la finalità di allargare quanto più possibile il novero dei

soggetti consultati per l'esercizio della delega alla riforma dei mercati finanziari, garantendo la massima partecipazione e la pubblica consultazione, secondo gli orientamenti espressi nel Libro Verde.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 19.1.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per illustrare il proprio emendamento 19.2, evidenziando l'intento del proprio gruppo di assicurare maggiore trasparenza in seno alla riforma dei mercati finanziari, a fronte del depotenziamento delle Autorità di vigilanza previsto dal provvedimento in esame. Tale esigenza di trasparenza si accompagna a quelle già espresse negli altri emendamenti del proprio gruppo parlamentare: avvicinare i piccoli azionisti ai consigli di amministrazione, garantire più democrazia nel consiglio di amministrazione medesimo, facilitare i piccoli risparmiatori nella conoscenza dei prospetti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alifano 19.2 e 19.3 e Merola 19.4.

Emiliano FENU (M5S) interviene per illustrare la propria proposta emendativa 19.5, che si inserisce nel solco delle proposte emendative all'articolo 12, con riferimento tuttavia alla delega alla riforma del Testo Unico Finanziario. L'emendamento, nella sua prima parte, risponde a esigenze di trasparenza nella formazione della lista del consiglio di amministrazione; con la seconda parte si prevede che almeno la metà dei candidati presenti nella predetta

lista siano scelti tra soggetti diversi dagli amministratori stessi, e che non possano essere inclusi nella lista coloro che abbiano ricoperto il medesimo incarico per nove o più anni consecutivi, allo scopo di garantire un adeguato ricambio.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 19.5 e Merola 19.6.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per illustrare il proprio emendamento 19.7, volto a colmare il *gap* retributivo tra organi apicali e dipendenti della società.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alifano 19.7, Lovecchio 19.8, 19.9 e 19.10, Raffa 19.11, Merola 19.12, Raffa 19.13, Merola 20.1, Fenu 21.1 e 21.2, Alifano 21.3 e 21.4, Fenu 21.5 e Merola 23.1.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara conclusa la votazione delle proposte emendative. Avverte quindi che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Rinvia dunque l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Osservatorio sulle operazioni di auto-collocazione da parte degli emittenti)

1. Al fine di verificare il pieno rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela del risparmio, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, o successive modificazioni, è istituito presso la Consob l'Osservatorio sulle operazioni di auto-collocazione da parte degli emittenti. Con regolamento della Consob sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

1.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Organo di controllo PMI)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2477, comma 2, del codice civile, è obbligatoria la nomina di un organo di controllo anche monocratico. L'obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti previsti all'articolo 2477, comma 2, lettera c), del codice civile. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma dell'articolo 2477, del codice civile, deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice civile anche se la società è priva di organo di controllo. ».

3.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 102, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: « non quotati » sono inserite le seguenti: « o non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione »;

4.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) all'articolo 125-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2366, comma secondo, ultimo periodo, del codice civile, l'avviso di convocazione delle assemblee delle società italiane che hanno azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione è diffuso al mercato avvalendosi di un servizio di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob, o inviandolo ad almeno tre agenzie di stampa di cui due con diffusione nazionale. Esso è contestualmente pubblicato sul sito internet dell'emittente e su quello della società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione. ».

4.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, prima della lettera a), premettere la seguente:

Oa) all'articolo 2325-bis, primo comma, le parole: « o diffuse » sono sostituite dalle seguenti: « , quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché quelle con azioni diffuse »;

4.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, lettera a), capoverso « Art. 2325-ter », sostituire la rubrica con la seguente: (Emittenti diffusi).

Conseguentemente:

a) *al comma 3, lettera a), capoverso « Art. 2325-ter », comma 1, sostituire le parole: mercati regolamentati italiani con le seguenti: mercati regolamentati e non negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione;*

b) *al comma 3, lettera a), capoverso « Art. 2325-ter », comma 5, sostituire le parole: dalle azioni o dagli strumenti finanziari con le seguenti: dalle azioni o dai valori mobiliari;*

c) *al comma 3, lettera a), capoverso « Art. 2325-ter », comma 6, sopprimere le seguenti parole: strumenti finanziari;*

d) *al comma 3, sopprimere la lettera c).*

4.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, lettera a), capoverso « Art. 2325-ter », sostituire il primo comma con il seguente:

Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1) più di cinquecento azionisti, diversi dai soci di controllo, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento;

2) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma.

4.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, lettera a), capoverso « Art. 2325-ter », terzo comma, numero 2), sopprimere le parole: o in continuità indiretta.

4.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

b-bis) all'articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter »;

b-ter) all'articolo 2369, primo comma, secondo periodo, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter »;

b-quater) all'articolo 2377, terzo comma, le parole: « che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-ter, il due virgola cinque per cento nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; ».

4.7. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 2437, quarto comma, dopo le parole: « che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio » sono inserite le seguenti: « e in quelle con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione »;

c-ter) all'articolo 2497-*quater*, primo comma, lettera c), dopo le parole: « società con azioni quotate in mercati regolamentati » sono inserite le seguenti: « o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione ».

4.8. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 838-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile, le parole: « che

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-*bis* del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2325-*ter* del codice civile ».

4.9. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 66-*bis*, il comma 2 è abrogato;.

8.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Trattamento economico degli amministratori)

1. Per gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, il complessivo trattamento economico è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.

8.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 9.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 93-*bis*, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, la lettera *d*) è soppressa.

9.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni, per un controvalore non inferiore a euro 100.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci. ».

11.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare e di formulare proposte di delibera sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale, per un controvalore non inferiore a euro 10.000, da calcolarsi con riferimento al prezzo ufficiale registrato alla fine della giornata di negoziazione dei relativi titoli alla data di legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ai sensi dell'articolo 83-*sexies*.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci. ».

11.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 125-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Salvo che lo statuto disponga diversamente, la società può stabilire che nell'avviso di convocazione sia previsto che il diritto di partecipazione alla discussione assembleare sia consentito solo a coloro che detengano una quota minima di partecipazione al capitale sociale pari almeno allo 0,01 per cento delle azioni.

4-*ter*. L'adozione della misura di cui al comma 4-*bis* non dà luogo a diritto di recesso dei soci. ».

11.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, capoverso « Art. 135-undecies.1. », comma 1, sostituire le parole: Lo statuto può prevedere con le seguenti: Salvo che sia escluso dallo statuto, nell'avviso di convocazione può essere previsto.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis* con riferimento alle richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, coloro che hanno diritto al voto possono presentare proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Ogni proposta di deliberazione deve essere motivata e presentata con le modalità previste dall'articolo 126-*bis*, comma 1, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le proposte di delibera che risultino complete e pertinenti alle materie da trattare sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.;

b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dell'assemblea aggiungere le seguenti:* e le domande devono pervenire alla società entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2;

c) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* le risposte alle domande pervenute *con le seguenti:* con le modalità previste dall'articolo 127-*ter*, commi 1-*bis* e 2, le risposte alle domande pervenute dai soggetti legittimati.

11.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, capoverso « Art. 135-undecies.1. », comma 1, sostituire le parole: Lo statuto può prevedere che *con le seguenti:* Salvo che lo statuto disponga diversamente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che.

* **11.6.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

* **11.7.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 135-undecies.1. », dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. I soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono, in ogni caso, chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, che l'intervento di voto in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano in forma collegiale.

11.8. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 135-undecies.1. », dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. Alle società cooperative non si applica l'articolo 135-*undecies*.

11.9. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12.1. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 147-*ter*.1.

(Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter*, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione, garantendo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente. ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

12.2. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 147-ter.1.

(Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

b) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, comunque, per sei o più esercizi consecutivi;

c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla

stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere

d) ed e), non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere a) e b) non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale.

4. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva

competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.

5. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. ».

12.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: maggiorato di un terzo.

12.4. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) almeno la metà dei candidati della lista sono scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano

ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire, il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1, comma 1, lettera *b-bis*), come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il computo degli anni consecutivi o degli esercizi consecutivi si effettua a partire con la medesima decorrenza.

12.5. Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) lo statuto può prevedere che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi.

12.6. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », sopprimere il comma 2.

12.7. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto il numero dei con-

siglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera *b*). Le modalità di voto assicurano altresì l'espressione, contestualmente al voto di lista, di una preferenza;

12.8. Tabacci, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti alla lista di cui ai commi 1 e 2 secondo quanto precisato alla lettera *b*);

12.9. Tabacci, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

12.10. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, lo statuto può prevedere che la medesima lista sia in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3;

12.11. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, che siano tratti dalla lista presentata dall'organo amministrativo uscente, non può, in ogni caso, essere superiore a dieci volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.

12.12. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », sopprimere il comma 4.

12.13. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Lo statuto, previa sottoscrizione dei contratti collettivi dalle parti sociali, può prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.

12.14. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le decisioni concernenti le spese che la società deve sostenere in relazione alle attività di formazione della lista di cui al presente articolo sono rimesse all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate. In ogni caso il consiglio di amministrazione uscente, ove presenti una propria lista, si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio e, comunque, non può avvalersi della sollecitazione di deleghe di cui all'articolo 138. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile.

12.15. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 147-ter.1. », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Sempre che lo statuto non disponga diversamente, la lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, non può in ogni caso concorrere all'elezione dell'organo amministrativo e si considera come non presentata quando uno o più soci, purché singolarmente o congiuntamente titolari di una partecipazione pari o superiore al nove per cento del capitale, presentino una lista che contenga un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.

12.16. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo regolamento, la Consob individua altresì:

a) le modalità per garantire il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

b) le modalità di partecipazione del comitato nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti, al processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione.

12.17. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 148-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fermo restando quanto già pre-

visto dal Regolamento Consob di cui al comma 1, i componenti degli organi di amministrazione delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, non possono, in ogni caso, ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente in società quotate o in società di più rilevanti dimensioni. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, i medesimi non possono ricoprire più di tre incarichi contemporaneamente e non può essere superato il limite dei tre mandati. ».

12.18. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 2025 con le seguenti: 1° gennaio 2027.

12.19. Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 13.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto può prevedere che il numero massimo di voti sia definito anche in rapporto al capitale sociale. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere limiti alla cessione delle azioni con diritto di voto plurimo e che il suddetto diritto possa decadere decorso un determinato periodo di tempo. ».

13.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il superamento della partecipazione di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, e 3, lettera b), avvenga anche tramite l'acquisto di azioni a voto plurimo, l'offerta è promossa a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di azioni a voto plurimo. ».

13.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto può altresì prevedere che, qualora l'assemblea non deliberi diversamente, il diritto di voto plurimo possa decadere decorso un determinato periodo di tempo. ».

13.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni sono negoziate o che devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI mettono a disposizione del pubblico informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

a) la struttura del capitale, compresi i titoli che non sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI di uno Stato membro, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ciascuna categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi a tale categoria e la percentuale del capitale sociale totale e dei diritti di voto totali che tale categoria rappresenta;

b) eventuali restrizioni al trasferimento di titoli, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni al trasferimento di titoli;

c) l'identità dei possessori di qualsiasi titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di tali diritti;

d) eventuali restrizioni ai diritti di voto, compresi eventuali accordi tra azionisti noti alla società che potrebbero comportare restrizioni ai diritti di voto;

e) l'identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo e della persona fisica o giuridica autorizzata a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.

1-ter. Se i possessori di azioni a voto plurimo o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o i possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l'indicazione dei nomi.

13.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. All'articolo 2351 del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di cinque voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a quarantotto mesi a decorrere dalla data di annotazione nel libro sociale o di iscrizione nel registro delle imprese. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 2449. ».

2. Le modalità attuative del presente articolo sono disciplinate con regolamento della Consob, assicurando il coordinamento con l'articolo 127-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

14.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera b), capoverso: « Art. 127-quinquies », sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nelle società italiane quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.

14.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, anche se lo statuto non lo prevede, sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. Lo statuto può, tuttavia, escludere l'applicazione del precedente periodo.

1-ter. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al comma 1-bis.

1-quater. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative dei commi 1-bis e 1-ter entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.

14.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 16.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 6, dopo le parole: « da quello degli altri comparti » sono inserite le seguenti « ; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi ».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

d-bis) all'articolo 36, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto degli Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio (incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo) gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo (o su un suo singolo comparto) o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del

sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti. »;

b) *al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f-bis) all'articolo 57, comma 6-*bis*, terzo periodo, dopo le parole: « SGR o enti » sono inserite le seguenti: « , società o associazioni professionali »;

c) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Le modifiche apportate agli articoli 35-*bis* comma 6, e 36 comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi aventi natura interpretativa dei testi vigenti anteriormente alle modifiche. Con decreto di natura regolamentare emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono definite le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzati i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme.;

d) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e per effetto, i procedimenti inerenti a Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate si intendono automaticamente decaduti.

16.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 19.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo costituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Am-

ministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.

19.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;.

19.2. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;.

19.3. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: aumentare la competitività del mercato nazionale inserire le seguenti: in linea con l'obiettivo della realizzazione del *capital market union*, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,.

19.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: disciplinando in particolare le modalità per garantire:

1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del prin-

cipio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;.

19.5. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) semplificare la disciplina del governo societario, garantendo tutela delle minoranze e favorendo l'adozione delle regole nell'ambito degli statuti societari, al fine di regolamentare la vita interna della società nel rispetto del codice civile, e nell'ambito dei codici di autodisciplina al fine di definire i criteri per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed a individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione;.

19.6. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società.

19.7. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore.

19.8. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;

19.9. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) garantire la piena partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, attraverso una revisione delle disposizioni relative agli incarichi dei componenti degli organi medesimi volta ad evitare la contemporanea appartenenza a più di tre organi di amministrazione e controllo;

19.10. Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate.

19.11. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari compe-

tenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3-bis. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.

19.12. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo,

qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

19.13. Raffa, Alifano, Fenu, Lovecchio.

ART. 20.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 28 dicembre 2005, n. 262, aggiungere le seguenti: alla fine del comma 6-bis, è aggiunto il seguente periodo: « L'ammissione del credito al passivo delle procedure concorsuali dei soggetti vigilati non interrompe la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Autorità di vigilanza. » e.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, capoverso comma « 6-ter », sostituire le parole: Fermo restando quanto disposto dal con le seguenti: Al ricorrere dei presupposti di cui al;*

b) *al comma 1, capoverso comma « 6-ter », sostituire le parole: sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa con le seguenti: di competenza dell'Autorità stessa. Salva l'azione di rivalsa, le Autorità stesse si surrogano ai componenti dei loro organi e ai loro dipendenti nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.*

20.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 29-bis », comma 1, dopo la parola: direttamente inserire le seguenti: o indirettamente.

21.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 29-bis », comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: È in ogni caso esclusa, fino a 5 anni dalla cessazione degli incarichi di cui al precedente periodo, la possibilità di intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o con società controllate da questi ultimi, nel caso in cui sia stata avviata a carico dei medesimi una procedura di segnalazione ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso « Art. 29-bis », comma 2, dopo le parole: all'anno, inserire le seguenti: o, nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, non superiore ai cinque anni,.

21.3. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 29-bis », comma 1, sopprimere il secondo periodo.

21.4. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

21.5. Fenu.

ART. 23.

Al comma 1, capoverso « Art. 196-ter », sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla rice-

zione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, capoverso « Art. 196-ter », dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.;

b) *al comma 1, capoverso « Art. 196-ter », comma 3, sostituire le parole:* può d'ufficio riaprire *con le seguenti:* può comunque avviare o proseguire;

c) *al comma 1, capoverso « Art. 196-ter », comma 3, sopprimere la lettera a);*

d) *al comma 1, capoverso « Art. 196-ter », comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.;

e) *al comma 1, dopo il capoverso « Art. 196-ter », inserire il seguente:*

Art. 196-quater.

(Procedura di transazione)

1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'articolo 196-ter, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli

addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:

a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;

b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;

c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;

d) la stima delle possibili sanzioni.

3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.

4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.

5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.

6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti.

23.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 25.

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: educazione finanziaria inserire le seguenti: , l'Associazione Italiana Educatori Finanziari – AIEF.

25.1. Congedo, Matera, De Bertoldi, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 2, lettera d), capoverso comma 10-bis, dopo le parole: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni inserire le se-

guenti: , il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – CNDCEC.

25.2. Matera, Congedo, De Bertoldi, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 2, lettera d), capoverso comma 10-bis, dopo le parole: fondi pensione inserire le seguenti: , nonché con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi.

25.3. De Bertoldi, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00173 Amorese: Iniziative riguardanti i costi degli abbonamenti e dell'accesso alla visione degli eventi sportivi, anche in *streaming* (Discussione e rinvio) 136

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante « Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99 ». Atto n. 94 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 138

RISOLUZIONI

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Valentina GRIPPO.

La seduta comincia alle 14.

7-00173 Amorese: Iniziative riguardanti i costi degli abbonamenti e dell'accesso alla visione degli eventi sportivi, anche in *streaming*.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Cede quindi la parola al deputato Amorese.

Alessandro AMORESE (FDI), illustra la risoluzione a sua prima firma.

Valentina GRIPPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Valentina GRIPPO.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale recante « Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99 ».

Atto n. 94.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che il gruppo di Fdi ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione avvia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo recante «Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99». Avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato a sabato 16 dicembre prossimo.

Cede quindi la parola al relatore, on. Cangiano, per la relazione introduttiva.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento sullo schema di decreto in esame, trasmesso ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99, che disciplina le modalità di finanziamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Il provvedimento si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 disciplina il programma triennale di utilizzo delle risorse, definendo l'arco temporale di riferimento negli anni formativi 2024-2025; 2025-2026; 2026-2027, e stabilendo altresì che, in mancanza di successive modifiche apportate sul punto da ulteriore, analogo, decreto, esso rimane valido anche per le successive annualità.

L'articolo 2 prevede che, in coerenza con gli obiettivi della legge n. 99/2022 e con le finalità e gli obiettivi della legge n. 99/2022 e della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, gli indirizzi di programmazione triennale delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, pari ad

un totale nel triennio di euro 145.066.308,00, sono finalizzati a:

a) sostenere la realizzazione dei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto;

b) favorire l'aumento del numero degli iscritti e garantire più alti standard di formazione terziaria professionalizzante;

c) realizzare laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

d) soddisfare i fabbisogni formativi altresì in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica;

e) adottare misure per promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie;

f) costituire l'anagrafe nazionale degli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy, implementare la banca dati nazionale e realizzare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione;

g) erogare borse di studio per sostenere i tirocini formativi;

h) consolidare e potenziare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

i) aumentare la disponibilità di corsi, potenziare e ampliare la formazione professionalizzante con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali e colmare

progressivamente il disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro;

j) rilanciare anche in ottica verticale l'intera filiera della formazione tecnica e professionale per offrire ai giovani prospettive concrete di realizzazione lavorativa e umana, contribuendo in modo significativo a ridurre la dispersione di risorse e talenti;

k) sostenere attività per il supporto e l'evoluzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99/2022.

L'articolo 3 fornisce alcune direttive per le programmazioni regionali dell'offerta formativa, prevedendo che ciascuna regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia, tiene conto dei seguenti obiettivi:

a) il consolidamento e il potenziamento quali-quantitativo dell'offerta formativa erogata dalle Fondazioni ITS Academy che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 99/2022 e del relativo decreto attuativo, il n. 191 del 4 ottobre 2023;

b) la razionalizzazione del numero delle Fondazioni presenti sul territorio, al fine di evitare la proliferazione di microfondazioni e potenziare l'offerta formativa sul proprio territorio;

c) il soddisfacimento dei fabbisogni del sistema imprese nel breve-medio periodo, anche attraverso strumenti di rilevazione delle difficoltà di reperimento delle figure professionali, con particolare riferimento a quelle maggiormente richieste sul mercato;

d) la promozione di specifiche azioni di promozione e di orientamento sull'intero territorio regionale, inclusi gli interventi volti al recupero della dispersione universitaria, in funzione dell'aumento de-

gli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy.

L'articolo 4 reca la clausola di salvaguardia in base alla quale le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie e disciplina le modalità di erogazione delle risorse. In particolare si prevede che fatto salvo quanto previsto dall'attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 99 del 2022 le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 99/2022, pari a euro 48.355.436,00 annui siano erogate annualmente, a valere sul « Fondo per l'istruzione tecnologica superiore », capitolo 1465 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito, con più decreti del Direttore Generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore. Tale disposizione, secondo la relazione illustrativa, è finalizzata a velocizzare ulteriormente le tempistiche di assegnazione delle risorse, a beneficio del buon funzionamento del Sistema.

Infine la relazione illustrativa precisa che i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore saranno oggetto specifico di altro decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, attuativo dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 99 del 2022.

Valentina GRIPPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	139
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 5.100 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	143
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	145

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 14.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 novembre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato avviato l'esame delle proposte emendative presentate e che sono state accantonate talune proposte emendative riferite al comma 1 dell'articolo 2, all'articolo 5 e all'articolo 6. Ricorda che su alcune di tale proposte emendative il relatore ha già espresso parere contrario nella seduta di ieri, mentre su altre deve essere ancora formulato il parere: si tratta

in particolare degli emendamenti Caso 2.5, Schiano Di Visconti 2.7, Montemagni 2.8, Benvenuto 2.15, Bonelli 5.2, Speranza 5.9, degli identici emendamenti Pella 5.10, Manes 5.11, Ruffino 5.12, Speranza 5.13, degli emendamenti Pizzimenti 5.14, Caso 5.16, nonché degli emendamenti Scotto 6.3, degli identici emendamenti L'Abbate 6.4 e Bof 6.5, degli emendamenti Pella 6.6, degli identici emendamenti Manes 6.7 e Ruffino 6.8, degli emendamenti Manes 6.9, Ruffino 6.10 e Pizzimenti 6.12.

Fa, altresì, presente che sono stati presentati sei subemendamenti all'emendamento 5.100 del Governo che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Chiede pertanto al relatore di esprimere il parere sulle proposte emendative accantonate e sui subemendamenti all'emendamento del Governo.

Gianpiero ZINZI (LEGA), *relatore*, nell'esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, nel ribadire i pareri contrari già espressi nella seduta di ieri, esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 2.5, Schiano Di Visconti 2.7 e Montemagni 2.8. Ribadisce, inoltre, il parere favorevole sull'emendamento Morfino 2.9, a condizione che venga ulteriormente riformulato rispetto alla versione proposta

nella seduta di ieri nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sull'emendamento Benvenuto 2.15. Ribadisce il parere favorevole sugli identici emendamenti Mazzetti 2.16, Ruffino 2.17, Bof 2.18, Curti 2.19 e Manes 2.20, a condizione che, come già rilevato nella seduta di ieri, vengano riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO concorda con i pareri espressi dal relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Benvenuto 2.1 e Bof 2.3 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 2.2 e 2.4 e Caso 2.5.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Schiano di Visconti 2.7 e Montemagni 2.8 sono stati ritirati dai presentatori.

Ilaria FONTANA (M5S) accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Morfino 2.9, ribadendo in ogni caso che la versione originaria dell'emendamento, in cui si chiedeva l'analisi della condizione limite per l'emergenza, era senz'altro più completa. Si riserva quindi di presentare un ordine del giorno al riguardo.

La Commissione approva l'emendamento Morfino 2.9, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pizzimenti 2.10 e Montemagni 2.11 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 2.12.

Marco SARRACINO (PD-IDP) fa presente che il proprio emendamento 2.13, venendo incontro ad una richiesta avan-

zata dai territori, mette in campo l'unico strumento – il sisma *bonus* con detrazione al 110 per cento e cessione del credito – che permette ai cittadini meno abbienti di intervenire sul proprio patrimonio privato. Osserva che la stragrande maggioranza degli edifici del territorio flegreo è di carattere privato e che non si possono lasciare i cittadini ad affrontare da soli le conseguenze derivanti da un'ipotetica verifica con esito negativo della propria abitazione. Auspica che su tale tematica di grandissimo rilievo, anche stante il clima di grave incertezza che caratterizza la situazione attuale, si possa trovare una mediazione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che non sorprende la contrarietà del Governo sul sisma *bonus*, visto l'atteggiamento ostile, a suo giudizio errato, avuto sinora su tutti i *bonus*. Si tratta di una zona in cui insistono molte abitazioni, ad altissima densità abitativa, per la quale va di fatto trovata una soluzione. Comprende l'onerosità dell'emendamento e chiede pertanto al relatore e alla rappresentante del Governo di poterne valutare una riformulazione che limiti le spese, per esempio riferendolo alla sola zona rossa ovvero ai cittadini al di sotto di una certa soglia di reddito. Chiede pertanto che venga accantonato per un ulteriore approfondimento.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 2.13.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pizzimenti 2.14 e Benvenuto 2.15 sono stati ritirati dai presentatori.

Prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Mazzetti 2.16, Ruffino 2.17, Bof 2.18, Curti 2.19 e Manes 2.20 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mazzetti 2.16, Ruffino 2.17, Bof 2.18, Curti 2.19 e Manes 2.20, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Ilaria FONTANA (M5S) si dispiace per la contrarietà espressa sul proprio emen-

damento 2.21, che raccoglie una richiesta formulata in molte audizioni di intervenire sui sottoservizi, ossia gli acquedotti, le condotte di depurazione, i cavidotti, i gasdotti. Preannuncia in ogni caso la presentazione di un ordine del giorno, auspicando una disponibilità del Governo ad accoglierlo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ilaria Fontana 2.21 e l'emendamento Caso 2.22.

Ilaria FONTANA (M5S) osserva che la contrarietà espressa sull'emendamento Caso 2.23 dimostra un'assenza di visione e una scarsa considerazione dell'importanza della prevenzione. Rileva che lo stesso Ministro ha sottolineato l'opportunità di intervenire non solo nelle fasi di emergenza e non comprende quindi come sulla proposta, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio permanente dei Campi Flegrei, che permetterebbe un monitoraggio costante dal territorio, si registri una contrarietà della maggioranza e del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 2.23, L'Abbate 2.24 e Caso 2.25.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Schiano Di Visconti 2.26, Mazzetti 2.27 e Pizzimenti 2.28 sono stati ritirati dai presentatori.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Toni Ricciardi 2.29, non comprende i motivi del ritiro delle identiche proposte emendative da parte dei colleghi della maggioranza. Gli emendamenti chiedevano, infatti, che nel piano fosse presente anche un elenco degli immobili pubblici e privati vulnerabili e non comprende perché questa previsione, a suo giudizio ragionevole, debba incontrare la contrarietà delle forze di governo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente alla deputata Ferrari che nella seduta di ieri sono stati ritirati tutti gli emendamenti presentati dalle forze di maggioranza sui quali era stato espresso parere contrario.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO fa presente che la contrarietà del Governo è motivata dal fatto che la valutazione della vulnerabilità, che tiene anche conto della riduzione della capacità prestazionale per effetto di eventuali danni pregressi, è già prevista all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*).

La Commissione respinge l'emendamento Toni Ricciardi 2.29.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazzetti 2.30 e Montemagni 2.31 sono stati ritirati dai presentatori.

Rachele SCARPA (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 2.32, che rafforza il ruolo fondamentale della Protezione civile. Giudica opportuno che venga precisato che le analisi e gli studi siano finalizzati all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza.

La Commissione respinge l'emendamento Scarpa 2.32.

Gianpiero ZINZI (LEGA), *relatore*, reputa opportuno confermare l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 5 disposto nella seduta di ieri, tenuto conto dell'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte pertanto che restano accantonati gli emendamenti Bonelli 5.2, De Luca 5.4, gli identici emendamenti Pella 5.5, Manes 5.6, Ruffino 5.7 e Montemagni 5.8, l'emendamento Speranza 5.9, gli identici emendamenti Pella 5.10, Manes 5.11, Ruffino 5.12 e Speranza 5.13, nonché gli emendamenti Pizzimenti 5.14 e Caso 5.16.

Marco SIMIANI (PD-IDP) con riguardo alle proposte emendative accantonate all'articolo 5, che si riferiscono al cosiddetto Tunnel di Napoli, osserva che si tratta di una infrastruttura nuova di cui non possono certo farsi carico gli enti locali. Fa presente inoltre che, pur trattandosi di una infrastruttura onerosa, la gestione finan-

ziaria può essere inserita nel Piano economico finanziario della società.

Gianpiero ZINZI (LEGA), *relatore*, con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Scotto 6.3, sugli identici emendamenti L'Abbate 6.4 e Bof 6.5, sull'emendamento Pella 6.6 e sugli identici emendamenti Manes 6.7 e Ruffino 6.8, a condizione che vengano riformulati tutti, in identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Manes 6.9 e Ruffino 6.10. Chiede che rimanga accantonato l'emendamento Pizzimenti 6.12.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO concorda con il relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte pertanto che resta accantonato l'emendamento Pizzimenti 6.12. Avverte, inoltre, che i presentatori delle proposte emendative Scotto 6.3, L'Abbate 6.4, Bof 6.5, Pella 6.6,

Manes 6.7 e Ruffino 6.8 accettano la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Scotto 6.3, gli identici emendamenti L'Abbate 6.4 e Bof 6.5, l'emendamento Pella 6.6 e gli identici emendamenti Manes 6.7 e Ruffino 6.8 come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Con distinte votazioni respinge quindi gli emendamenti Manes 6.9 e Ruffino 6.10.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE) chiede alla presidenza informazioni sul prosieguo dell'esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel far presente che il prosieguo dell'esame sarà programmato anche sulla base dell'istruttoria in corso sulle proposte emendative accantonate, segnala che la Commissione concluderà l'esame agli inizi della prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo.

**EMENDAMENTO 5.100 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 5.

All'emendamento 5.100 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* trasmette al Governo aggiungere le seguenti: e alle Commissioni parlamentari competenti;

b) *dopo le parole:* individuare eventuali ulteriori aggiungere le seguenti: risorse e.

0.5.100.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, De Luca, Amendola, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.

All'emendamento 5.100 del Governo, dopo le parole: trasmette al Governo aggiungere le seguenti: e alle Commissioni parlamentari competenti.

0.5.100.2. Bonelli, Borrelli.

All'emendamento 5.100 del Governo, sopprimere le parole da: anche al fine fino alla fine del comma.

0.5.100.5. Ilaria Fontana, Caso, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'emendamento 5.100 del Governo, sostituire le parole da: individuare fino alla fine del comma con le seguenti: evidenziare le modifiche intervenute rispetto alla pro-

gettazione originaria nonché di verificare l'effettiva utilità degli interventi previsti relativamente alla mitigazione del rischio sismico e vulcanico.

0.5.100.6. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

All'emendamento 5.100 del Governo, dopo le parole: eventuali ulteriori aggiungere le seguenti: risorse e.

0.5.100.3. Bonelli, Borrelli.

All'emendamento 5.100 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito delle risorse disponibili di cui al primo periodo sono individuate le risorse da destinare alla gestione delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli e il porto di Pozzuoli, che costituiscono vie di fuga fondamentali verso il mare.

0.5.100.4. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo una relazione sullo stato di attuazione del programma di ade-

guamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare

eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento.

5.100. Governo.

ALLEGATO 2

**DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474
Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di livello 3, come definita negli « Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica » approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008.

2.9. (Nuova formulazione) Morfino, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi di vulnerabilità e del piano delle misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneità.

* **2.16.** (Nuova formulazione) Mazzetti, Pella, Cortelazzo, Battistoni.

* **2.17.** (Nuova formulazione) Ruffino.

* **2.18.** (Nuova formulazione) Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

* **2.19.** (Nuova formulazione) Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.

* **2.20.** (Nuova formulazione) Manes.

ART. 6

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per un periodo di dodici mesi *con le*

seguenti: per un periodo di ventiquattro mesi.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* 4 milioni di euro *con le seguenti:* 6,8 milioni di euro;

b) *al comma 5, sostituire le parole:* 4.050.000 euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 6.850.000 per l'anno 2023 *e le parole:* per l'importo di 4 milioni di euro *con le seguenti:* per l'importo di 6,8 milioni di euro,;

c) *all'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 16.942.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, si provvede:

1) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) quanto a euro 2.800.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **6.3.** (Nuova formulazione) Scotto, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Speranza.

-
- | | |
|--|--|
| * 6.4. <i>(Nuova formulazione)</i> L'Abbate, Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo. | * 6.6. <i>(Nuova formulazione)</i> Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni. |
| * 6.5. <i>(Nuova formulazione)</i> Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti. | * 6.7. <i>(Nuova formulazione)</i> Manes. |
| | * 6.8. <i>(Nuova formulazione)</i> Ruffino. |

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01656 Barbagallo: Riparto delle risorse del Fondo per la perequazione infrastrutturale, con particolare riguardo al settore dei trasporti	147
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	150
5-01657 Deidda: Traduzione in lingue diverse da quelle francese e tedesca dei quiz per l'esame di teoria per la patente	148
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	151
5-01658 Iaria: Gestione dei flussi merci che transitano attraverso i trafori	148
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	152
5-01659 Ghirra: Incremento per i prossimi anni delle risorse per la continuità territoriale aerea della Sicilia e della Sardegna	148
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	153
5-01660 Pastorella: Impedimenti strutturali del tratto della linea ferroviaria del Terzo valico coincidente con lo sbocco Nord della galleria « Molo Nuovo »	149
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	154
5-01661 Caroppo: Piano quadriennale degli investimenti 2023-2026 della società Aeroporti di Puglia	149
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	155

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.40.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01656 Barbagallo: Riparto delle risorse del Fondo per la perequazione infrastrutturale, con particolare riguardo al settore dei trasporti.

Valentina GHIO (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina GHIO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che non chiarisce il momento in cui le risorse del fondo per la perequazione infrastrutturale risulteranno effettivamente disponibili. Al momento, l'unica certezza è stata la riduzione delle risorse a seguito della delibera CIPE del mese di giugno; si tratta di una decisione grave, in quanto le risorse risultano necessarie per assicurare il recupero del *gap* infrastrutturale tra le diverse aree del paese, anche infra-regionali, rendendo effettivo in misura eguale il diritto alla mobilità per tutti cittadini e garantendo la circolazione delle merci. Il rappresentante del Governo ha invece fornito una risposta ancora interlocutoria, laddove l'obiettivo dovrebbe essere invece quello di pervenire nel più breve tempo possibile alla compiuta attuazione della disciplina del fondo per la perequazione infrastrutturale.

5-01657 Deidda: Traduzione in lingue diverse da quelle francese e tedesca dei quiz per l'esame di teoria per la patente.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), replicando, esprime soddisfazione per l'impegno del governo a individuare soluzioni al problema posto nell'interrogazione. Sottolinea inoltre come il percorso intrapreso per la revisione dei quesiti dell'esame per la patente di guida costituisca un segnale importante nel senso dell'auspicata semplificazione del sistema.

5-01658 Iaria: Gestione dei flussi merci che transitano attraverso i trafori.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Ritiene che la vicenda si sia trascinata troppo a lungo tra i meandri della burocrazia italiana ed europea, laddove sarebbe stato ben possibile attivarsi molto prima per arrivare alla soluzione della proroga della concessione per consentire alla società di ammortizzare gli extracosti. Nel ribadire in ogni caso la propria soddisfazione per tale soluzione, fa presente che, in base alle notizie in suo possesso, la Commissione europea sarà chiamata ad affrontare il tema il 4 dicembre e che non è più possibile procedere ad ulteriori rinvii, risultando ormai insostenibili le difficoltà del trasporto merci nelle aree interessate.

5-01659 Ghirra: Incremento per i prossimi anni delle risorse per la continuità territoriale aerea della Sicilia e della Sardegna.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, nel sottolineare di condividere pienamente gli obiettivi del Governo per il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, ritiene tuttavia del tutto insufficienti gli sforzi in tal senso. L'insularità comporta per la Sardegna una perdita di PIL di 9,2 miliardi all'anno, che corrispondono a circa 5700 euro per ogni cittadino e cittadina residente nell'isola. Ricorda che la continuità territoriale sarda è finanziata unicamente con risorse regionali, che ammontano a 80 milioni di euro e risultano assolutamente inadeguate. Richiama le diverse esperienze degli altri Paesi europei, sottolineando come la Spagna per le Baleari e la Francia per la

Corsica investano per la continuità territoriale aerea risorse pari a 180 euro per abitante. Le risorse stanziare dalla regione Sardegna sono invece pari a soli 25 euro per abitante e non risultano pertanto neanche lontanamente comparabili con quelle messe a disposizione per gli abitanti delle isole nel resto d'Europa. Confida che il lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso e dalla nuova Commissione bicamerale possa portare a rilevanti risultati per l'attuazione del principio di insularità. Conclude ricordando come per la Sardegna l'unica forma di continuità territoriale sia la continuità aerea, costituendo i cieli le uniche vere autostrade, e come pertanto debba essere assicurata la possibilità di muoversi da e verso l'isola a costi contenuti.

5-01660 Pastorella: Impedimenti strutturali del tratto della linea ferroviaria del Terzo valico coincidente con lo sbocco Nord della galleria « Molo Nuovo ».

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, dichiara di sentirsi in parte rassicurata dalle informazioni fornite nella risposta del rappresentante del Governo, che vanno nel senso dell'auspicato incremento dello *shift* modale. Osserva peraltro come nel territorio risulti invece diffusa una sensazione di incertezza rispetto all'effettivo completamento delle opere previste. Nel prendere atto delle rassicurazioni del

Governo, dichiara che continuerà a monitorare in maniera costante, sia sul territorio che nell'ambito dei lavori della Commissione, gli sviluppi della situazione.

5-01661 Caroppo: Piano quadriennale degli investimenti 2023-2026 della società Aeroporti di Puglia.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea CAROPPO (FI-PPE), replicando, fa presente come la risposta del rappresentante del Governo fornisca un quadro preoccupante della situazione, evidenziando il clamoroso ritardo, pari a otto anni, con cui è emersa la mancata attuazione del piano degli investimenti 2016-2019, con la realizzazione del solo 30 per cento degli investimenti previsti, mancata attuazione che si è poi ripetuta nel piano successivo, con un effetto-trascinamento veramente allarmante. A fronte degli annunci propagandistici degli ultimi anni della società Aeroporti di Puglia sugli investimenti, occorre che sia avviata un'attenta riflessione da parte del Governo. Nel prendere atto favorevolmente dell'annunciata attività di monitoraggio da parte del ministero, rileva che il rappresentante del ministero in seno al collegio sindacale, così come il presidente del collegio sindacale indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dovrebbero farsi promotori di un'immediata azione di controllo delle condizioni generali della società.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-01656 Barbagallo: Riparto delle risorse del Fondo per la perequazione infrastrutturale, con particolare riguardo al settore dei trasporti.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

L'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge n. 121 del 2021, reca disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale finalizzata ad un riequilibrio socio-economico tra le stesse.

In attuazione della disposizione sopra richiamata, nella precedente legislatura, il MIMS (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, l'Agenzia per la coesione territoriale e l'ISTAT hanno avviato le attività per definire un metodo per la valutazione dei divari infrastrutturali ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione di risorse del fondo di perequazione infrastrutturale.

Per quanto di competenza, l'allora MIMS ha effettuato una ricognizione del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture sanitarie, assistenziali e scolastiche nonché delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche di competenza statale al fine di definire i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo.

L'esito del lavoro istruttorio è stato conseguentemente trasmesso dal MIMS il 30 novembre 2021, con l'indicazione degli ambiti di intervento e i settori tra cui dovevano essere ripartite le risorse. L'Agenzia per la coesione territoriale ha curato la predisposizione e l'invio, il successivo 31

dicembre, al Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri del documento conclusivo relativo all'attività di ricognizione svolta.

In data 1° settembre 2022, l'allora Ministro per il sud e la coesione territoriale ha predisposto la bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 22, comma 1-*bis*, della citata legge n. 42 del 2009, sul quale il successivo 16 settembre la Ragioneria generale dello Stato ha espresso il parere di competenza, formulando osservazioni.

Il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentito sul tema, ha comunicato che sono in via di ultimazione gli approfondimenti istruttori propedeutici all'adozione del predetto decreto, alla luce delle citate osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, che ha richiesto elementi informativi, sia sullo schema di provvedimento, sia con riguardo alla metodologia utilizzata per la misurazione del fabbisogno di perequazione infrastrutturale ed ai relativi criteri.

Quanto alla condivisione con la Conferenza unificata delle analisi metodologiche, ha evidenziato, inoltre, che la normativa di riferimento prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa essere adottato soltanto previa intesa con la Conferenza Unificata.

Pertanto, l'intesa, come auspicato dall'onorevole interrogante, riguarderà anche la metodologia utilizzata per la misurazione del fabbisogno di perequazione infrastrutturale e il conseguente riparto di risorse.

ALLEGATO 2

5-01657 Deidda: Traduzione in lingue diverse da quelle francese e tedesca dei quiz per l'esame di teoria per la patente.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

Come riportato dagli onorevoli interroganti, nel 2011 il MIT ha previsto che i questionari per il conseguimento delle patenti di guida fossero somministrati, oltre che in lingua italiana, solamente in tedesco e francese per venire incontro alle esigenze linguistiche delle comunità dell'Alto Adige e della Val d'Aosta, ammesse e riconosciute nel nostro ordinamento. La presenza di più lingue aveva ingenerato, infatti, incertezza del diritto poiché giuridicamente, nel caso di errore nella traduzione, il testo facente fede era necessariamente quello in italiano.

Inoltre, tale scelta era stata motivata anche da esigenze di tutela della sicurezza della circolazione stradale. La «tecnicità delle domande dei quiz» rispecchia la puntuale normativa di settore che deve necessariamente essere conosciuta e ben compresa da qualunque conducente alla guida. La circolazione di un conducente non in grado di comprendere la segnaletica – specie se integrativa o quando il segnale reca indicazioni in lingua italiana – o le comunicazioni rese ai fini della circolazione dai pannelli a messaggio variabile, potrebbe comportare rischi per la sicurezza stradale.

Sotto tale profilo, dunque, la possibilità di guidare liberamente va certamente temperata e commisurata alla primaria esigenza di sicurezza della circolazione stradale.

Per quanto attiene alle iniziative in corso da parte del MIT, segnalo che è stato avviato un processo di revisione di tutti i quiz presenti nel database del CED della Motorizzazione, utili a conseguire le patenti di guida, al fine di adeguare i contenuti alle modifiche normative *medio tempore* sopravvenute e di semplificarne il linguaggio e la

proposizione, in considerazione anche della tecnicità di alcuni quesiti che determina complessità di comprensione linguistica o logica.

A tal fine, il MIT ha predisposto un nuovo listato per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, B con codice 96 e BE e ha stipulato una convenzione con il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale della Università di Roma Sapienza, allo scopo di elaborare «un linguaggio che, attraverso una comunicazione scritta chiara, semplice e sintetica, consenta a tutte le categorie di cittadini di concorrere in condizioni paritetiche al conseguimento della patente di guida o di altro titolo abilitativo alla guida». L'obiettivo è di giungere alla riscrittura dei questionari d'esame al fine di superare le criticità di linguaggio riscontrate in passato e di adeguare i listati alle novità normative sopravvenute in materia.

La consegna del lavoro è prevista entro la fine del corrente anno e, all'esito della revisione di coerenza tecnica da parte del MIT, il listato citato sarà messo in esercizio.

Aggiungo che, nell'ambito della revisione a livello europeo della «direttiva patenti», apposita norma prevede che qualora un cittadino di uno Stato membro abbia la residenza normale in altro Stato membro, e debba quindi di regola conseguire la patente di guida, ha diritto a sostenere l'esame presso lo Stato di provenienza qualora lo Stato membro, dove ha residenza normale, non gli offra la possibilità di sostenere l'esame nella sua lingua.

Nel concludere, garantisco l'impegno del MIT ad individuare possibili soluzioni nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 3

5-01658 Iaria: Gestione dei flussi merci che transitano attraverso i trafori.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il traforo del Gran San Bernardo costituisce un'infrastruttura stradale di rilevanza strategica per il Paese poiché, attraverso la catena alpina al di sotto dell'omonimo valico posto sul confine italo-svizzero, consente il collegamento con i principali corridoi autostradali internazionali.

A seguito del cedimento di un travetto del solaio di ventilazione verificatosi nel mese di settembre 2017, la società di gestione della tratta italiana Sitrasb ha comunicato l'esigenza di procedere alla sostituzione della soletta per l'intera estensione del traforo. Tale esigenza è stata da subito condivisa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si è espresso favorevolmente sia sull'esecuzione dei lavori di ripristino puntuale che sulla predisposizione del progetto di adeguamento complessivo.

Al fine di individuare la copertura finanziaria delle maggiori risorse necessarie all'esecuzione dell'intervento, il MIT ha in-

vitato la Società Sitrasb a predisporre una proposta di revisione convenzionale che contempla l'estensione della concessione per un periodo di 16 anni, in assenza di profitti aggiuntivi.

Tale proposta è attualmente in corso di valutazione da parte della Commissione europea per i profili inerenti al rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

Congiuntamente al procedimento di revisione del rapporto concessorio, attualmente in fase istruttoria, il MIT si è attivato per individuare le risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori alla luce delle esigenze espresse dalla Sitrasb.

La conclusione di tale attività di ricognizione è prevista a breve, fermo restando la disponibilità del MIT ad attivare un tavolo di confronto con le due società di gestione per la condivisione delle attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori previsti e la gestione dei flussi merci.

ALLEGATO 4

5-01659 Ghirra: Incremento per i prossimi anni delle risorse per la continuità territoriale aerea della Sicilia e della Sardegna.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, si rappresenta quanto segue.

Assicurare la continuità territoriale aerea per colmare il divario derivante dalla condizione geografica insulare della Sardegna e della Sicilia rientra tra gli obiettivi delle strategie governative in materia di trasporto.

Com'è noto, l'articolo 1, comma 494, della legge di bilancio 2023 ha istituito un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024; ciò al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità per i cittadini residenti nelle due isole.

Il MIT, dopo le interlocuzioni con le due regioni interessate, ha adottato, di concerto con il MEF, il decreto ministeriale del 26 settembre 2023, n. 241, con cui sono state stabilite le modalità ed i criteri per l'utilizzo del fondo. In particolare, le regioni provvedono alle azioni per l'attuazione della misura in base alle rispettive specificità territoriali e organizzative, al monitoraggio della sua realizzazione, ai controlli e alle verifiche richieste nonché a relazionare con cadenza annuale al MIT e al MEF in merito alla gestione delle risorse.

Come evidenziato anche dall'onorevole interrogante, il Governo è intervenuto per incrementare di ulteriori 8 milioni di euro per il 2023 la dotazione finanziaria necessaria per il completo raggiungimento degli obiettivi del citato Fondo. Proprio oggi è stato approvato in via definitiva alla Camera il decreto recante proroghe dei termini normativi, che include tale rifinanziamento.

Per quanto attiene al costo dei voli, ricordo che presso il MIMIT è attivo un tavolo permanente con i diversi attori del sistema aereo italiano, la cui ultima riunione si è svolta proprio lo scorso 20 novembre con la partecipazione anche di rappresentanti del MIT. Un *focus* particolare è stato rivolto alle novità previste dal decreto « Asset » ed è stato affrontato il tema della trasparenza degli incentivi aeroportuali ai vettori aerei, della composizione dei costi dei biglietti aerei e dei prezzi elevati riscontrati dai passeggeri a ridosso della partenza, nei collegamenti con le isole e per i servizi ancillari.

In conclusione, assicuro l'impegno del MIT a monitorare l'utilizzo delle risorse attribuite al citato Fondo per garantire l'efficacia della misura a beneficio dei residenti, nonché l'impegno a promuovere ulteriori iniziative legislative che conducano ad un rafforzamento degli interventi in favore della continuità territoriale.

ALLEGATO 5

5-01660 Pastorella: Impedimenti strutturali del tratto della linea ferroviaria del Terzo valico coincidente con lo sbocco Nord della galleria « Molo Nuovo ».**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa rappresento che Rete Ferroviaria Italiana è il soggetto attuatore del progetto unico Terzo Valico e Nodo di Genova così come risulta dal Contratto di Programma - parte Investimenti 2022-2026.

Per quanto attiene al tratto coincidente con lo sbocco nord della galleria Molo Nuovo, oggetto dell'interrogazione in esame, rispondo in merito alle osservazioni circa i paventati impedimenti strutturali indicati dall'onorevole interrogante.

In merito al rischio di allagamenti dovuti alla pioggia, sottolineo che tutti gli interventi relativi al Terzo Valico saranno conformi alle specifiche tecniche di interoperabilità atte a garantire il passaggio dei treni con le cosiddette « autostrade viaggianti » anche attraverso la realizzazione dei necessari sistemi di drenaggio. Inoltre, l'altezza del progetto della Galleria è finalizzata a soddisfare le specifiche previste per la sagoma dei binari dallo *standard* europeo, cosiddetto PC45, anche attraverso l'abbassamento del cosiddetto « piano del ferro ».

Quanto alla distanza con le abitazioni e le scuole, segnalo che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, la distanza di 30 metri è prevista come distanza legale per le nuove costruzioni. Non è applicabile quindi al caso in questione perché l'intervento ferroviario in argomento rappresenta un ripristino di una linea preesistente oggetto di intervento *upgrading*, per la quale non è mai stato emanato un decreto di dismissione.

Con riferimento alla pendenza dell'opera, rappresento che non esiste attualmente uno *standard* europeo che prescriva il 12 per mille; tale valore – che in realtà era del 12,5 per mille – era stato stabilito nelle specifiche tecniche di interoperabilità dalla decisione della Commissione europea 275 del 26 aprile

2011 e in ogni modo riferibile ai soli binari principali, pertanto non si sarebbe potuto applicare al caso in esame trattandosi di binario di ultimo miglio. Peraltro, tale decisione è stata successivamente abrogata dalla predetta Commissione con il Regolamento 299 del 18 novembre 2014.

In merito alle eventuali soluzioni alternative proposte dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, evidenzio che la stessa ha competenza esclusivamente all'interno dei piazzali del porto e non sulle linee ferroviarie di collegamento alla rete nazionale.

Per quanto attiene al parco ferroviario Fuorimuro nel bacino portuale di Sampierdarena, è andata recentemente in gara la progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto multidisciplinare dei lavori di adeguamento. L'opera ha l'obiettivo, tra l'altro, di adeguare alcuni binari per consentire l'arrivo e la composizione in partenza di treni a lunghezza *standard* europea di 750 metri, migliorando proprio il collegamento della linea cosiddetta « Sommergebile » ritenuto dall'interrogante sottoutilizzato ma che con gli interventi in corso sarà in grado di garantire la capacità necessaria a sostenere l'aumento del traffico ferroviario previsto.

La realizzazione degli interventi sulla galleria Molo Nuovo consentirà di incrementare in modo significativo lo shift modale delle merci, anche al fine di conseguire l'obiettivo minimo posto dall'Unione europea entro l'anno 2030 di raggiungimento del 30 per cento delle merci trasportate su treno, con particolare riferimento al compendio portuale di Sampierdarena, che vedrà, tra l'altro, un rilevante incremento di traffici marittimi generato dalla realizzazione entro il 2026 della Nuova Diga.

ALLEGATO 6

5-01661 Caroppo: Piano quadriennale degli investimenti 2023-2026 della società Aeroporti di Puglia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, la società ENAC ha rappresentato quanto segue.

Come evidenziato dall'onorevole interrogante, lo scorso 21 novembre, ENAC ha trasmesso alla Società Aeroporti di Puglia una comunicazione ufficiale sui programmi di investimento e sulla relativa attuazione riferiti agli scali gestiti dalla medesima Società.

La comunicazione fa seguito alla trasmissione, da parte di Aeroporti di Puglia, del Piano quadriennale degli interventi per il periodo 2023-2026, avvenuta lo scorso 25 ottobre, in ritardo rispetto a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione sottoscritta il 25 gennaio del 2002. La documentazione presentata, propedeutica per la sottoscrizione del contratto di programma, fa riferimento al periodo regolatorio 2024-2027 considerando il 2023 quale anno ponte.

In via preliminare, ENAC ha evidenziato come parte degli interventi previsti nella citata documentazione risultino generati dal « trascinarsi » di interventi non realizzati nei precedenti periodi regolatori.

Nell'ambito della consueta attività di monitoraggio svolta dall'Ente al fine di verificare l'andamento degli investimenti infrastrutturali sugli aeroporti, è emerso che lo stato di attuazione degli stessi sugli scali pugliesi risulta essere particolarmente contenuto rispetto agli interventi previsti nei pregressi strumenti di pianificazione. Infatti, i livelli di investimento per i quattro aeroporti gestiti sono risultati complessivamente inferiori al 30 per cento rispetto a quanto programmato sia per il periodo 2016-2018 che per il successivo 2019-2022.

Alla luce di tali considerazioni, ENAC ha richiamato la società ad una maggiore attenzione nella fase di predisposizione degli atti di programmazione nonché delle successive fasi di attuazione e realizzazione degli investimenti, finalizzati a rispettare il sinallagma contrattuale che ha determinato l'affidamento della gestione totale dei 4 aeroporti della Regione Puglia, nonché a supportare la ripresa e la crescita del traffico sugli aeroporti di Bari e di Brindisi, garantendo un adeguato livello di servizio all'utenza.

A margine di quanto sopra descritto, ENAC ha invitato, inoltre, la società a predisporre e presentare gli aggiornamenti dei Masterplan degli Aeroporti di Bari, Foggia e Brindisi. Per quest'ultimo scalo, tale operazione è indispensabile per il successivo avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, necessaria per poter realizzare gli interventi di adeguamento e potenziamento dello scalo anche in considerazione del programmato evento del G7 che sarà ospitato il prossimo anno nella regione pugliese.

ENAC ha avviato l'istruttoria sulla documentazione ricevuta da Aeroporti di Puglia e fornirà a breve i relativi esiti.

Il MIT garantisce l'impegno a monitorare la vicenda per assicurare la ripresa degli investimenti in considerazione della strategicità degli scali pugliesi, sia per la mobilità dei cittadini che per la vocazione commerciale e turistica dei territori interessati.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	182

SEDE REFERENTE:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 469 Dori e C. 1556 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	162
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	165

SEDE REFERENTE:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	172
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 13.100. dei relatori</i>)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il viceministro delle imprese e del *made in Italy* Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 8.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Andreuzza 4.6, Tenerini 4.9, Barabotti 4.10, Bicchielli 4.15, Tenerini 4.19, Andreuzza 4.21 e 4.04, Squeri 5.3, Sbardella 5.4, Lancellotta 5.5, Polidori 5.01, Andreuzza 5.03, Squeri 8.16, Di Mattina 8.01, 8.02, 8.03 e 8.04, Andreuzza 8.07, Di Mattina 8.08, Cangiano 9.1, Amorese 10.4, Andreuzza 10.01, Pierro 12.01, Nevi 12.03, Cattaneo 14.01, Mollicone 15.4, Schiano di Visconti 15.7, Squeri 16.01 e 16.02, Di Mattina 16.03, Andreuzza 17.3, 19.19 e 19.22, Squeri 19.14, 19.01 e Andreuzza 20.02, Di Mattina 20.04, Mollicone 21.3 e 21.13, Squeri 22.05, Di Mattina 23.5, Squeri 23.15, Carloni 24.02, Squeri 25.7, Di Mattina 29.2, Cavo 30.03, Andreuzza 30.04, Peluffo 30.05, Squeri 31.3, Rotelli 31.4, Andreuzza 32.2, Barabotti 33.1, Squeri 37.1, Toccalini 38.6, Mazzetti 38.01,

Toccalini 42.1, Squeri 42.2, Andreuzza 46.02, 46.03 Mollicone e Squeri 47.01.

Avverte altresì che l'onorevole Francesca Ghirra ha sottoscritto tutte le proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Invita quindi il relatore, on. Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sulle proposte emendative relative all'articolo 1.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore e presidente, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Cappelletti 1.1 e Caso 1.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cappelletti 1.1 e Caso 1.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2. Invita il relatore, on. Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore e presidente, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Boschi 2.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pavanelli 2.2 nonché sugli identici emendamenti Tenerini 2.3, Di Sanzo 2.4 e Andreuzza 2.5, a condizione che questi ultimi siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Evi 2.6 e 2.7, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Cappelletti 2.8.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) chiede una breve sospensione dei lavori al fine di acquisire informazioni sul quadro complessivo dei pareri che saranno espressi dai relatori e dal Governo sulle proposte emendative in coerenza con quanto era stato informalmente proposto in sede di organizzazione dei lavori.

Emma PAVANELLI (M5S) si associa alla richiesta testé avanzata.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, concorde la Commissione sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 8.10, riprende alle 8.20.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, pone in votazione le proposte emendative relative all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Boschi 2.1 e approva l'emendamento Pavanelli 2.2 (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i rispettivi presentatori hanno accolto la proposta di riformulazione relativa agli identici emendamenti Tenerini 2.3, Di Sanzo 2.4 e Andreuzza 2.5.

La Commissione approva gli identici emendamenti Tenerini 2.3 (*Nuova formulazione*), Di Sanzo 2.4 (*Nuova formulazione*), Andreuzza 2.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento Evi 2.6, volto a rendere coerente quanto disposto con le politiche di transizione energetica definite in sede di Unione europea, chiedendo quindi che relatori e Governo mutino i loro pareri su di esso.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 2.6.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento Evi 2.7, volto a rendere coerente quanto disposto con le politiche in materia di decarbonizzazione al fine di rafforzare la possibilità di raggiungere gli obiettivi definiti in sede di Unione europea, chiedendo quindi che relatori e Governo mutino i loro pareri su di esso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Evi 2.7 e approva l'emendamento Cappelletti 2.8 (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3. Invita il relatore, on. Giovine, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore e presidente, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Di Sanzo 3.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Peluffo 3.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e invita i proponenti a ritirare l'emendamento L'Abbate 3.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Christian Diego DI SANZO PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.1 volto a prevedere che la « giornata del *made in Italy* » veda l'estensione della partecipazione anche a tutte le rappresentanze consolari in collaborazione con ICE e Camere di commercio all'estero e chiede che relatori e Governo mutino il parere contrario da loro espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 3.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, chiede ai presentatori se abbiano

intenzione di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento Peluffo 3.2.

Andrea GNASSI (PD-IDP) chiede che la proposta di riformulazione possa essere modificata nel senso di contenere il riferimento ad ADI – Associazione del Disegno Industriale in quanto significativa e più rappresentativa associazione del *design* italiano e gestrice del « Premio Compasso d'Oro ». Fa anche notare che in alcuni emendamenti concernenti articoli successivi del testo si fa riferimento a specifici soggetti interessati. Ritiene quindi di poter accogliere la proposta di riformulazione solo a questa condizione. In subordine chiede l'accantonamento dell'emendamento in questione per un approfondimento istruttorio.

Il viceministro Valentino VALENTINI conferma il parere già espresso.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Peluffo 3.2 per un'ulteriore riflessione sulla tematica. Ritiene peraltro che una formulazione più generale della norma possa consentire una maggiore inclusione delle associazioni del mondo del *design* italiano.

Fabio PIETRELLA (FDI) osserva che un'indicazione troppo specifica potrebbe essere discriminatoria verso altre realtà associative del settore in questione. Ritiene comunque utile un'ulteriore riflessione sulla tematica.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, concorda il correlatore e il rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Peluffo 3.2.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 3.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4. Invita il relatore, on. Giovine, e il

rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore e presidente, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Cappelletti 4.1 e Evi 4.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Andreuzza 4.3. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Evi 4.4, Peluffo 4.5, Pavanelli 4.7, Curti 4.12, Pavanelli 4.13, Boschi 4.14, Evi 4.16 e 4.18, Peluffo 4.20 e Cappelletti 4.22, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Romano 4.23. Invita il proponente a ritirare l'articolo aggiuntivo Benzoni 4.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Romano 4.23.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.1 che intende sopprimere l'articolo 4 del provvedimento. Evidenzia che il suo gruppo non è contrario a forme rafforzate di sostegno e, quindi, all'istituzione di un Fondo sovrano in sé credendo peraltro che sarebbe opportuno addirittura creare un'istituzione di tipo bancario per il perseguimento di quei fini. Sottolinea, tuttavia, che il Fondo di cui all'articolo 4, come anche emerso nel corso dell'istruttoria della Commissione, evidenzia non poche criticità. In primo luogo perché rischia seriamente di essere inefficace andandosi ad aggiungere ai molti Fondi già presenti nell'ordinamento e di creare così confusione mentre non viene operato alcun coordinamento tra di essi. In secondo luogo perché il predetto Fondo è ancora indefinito circa gli obiettivi, gli strumenti e la *governance* la cui definizione viene rimessa a un provvedimento del Governo, aspetto che lo preoccupa non poco

visti i risultati economici assai negativi conseguiti dall'azione dell'Esecutivo.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Cappelletti 4.1, sottolinea che esiste anche un problema relativo alla provenienza delle risorse con le quali si alimenta il Fondo di cui all'articolo 4. Evidenzia, infatti, che risorse provengono dal Fondo per le *start up*, che viene svuotato, con grave nocimento per le piccole imprese, per l'innovazione del Paese e per la competitività. Ritiene che manchi una visione strategica industriale e che comunque per il Fondo in questione non si mostri con chiarezza cosa, in definitiva, si intende che sia.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), dichiarando il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cappelletti 4.1, evidenzia che il fondo di cui all'articolo 4 per quanto definito « Fondo sovrano » in effetti non lo è, trattandosi di un Fondo nazionale con obiettivi e risorse limitate. Osserva che il suo gruppo ha presentato molti emendamenti volti a contribuire all'affinamento di uno strumento, come quello in oggetto, che al momento è affievolito dalle criticità già segnalate in altri interventi, anche e soprattutto per il mancato coordinamento della sua azione con gli altri Fondi oggi esistenti.

La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 4.1.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento Evi 4.2, volto a rendere coerente gli obiettivi di politica industriale nazionale menzionati nell'articolo 4 con quanto disposto in materia di obiettivi climatici definiti in sede di Unione europea, chiedendo quindi che relatori e Governo mutino i loro pareri su di esso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Evi 4.2 e approva l'emendamento Andreuzza 4.3 (*vedi allegato 1*).

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento Evi 4.4, volto introdurre il riferimento allo sviluppo della filiera nazionale nel settore delle energie rinnovabili, chiedendo quindi che relatori e Governo mutino i loro pareri su di esso.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 4.4.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.5 sottolineando che, di fatto, è un emendamento «di servizio», considerato che è volto ad integrare la filiera dell'industria del riciclo, importante e qualificata per il nostro Paese, nel Fondo di cui all'articolo 4. Ricorda peraltro le iniziative politiche che anche la Commissione ha recentemente assunto nell'ambito dell'esame della proposta di Regolamento UE in materia di imballaggi, nonché il recentissimo voto del Parlamento europeo che va nella direzione anche auspicata da molte forze politiche italiane. Chiede quindi che l'emendamento possa essere accantonato per ulteriori approfondimenti.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sull'emendamento Peluffo 4.5 evidenzia che la conferma da parte dei relatori e del Governo del parere contrario espresso sarebbe anche in contrasto con i contenuti dell'articolo 8 in materia di riciclo nel settore tessile.

Il viceministro Valentino VALENTINI, concordi i relatori, propone l'accantonamento dell'emendamento Peluffo 4.5.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Peluffo 4.5.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 4.7.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Curti 4.12, di cui è cofirmatario, sottolinea che questo è volto a consentire che le specifiche priorità di investimento del Fondo di cui

all'articolo 4, comma 1, riguardino PMI e *start up* innovative che operino nei comuni rientranti nella definizione di «periferico» o di «ultraperiferico» ovvero ubicati nelle aree di crisi industriale complessa, realtà industriali che hanno maggiori difficoltà.

La Commissione respinge l'emendamento Curti 4.12.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che è stata chiesta l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso per il prosieguo dei lavori. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 4.13 e Boschi 4.14.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento Evi 4.16, volto ad estendere gli effetti restrittivi previsti dal comma 2 dell'articolo 4 nel caso di partecipazione a investimenti o settori riguardanti combustibili fossili e fonti energetiche climalteranti, per rendere coerente l'azione con quanto disposto in materia di obiettivi climatici definiti in sede di Unione europea, chiedendo quindi che relatori e Governo mutino i loro pareri su di esso.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 4.16.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento Evi 4.18, volto ad estendere alle associazioni delle categorie dei soggetti maggiormente interessati le consultazioni per i fini di cui alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 4.18.

Andrea GNASSI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Peluffo 4.20, di cui è cofirmatario, evidenzia la necessità che per raggiungere gli obiettivi che si pone l'istituzione del Fondo e quindi sostenere la crescita e il potenziamento delle filiere

nazionali, soprattutto PMI, vadano coinvolti più settori merceologici. Ritiene tuttavia che devono essere ancora ben definiti i soggetti che è opportuno coinvolgere anche per evitare eccessive frammentazioni nell'utilizzo del Fondo.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 4.20.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.22 ribadendo quanto già espresso circa la necessità di rendere il Fondo di cui all'articolo 4 coordinato con gli altri Fondi già presenti nell'ordinamento rimarcando altresì l'attuale indefinitezza delle sue caratteristiche operative che saranno individuate con successivo provvedimento governativo. Ritiene quindi che l'emendamento in oggetto sia utile ad evitare che il menzionato Fondo di trasformi in un altro inefficace « fondino ».

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cappelletti 4.22 sottolineando la necessità che il Fondo di cui all'articolo 4 sia coordinato con gli altri Fondi già presenti nell'ordinamento onde evitare confusione e dispersione di risorse.

La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 4.22.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.01 volto ad aiutare i Marchi storici e a fornire tutela a chi li possiede o li acquisisce. Prende atto che un identico articolo aggiuntivo presentato da deputati della Lega è stato invece ritirato dai proponenti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Benzoni 4.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 5. Invita il relatore, on. Giovine, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore e presidente, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Peluffo 5.1 e L'Abbate 5.6, nonché l'articolo aggiuntivo Pavanelli 5.02, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.1 volto a rafforzare il sostegno all'imprenditoria femminile. Evidenzia, infatti, che l'attuale formulazione dell'articolo 5 prevede una dotazione troppo esigua affinché lo strumento abbia una qualche rilevanza. L'emendamento propone quindi di sostituire il Fondo rotativo ivi previsto con il Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile istituito con la legge di bilancio 2021, da rafforzare con i fondi del PNRR, anche per evitare che una parte dell'imprenditoria femminile che ne avesse bisogno resti esclusa. Sottolinea, peraltro, che al momento viene altresì escluso il mondo del lavoro autonomo e professionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 5.1 e L'Abbate 5.6 nonché l'articolo aggiuntivo Pavanelli 5.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 6. Invita il relatore, on. Giovine, e il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore e presidente, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Boschi 6.2, L'Abbate 6.3, Evi 6.4, L'Abbate 6.5, Boschi 6.6 e Peluffo 6.7 nonché l'articolo aggiuntivo Di Sanzo 6.02, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 6.2.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento 6.3, di cui è cofirmataria, volto a rafforzare la ricerca con il metodo del *LCA life-cycle assessment*, da applicare a tutte le produzioni, sottolineando che anche il mercato si sta indirizzando verso quella direzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 6.3, Evi 6.4, L'Abbate 6.5, Boschi 6.6 e Peluffo 6.7.

Christian Diego DI SANZO PELUFFO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.02 volto a valorizzare il sistema camerale nell'ambito delle attività di supporto delle imprese e del *made in Italy*, ricordando i buoni risultati ottenuti con gli accordi tra Camere di commercio e ICE. Evidenzia poi che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo elimina l'esclusione dallo svolgimento di attività promozionale direttamente all'estero delle Camere di commercio, che invece considera utili visto che non sempre le piccole imprese possono trovare sostegni da parte dell'ICE. Chiede quindi che l'articolo aggiuntivo possa essere accantonato per un'ulteriore riflessione.

Il viceministro Valentino VALENTINI conferma il parere espresso.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Di Sanzo 6.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che in considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea la seduta deve concludersi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata, restando inteso che i lavori riprenderanno dall'e-

same delle proposte emendative relative all'articolo 7.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 13.30.

Disciplina della professione di guida turistica.

C. 469 Dori e C. 1556 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede referente del disegno di legge C. 1556 Governo, approvato dal Senato recante disciplina della professione di guida turistica. Avverte altresì che vertendo su identica materia è stato disposto l'abbinamento della proposta di legge C. 469 Dori recante disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica.

Ricorda che il disegno di legge C. 1556 Governo è collegato alla manovra di finanza pubblica e che costituisce inoltre un obiettivo del PNRR.

Invita quindi il relatore, on. Caramanna, a svolgere la relazione introduttiva.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge di iniziativa del Governo recante «disciplina della professione di guida turistica», presentato al Senato il 2 agosto 2023 e approvato in prima lettura il 5 novembre 2023, che, come già ricordato, è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio con la nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di economia e finanza 2023 e che concorre all'attuazione

del PNRR, laddove prevede, tra le riforme da approvare, la definizione di uno standard nazionale per l'esercizio della professione di guida turistica entro dicembre 2023.

Fa presente che il disegno di legge consta di quindici articoli. L'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge in esame è volto a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i principi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali principi. Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 2 definisce «guida turistica» il professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 o 13 del disegno di legge in esame. Qualifica come attività propria della guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Individua il fine di tali visite guidate nell'evidenziazione delle caratteristiche e dei valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demotno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, nella valorizzazione, nella tutela e nella trasmissione della conoscenza di tale patrimonio e nella qualità delle prestazioni rese.

L'articolo 3 subordina l'esercizio della professione di guida turistica al superamento di un esame di abilitazione o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero. Per esercitare la professione richiede inoltre il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale. Prevede, infine, che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico non possa essere ostacolato l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica.

L'articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e

consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Tali prove riguardano alcune materie indicate direttamente dalla norma, ulteriori materie la cui individuazione è demandata ad un decreto ministeriale, nonché l'accertamento delle competenze linguistiche, comprovate da certificazioni i cui livelli sono dettagliati nel comma 2. Per far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

L'articolo 5 dispone l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche; ne disciplina la struttura e l'aggiornamento, autorizzando la spesa di 300 mila euro per l'anno 2024 per la costituzione di un'apposita piattaforma informatica e di 50 mila euro annui dall'anno 2025 per le spese di tenuta dell'elenco. Agli iscritti all'elenco è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal MITUR un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione.

L'articolo 6 disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero. I cittadini dell'UE, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi. Si prescrive, in ogni caso, la certificazione della conoscenza di due lingue. Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in altri Stati, la qualifica è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. Il comma 6 indica le certificazioni linguistiche richieste. Le prove attitudinali sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconosci-

mento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

L'articolo 7 prevede che le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possano acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo. Il superamento dei corsi di specializzazione consente l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale. Le guide turistiche sono poi tenute a frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo. Il comma 4 demanda l'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché le sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento, ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

L'articolo 8 prevede la costituzione, da parte dell'ISTAT, di uno specifico codice ATECO per le attività inerenti alla professione di guida turistica.

L'articolo 9 prevede che le guide turistiche, munite di regolare tesserino personale di riconoscimento, possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell'esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione.

L'articolo 10 dispone che i compensi per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L'articolo 11 prevede l'obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e

fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica.

L'articolo 13 dispone l'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013 che prevedeva l'individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilitazione. Stabilisce inoltre che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale e venga loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento. Le guide abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita. Il comma 4 prevede inoltre che le guide turistiche già abilitate continuino a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente fino al centotantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale. Il comma 5 aggiorna il testo dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 206 del 2007, indicando il Ministero del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico.

L'articolo 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, e indica la fonte di copertura finanziaria. Rinvia a successivi decreti attuativi la definizione dei contributi a carico dei soggetti interessati per concorrere alle spese di organizzazione degli esami di abilitazione, nonché a copertura dei costi connessi all'organizzazione delle prove attitudinali, al rilascio dei tesserini di riconoscimento, nonché all'organizzazione di corsi di specializzazione e aggiornamento.

L'articolo 15, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte altresì che le proposte emendative riferite all'articolo 7 devono ritenersi ancora accantonate. Pertanto invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Pavanelli 8.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Colombo 8.2 e Andreuzza 8.7, a condizione che siano riformulati in identico testo come in allegato (*vedi allegato 1*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 8.3. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Benzoni 8.4 e Peluffo 8.5 e sull'emendamento Andreuzza 8.6, a condizione che siano riformulati in identico testo come in allegato (*vedi allegato 1*).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Pavanelli 8.8, L'Abbate 8.9 e 8.10, invitando i presentatori a trasformare quest'ultimo in ordine del giorno, e Evi 8.12, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sull'emendamento L'Abbate 8.13.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Pavanelli 8.14 e 8.15, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Peluffo 8.09, 8.010 e Cattaneo 8.012, a condizione che siano riformulati in identico testo come in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.1 che specifica che la valorizzazione disposta nel testo deve essere diretta alla riduzione della dipendenza delle materie prime dall'estero sottolineando le elevate competenze dell'industria italiana nella produzione di prodotti tessili da materie prime seconde, segnalando anche la ridotta capacità produttiva italiana di lana e cotone. Ritiene che diminuire questa dipendenza significa anche rafforzare l'ecosostenibilità del settore tessile italiano, valorizzare le nostre tecnologie e, con esse, la filiera nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 8.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione degli emendamenti Colombo 8.2 e Andreuzza 8.7 in identico testo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Colombo 8.2 (*Nuova formulazione*) e Andreuzza 8.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*). La Commissione approva altresì l'emendamento Carloni 8.3 (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione in identico testo degli identici emendamenti Benzoni 8.4 e Peluffo 8.5 e dell'emendamento Andreuzza 8.6.

La Commissione approva gli identici emendamenti Benzoni 8.4 (*Nuova formulazione*), Peluffo 8.5 (*Nuova formulazione*) e Andreuzza 8.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.8 che riprende la tematica dell'utilizzo delle materie prime seconde e specifica esso deve procedere nel senso di sostanziare processi di circolarità, osservando che altrimenti le risorse destinate sarebbero mal impiegate. Sottolinea infine che in tale particolare

settore l'Italia certamente primeggia in termini di competenza e capacità e che le sottostanti filiere vanno quindi rafforzate con l'obiettivo della circolarità.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 8.8.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento L'Abbate 8.9, di cui è cofirmataria, evidenziando che i settori produttivi di riferimento sono ancora in attesa dei necessari decreti ministeriali attuativi delle norme relative all'*end of waste*, il cui ritardo pregiudica le attività delle imprese interessate per mancanza di chiarezza su cosa debba essere considerato rifiuto cosa che le espone a rischi amministrativi e anche penali.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 8.9.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento L'Abbate 8.10, di cui è cofirmatario e chiede che venga posto in votazione. Evidenzia che l'emendamento contribuisce a definire cosa si intende per sostenibilità, quella cioè che considera attività che applicano il metodo *LCA life-circle assessment*, in quanto il prodotto è sostenibile solo se lo è dall'inizio della sua nascita fino alla fine.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 8.10 e Evi 8.12.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che è stata chiesta l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso per il prosieguo dei lavori. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento L'Abbate 8.13 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Pavanelli 8.14.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.15 che chiede l'istituzione di un'etichettatura di

trasparenza sulla provenienza del tessile volto anche a garantire una scelta libera e trasparente da parte del consumatore e a favorire il prodotto di qualità che, alla fine, è una tipicità del *made in Italy*. Osserva peraltro che il suo accoglimento costituirebbe probabilmente un piccolo anticipo dei contenuti dell'imminente Direttiva europea sui prodotti tessili.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 8.15.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione in identico testo degli articoli aggiuntivi Peluffo 8.09 e 8.010 e Cattaneo 8.012.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Cattaneo 8.012 come riformulato.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Peluffo 8.09 (*Nuova formulazione*) e 8.010 (*Nuova formulazione*) e Cattaneo 8.012 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 9. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare l'articolo aggiuntivo Pavanelli 9.01, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pavanelli 9.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 10.

Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Pavanelli 10.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Rotelli 10.2, a condizione che sia riformulato come in allegato (*vedi allegato 1*).

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento Pavanelli 10.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pella 10.5, Evi 10.6, Toccalini 10.7, Gnassi 10.8, Colombo 10.9 e Benzoni 10.10, mentre invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Barzotti 10.11 e 10.12, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 10.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che l'on. Caramanna ha sottoscritto l'emendamento Rotelli 10.2 dichiarando altresì di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento in oggetto.

La Commissione approva l'emendamento Rotelli 10.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 10.3 che dispone l'esecuzione di una mappatura dei territori in relazione alle attività di estrazione dei materiali per la ceramica. Ritiene che ciò tutelerebbe maggiormente il territorio italiano che si trova già in condizioni critiche in termini idrogeologici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pavanelli 10.3 e approva gli identici emendamenti Pella 10.5,

Evi 10.6, Toccalini 10.7, Gnassi 10.8, Colombo 10.9 e Benzoni 10.10 (*vedi allegato 1*).

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento Barzotti 10.11, di cui è cofirmataria, che, tra le altre cose, chiede di inserire nella rubrica dell'articolo 10 i termini ceramica artistica, tradizionale e di qualità. Ritiene infatti che quando si parla di ceramica artistica e di qualità si parla di *made in Italy* per forza. Si stupisce di tale omissione e raccomanda quindi vi si ponga rimedio approvando l'emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barzotti 10.11 e 10.12.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 11. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti L'Abbate 11.1, Evi 11.2, Sergio Costa 11.3 nonché gli articoli aggiuntivi Schullian 11.01 e 11.02, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 11.1, Evi 11.2 e Sergio Costa 11.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i proponenti hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Schullian 11.01 e 11.02.

Avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 12. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Peluffo 12.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita i presentatori a ritirare e trasformare in ordine del giorno l'articolo aggiuntivo Vaccari 12.02, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita i proponenti a ritirare l'articolo aggiuntivo Gadda 12.04, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Squeri 12.05, a condizione che sia riformulato come in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 12.2.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Vaccari 12.02.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Vaccari 12.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Vaccari 12.02 e Gadda 12.04.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Squeri 12.05.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Squeri 12.05 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, ricorda che risultano accantonate tutte le proposte emendative relative all'articolo 13.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sull'ordine dei lavori chiede ai relatori lo stato dei lavori di approfondimento sugli emendamenti ac-

cantonati relativi all'articolo 13. In particolare chiede di avere certezza sui tempi di presentazione di un'eventuale riformulazione osservando che non può sfuggire ai membri della Commissione che l'articolo in oggetto rappresenta uno dei temi centrali del provvedimento e che dal suo esito dipende anche la prosecuzione dei lavori in un clima disteso.

Andrea GNASSI (PD-IDP) intervenendo sull'ordine dei lavori evidenzia che il contenuto dell'articolo 13 ha sollevato grandi discussioni nell'intero Paese e chiede quindi che si faccia chiarezza e si abbiano informazioni più specifiche in merito.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, segnala che si sta cercando di congegnare una riformulazione complessiva, tenuto conto dei vari aspetti toccati dagli emendamenti presentati. Quanto ai tempi è fiducioso che si possa proporre alla Commissione alla ripresa dei suoi lavori. Ricorda altresì che sulle proposte emendative accantonate fino a questo momento si resta in attesa dei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrebbero essere comunicati a breve.

Avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 14. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare gli identici emendamenti Manzi 14.1, Orrico 14.2 e Piccolotti 14.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Benzoni 14.5, a condizione che sia riformulato come in allegato (*vedi allegato 1*).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Grippo 14.6 e Pavanelli 14.7, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Schiano Di Visconti 14.8, a condizione che sia riformulato come in allegato,

esprimendo altrimenti parere contrario (*vedi allegato 1*).

Invita il proponente a ritirare l'emendamento Schullian 14.9.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mollicone 14.10 e Di Mattina 14.11, a condizione che siano riformulati come in allegato, esprimendo altrimenti parere contrario (*vedi allegato 1*). Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Cavo 14.12 e L'Abbate 14.13.

Infine, invita i proponenti a ritirare l'articolo aggiuntivo Benzoni 14.02, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 14.2, identico agli emendamenti Manzi 14.1 e Piccolotti 14.3, volto a sopprimere l'articolo 14 e, con esso, la Fondazione ivi prevista che considera uno strumento superfluo. Ritiene che sarebbe meglio destinare le risorse interessate ad altri fini, ad esempio – come propone il suo gruppo in altro emendamento – in borse di studio per sviluppare le competenze dei giovani funzionalmente al *made in Italy*. Sottolinea, inoltre, che quanto previsto nell'articolo 14 si sovrappone ad altre realtà della scuola e della formazione. Osserva infine che la norma come è prevista dà il segno di cosa intenda la maggioranza per governare il Paese: cogliere le opportunità per creare l'ennesimo poltronificio in cui insediare i soliti amici e parenti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 14.1, Orrico 14.2, Piccolotti 14.3.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) pur non comprendendo del tutto la riformulazione proposta, dichiara di accettarla auspicando che possa comunque risultare utile per la tutela delle imprese titolari di Marchi Storici.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Benzoni 14.5, così

come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Grippo 14.6 e Pavanelli 14.7.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.) ritira il proprio emendamento 14.9.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Mollicone 14.10 e Di Mattina 14.11

La Commissione approva gli identici emendamenti Mollicone 14.10 e Di Mattina 14.11 come riformulati (*vedi allegato 1*).

Michele SCHIANO DI VISCONTI (FDI) accetta la riformulazione dell'emendamento 14.8, a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Schiano 14.8 come riformulato e gli emendamenti Cavo 14.12 e L'Abbate 14.13 (*vedi allegato 1*). La Commissione respinge, quindi, l'articolo aggiuntivo Benzoni 14.02.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, formula parere contrario sugli identici emendamenti Peluffo 15.1 e Benzoni 15.2, Orrico 15.5 e 15.6. nonché Peluffo 15.9.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) non comprende le ragioni del parere contrario, sottolineando che la riformulazione proposta all'emendamento al proprio emendamento 14.5 persegue un'analogia finalità.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, alla luce dell'osservazione testé svolta, propone di accantonare gli identici emendamenti Peluffo 15.1 e Benzoni 15.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Peluffo 15.1 e Benzoni 15.2.

Anna Laura ORRICO (M5S) si dichiara stupita per il parere contrario sull'emendamento 15.5, a sua prima firma, osservando che la proposta emendativa è finalizzata a realizzare una mappatura dei musei pubblici e privati che si occupano di artigianato. Evidenzia che, in Italia, quasi tutti i comuni dispongono di un museo dell'artigianato e che una mappatura di questi non richiederebbe costi aggiuntivi, oltre ad essere estremamente facile da realizzare. Domanda, quindi, di rivedere il parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 15.5.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento 15.6, a sua prima firma, sottolinea come la proposta emendativa nasca dalle osservazioni sollevate nel corso dell'attività conoscitiva effettuata dalla Commissione Cultura. In particolare, si chiede che l'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy* si raccordi con l'Associazione italiana Archivi e Musei d'Impresa e con il Museo del Design italiano. Non comprende le ragioni del parere contrario su una proposta che ritiene di buon senso e che serva a dare un valore aggiunto alla stessa manifestazione. Rivolge, dunque, un invito al relatore e al Governo per un'ulteriore riflessione.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 15.6.

Andrea GNASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento Peluffo 15.9, di cui è cofirmatario, lamentando che non venga colta l'importanza di affidare alla Collezione Storica ADI Compasso d'Oro l'esposizione dei prodotti che rappresentano il design industriale, coinvolgendola nell'esposizione nazionale permanente del *made in Italy*. Si meraviglia che i tentativi per qualificare il provvedimento vengano ignorati e che anche proposte emendative della maggio-

ranza simili a quella in esame, come l'emendamento Mollicone 15.4 sullo spazio « Gio Ponti », finiscano per essere ritirate.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 15.9.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16. Avverte, altresì, che l'emendamento Tenerini 16.4 è stato ritirato.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, formula parere contrario sugli emendamenti Orrico 16.1 e 16.2 e Peluffo 16.3; nonché parere favorevole sull'emendamento Di Mattina 16.5.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'emendamento 16.1, a sua prima firma, che sopprime la lettera *b*) del comma 2, lamentando la visione commerciale che il provvedimento reca del patrimonio ambientale e culturale italiano. Auspica, dunque, che il Ministero della cultura possa continuare a esercitare la sua tutela sui beni ambientali e paesaggistici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 16.1 e 16.2 e Peluffo 16.3 e approva l'emendamento Di Mattina 16.5 (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, formula parere contrario sugli identici emendamenti Orfini 17.1 e Orrico 17.2, sugli identici emendamenti Benzoni 17.4 e Peluffo 17.7, nonché sull'emendamento Boschi 17.8.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Anna Laura ORRICO (M5S) manifesta la forte contrarietà del proprio gruppo alla registrazione dei marchi per i luoghi della cultura. Osserva come l'iniziativa del Governo venga a creare ingiustificate disuguaglianze non solo a livello territoriale, ma anche tra piccoli e grandi musei, dal momento che la registrazione del marchio avvantaggerebbe i musei più importanti, siti nelle grandi città del Centro Nord. Invita, quindi, a rigettare la logica commerciale sul patrimonio culturale del Paese e a votare l'emendamento soppressivo di questo articolo.

Andrea GNASSI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Orfini 17.1 e manifesta la sua perplessità per la disposizione che prevede la registrazione di marchi per i luoghi della cultura. Osserva come in Italia, dove ci sono moltissimi siti patrimonio dell'UNESCO, con un patrimonio artistico e culturale diffuso e non concentrato in pochi grandi musei, sia estremamente difficile marchiare i luoghi della cultura. Ritene inoltre che la scelta del Governo non faccia gli interessi del Paese dal momento che i paesaggi del nostro territorio verrebbero ad essere esclusi dall'utilizzo dei marchi non considerando l'impatto della transizione digitale sul turismo. Bisognerebbe invece aumentare la fruibilità del patrimonio culturale diffuso e, per tale ragione, invita a riflettere sull'approvazione di questa norma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Orfini 17.1 e Orrico 17.2, gli identici emendamenti Benzoni 17.4 e Peluffo 17.7, nonché l'emendamento Boschi 17.8.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, formula parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Tenerini 18.01, Peluffo 18.02 e Barabotti 18.03.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Tenerini 18.01, Peluffo 18.02 e Barabotti 18.03 (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 19 s'intendono accantonate e che la Commissione passa adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, formula parere contrario sugli identici emendamenti Orfini 20.2 e Orrico 20.3 nonché sull'emendamento Orrico 20.4. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Peluffo 20.5 e Toccalini 20.6 nonché sull'emendamento Benzoni 20.7, a condizione che sia riformulato in identico testo agli identici emendamenti Peluffo 20.5 e Toccalini 20.6. Esprime infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ascani 20.01. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Di Mattina 20.03.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Di Mattina 20.03.

Anna Laura ORRICO (M5S) invita a votare a favore dell'emendamento 20.3, a sua prima firma, che sopprime l'Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale la cui istituzione è considerata inutile da gran parte dei soggetti ascoltati dalla Commissione Cultura, oltre che molto più oneroso rispetto al registro nazionale.

Irene MANZI (PD-IDP) si unisce alle considerazioni della collega Orrico ed invita ad ascoltare il grido di allarme che proviene dagli operatori del settore riconsiderando il parere negativo sull'emendamento Orfini 20.2, di cui è cofirmataria, per venire incontro a esigenze manifestate all'unanimità.

Andrea GNASSI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Orfini 20.2 sottolineando come dai dati emerga chiaramente che l'istituzione dell'Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale sia superflua.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Aula, sospende la seduta, assicurando al deputato Gnassi che potrà proseguire il suo intervento alla ripresa della Commissione.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 16.40.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che è stato presentato l'articolo aggiuntivo 9.0100 Relatori e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per le ore 18 di oggi.

Avverte che i lavori riprenderanno dall'esame degli identici emendamenti Orfini 20.2 e Orrico 20.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Orfini 20.2 e Orrico 20.3 nonché Orrico 20.4.

La Commissione approva gli identici emendamenti Peluffo 20.5, Toccalini 20.6 e

Benzoni 20.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Ascani 20.01.

La Commissione respinge l'emendamento Ascani 20.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 21. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, invita i proponenti a ritirare l'emendamento Orfini 21.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pella 21.5, Manzi 21.6, Benzoni 21.7, Evi 21.8, Orrico 21.9, Gnassi 21.10 e Toccalini 21.11, mentre invita i proponenti a ritirare l'emendamento Manzi 21.12 nonché gli articoli aggiuntivi Orrico 21.01, 21.02 e 21.03, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Andrea GNASSI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Orfini 21.2 e lo illustra. Osserva innanzitutto che fa fatica a vedere i profili ed il senso del provvedimento se diverso dall'intenzione di distribuire risorse, peraltro esigue, qua e là. Evidenzia che il Fondo di garanzia previsto è appena di 3 milioni per una platea di imprese che producono un volume di PIL di circa 250 miliardi di euro. Chiede se si intende fare sul serio e, in caso di risposta affermativa, il suo gruppo non farà mancare il proprio apporto, ad esempio con emendamenti come questo che prevede stanziamenti cospicui.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Orfini 21.2 e ap-

prova gli identici emendamenti Pella 21.5, Manzi 21.6, Benzoni 21.7, Evi 21.8, Orrico 21.9, Gnassi 21.10 e Toccalini 21.11 (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge altresì l'emendamento Manzi 21.12 nonché gli articoli aggiuntivi Orrico 21.01, 21.02 e 21.03.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 22. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sugli emendamenti Di Mattina 22.1 e Manzi 22.3, a condizione che siano riformulati in identico testo come in allegato (*vedi allegato 1*). Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Pavanelli 22.4 e Manzi 22.5, nonché gli articoli aggiuntivi Manzi 22.04, Orrico 22.06 e 22.07, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori accolgono la proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Di Mattina 22.1 e Manzi 22.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Di Mattina 22.1 (*Nuova formulazione*) e Manzi 22.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 22.4, Manzi 22.5 nonché gli articoli aggiuntivi Manzi 22.04 e Orrico 22.06 e 22.07.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 23.

Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 23.1, sugli identici emendamenti Tenerini 23.2, Peluffo 23.3 e Barabotti 23.4, sugli identici emendamenti Pella 23.6, Benzoni 23.7, Evi 23.8, Toccalini 23.9 e Gnassi 23.10, nonché sugli identici emendamenti Andreuzza 23.11, Benzoni 23.12 e Peluffo 23.13.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Cavo 23.14 e Caramanna 23.03.

Invita, infine, i proponenti a ritirare l'articolo aggiuntivo Pavanelli 23.02, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Cavo 23.14 e Caramanna 23.03.

Emma PAVANELLI (M5S) intervenendo sui lavori della Commissione, segnala che l'articolo aggiuntivo 9.0100 dei Relatori non solo insiste sulla stessa materia del suo articolo aggiuntivo 9.01, respinto poco fa dalla Commissione con il parere contrario dei relatori e del Governo, ma lo fa in modo sostanzialmente analogo. Ritiene quindi che i relatori e il Governo non abbiano approfondito fino in fondo il senso dell'articolo aggiuntivo a sua firma 9.01, che di fatto è volto a recuperare risorse esistenti per destinarle a finalità la cui necessità era emersa nel corso delle audizioni svolte. Non vorrebbe che tale comportamento della maggioranza fosse determinato da semplice pregiudizio verso le opposizioni e si aspetta un chiarimento dal Governo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta per gli opportuni approfondimenti.

La seduta, sospesa alle 16.55, riprende alle 17.55.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, annuncia che è pervenuto l'emendamento 13.100 del Governo all'articolo 13 del provvedimento (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carloni 23.1, gli identici emendamenti Tenerini 23.2, Peluffo 23.3 e Barabotti 23.4, gli identici emendamenti Pella 23.6, Benzoni 23.7, Evi 23.8, Toccalini 23.9 e Gnassi 23.10, gli identici emendamenti Andreuzza 23.11, Benzoni 23.12 e Peluffo 23.13 (*vedi allegato 1*); mentre respinge l'articolo aggiuntivo Pavanelli 23.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 24. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Pavanelli 24.1; esprime invece parere favorevole sugli identici emendamenti Peluffo 24.2 e Andreuzza 24.3; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Toccalini 24.5, Peluffo 24.6, Benzoni 24.8, Pella 24.9, Evi 24.10 e Colombo 24.11 a condizione che siano riformulati nel testo riportato in allegato (*vedi allegato 1*), mentre esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 24.12.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Emma PAVANELLI (M5S), illustrando l'emendamento 24.1 a sua prima firma, chiede le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo dal momento che la richiesta di limitare la promozione e il finanziamento alle manifestazioni fieristiche più rilevanti per ciascuna filiera produttiva proviene dalle stesse

imprese, in particolare quelle del settore nautico.

Precisa inoltre che l'opportunità di sostenere la partecipazione delle piccole e medie imprese soltanto alle fiere più significative organizzate in Italia e all'estero è giustificata dalla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pavanelli 24.1 e approva gli identici emendamenti Peluffo 24.2 e Andreuzza 24.3 (*vedi allegato 1*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) e Emma PAVANELLI (M5S) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Evi 24.10.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Toccalini 24.5, Peluffo 24.6, Benzoni 24.8, Pella 24.9, Evi 24.10 e Colombo 24.11 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 24.12.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, propone di accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 25.

Il Viceministro Valentino VALENTINI concorda con la proposta di accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 25.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 25.

Avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 26. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 26.1, mentre esprime

parere favorevole sull'emendamento Caramanna 26.2 e sugli identici emendamenti Pella 26.3, Benzoni 26.4, Evi 26.5, Gnassi 26.6 e Toccalini 26.7.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Boschi 26.1, mentre approva l'emendamento Caramanna 26.2 e gli identici emendamenti Pella 26.3, Benzoni 26.4, Evi 26.5, Gnassi 26.6 e Toccalini 26.7 (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 28. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 28.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Benzoni 28.1.

Andrea GNASSI (PD-IDP), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Vaccari 28.2, evidenzia che la proposta emendativa è volta a destinare le risorse del Fondo, istituito dall'articolo 28, per la protezione nel mondo dei prodotti agroalimentari di imprese italiane, anziché di quelli di imprese con sede legale e operativa in Italia come previsto dal testo in esame, allo scopo di escludere dall'ambito di applicazione del Fondo prodotti provenienti dall'estero. Sottolinea che l'opportunità di circoscrivere la destinazione delle risorse ai prodotti agroalimentari italiani discende anche dalla considerazione dell'ammontare limitato delle risorse finanziarie a disposizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vaccari 28.2, Boschi 28.3 e 28.4.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), illustrando l'emendamento 28.6 a sua prima firma, sottolinea l'importanza di sostenere mediante le risorse del Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo non tanto le attività riguardanti la tutela delle indicazioni geografiche in Paesi terzi quanto piuttosto le azioni legali, giudiziarie e stragiudiziali, che sono le più difficili da intraprendere per le imprese anche a causa dei costi che comportano.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 28.6.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Vaccari 28.7.

La Commissione respinge l'emendamento Vaccari 28.7.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 29. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 29.1.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 29.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 30. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il

rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sugli emendamenti Boschi 30.1 e 30.2, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Toccalini 30.3, Benzoni 30.4, Pella 30.5, Gnassi 30.6 e Evi 30.7, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bicchielli 30.02 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Peluffo 30.06 e 30.07.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boschi 30.1 e 30.2; mentre approva gli identici emendamenti Toccalini 30.3, Benzoni 30.4, Pella 30.5, Gnassi 30.6 e Evi 30.7 (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bicchielli 30.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Peluffo 30.06 e 30.07.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 31. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sull'emendamento Evi 31.1, parere contrario sull'emendamento Pavanelli 31.2 e parere favorevole sull'emendamento Andreuzza 31.5.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Emma PAVANELLI (M5S) e Enrico CAPPELLETTI (M5S) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Evi 31.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Evi 31.1 (*vedi allegato 1*), respinge l'emendamento Pavanelli 31.2 e approva l'emendamento Andreuzza 31.5 (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 32. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Benzoni 32.1.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), illustrando l'emendamento 32.1 di cui è firmatario, dopo aver ricordato che i relatori e il Governo hanno più volte modificato la propria posizione rispetto alla sua proposta, evidenzia l'importanza di riconoscere il valore dei marchi storici oltre che delle produzioni artigianali e industriali tipiche e, per tale ragione, chiede di accantonare l'emendamento in esame.

Il viceministro Valentino VALENTINI, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento Benzoni 32.1, sottolinea che mentre le produzioni artigianali e industriali tipiche sono legate ad una specifica zona geografica, i marchi storici sono istituiti per enfatizzare la continuità nel tempo di una produzione da almeno cinquanta anni.

La Commissione respinge l'emendamento Benzoni 32.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 33.

Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Peluffo 33.2.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 33.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 35. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sugli emendamenti Pavanelli 35.1 e 35.2.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge gli emendamenti Pavanelli 35.1 e 35.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame della proposta emendativa relativa all'articolo 36. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 36.1.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 36.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame della

proposta emendativa relativa all'articolo 37. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sugli emendamenti Boschi 37.2 e Pavanelli 37.3.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boschi 37.2 e Pavanelli 37.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 38. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Benzoni 38.1, Peluffo 38.2 e Andreuzza 38.3, esprime contrario sugli emendamenti Benzoni 38.4 e Boschi 38.5.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Benzoni 38.1, Peluffo 38.2 e Andreuzza 38.3 (*vedi allegato 1*), mentre respinge gli emendamenti Benzoni 38.4 e Boschi 38.5.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame della proposta emendativa relativa all'articolo 40. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi

Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Pavanelli 40.1.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra il suo emendamento Pavanelli 40.1 raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 40.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 42. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Romano 42.01.

Il viceministro Valentino VALENTINI concorda con la richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Romano 42.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Romano 42.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame della proposta emendativa relativa all'articolo 45. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 45.1.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 45.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 46. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 46.1 e sull'articolo aggiuntivo Peluffo 46.01.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Boschi 46.1 e l'articolo aggiuntivo Peluffo 46.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 47. Invita il relatore, onorevole Giovine, e il rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 47.1, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 47.04, infine esprime contrario sugli articoli aggiuntivi Di Sanzo 47.02 e Centemero 47.03.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Boschi 47.1.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) dichiarano di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Schullian 47.04.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 47.04 (*vedi allegato 1*).

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) ritira l'articolo aggiuntivo 47.03 a sua prima firma.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) evidenzia che l'articolo aggiuntivo 47.02 di cui è primo firmatario, è volto a istituire una rete di Centri di servizi per la finanza complementare nell'ambito del sistema camerale per sostenere la promozione del *made in Italy* all'estero e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese alla digitalizzazione.

Il viceministro Valentino VALENTINI ribadisce parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Sanzo 47.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Di Sanzo 47.02.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che alla scadenza del termine delle ore 18 non stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 9.0100 dei relatori. Concorde la Commissione, revoca la votazione con cui era stato respinto l'articolo aggiuntivo Pavanelli 9.01.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.0100 dei relatori e propone alla deputata Pavanelli di riformulare il suo articolo aggiuntivo 9.01 in testo identico a quello dei relatori, esprimendo in tal caso parere favorevole.

Emma PAVANELLI (M5S) accetta la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 9.01 in testo identico a quello dei relatori.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.0100 dei relatori e sulla identica riformulazione dell'aggiuntivo Pavanelli 9.01.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi 9.0100 dei relatori e Pavanelli 9.01 come riformulato (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.30, riprende alle 18.40.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 7, precedentemente accantonato. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sull'emendamento Evi 7.1 mentre invita i proponenti a ritirare l'emendamento Evi 7.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Cappelletti 7.3, Colombo 7.4 e Evi 7.8, a condizione che siano riformulati in identico testo come in allegato (*vedi allegato 1*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 7.5.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti Evi 7.6 e Pavanelli 7.7, esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mattia 7.01, a condizione che sia riformulato come in allegato (*vedi allegato 1*), esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Evi 7.1.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Evi 7.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Evi 7.1 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Evi 7.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, prende atto dell'assenza del presentatore

dell'emendamento Evi 7.8: si intende vi abbia rinunciato. Chiede ai proponenti se intendono accogliere la proposta di riformulazione degli emendamenti Cappelletti 7.3 e Colombo 7.4.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) chiede un po' di tempo per leggere meglio la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 7.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, accantona gli emendamenti Cappelletti 7.3 e Colombo 7.4 e pone in votazione l'emendamento Schullian 7.5, sottoscritto dai deputati Andreuzza, Cattoi e Peluffo.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 7.5 (*vedi allegato 1*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Evi 7.6.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 7.6.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.7 volto ad introdurre criteri specifici per un'etichettatura trasparente sulla provenienza del legno affinché l'utente finale della filiera possa avere le opportune informazioni. Ricorda che il suo gruppo ha presentato diversi articoli aventi finalità simili relativamente ad altri settori produttivi e merceologici. Evidenzia che questa trasparenza è fortemente desiderata dai soggetti della filiera del legno che certamente sono di riferimento per il *made in Italy*.

Il viceministro Valentino VALENTINI fa presente che il parere contrario sull'emendamento Pavanelli 7.7 espresso a nome del Governo è motivato dal fatto che una simile etichettatura confligge con la regolamentazione dell'Unione europea e che, inoltre, è stato considerato ultroneo rispetto ai contenuti dell'articolo.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 7.7.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, rinnova la richiesta ai proponenti delle proposte emendative Cappelletti 7.3 e Colombo 7.4 in ordine all'intenzione di accogliere la proposta di una loro riformulazione.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) ritiene non sufficientemente chiaro il contenuto della proposta di riformulazione del suo emendamento 7.3 e chiede che venga posto in votazione.

Il viceministro Valentino VALENTINI conferma il parere espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 7.3.

Beatriz COLOMBO (FDI) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 7.4.

La Commissione approva l'emendamento Colombo 7.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno dichiarato di accogliere la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Mattia 7.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mattia 7.01 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'esame di alcune proposte emendative precedentemente accantonate. Invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i pareri di competenza sull'emendamento Peluffo 3.2.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sull'emendamento Peluffo 3.2, a condizione che sia riformulato come in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Andrea GNASSI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario della proposta emendativa, dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento Peluffo 3.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Peluffo 3.2 come riformulato è stato sottoscritto dai deputati della Commissione appartenenti ai gruppi Lega – Salvini premier, Noi moderati, Fratelli d'Italia, Movimento 5 stelle e Azione.

La Commissione approva l'emendamento Peluffo 3.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, invita il relatore, on. Giovine, ed il rappresentante del Governo a formulare i pareri di competenza sull'emendamento Peluffo 4.5.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sull'emendamento Peluffo 4.5, a condizione che sia riformulato come in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.5.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Peluffo 4.5 come riformulato è stato sottoscritto dai deputati della Commissione appartenenti ai gruppi Lega – Salvini premier, Noi moderati, Fratelli d'Italia, Movimento 5 stelle e Azione.

La Commissione approva l'emendamento Peluffo 4.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35 e dalle 17.40 alle 17.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 2.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: nonché del turismo.

2.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di Indirizzo strategico definite dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

* **2.3.** (Nuova formulazione) Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.

* **2.4.** (Nuova formulazione) Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Orlando, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

* **2.5.** (Nuova formulazione) Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, dopo la parola: digitalizzazione *aggiungere le seguenti:* e l'ecoinnovazione.

2.8. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: compresa l'Associazione dei marchi storici d'Italia *con le seguenti:* comprese l'Associazione dei marchi storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del design, anche industriale,.

3.2. (Nuova formulazione) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Comba, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, Benzoni, Cavo.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: di politica industriale *aggiungere le seguenti:* ed economica.

4.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, dopo le parole: di approvigionamento *aggiungere le seguenti:*, riciclo.

4.5. (Nuova formulazione) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Simiani, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Comba, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Andreuzza,

Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, Benzoni, Cavo.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile.

7.1. Evi, Zanella, Grimaldi, Ghirra, Peluffo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'industria con le seguenti: di imprese della filiera.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono abrogati.

7.4. (Nuova formulazione) Colombo.

Al comma 2, dopo le parole: della sicurezza energetica, aggiungere le seguenti: sentita Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7.5. Schullian, Cattoi, Andreuzza, Peluffo.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente

Art. 7-bis.

(Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale delle

consegne delle olive da olio ai frantoi oleari dai commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

2. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti » sono sostituite dalle seguenti: « gli olivicoltori »;

b) al comma 3, le parole: « riconosciute » e da: « nonché la sanzione » fino alla fine del comma sono soppresse.

7.01. (Nuova formulazione) Mattia, Colombo.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione aggiungere le seguenti: la certificazione.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

dopo le parole: provenienti da processi di riciclo aggiungere le seguenti: nonché dei processi di concia della pelle;

aggiungere, in fine, le parole: per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

* **8.2.** (Nuova formulazione) Colombo.

* **8.7.** (Nuova formulazione) Andreuzza.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti: e

con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

8.3. Carloni, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: processi di produzione di fibre con le seguenti: processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili.

* **8.4.** (Nuova formulazione) Benzoni.

* **8.5.** (Nuova formulazione) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **8.6.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

8.13. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Todde.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure per la transizione verde e digitale nella moda)

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene gli investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura, nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per

cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

3. Le misure sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2023», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **8.09.** (Nuova formulazione) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **8.010.** (Nuova formulazione) Peluffo (PD-IDP), De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **8.012.** (Nuova formulazione) Cattaneo, Squeri, Polidori, Casasco, Andreuzza.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimen-

tati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite massimo di spesa, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

3. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

* **9.0100.** I Relatori.

* **9.01.** (Nuova formulazione) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: Ucraina aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge,.

Conseguentemente, al comma 3,

sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 2;

sostituire le parole: della presente legge *con le seguenti:* del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1.

10.2. (Nuova formulazione) Rotelli, Caramanna.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni *con le seguenti:* venti giorni.

* **10.5.** Pella, Squeri, Casasco, Polidori.

* **10.6.** Evi, Zanella, Grimaldi.

* **10.7.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

* **10.8.** Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

* **10.9.** Colombo.

* **10.10.** Benzoni.

ART. 12.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: del processo produttivo *aggiungere le seguenti:* del pane fresco, come definito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonché.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: fasi di produzione *aggiungere le seguenti:* del pane fresco e.

12.05. (Nuova formulazione) Squeri, Casasco, Polidori.

ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* sono

aggiunte le seguenti: , comprese quelle titolari di marchi storici.

14.5. (Nuova formulazione) Benzoni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro del turismo.

* **14.10.** (Nuova formulazione) Mollicone.

* **14.11.** (Nuova formulazione) Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Al comma 3, dopo le parole: La fondazione di cui al comma 1 si correla con sono inserite le seguenti: le regioni e.

14.8. (Nuova formulazione) Schiano Di Visconti.

Al comma 3, dopo le parole: trasferimento tecnologico aggiungere le seguenti: nonché nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

14.12. Cavo.

Al comma 3, dopo le parole: direttrici di sviluppo economico aggiungere la seguente: sostenibile.

14.13. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 16.

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale.

16.5. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale)

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I termini “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “stazione idrominerale”, “*thermae*” possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge »;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno ».

* **18.01.** Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.

* **18.02.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **18.03.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 20.

Al comma 2, dopo le parole: archivi storici delle imprese italiane aggiungere le seguenti: , in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazio-

nale iscritti nel registro istituito dall'articolo 185-*bis* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.

* **20.5.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **20.6.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

* **20.7.** (Nuova formulazione) Benzoni.

ART. 21.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

* **21.5.** Pella, Squeri, Casasco, Polidori.

* **21.6.** Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

* **21.7.** Benzoni.

* **21.8.** Evi, Zanella, Grimaldi.

* **21.9.** Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

* **21.10.** Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

* **21.11.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, inserire le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

* **22.1.** (Nuova formulazione) Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

* **22.3.** (Nuova formulazione) Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

ART. 23.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore turistico aggiungere le seguenti: e agriturismo.

23.1. Carloni, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore turistico nazionale aggiungere le seguenti: , anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323,.

* **23.2.** Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.

* **23.3.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **23.4.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: regione e provincia autonoma aggiungere le seguenti: e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani.

** **23.6.** Pella, Squeri, Casasco, Polidori.

** **23.7.** Benzoni.

** **23.8.** Evi, Zanella, Grimaldi.

** **23.9.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

** **23.10.** Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministeri competenti per materia aggiungere le seguenti: e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato e del turismo.

* **23.11.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

- * **23.12.** Benzoni.
 * **23.13.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

ART. 24.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: operatori fieristici con le seguenti: organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali.

- * **24.2.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
 * **24.3.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, dopo le parole: e con il Ministro del turismo, inserire le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

- ** **24.5.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
 ** **24.6.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
 ** **24.8.** Benzoni.
 ** **24.9.** Pella, Squeri, Casasco, Polidori.
 ** **24.10.** Evi, Zanella, Grimaldi, Peluffo, Pavanelli.
 ** **24.11.** Colombo.

ART. 26.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.

- 26.2.** Caramanna.

Al comma 3, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Con-

ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

- * **26.3.** Pella.
 * **26.4.** Benzoni.
 * **26.5.** Evi, Zanella, Grimaldi.
 * **26.6.** Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
 * **26.7.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

ART. 30.

Al comma 3, dopo le parole: previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, aggiungere le seguenti: formulata sentiti gli enti locali coinvolti,.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- * **30.3.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
 * **30.4.** Benzoni.
 * **30.5.** Pella, Squeri, Casasco, Polidori.
 * **30.6.** Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
 * **30.7.** Evi, Zanella, Grimaldi.

ART. 31.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti,.

- 31.1.** Evi, Zanella, Grimaldi, Pavanelli, Capelletti.

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni in materia.

31.5. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 38.

Al comma 1, dopo le parole: dell'industria *aggiungere le seguenti:* , e dell'artigianato.

* **38.1.** Benzoni.

* **38.2.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **38.3.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 47.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

47.04. Schullian, Cattoi, Peluffo.

ALLEGATO 2

**Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela
del *made in Italy*. C. 1341 Governo.****EMENDAMENTO 13.100. DEI RELATORI**

ART. 13.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.

1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, è istituito il percorso liceale del « *made in Italy* », che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del « *made in Italy* » di cui al comma 1, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

a) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

b) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle

categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

c) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali, oltre che della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del *made in Italy*;

d) acquisire, in due lingue straniere moderne, strutture e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS *Academy* e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

g) acquisire e approfondire, specializzando progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse ai settori produttivi del *made in Italy*, anche in funzione di un qualificato inserimento nel

mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito del percorso del liceo del « *made in Italy* », di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;

2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;

3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;

4) strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.

4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del « *made in Italy* » di cui al comma 1 a partire dalle classi prime e contestualmente l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy* ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-qua-

ter, 5-*quinquies* e 5-*sexies* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e senza esuberi di personale ATA e docente in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del « *made in Italy* » può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all'Allegato A) della presente legge, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4.

6. Il percorso liceale del « *made in Italy* » di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte i Ministeri interessati, le regioni, gli Enti locali, le Parti sociali, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato A
(Articolo 13, comma 5)

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO DEL *MADE IN ITALY*

	1° biennio	
	1° anno	2° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti		
Lingua e letteratura italiana	132	132
Storia e Geografia	99	99
Diritto	99	99
Economia politica	99	99
Lingua e cultura straniera 1	99	99
Lingua e cultura straniera 2	66	66
Matematica*	99	99
Scienze naturali**	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66
Storia dell'arte	33	33
Religione cattolica o Attività alternative	33	33
	891	891

* con Informatica

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

13.100. I Relatori.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli (*Seguito esame e rinvio*) 193

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli (*Seguito esame e rinvio*) 195

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 novembre 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi ieri si è convenuto di terminare nella seduta odierna la fase degli interventi sul complesso degli emendamenti, per poi passare martedì 28 novem-

bre prossimo alla votazione delle proposte emendative, in modo da poter trasmettere il testo risultante dall'esame degli emendamenti alle Commissioni competenti in sede consultiva e quindi – acquisito il parere delle predette Commissioni – conferire il mandato alla relatrice al massimo entro le ore 15 di mercoledì 29 novembre 2023, tenendo conto che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per il seguito della discussione a partire da giovedì 30 novembre prossimo.

Per quanto riguarda la seduta di oggi, avendo a disposizione nella pausa dei lavori dell'Assemblea la fascia oraria fino alle 15 per i lavori della Commissione in sede referente e poiché l'Assemblea dovrebbe terminare i propri lavori intorno alle 16.30, ritiene si possa riprendere la seduta in sede referente anche al termine dei lavori dell'Assemblea per proseguire fino alle 17.45, allorché si considererebbe conclusa la fase degli interventi sul complesso degli emendamenti.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ritiene si sia dinanzi ad un *vulnus* della democrazia, uno scippo della maggioranza nei confronti dell'opposizione, di cui vengono lese le pre-

rogative, esautorando il Parlamento. Fa notare che la maggioranza si rifiuta di riconoscere un salario dignitoso ai milioni di lavoratori in difficoltà, nonostante i livelli salariali in Italia siano fermi da decenni. Fatto notare che la contrattazione collettiva da sola non è in grado di tutelare i salari, evidenzia come la mancanza di un salario minimo determinerà una ulteriore fuga di lavoratori all'estero, come rilevato da esponenti della Commissione europea. Fa notare che l'emendamento Rizzetto 1.6 rappresenta solamente un tentativo subdolo di dare l'impressione di affrontare un tema molto caro anche agli elettori del centrodestra.

Osserva, in conclusione, che i gruppi di maggioranza e il Governo si ostinano nel non voler offrire tutela ai soggetti più fragili, come dimostra il contenuto stesso dell'ultimo disegno di legge di bilancio.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che i gruppi di maggioranza, pur calpestando i diritti delle minoranze, le stiano inconsapevolmente favorendo, conferendo visibilità al tema del salario minimo. Ritiene paradossale prevedere una delega, peraltro vaga e generica e suscettibile addirittura di legittimare i contratti pirata, per perseguire obiettivi che sarebbero immediatamente raggiunti con la previsione di un salario minimo, che determinerebbe solo effetti benefici. Fa notare che si continuano a danneggiare i soggetti più deboli, come dimostra l'eliminazione del reddito di cittadinanza, sostituito da una misura inadeguata. Ritiene, in conclusione, sia inopportuno dal punto di vista politico che un presidente di Commissione, chiamato a svolgere il giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative presentate, sia il primo firmatario di un emendamento così delicato.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta al deputato Dell'Olio, fatto notare che il presidente sinora non è mai intervenuto nel merito del dibattito e che così intende fare nel prosieguo della discussione, rileva che, qualora sussistano dubbi circa la legittimità dell'emendamento Rizzetto 1.6, è

possibile, per chi lo ritenesse opportuno, assumere le iniziative nelle sedi competenti.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) fa notare che le perplessità sollevate nel dibattito riguardano non tanto i profili regolamentari, quanto quelli di opportunità politica, che avrebbero dovuto indurre il presidente a non essere il primo firmatario di un simile emendamento.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo anzitutto sul merito, fa notare che, nonostante vi sia l'urgenza oggettiva di prevedere un salario minimo, a fronte dei livelli salariali molto bassi dei lavoratori, i gruppi di maggioranza hanno scelto di presentare una proposta emendativa che reca norme di delega incostituzionali, che, non facendo riferimento alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, legittimeranno la diffusione di contratti e organismi di rappresentanza di comodo, graditi al datore di lavoro. Sul metodo, osserva che l'*iter* di esame, caratterizzato da continui rinvii e tentativi di dilazione, culmina con la presentazione di una proposta emendativa che appare come una soppressione mascherata del provvedimento in quota opposizione. Rileva, dunque, che la maggioranza, sul tema del salario minimo, si sottrae al confronto e scarica sul Governo la responsabilità di intervenire, conferendo una delega che conferma lo squilibrio di poteri in atto ai danni del Parlamento. Richiamando alcune delle grandi riforme realizzate in Italia negli anni 70' del secolo scorso, ricorda che la classe dirigente di allora ebbe la lungimiranza di trovare, in Parlamento, una sintesi politica, al di là delle diversità di schieramento e delle maggioranze politiche, in nome dell'unità del Paese, modificando la costituzione materiale, valorizzando il confronto con i soggetti sociali e i movimenti esterni al Parlamento e ottenendo un consenso ampio nell'opinione pubblica. Fatto notare che il Paese è sempre cresciuto virtuosamente quando governato da *élites* in grado di lavorare per tenere unito il Paese, evidenzia che ora invece si sta intraprendendo

una linea di azione politica opposta, che non convenendo a nessuno, appare incomprendibile e masochistica.

Susanna CHERCHI (M5S) ritiene che l'emendamento Rizzetto 1.6 rechi una delega incostituzionale, che rischia di legittimare i contratti pirata e di frammentare il Paese con la previsione delle gabbie salariali. Evidenzia, peraltro, che la previsione di un salario dignitoso consentirebbe inoltre alle donne stesse di emanciparsi e sottrarsi a uomini violenti. Rilevato che la necessità della previsione di un salario minimo è stata indicata dalla stessa Corte di cassazione, osserva che i gruppi di maggioranza ignorano il tema, peraltro non contemplando alcun intervento a favore di lavoratori atipici, collaboratori e tirocinanti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, considerata l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta della giornata odierna.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta odierna sono proseguiti gli interventi sul complesso degli emendamenti e che nella presente seduta

saranno svolti i restanti interventi fino alle ore 17.45, allorché si considererebbe conclusa la fase degli interventi sul complesso degli emendamenti.

Rachele SCARPA (PD-IDP), dopo aver ripercorso l'iter di esame, caratterizzato da continui rinvii e sospensioni, fa notare che i gruppi di maggioranza, come già accaduto durante l'esame del provvedimento sul voto fuori sede in I Commissione, stravolge un provvedimento in quota opposizione, delegando il Governo ad intervenire, semplicemente in quanto non ha il coraggio di bocciare esplicitamente un provvedimento sul quale si registra un ampio consenso sociale. Ritiene sia in atto un vero e proprio svuotamento del ruolo del Parlamento e una lesione delle prerogative delle opposizioni, facendo notare, peraltro, che l'emendamento Rizzetto 1.6 prevede misure discutibili come l'introduzione di gabbie salariali.

Enrica ALIFANO (M5S) evidenzia come la maggioranza abbia inteso appropriarsi di un tema posto dalle opposizioni per poi stravolgerlo attraverso la previsione di una delega vaga e generica e l'adozione di misure sbagliate, come quella che prevede l'introduzione delle gabbie salariali. Evidenziato come il tema del salario minimo sia stato posto di recente anche dalla Corte di cassazione, fa notare che un intervento in materia appare necessario, tenuto conto che i livelli salariali in Italia non crescono da anni e vi sono milioni di lavoratori – in particolare al Sud – con contratto flessibile e precario, soprattutto donne, sotto la soglia di povertà. Si chiede come si possa pensare di elevare il tasso di natalità, in presenza di livelli salariali così bassi.

Marco GRIMALDI (AVS) non comprende come non si pensi di intervenire sul salario minimo, nonostante vi siano settori produttivi, come quello della logistica, caratterizzati da esternalizzazioni, a fronte di fatturati di multinazionali elevati, nei quali i salari dei lavoratori risultano di livello molto basso. Osserva, peraltro, che tali lavoratori sono costretti a svolgere presta-

zioni straordinarie, come le missioni fuori sede al fine di raggiungere livelli salariali più accettabili. Fa notare che le medesime difficoltà si riscontrano nel settore dei beni culturali e del turismo, laddove prevalgono precarietà e stipendi inaccettabili. Ritiene che la previsione di un salario minimo sia necessaria anche perché la contrattazione collettiva non appare in grado di garantire salari dignitosi, come dimostrano i rinnovi contrattuali di alcune categorie che hanno ricevuto incrementi insignificanti.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) ritiene non si possa ignorare il dramma sociale della povertà retributiva che appare connessa a quella della precarietà richiedendo quanto prima la previsione di un salario minimo. Evidenzia come il Governo, trattandosi di un tema sensibile presso l'opinione pubblica, ha fatto finta di affrontarlo, limitandosi a prendere altro tempo e stravolgendo il provvedimento in quota opposizione, a scapito delle prerogative del Parlamento.

Ida CARMINA (M5S) esprime perplessità sul fatto che il presidente della Commissione sia il primo firmatario di un emendamento che esautora il Parlamento, peraltro su un provvedimento in quota opposizione. Ritiene che il tema del lavoro povero sia serio, tenuto conto che gli stipendi dei lavoratori italiani si sono ridotti negli ultimi anni, a differenza di quanto avviene nel resto d'Europa. Dopo aver ricordato che la necessità di un salario minimo è stata sottolineata da alcuni membri della Commissione europea, esprime forte perplessità sul contenuto dell'emendamento Rizzetto 1.6, che oltre a prevedere una delega generica, reca misure sbagliate, come quella che introduce le gabbie salariali con il rischio di incrementare il contenzioso giudiziario.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) non comprende come si possa aggirare il Parlamento e sottrarsi al confronto su una materia così delicata, ricordando come nelle passate legislature, nella XI Commissione, si è sempre cercato di intervenire ascol-

tando i soggetti interessati, su temi come la tutela dell'occupazione femminile. Fa notare che si sta procedendo senza alcuna volontà di dialogo ed esautorando il Parlamento, in relazione ai diritti dell'opposizione, e che si sta assistendo ad un vero premierato di fatto, come testimoniato dal ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza e allo strumento della fiducia. Ritiene peraltro assai discutibile che il presidente della Commissione, che dovrebbe svolgere un ruolo imparziale, sia il primo firmatario di una proposta emendativa che reca una delega in bianco e stravolge il contenuto del provvedimento in quota opposizione. Entrando nel merito dell'emendamento Rizzetto 1.6, inoltre, evidenzia come esso, facendo riferimento ai contratti più applicati e non a quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative rischia, di indebolire la contrattazione e di livellare verso il basso i salari.

Valentina D'ORSO (M5S) esprime forti perplessità sul comma 2 dell'articolo 1, lettere *a) b) c) d) e g)*, osservando che vi è il rischio di abbassare i livelli salariali tenuto conto che si fa riferimento ai contratti collettivi più applicati, consentendo alle multinazionali di scegliere l'organizzazione sindacale di maggior favore. Non comprende poi come si possa prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi o per i settori per i quali manca una contrattazione di riferimento, con il fine di adottare le misure necessarie, mentre non si consente al Parlamento di intervenire sul salario minimo.

Federico FORNARO (PD-IDP) fa notare che i gruppi di maggioranza, come già accaduto in I Commissione, durante l'esame del provvedimento sul voto fuori sede, sono intervenuti a stravolgere un provvedimento in quota opposizione, prevedendo al contempo una delega al Governo. Ritiene che questi costituiscano dei precedenti pericolosi rispetto ai quali la stessa Giunta del Regolamento dovrebbe intervenire a

tutela dei diritti delle minoranze. Fa notare inoltre che la previsione di una delega al Governo svuota completamente il Parlamento del suo ruolo, osservando che i gruppi di maggioranza avrebbero fatto meglio a respingere il provvedimento piuttosto che stravolgerlo in questo modo, tenuto conto che i gruppi di minoranza erano pronti al confronto sul merito. Ritiene sia in atto uno squilibrio dei poteri che altera il rapporto tra Parlamento e Governo e tra maggioranza e opposizione, confermato dai ricorsi alla decretazione d'urgenza che ormai ha raggiunto livelli inaccettabili. Ritiene in conclusione irrituale che il presidente della Commissione sia il firmatario di un emendamento che mira ad ostacolare il confronto parlamentare.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver ringraziato i gruppi di opposizione per il dialogo in Commissione e la stessa Presidenza per la gestione dei lavori, chiede che sia valutata l'audizione del Ministro Calderone, a fronte dell'anomalia rappresentata dalla previsione di delega recata dall'emendamento Rizzetto 1.6. Ritiene inoltre necessario audire il presidente del CNEL, alla luce delle novità introdotte dal medesimo emendamento. Chiede in conclusione che sia garantita la massima pubblicità alle prossime sedute, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta al deputato Scotto, fa notare che finora

sono state garantite le uniche forme di pubblicità consentite dal Regolamento, non essendone previste altre nei lavori della Commissione in sede referente. Posto che i tempi a disposizione della Commissione per predisporre un testo da consegnare all'Assemblea sono molto stretti, fa presente che sarà sua cura contattare il Ministro Calderone in vista di un suo eventuale intervento nel corso dei lavori e che valuterà l'opportunità e la possibilità di audire il presidente del CNEL.

Davide AIELLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia tutti i gruppi di minoranza intervenuti nel dibattito, associandosi alla richiesta di audizione del Ministro Calderone e del presidente del CNEL, considerata la delicatezza del tema in questione e l'anomalia rappresentata dalla previsione di una delega che stravolge il provvedimento in quota opposizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte, dunque, che si è conclusa la fase degli interventi sul complesso degli emendamenti e che nella seduta di martedì 28 novembre prossimo, come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si passerà alle dichiarazioni di voto e alla votazione sulle proposte emendative.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01649 Zanella: Iniziative per evitare l'esclusione dell'Unione donne in Italia (UDI) dal Registro unico nazionale del terzo settore	198
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	203
5-01650 Sportiello: Azioni per rafforzare il ruolo degli educatori professionali nell'attività di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne	199
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	205
5-01651 Malavasi: Sulla composizione e sullo stato dei lavori del tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui <i>caregiver</i> familiari	199
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	207
5-01652 Lancellotta: Iniziative da assumere nei territori caratterizzati da forti criticità sociali, soprattutto a tutela dei minori	200
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	208

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	200
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso. C. 846 Maiorano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	202

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 9.10.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche me-

dante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-01649 Zanella: Iniziative per evitare l'esclusione dell'Unione donne in Italia (UDI) dal Registro unico nazionale del terzo settore.

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luana ZANELLA (AVS), replicando, ringrazia il viceministro Bellucci in quanto la sua risposta fa chiarezza sul tema oggetto della propria interrogazione, preannunciando che avrà cura di inoltrarla alle associazioni che le hanno sottoposto la vicenda. Precisa che, diversamente da quanto accaduto in Emilia-Romagna, in altre regioni le associazioni territoriali dell'UDI non hanno riscontrato alcun problema rispetto all'iscrizione nel registro del Terzo settore, pur senza procedere a modifiche statutarie. Osserva, quindi, come vi sia probabilmente scarsa chiarezza e un'applicazione non uniforme della normativa all'interno del Paese.

In conclusione, rileva che anche l'impossibilità di iscriversi nel registro del Terzo settore come associazioni di promozione sociale rappresenta in qualche maniera una limitazione.

Sottolinea pertanto che un'interpretazione eccessiva del principio di non discriminazione in base al genere può portare a situazioni paradossali per quanto concerne le associazioni femminili.

5-01650 Sportiello: Azioni per rafforzare il ruolo degli educatori professionali nell'attività di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea QUARTINI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, rilevando che non è agevole spiegarne i motivi nel tempo ristretto previsto per la replica in sede di interrogazioni a risposta immediata in Commissione. Al riguardo, esprime apprezzamento per il riferimento – contenuto nella risposta – alla necessità che vi sia una trasformazione culturale al fine di prevenire comportamenti violenti e per il fatto che in essa siano utilizzati due concetti importanti: quello della sensibilizzazione della popolazione e quello dell'*empowerment*.

Partendo dalla considerazione generale per cui le attività di prevenzione necessitano di un lavoro costante nel tempo per poter essere efficaci e non garantiscono pertanto risultati immediati da poter spendere sul piano politico in tempi brevi, rileva che attualmente si verifica una carenza, pari a circa 16.000 unità, per ciò che riguarda educatori e assistenti sociali, personale che sarebbe fondamentale nelle scuole, nelle strutture sanitarie e nei comuni.

Evidenzia come tali figure professionali, opportunamente formate, siano necessarie per guidare un cambiamento autentico che porti al rispetto e al confronto con gli altri.

Ribadisce pertanto la propria insoddisfazione per la risposta in considerazione del fatto che non si individua una capacità del sistema di investire in maniera significativa per potenziare le capacità di agire attraverso l'assunzione di un numero adeguato di operatori del settore.

5-01651 Malavasi: Sulla composizione e sullo stato dei lavori del tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, nell'osservare che appare ragionevole il contenuto della risposta per quanto concerne le modalità con cui si intende procedere alla costituzione del tavolo tecnico, ribadisce che vi è l'esigenza di conoscere in tempi rapidi la sua esatta composizione, anche per venire incontro alle aspettative delle associazioni coinvolte.

Pone in risalto l'esigenza che il tavolo sia composto da esperti qualificati e che garantisca la rappresentanza di tutti i soggetti interessati, a partire dagli enti del Terzo settore, dai sindacati e dalle associazioni dei *caregiver*. Sottolinea che, nel rispetto reciproco dei propri ruoli, il Parla-

mento e il Governo dovrebbero perseguire l'obiettivo di adottare tempestivamente una normativa adeguata in grado di tutelare una figura fondamentale, che garantisca la tenuta del *welfare* consentendo di non scaricare costi eccessivi sulla finanza pubblica per l'assistenza alle persone che si trovano in situazioni di bisogno.

5-01652 Lancellotta: Iniziative da assumere nei territori caratterizzati da forti criticità sociali, soprattutto a tutela dei minori.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), replicando, si dichiara molto soddisfatta della risposta che rende esplicito in maniera sostanziale il fatto che lo Stato stia intervenendo per tutelare i giovani che vivono nelle aree particolarmente disagiate del Paese non solo sul piano della repressione ma anche con interventi concreti nei settori della scuola, dello sport e della socialità.

Si dichiara certa che sarà possibile portare avanti azioni efficaci, in tutte le «Cai-vano d'Italia», al fine di prevenire e di contrastare l'emarginazione sociale e la povertà educativa.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, fa presente che è tuttora in corso l'esame del provvedimento da parte della Commissione competente in sede referente. Precisa che, qualora nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione dovessero essere approvate modifiche concernenti materie di competenza della XII Commissione, se ne potrà tenere conto al momento dell'espressione del parere, previsto per la prossima settimana.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Vietri, per lo svolgimento della relazione.

Imma VIETRI (FDI), *relatrice*, segnala che il provvedimento all'esame della Commissione è un testo complesso, composto da 48 articoli e suddiviso in sei titoli, recanti rispettivamente: principi e obiettivi; crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali; istruzione e formazione; misure di promozione; tutela dei prodotti *made in Italy*; disposizioni finali. Precisa che nella sua relazione si soffermerà sulle norme afferenti a materie di competenza della XII Commissione.

In tal senso, rileva che l'articolo 2, concernente gli obiettivi e gli ambiti di intervento del disegno di legge, prevede che le amministrazioni centrali e locali orientino la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, professionalmente e negli studi, nei settori e nelle attività che determinano il successo del *made in Italy* nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche. Le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di promozione e incentivazione che

caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale della produzione, della digitalizzazione, dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

Osserva, inoltre, che l'articolo 12, recante misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta, istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* una commissione tecnica, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identifichino le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro. La suddetta Commissione è composta dai rappresentanti di alcuni dicasteri, incluso il Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto.

L'articolo 25, poi, riconosce ai ristoratori che operano all'estero, i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, la possibilità di ottenere la certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo ». Si prevede che tale certificazione sia rilasciata da un ente certificatore accreditato, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con altri ministri, incluso il Ministro della salute.

Rileva, altresì, che l'articolo 29, recante disposizioni in materia di valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale, prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del fondo volto a sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali.

Segnala, infine, con l'articolo 43 vengono introdotte modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro, finalizzate a rafforzare il contrasto dei reati in materia di contraffazione. In tale ambito si prevede, in particolare, che l'autorità giudiziaria disponga la distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte, altresì, che è stata assegnata alla XII Commissione la proposta di legge C. 1509 Quartini, recante « Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità e dello stato di sovrappeso ». Poiché essa verte sulla stessa materia della proposta di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Andrea QUARTINI (M5S) evidenzia che le proposte in esame corrispondono a un'esigenza reale rappresentata dalla necessità di affrontare una problematica, quella dell'obesità, che ha assunto oramai caratteristiche epidemiche. Segnala che da oltre un trentennio si è riconosciuta la gravità del fenomeno, in particolare per quanto riguarda l'età evolutiva, le ripercussioni importanti in ambito familiare e altre criticità, compresi gli atti di bullismo ad esso connessi. Osserva che vi è un collegamento con una cattiva percezione del corpo, sia di sé stessi sia all'interno dei nuclei familiari. Ricorda che in Assemblea è stato recentemente affrontato, attraverso un confronto proficuo, il tema dei disturbi alimentari, strettamente collegato a quello all'obesità.

Segnala che la proposta di legge a sua prima firma rappresenta l'esito di un percorso svolto dall'intero Movimento 5 Stelle negli anni passati ed osserva che essa presenta punti di contatto con quella presentata dal collega Pella, auspicando che vi possa essere un confronto utile, con l'obiettivo di redigere una proposta unitaria.

Passando a illustrare sinteticamente la proposta a sua prima firma, sottolinea che con essa si pone in evidenza il carattere di malattia sociale dell'obesità e l'importanza dell'attività di prevenzione e di un'attività di sorveglianza efficace, da svolgersi attraverso l'istituzione di un apposito osservatorio, nonché la rilevanza dei percorsi multidisciplinari di cura. La proposta prevede inoltre incentivi per promuovere corretti stili di vita, in particolare attraverso l'attività fisica.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, nel premettere di essere sempre disponibile a un confronto e alla ricerca di un'intesa, con l'obiettivo finale di promuovere il bene comune, evidenzia che la propria proposta di legge è stata presentata all'avvio della legislatura e che essa è il frutto di un lungo percorso, basato anche sulla propria personale esperienza di sindaco, nonché di un confronto con il mondo medico e universitario. Segnala inoltre che l'impostazione adottata è stata apprezzata anche dal Ministro Schillaci, ancor prima di ricoprire l'incarico di Ministro della salute, e che

questi è recentemente intervenuto sul tema, in occasione del convegno dell'ANCI svoltosi a Genova.

Rileva quindi che, se la parte iniziale del testo presentato dai deputati del Movimento 5 Stelle può far ipotizzare l'individuazione di punti di caduta comuni, per altre disposizioni di tale proposta, invece, le differenze appaiono evidenti. In conclusione, ribadendo la propria apertura al confronto, ritiene che sia preferibile svolgere un ragionamento comune a partire dalla proposta che è stata incardinata per prima nella Commissione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, segnala che nelle prossime sedute potranno essere definite le modalità con cui la Commissione proseguirà nell'esame delle proposte di legge relative al contrasto all'obesità, anche a seguito degli interventi di altri gruppi parlamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso.

C. 846 Maiorano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 novembre 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Maiorano, ha svolto la relazione introduttiva.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, nell'attesa che siano assegnate alla Commissione la proposta di legge presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle e quella preannunciata dal Partito Democratico, afferenti alla stessa materia.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-01649 Zanella: Iniziative per evitare l'esclusione dell'Unione donne in Italia (UDI) dal Registro unico nazionale del terzo settore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Passo ad illustrare la risposta all'interrogazione con cui gli Onorevoli chiedono chiarimenti in merito alla cancellazione dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore delle Associazioni UDI (Unione Donne Italiane) di Modena, Ravenna e Ferrara, in qualità di Associazioni di promozione sociale.

La questione posta dagli Onorevoli interroganti fa riferimento alla comunicazione ricevuta dalle predette Associazioni, nell'agosto scorso, di richiesta di integrazione dello statuto nella parte in cui prevede l'ammissione a tali associazioni alle sole donne. Tale previsione sarebbe, difatti, lesiva del principio antidiscriminatorio così come previsto dagli articoli 21 e 35 del decreto legislativo n. 117 del 2017 recante il Codice degli Enti del Terzo Settore.

Più in particolare, a fronte di una previsione generale contenuta nell'articolo 21 secondo cui tutte le associazioni del Terzo settore sono chiamate a fissare statutariamente « i requisiti per l'ammissione di nuovi associati... secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta », la più specifica previsione dell'articolo 35, comma 2, riguardante le sole associazioni di promozione sociale, denota un carattere più stringente, proprio in ragione della specificità che caratterizza, insieme alle altre disposizioni degli articoli 35 e 36, le associazioni di promozione sociale rispetto alle altre forme associative del Terzo settore.

La disposizione in questione contiene una letterale preclusione nei confronti di « discriminazioni di qualsiasi natura » che non sembra consentire, per tali specifiche categorie di associazioni, alcuna limitazione all'accesso basata sul sesso.

Senza dubbio, il principio di libertà associativa riconosciuto dalla Costituzione legittima le associazioni, nella loro autonomia, ad individuare forme di limitazione all'accesso che derivano dalla caratterizzazione delle stesse. Nel caso specifico, la scelta manifestata dagli enti in questione di essere enti indirizzati alle donne e formati da sole donne.

Ed è proprio a tal fine che il citato Codice degli Enti del Terzo Settore conferisce all'autonomia privata la possibilità di ritagliarsi la formula organizzativa meglio confacente.

La disciplina citata consentirebbe, in ogni caso, una qualificazione non come Associazioni di promozione sociale ma come Associazioni del Terzo settore, iscritte nella sezione g) del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Tale qualificazione lascia agli stessi enti la possibilità di beneficiare di una posizione di *favor* e dei vantaggi riservati alla generalità degli Enti del Terzo Settore, continuando a fornire il loro apporto alla promozione dell'uguaglianza delle donne e di tutela dei loro diritti.

È stato questo, d'altronde, l'obiettivo della riforma del Codice che ha consentito, anche in condivisione con le regioni e con le rappresentanze degli Enti del Terzo Settore, di includere nella categoria generale degli Enti del Terzo Settore anche quelle associazioni che svolgono esplicitamente e storicamente la propria attività rivolgendosi a categorie specifiche di cittadini non solo quali destinatari ma anche quali potenziali associati.

Inoltre, informo gli interroganti che, dalle informazioni acquisite dalla competente Direzione Generale di questo Ministero, risulta che lo stesso Ufficio Registro Unico degli Enti del Terzo Settore dell'Emilia-Romagna abbia rappresentato a queste as-

sociazioni le criticità relative all'iscrizione nel Registro quali Associazioni di promozione sociale, alla luce della limitazione statutaria di cui sopra. Allo stesso modo, le sezioni UDI di altre città dell'Emilia-Romagna, o di altre regioni, che non prevedono, o che hanno espunto dal proprio statuto, la limitazione di genere, risultano iscritte quali Associazioni di promozione sociale.

Ribadisco che laddove le sezioni citate dagli interroganti intendessero confermare la scelta di limitare l'iscrizione alle sole donne, ciò non determinerebbe una cancellazione dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, ma solo una diversa collocazione e denominazione sociale che gli consentirebbe, in ogni caso, di beneficiare dei vantaggi riservati alla generalità degli Enti del Terzo Settore.

Infine, mi preme sottolineare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha alcuna competenza sui singoli procedimenti di iscrizione, cancellazione e trasferimento relativi al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore e che, in ogni caso, la nota interpretativa citata dagli interroganti si limita, in termini generali ed astratti, a fornire chiarimenti sulla portata delle previsioni normative che restano, secondo i principi del nostro ordinamento, riferimento principale degli operatori.

In conclusione, si ribadisce che la libera scelta degli enti di definire i propri assetti è ampiamente rispettata e tutelata, come d'altronde richiedono i principi fondamentali della nostra Costituzione, dalla normativa in materia che, pur imponendo il rispetto delle disposizioni che assegnano oneri e vantaggi a ciascuna tipologia di enti, ne valorizza le caratteristiche e unicità.

ALLEGATO 2

5-01650 Sportiello: Azioni per rafforzare il ruolo degli educatori professionali nell'attività di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Ringrazio gli Onorevoli Interroganti per aver posto all'attenzione della Commissione parlamentare e del Governo un tema così importante come quello del contrasto alla violenza contro le donne, un tema sul quale è fondamentale il lavoro congiunto del Parlamento e Governo per individuare le azioni più efficaci sin dalla prevenzione.

Occorre un approccio ampio al problema della violenza contro le donne, che coniughi l'azione di repressione e protezione con una strategia diffusa di trasformazione culturale, finalizzata a superare le dinamiche di potere e a prevenire situazioni suscettibili di determinare comportamenti violenti.

Al riguardo, voglio esternare la mia soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge n. 923 per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica – approvato all'unanimità ieri al Senato – che ha rafforzato il « Codice Rosso ».

Per quanto riguarda specificamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voglio sottolineare che il tema è attenzionato e oggetto di mirate iniziative, alcune delle quali in corso.

Voglio citare a titolo esemplificativo il Piano Nazionale Giovani, Donne e lavoro 2021-2027 di prossima attuazione, nel quale sono previste azioni volte a rafforzare l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione sul tema, sostenere l'*empowerment* e l'autonomia lavorativa ed economica delle donne vittime di violenza attraverso la messa a punto di un sistema di interventi personalizzato che eroghi l'insieme dei servizi utili a favorire l'indipendenza socio-economica oltre alla forma-

zione e all'aggiornamento degli operatori coinvolti.

Per quanto riguarda il quesito concernente il rafforzamento degli educatori professionali nei vari ambiti territoriali, certamente posso dire che tale iniziativa deve essere orientata verso l'obiettivo consistente nel raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale.

Vale la pena fare, altresì, riferimento alla supervisione del personale dei servizi sociali, già oggetto di trattazione nell'ambito del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 elaborato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nel luglio 2021 e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2021, e quindi definita come livello essenziale delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge n. 234 del 2021.

A tale riguardo, nelle more del perfezionamento dell'*iter* di approvazione dello schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto la definizione dei LEPS, giova prendere in considerazione le previsioni contenute nel vigente Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023.

Sulla base di quanto stabilito nel precitato Piano, la supervisione professionale si caratterizza come processo di supporto alla globalità dell'intervento professionale dell'operatore sociale, come accompagnamento di un processo di pensiero, di rivisitazione dell'azione professionale ed è strumento per sostenere e promuovere l'ope-

ratività complessa, coinvolgente, difficile degli operatori.

In merito alle risorse finanziarie, si rappresenta che la supervisione del personale dei servizi sociali è finanziata con 10 milioni a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali e con 42 milioni a valere sul PNRR, Missione 5, Componente 2, linea di subinvestimento 1.1.4 – Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del *burn out* tra gli operatori sociali.

Allo scopo di presidiare con cura la fase di attuazione del LEPS negli Ambiti territoriali sociali e di rendere concretamente applicata la Supervisione del personale dei servizi sociali in ciascun Ambito che fruisce dei suddetti finanziamenti, con il decreto direttoriale della Direzione Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 46 del 27 febbraio 2023 (rettificato con il decreto direttoriale n. 54 del 6 marzo 2023) è stato costituito un Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC) a livello regionale/province autonome che ha la responsabilità di coordinare e monitorare il lavoro di attuazione del LEPS sull'intero territorio nazionale.

Si tratta di una figura di importanza strategica per mantenere aperta e fluida la

comunicazione fra tutti i livelli e i soggetti coinvolti a livello regionale e provinciale, sostenendo e supportando l'implementazione del LEPS per costruire gradatamente l'infrastruttura di servizi necessaria a rendere esigibile il LEPS, garantendone la sostenibilità a lungo termine.

Da ultimo, merita di essere posto in luce che, nell'ambito del vigente Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, sono previsti ulteriori strumenti volti a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica, ivi inclusi i servizi di pronto intervento sociale, l'istituto dei Punti Unici di Accesso (PUA) e la prevenzione dell'allontanamento familiare.

Concludo, ribadendo l'importanza del tema affrontato e la necessità di proseguire nelle attività in corso, fermo restando l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valorizzare e ad accrescere le professionalità delle risorse umane dedicate all'espletamento dei servizi sociali, nella consapevolezza del loro ruolo indispensabile per gli interventi di prevenzione, educazione e formazione finalizzata a contrastare la violenza contro le donne.

ALLEGATO 3

5-01651 Malvasi: Sulla composizione e sullo stato dei lavori del tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui *caregiver* familiari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Passo ora ad illustrare la risposta all'interrogazione con cui gli Onorevoli chiedono chiarimenti relativamente ai tempi e modalità di insediamento del « Tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui *caregiver* familiari ».

Il « Tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui *caregiver* familiari » è stato già istituito con decreto del Ministro per la disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attualmente in fase di pubblicazione.

La scelta di istituire il suddetto tavolo è scaturita dalla cogente necessità, per il nostro ordinamento, di dotarsi di una normativa nazionale finalizzata al riconoscimento del valore e del ruolo dei *caregiver* familiari nella cura e nel supporto delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti all'interno del loro percorso di vita, oltre che di approntare una tutela a favore dei *caregiver* stessi, all'interno di un sistema integrato di presa in carico della persona con disabilità.

La particolare complessità della materia ha imposto di prevedere la nomina, all'interno del Tavolo, di esperti qualificati, in rappresentanza dei Dicasteri coinvolti, delle parti sociali, delle organizzazioni di settore e, più in generale, dei soggetti interessati e

dotati di comprovata esperienza nel settore.

Lo stesso decreto interministeriale individua nello specifico le associazioni ed i soggetti che prenderanno parte ai lavori.

L'obiettivo che ci si è posti è di giungere a una proposta condivisa che individui gli strumenti utili per facilitare i familiari nei compiti di cura.

Per tale ragione, oltre alla formulazione di proposte ai fini della elaborazione di un disegno di legge volto al riconoscimento del ruolo svolto dal *caregiver* familiare, il Tavolo – che avrà la durata di sei mesi a partire dalla riunione di insediamento – avrà il compito di individuare le aree di intervento e la platea, anche diversificata, dei beneficiari.

Ciò posto, stante la centralità del tema per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Governo in generale, mi preme sottolineare che l'individuazione dei componenti del Tavolo è ormai in fase di prossima finalizzazione e che, pertanto, si procederà in breve tempo alla riunione di insediamento.

In conclusione, vorrei ribadire il mio assoluto impegno sulla questione, nella consapevolezza che c'è bisogno, oggi più che mai, di creare una società più inclusiva, capace di dare concreto sostegno alle persone con disabilità e ai *caregiver*.

ALLEGATO 4

5-01652 Lancellotta: Iniziative da assumere nei territori caratterizzati da forti criticità sociali, soprattutto a tutela dei minori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio il Presidente e gli Onorevoli Interroganti per aver posto l'attenzione sul tema della tutela dei minori, rispetto al quale il Governo ha intrapreso specifiche azioni.

Con il decreto-legge n. 123 del 2023 sono state introdotte una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano.

Con riferimento all'obbligo di istruzione dei minori, il citato decreto ha modificato il decreto-legge n. 48 del 2023, in materia di assegno di inclusione, prevedendo in particolare che non ha diritto a tale beneficio il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempiimento dell'obbligo di istruzione all'interno del patto di inclusione. È stata prevista anche la fattispecie della sospensione dell'assegno di inclusione, in caso di condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore, documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Inoltre, nel citato decreto-legge n. 123 del 2023 sono stanziati 25 milioni di euro destinati alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni appositamente individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Per il perseguimento di queste finalità, è prevista anche la promozione del supporto socio-educativo con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore.

Con il provvedimento, è stato disposto l'incremento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro annui del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (Mof) per il perseguimento di diverse finalità: tra queste, la prevenzione di fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono e l'ampliamento dell'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati e anche degli enti del Terzo settore.

Ciò detto, voglio ricordare che, di recente, si è riunito il Comitato di indirizzo strategico del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, da me presieduto, per definire un bando straordinario destinato a Caivano e ad altri contesti ad alto rischio di criminalità ed esclusione sociale con l'obiettivo di sostenere azioni mirate nelle comunità in cui vivono bambini e adolescenti vulnerabili. Lo scopo è creare un piano di azione in ambito sociale replicabile in ogni contesto assimilabile a quello di Caivano.

Inoltre, mi preme sottolineare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove e finanzia da anni misure e interventi finalizzati a sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo.

Tra questi, il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (PN Inclusione) che, in continuità con il precedente PON Inclusione 2014-2020, ha come obiettivo cardine la promozione dell'inclusione sociale e il contrasto alla povertà, mediante un approccio integrato che ne risolva le cause profonde.

Nell'ambito del PN Inclusione, per quel che qui occupa, rileva la tematica della deprivazione educativa dovuta ad una molteplicità di fattori economici, sociali e ambientali che impattano negativamente sia sul diritto all'istruzione sia su opportunità culturali, ricreative, artistiche o sportive e, più in generale, su tutte quelle variabili che possono influenzare il benessere e la crescita di un minore.

I dati disponibili sul fenomeno della povertà educativa e sull'abbandono scolastico e formativo segnalano una situazione diversificata sul territorio nazionale che tuttavia ha caratteristiche di permanenza e di aggravamento in alcune aree del Paese e per taluni *target* non si associa più in maniera diretta a condizioni di povertà economica e materiale.

L'azione al riguardo proposta nell'ambito del PN Inclusione si sostanzia nella sperimentazione di una misura denominata «dote educativa», attraverso l'attivazione di un intervento personalizzato, basato sull'elaborazione di un progetto che possa accompagnare e sostenere il percorso educativo di bambini o ragazzi in situazioni di vulnerabilità attraverso l'individuazione di obiettivi personalizzati e l'offerta di beni, servizi e opportunità adattati alle diverse fasce d'età (dai bambini piccoli agli adolescenti e ai giovani fino ai 21 anni) e alle specifiche necessità di ciascun individuo.

La sperimentazione mette a disposizione risorse per la definizione di Piani Individualizzati che possono includere interventi mirati, servizi di supporto, opportunità di formazione e altre attività che si adattino alle necessità specifiche delle fa-

miglie e dei giovani in situazioni di difficoltà.

Inoltre, gli interventi, sostenuti dalle risorse del PN inclusione, rivolti alle persone in condizione di difficoltà economica e, in particolare, alle famiglie con bisogni complessi e ai bambini nei primi mille giorni di vita, si snodano su due macro-azioni:

interventi di educativa domiciliare, finalizzati a supportare il nucleo in una costante stimolazione di buone prassi per una migliore organizzazione familiare, sostenere i genitori nel ripensare il ruolo educativo e le modalità di gestione delle dinamiche e della vita familiare con particolare riferimento alle esigenze dei bambini;

percorsi di accompagnamento alla genitorialità sostenuti dall'équipe multidisciplinare, attivabili laddove nella costruzione del progetto quadro in favore della famiglia si rilevino nodi problematici inerenti a difficoltà nella relazione tra genitore e figlio e nella genitorialità o a difficoltà nella gestione delle relazioni familiari tra uno o più componenti, dovute a intensa conflittualità, comunicazione poco efficace, particolari momenti di fragilità che turbano gli equilibri familiari.

La sfida è intervenire con un'alleanza tra soggetti istituzionali a tutti i livelli, nazionale e locale, terzo settore, parrocchie, forze dell'ordine, per la costruzione di presidi educativi innovativi e sperimentali. È una sfida che il Governo si è già assunto e che vede il mio impegno personale e quotidiano, non limitato a Caivano, ma a tutti i territori con caratteristiche di simile complessità.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	210
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	211

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Patrizio Giacomo La Pietra.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ».
C. 1419 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è scaduto alle ore 18 di lunedì 13 novembre scorso. Avverte che sono state presentate 11 proposte emendative (*vedi allegato*), in relazione alle quali

non sono ravvisabili profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari. Invita, quindi, la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Chiara LA PORTA (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vaccari 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1 e 11.1.

Mirco CARLONI, *presidente*, essendo state votate tutte le proposte emendative presentate, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

**Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».
C. 1419 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.	ART. 6.
<i>Sopprimerlo.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
1.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.	6.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
ART. 2.	ART. 7.
<i>Sopprimerlo.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
2.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.	7.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
ART. 3.	ART. 8.
<i>Sopprimerlo.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
3.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.	8.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
ART. 4.	ART. 9.
<i>Sopprimerlo.</i>	<i>Sopprimerlo.</i>
4.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.	9.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
ART. 5.	
<i>Sopprimerlo.</i>	
5.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.	

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	213
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	221
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. COM(2023) 533 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà</i>)	215
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	230
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento alternativo presentata dal gruppo del Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i>)	232
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione. COM(2023) 414 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione. COM(2023) 415 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ..	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre scorso.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame in sede referente del disegno di legge C. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, rinviato nella seduta del 9 novembre scorso per consentire al Governo di acquisire ulteriori elementi istruttori su talune proposte emendative.

Comunica che nella seduta odierna si procederà alla votazione degli emenda-

menti approvati dalle altre Commissioni e di quelli, presentati presso la XIV Commissione, sui quali le Commissioni di settore abbiano espresso parere favorevole (anche con condizioni), che potranno essere respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale.

Segnala che verrà altresì posto in votazione l'emendamento 1.3 dei relatori, che recepisce una condizione formulata dalla Commissione Bilancio nella sua relazione favorevole trasmessa il 27 settembre scorso, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Si procederà successivamente alla votazione del mandato ai relatori, Mantovani e Candiani, a riferire in Assemblea sul provvedimento.

Ricorda che nella seduta del 9 novembre scorso i firmatari dell'emendamento Giordano 3.8, degli emendamenti identici Furguele 3.19 e Cattaneo 3.4, degli emendamenti identici Giordano 3.10 e De Monte 3.3, nonché dell'emendamento Frijia 9.10 hanno accolto le riformulazioni nei termini richiesti dalle condizioni contenute nel parere approvato dalla IX Commissione Trasporti nella seduta del 25 ottobre 2023.

Invita, quindi, i relatori Mantovani e Candiani ad esprimere nuovamente il parere sulle proposte emendative da porre in votazione.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, anche a nome della collega Mantovani, esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative in esame.

Il Sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione dell'emendamento Casu 3.14, sul quale si rimette alle valutazioni della Commissione, dal momento che permangono riserve in merito ai profili di onerosità della norma.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, precisa che tali profili saranno esaminati dalla V Commissione Bilancio.

Piero DE LUCA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Casu 3.14, esprime ap-

prezzamento per la scelta di Governo di rimettersi alle valutazioni della Commissione. Rileva, infatti, che il rafforzamento della cybersicurezza negli enti locali rappresenta una priorità condivisa trasversalmente da tutte le forze politiche: auspica, pertanto, che anche i colleghi di maggioranza votino a favore della proposta emendativa, in attesa dei rilievi della Commissione Bilancio.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, ribadisce il parere favorevole sull'emendamento in questione, pur precisando che, qualora la V Commissione confermi le criticità sulla copertura finanziaria, occorrerà sopprimere la norma nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori 1.3, nonché gli emendamenti Casu 3.14, Giordano 3.8, Mollicone 3.22, e gli identici emendamenti Furguele 3.19 e Cattaneo 3.4; approva, altresì, gli identici emendamenti Giordano 3.10 e De Monte 3.3, gli emendamenti Ambrosi 4.1 e Giagoni 4.2, nonché l'emendamento dei relatori 5.3, l'emendamento Scutellà 6.5 e gli identici emendamenti Cattaneo 6.12, Del Barba 6.10 e Cecchetti 6.14; approva, quindi, gli emendamenti della XII Commissione 6.21 e Giordano 6.3 (*vedi allegato 1*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01, ringrazia relatori e Governo per aver espresso parere favorevole: a suo avviso, è opportuno rafforzare il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne anche attraverso il corretto recepimento – previsto dalla proposta emendativa in esame – della disciplina europea in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Scutellà 6.01, nonché l'emendamento Frijia 9.10; approva, altresì, gli articoli aggiuntivi dei relatori 9.017, 13.01 e 13.02 (*vedi allegato 1*).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, essendosi concluse le votazioni sugli emen-

damenti, pone in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori, Mantovani e Candiani, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, nonché la richiesta di autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita ad indicare immediatamente.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. COM(2023)533 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, in premessa, segnala che sull'atto in oggetto si sono già espressi il Parlamento svedese ed il *Bundesrat* tedesco. Illustra, quindi, i contenuti del parere (*vedi allegato 2*), preci-

sando che, come emerso nel ciclo di audizioni svolto nelle scorse settimane, la proposta di regolamento in esame presenta alcune criticità: in particolare, le disposizioni che riguardano il settore privato rischiano seriamente di limitare la libertà di impresa, che è un principio sancito dalla nostra Costituzione.

Piero DE LUCA (PD-IDP), preannunciando la presentazione di una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 3*), sottolinea che i ritardi di pagamento hanno un impatto negativo sulle politiche di investimento delle aziende: le carenze del nostro Paese in questo ambito, peraltro, sono state ripetutamente oggetto di raccomandazioni *ad hoc* da parte della Commissione europea, proprio perché incidono sulla competitività dell'intero sistema produttivo. Pertanto, al di là delle criticità emerse in sede di audizioni, è auspicabile una rapida approvazione della disciplina in esame, tra l'altro nella forma del regolamento, che ha immediata esecuzione e spingerebbe il nostro Paese ad adeguarsi alle migliori pratiche dei *partner* europei. Sulla scorta di queste considerazioni, il Gruppo del Partito Democratico è favorevole alla proposta di regolamento, pur invitando il Governo a valutare l'impatto dell'introduzione di un termine massimo di pagamento a trenta giorni nei rapporti commerciali tra imprese, nonché a valutare l'impatto della proposta di regolamento sui conti pubblici, in particolare degli enti locali.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), preannunciando il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 stelle alla proposta di parere presentata dal relatore, esprime riserve sul piano sia del metodo sia del merito: da un lato, sotto il profilo del metodo, la Commissione ha fin qui approvato un numero eccessivo di pareri motivati, evidenziando quindi una certa prevenzione nei riguardi degli interventi normativi dell'UE; dall'altro, nel merito, il regolamento dovrebbe essere accolto con favore, poiché incide sui ritardi di pagamento, che costituiscono un ostacolo alla liquidità delle imprese e, dunque, alla crescita economica del Paese.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE), preannunciando l'astensione del proprio Gruppo alla proposta di parere del relatore, esprime apprezzamento per la scelta dello strumento giuridico del regolamento, che assicura omogeneità e attuazione tempestiva della nuova disciplina. Pur riconoscendo che l'Italia è già oggetto di una procedura di infrazione in materia di ritardi di pagamento, ritiene condivisibili le riserve avanzate da diversi soggetti nel corso delle audizioni circa l'eccessiva rigidità di talune disposizioni che disciplinano i rapporti tra le imprese: pertanto, a suo avviso, l'atto in esame è conforme sotto il profilo della sussidiarietà, mentre va approfondito sul piano della proporzionalità.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, esprimendo apprezzamento per la collaborazione prestata dagli uffici in sede di organizzazione del ciclo di audizioni, ribadisce le proprie riserve sulle norme che limitano la libertà di mercato delle imprese e rischiano di esporle ad una eccessiva dipendenza dal credito bancario.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, replicando alla collega Scutellà, precisa che il numero di pareri motivati fin qui approvati dalla Commissione (otto) è proporzionale al significativo incremento degli atti esaminati in fase ascendente (ventidue).

Elisa SCUTELLÀ (M5S), a sua volta, precisa che l'esame in fase ascendente non deve concludersi necessariamente con l'approvazione di un parere motivato: lo scopo principale, infatti, non è l'individuazione di una violazione del principio di sussidiarietà, bensì la partecipazione del Parlamento nazionale al processo di formazione del diritto europeo.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che in caso di approvazione del documento formulato dall'onorevole Candiani, il documento presentato dal collega De Luca non sarà posto in votazione e sarà, comunque, pubblicato in allegato al resoconto odierno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, onorevole Candiani.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione.

COM(2023) 414 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

COM(2023) 415 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, segnala che le proposte di regolamento oggi in esame sono volte ad aggiornare la normativa dell'UE vigente in materia di produzione e commercializzazione rispettivamente di materiale riproduttivo vegetale (sementi, piante e talee) e materiale forestale per moltiplicazione (infruttescenze, frutti e sementi utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e impianti di alberi).

Ricorda che sono state presentate dalla Commissione europea il 5 luglio 2023, nell'ambito di un pacchetto di iniziative legislative finalizzato a promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali.

Sottolinea che le due proposte hanno una serie di obiettivi comuni: aumentare la chiarezza e la coerenza del quadro giuridico; promuovere lo sviluppo tecnico – scientifico nel settore; garantire la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale adatto alle sfide future; sostenere la conservazione e l'uso sostenibile di risorse genetiche vegetali e forestali; armonizzare il quadro sui controlli ufficiali sul materiale riproduttivo vegetale; migliorare la coerenza della legislazione in materia con la legislazione fitosanitaria.

Rileva che nelle due distinte relazioni sulle proposte trasmesse alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, il Governo, formulando una valutazione complessivamente positiva delle finalità delle iniziative legislative, ne sottolinea l'urgenza in ragione della complessità e frammentazione del quadro legislativo attuale che comporta incertezze, discrepanze e divergenze applicative tra gli Stati membri. Formula tuttavia alcuni rilievi che richiamerà di volta in volta nell'illustrare i contenuti delle due proposte.

Più in particolare, osserva che la prima proposta intende sostituire con un unico atto normativo tutte le direttive attualmente in vigore sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, vale a dire: sulle sementi di piante foraggere; sulle sementi di cereali; sulla vite; sul catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole; sulle sementi di barbabietole; sulle sementi di ortaggi; sui tuberi-seme di patate; sulle sementi di piante oleaginose e da fibra; sulle piantine di ortaggi e sulle piante da frutto.

Evidenzia che si intende così garantire un materiale riproduttivo vegetale diversificato e di qualità elevata, che possa essere adeguato alle condizioni climatiche attuali e future, e contribuire alla sicurezza alimentare, alla protezione della biodiversità e agro-biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali. La disponibilità e l'accesso alle varietà e ai materiali di base con caratteristiche di sostenibilità rafforzate sono infatti ritenute essenziali per migliorare la sostenibilità, nonché garantire la stabilità della resa della produzione agricola e la produttività degli ecosistemi forestali.

Sottolinea che la proposta mira inoltre a favorire il progresso tecnico nella produzione di materiale riproduttivo vegetale e nella selezione delle piante, e a creare un quadro per l'introduzione di tecnologie digitali e per l'adozione di nuove tecnologie (ad esempio tecniche biomolecolari) per l'identificazione delle varietà.

Fa presente che la Commissione mantiene nel nuovo regolamento i due pilastri principali delle direttive vigenti, vale a dire la registrazione delle varietà e la certifica-

zione dei singoli lotti di materiale riproduttivo vegetale.

In questo contesto, si introduce la norma generale secondo cui il materiale riproduttivo vegetale può essere prodotto e commercializzato soltanto se appartiene a varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà e a categorie predefinite. Si consente tuttavia, ad alcune condizioni, la produzione e commercializzazione di materiale eterogeneo.

Precisa che la conformità del materiale riproduttivo vegetale rispetto ai requisiti previsti deve essere confermata attraverso una procedura di « certificazione ufficiale » e attestata da un'etichetta ufficiale.

Osserva che la proposta introduce poi norme – in larga misura basate sul richiamato sistema dell'OCSE per le sementi – per l'etichettatura, l'imballaggio, la sigillatura (queste ultime demandate a futuri atti di esecuzione della Commissione europea) e i lotti di materiale riproduttivo vegetale.

Segnala che l'importazione di materiale riproduttivo vegetale da Paesi terzi sarà consentita soltanto a seguito di una valutazione che dovrà accertare se soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione. Al fine di incoraggiare l'innovazione, il periodo di registrazione di una varietà, soggetto a rinnovo, sarà di dieci anni, esteso a trent'anni per le piante da frutto e le viti.

Precisa che nella relazione del Governo sono anticipate alcune proposte di modifica ritenute necessarie e relative a definizioni poco chiare, semplificazioni e deroghe introdotte in relazione all'accesso al mercato di alcuni materiali, alle categorie di commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale; alla verifica del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, per l'impatto organizzativo ed economico che le nuove norme possono avere su operatori professionali (ad esempio nuovi obblighi informativi e nuovi oneri economici) e autorità competenti.

Passando alla seconda proposta, rileva che è volta ad aggiornare e sostituire la vigente direttiva sulla produzione e commercializzazione di materiale forestale di

moltiplicazione, vale a dire sementi, parti di piante e piante, utilizzate per la creazione di foreste nuove («imboschimento»), per il reimpianto di superfici arboree («rimboschimento») e per altri tipi di impianto di piante con finalità diverse: dalla produzione di legno e biomateriali alla conservazione della biodiversità, dal ripristino degli ecosistemi forestali all'adattamento ai cambiamenti climatici, dalla mitigazione dei cambiamenti climatici alla conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

In particolare, la proposta introduce un regime normativo meno oneroso e più semplice, stabilisce i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla sua produzione, l'origine e la tracciabilità, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base e i piani di emergenza nazionali.

Evidenzia che in questo modo la Commissione mira a garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità, in grado di contribuire alla creazione e al mantenimento di foreste resilienti, nonché al ripristino degli ecosistemi forestali.

Fa presente che le nuove norme attribuiscono tra l'altro agli utilizzatori di tale materiale il diritto di essere informati sulla sua qualità e idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche – attuali e future – dell'area in cui sarà impiantato, in modo da consentire di selezionare il materiale forestale adeguato per ogni territorio.

Ad avviso della Commissione, questa revisione della normativa vigente è necessaria anche per tenere conto di sviluppi legati all'adozione del *Green Deal* e al sistema per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale elaborato dall'OCSE.

Sottolinea che il materiale forestale di moltiplicazione potrà essere importato da Paesi terzi soltanto se soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicati nell'UE, per garantire che tale materiale offra il medesimo

livello di qualità di quello prodotto nell'UE.

Segnala che la relazione del Governo auspica l'uniformazione e semplificazione dei sistemi di certificazione e ritiene necessario approfondire il coinvolgimento di organismi privati nello schema di certificazione. Propone inoltre di: estendere, già in sede di prima applicazione, l'elenco delle specie oggetto del regolamento (anche con l'indicazione delle specie già oggetto di disciplina nazionale o previste da alcune norme regionali in quanto ritenute di importanza strategica per gli ecosistemi mediterranei); chiarire alcune definizioni ritenute non sufficientemente esaustive.

Rinviando per una illustrazione più dettagliata delle due proposte alla documentazione predisposta dagli uffici e passando alla verifica del rispetto dei principi relativi alle competenze dell'UE, osserva anzitutto che la base giuridica per entrambe le proposte è correttamente individuata dalla Commissione europea nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente all'Unione di adottare disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

Con riguardo alla coerenza con il principio di sussidiarietà, segnala che la Commissione europea ricorda preliminarmente che dall'adozione della normativa in materia di commercializzazione, sia del materiale riproduttivo vegetale, che del materiale forestale di moltiplicazione, tutti i settori riferiti a tali attività sono stati in larga misura regolamentati a livello UE con atti che hanno contribuito in modo significativo alla creazione del mercato interno in questo ambito.

Il nuovo intervento legislativo è ritenuto necessario dalla Commissione per modernizzare la legislazione in materia, armonizzarne l'attuazione e raggiungere gli obiettivi del *Green Deal* europeo e delle strategie che ne sono seguite, in primo luogo la Strategia dal produttore al consumatore sulla sostenibilità della filiera agro-alimentare.

Sottolinea che iniziative autonome dei singoli Stati membri creerebbero una fram-

mentazione del mercato in ventisette diversi sistemi nazionali, tale da creare ostacoli alla circolazione di piante, sementi e materiale forestale nel mercato interno e aumenterebbero gli oneri finanziari associati alla registrazione delle varietà, nonché ai necessari controlli di qualità e per l'identificazione delle varietà. Pertanto, gli obiettivi perseguiti dalle due proposte potrebbero essere ottenuti in modo più efficace se la regolamentazione avviene esclusivamente a livello di Unione.

Quanto al valore aggiunto dell'azione europea, osserva che questo viene individuato dalla Commissione nella predisposizione di un quadro giuridico comune per la produzione e commercializzazione che definisca i relativi requisiti tecnici in luogo di ventisette sistemi nazionali e stabilisca condizioni di parità per gli operatori e un approccio più coerente per affrontare le sfide transfrontaliere della sostenibilità, del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità.

Con riferimento al principio di proporzionalità, segnala che nella valutazione d'impatto che accompagna le due proposte, si sottolinea che le misure previste non supererebbero quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La Commissione sottolinea, al riguardo, che il regolamento per il materiale riproduttivo vegetale determinerà una forte semplificazione sostituendo i numerosi atti vigenti in materia disciplinando tutti gli elementi necessari per la produzione e commercializzazione di sementi, portainnesti, rami, tuberi, piccole piante, alberi interi, colture agricole, viti, piante da frutto e altri.

Ricorda, inoltre, che gli Stati membri potranno stabilire requisiti nazionali più rigorosi per la qualità del materiale riproduttivo vegetale, al fine di adeguare i requisiti tecnici alle loro specifiche condizioni agroecologiche, a determinate condizioni e in via temporanea, in casi debitamente giustificati, e previa autorizzazione da parte della Commissione. In particolare la prima proposta di regolamento lascia agli Stati membri la flessibilità di attuare norme relative all'esame di varietà in fun-

zione del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, secondo modalità adattate alle condizioni agro-ecologiche locali.

In merito alla scelta del regolamento in luogo della direttiva, evidenzia che la Commissione richiama la necessità di garantire che tutti gli Stati membri applichino le medesime disposizioni, riducendo le possibilità di deroghe e di norme meno rigorose, salvo quanto espressamente consentito. Le norme proposte, rimuovendo l'applicazione di norme diverse e discriminatorie, dovrebbero inoltre meglio tutelare gli interessi degli operatori professionali e la concorrenza.

Sottolinea infine che entrambe le proposte conferiscono alla Commissione il potere di adottare, con riferimento a numerose e delicate materie, atti delegati e atti di esecuzione, volti non soltanto a definire dettagli tecnici ma anche in molti casi ad adeguare, integrare o persino derogare le norme legislative.

Alla luce di questi elementi, ritiene che la coerenza della proposta con i principi di sussidiarietà e soprattutto di proporzionalità vada verificata in modo più approfondito nel corso dell'esame.

A questo riguardo, ricorda che l'esame della proposta relativa al materiale riproduttivo vegetale risulta concluso da parte del Parlamento irlandese, che non ha ravvisato aspetti problematici, mentre è in corso presso la Camera dei Rappresentanti belga, il *Bundestag* e il *Bundesrat* tedeschi, il Senato rumeno, il Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca, e i parlamenti danese, finlandese, lettone e svedese.

La proposta sul materiale forestale per moltiplicazione è stata anch'essa esaminata, con analogo esito, dal Parlamento irlandese ed è tuttora in corso presso la Camera dei Rappresentanti belga, il *Bundesrat* tedesco, il Senato rumeno, il Consiglio Nazionale della Repubblica Slovacca, e i parlamenti danese, finlandese, lettone e svedese.

Sottolinea che nessuna di tali assemblee ha al momento evidenziato profili problematici di sussidiarietà e proporzionalità, che potranno tuttavia emergere nel prosieguo dell'esame.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade l'8 dicembre prossimo, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di rappresentanti delle varie associazioni imprenditoriali di settore al fine di meglio apprezzare l'impatto della proposta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 23 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 3, 13, comma 3,.

Conseguentemente, all'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: considerando comunque obbligatoria l'applicazione della direttiva per i comuni e le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

3.14. Casu, Barbagallo, Ascani, Bakkali, Ghio, Morassut.

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148, *aggiungere le seguenti:* garantendo termini congrui di adeguamento,.

3.8. Giordano, Pietrella, Mantovani.

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: compresi quelli che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della presente direttiva relative al settore della cultura.

3.22. Mollicone, Mantovani.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere, in particolare, l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento dovrà provvedere all'aggiornamento degli strumenti adottati;

* **3.19.** Furgiuele, Bagnai, Cecchetti.

* **3.4.** Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;

** **3.10.** Giordano, Pietrella, Mantovani.

** **3.3.** De Monte.

ART. 4.

Al comma 1, lettera o), primo periodo, dopo le parole: in materia di resilienza fisica delle reti aggiungere le seguenti: di comunicazione elettronica,

4.1. Ambrosi, Mantovani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o-bis) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche e/o sensibili, anche prevedendo, in raccordo con la normativa europea, disposizioni speciali e *ad hoc*.

4.2. Giagoni, Cecchetti, Bagnai, Candiani.

ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), sopprimere le parole: , dei limiti;

b) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) prevedere per le sanzioni amministrative indicate alla lettera f) i seguenti limiti edittali: (i) per le persone fisiche, minimi edittali pari a euro 5.000 e massimi edittali non superiori a euro 5 milioni; (ii) per le persone giuridiche, minimi edittali pari a euro 30.000 e massimi edittali non superiori a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile;

f-ter) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f-quater) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti, nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d);

f-quinquies) alla luce delle disposizioni nazionali adottate in attuazione delle precedenti lettere del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione di crediti e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia del quadro normativo nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ivi incluse quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri,

dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

5.3. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttiva (UE) 2022/431, aggiungere le seguenti: in linea con il Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.

6.5. Scutellà, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Scerra, Bruno.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in ragione dei nuovi livelli di rischio individuati con le seguenti: in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva.

* **6.12.** Cattaneo, Rossello, Battilocchio.

* **6.10.** Del Barba, De Monte.

* **6.14.** Cecchetti, Bagnai.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , sentita anche la comunità scientifica, in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio.

6.21. La XII Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

6.3. Giordano, Pietrella, Mantovani.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a raf-

forzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, in linea con la strategia per la parità di genere 2020-2025 e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;

b) introdurre disposizioni volte a stabilire strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore dei diversi lavori, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella relativa definizione ed evitando incertezze interpretative e applicative;

c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere ad una più ampia platea di destinatari, gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli aggravii amministrativi per le aziende.

Conseguentemente all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 9).

6.01. Scutellà, Scerra, Bruno.

ART. 9.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*octies-bis*, paragrafo 3, quinto periodo, della direttiva 2003/87/CE, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

9.10. Frijia, Raimondo, Deidda, Amich, Baldelli, Cangiano, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo, Di Maggio, Mantovani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e al codice delle

assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

b) prevedere che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi inclusi:

1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni;

2) il potere di applicare almeno le misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-*ter* della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla citata direttiva, come recepiti nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sopra menzionato;

c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera *b)*, tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla

direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle future disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera *b)* e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato alla lettera *c)*;

e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto anche conto della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da recepire, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentite Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, per l'attuazione

delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le Amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste alle precedenti lettere *b)* e *c)* sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2,;

b) all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere i numeri 6) e 7).

9.017. I Relatori.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art.13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parla-

mento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per l'attuazione della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 1113/2023:

1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113 stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari;

2) attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113;

b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del

Consiglio, apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* da 2 a 13 *con le seguenti:* da 2 a 13-bis;

b) *al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 3,.

13.01. I Relatori.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE)

n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, incluse quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera b) e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ai fini dell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali;

d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indivi-

duate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera b) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine, quelli di adozione di provvedimenti cautelari e di intervento sul prodotto e quelli di trattamento dei reclami rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento, tenuto conto di poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:

1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al punto 7, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, comma 1, del medesimo articolo;

2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche ed euro 30.000 per le persone giuridiche;

3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114,

le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;

5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;

6) fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chiedi l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in assenza delle autorizzazioni ivi previste;

8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del medesimo regolamento, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea (ABE) e alla *European Securities and Markets Authority* (ESMA) e in conformità a quanto previsto all'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114;

h) prevedere le necessarie modifiche del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,

al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

i) escludere o ridurre il periodo transitorio per i prestatori di servizi per le cripto-attività previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, nonché la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;

l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in tema di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;

m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di *token* collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

n) tenendo conto dei principi e degli obiettivi enunciati alla precedente lettera m) e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche mi-

sure per la gestione delle crisi per i soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: da 2 a 13 con le seguenti: da 2 a 13-bis;*

b) *al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 3,.*

13.02. I Relatori.

ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali. COM(2023)533 final.**

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

preso atto delle relazioni predisposte, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari europei e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

la direttiva vigente sui ritardi di pagamento (2011/7/UE) si è dimostrata non adeguata per affrontare efficacemente il problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e PA, nelle quali la PA è la parte debitrice;

è pertanto condivisibile, in linea generale, l'esigenza di ridefinire il quadro normativo dell'UE in materia allo scopo di migliorare la disciplina dei pagamenti di tutti gli attori interessati e di proteggere le imprese, specie le PMI, dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento;

la proposta in esame tuttavia, sia per la scelta dello strumento del regolamento anziché di quello della direttiva, sia per la rigidità di alcune disposizioni, non tiene conto che gli assetti economici dei vari Stati membri e dei diversi settori produttivi sono fortemente differenziati;

pur essendo condivisibile la necessità di garantire l'equità tra le parti e prevenire eventuali abusi dovuti a ritardi di pagamento ingiustificati è necessario salvaguardare la libertà contrattuale in relazione ai tempi di pagamento. La previsione di un'unica scadenza vincolante per tutti i rapporti commerciali non risulta pertanto giustificata né utile, non consentendo alle imprese di adattare le loro transazioni commerciali alle specifiche esigenze e alle circostanze specifiche di ciascuna situazione;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), essendo l'intervento dell'UE inteso a garantire che tutti gli Stati membri adottino le norme necessarie a prevenire i ritardi di pagamento, rafforzando le misure preventive e dissuasive per contrastare i ritardi di pagamento;

considerato che la proposta non è invece conforme, sotto diversi aspetti, al principio di sussidiarietà. Ciò in quanto, pur non potendosi negare in principio la necessità e il valore aggiunto di un intervento legislativo a livello dell'UE per porre rimedio alle carenze della direttiva vigente:

la nuova disciplina, in quanto contenuta in un regolamento anziché in una direttiva, determinerebbe una indebita compressione dei margini di cui ciascuno Stato membro, nel perseguire gli obiettivi dell'azione europea, deve disporre per tenere conto della natura del rispettivo sistema produttivo e delle effettive condizioni in cui si svolgono le relative transazioni commerciali;

alcune disposizioni della proposta, determinando una compressione ingiustifi-

cata dell'autonomia contrattuale delle imprese, potrebbero configurare una distorsione nel funzionamento del mercato interno e della concorrenza, con prevedibili ripercussioni anche sugli equilibri finanziari delle imprese, negando i presupposti stessi per l'esercizio stesso della competenza concorrente di cui al richiamato articolo 114 del TFUE;

in particolare la fissazione, all'articolo 3, di un termine massimo unico di pagamento di 30 giorni nei rapporti tra imprese ne pregiudicherebbe la libertà, nell'esercizio della iniziativa economica privata, di individuare condizioni di pagamento differenti, considerando anche la diversa esposizione al credito e al settore finanziario che intercorre tra grandi e piccole-medie imprese. Le tempistiche dei pagamenti rappresentano, infatti, una delle molteplici componenti contrattuali che consentono di adeguare i rapporti commerciali tra imprese alle specifiche e differenti esigenze di filiera. In tal modo la proposta rischia di compromettere in modo significativo le dinamiche di mercato e di incidere negativamente sulla concorrenza, tenuto anche conto che le imprese possono cercare fornitori che offrono condizioni di pagamento favorevoli;

nell'ambito delle transazioni tra privati, inoltre, termini inderogabili di pagamento, con interessi moratori obbligatori, potrebbero costituire strumenti utilizzabili dalle imprese più forti per ottenere più facilmente il soddisfacimento dei propri crediti o, comunque, per esercitare indebite pressioni, contrastando l'obiettivo dichiarato della Commissione europea di voler limitare, a beneficio delle PMI, l'asimmetria nel potere contrattuale tra clienti di grandi dimensioni (debitori) e fornitori più piccolo (creditori) spesso presente sul mercato;

ritenuta altresì la proposta non pienamente coerente con il principio di proporzionalità, in quanto:

essa determina, come già argomentato, una compressione eccessiva della libertà contrattuale nei rapporti tra privati

non motivata dagli obiettivi sottesi alla proposta, che potrebbero essere conseguiti stabilendo, in luogo di un unico termine perentorio, criteri direttivi e indicazioni di riferimento sulle tempistiche di pagamento finalizzati ad evitare gli abusi;

le disposizioni della proposta che renderebbero automatico il pagamento degli interessi di mora, senza necessità di richiesta da parte del creditore, che non può rinunciarvi, potrebbero produrre rilevanti effetti negativi sulla finanza pubblica degli Stati membri;

non appare adeguatamente motivata, in termini di impatto e costi, l'istituzione obbligatoria, in ciascuno Stato membro, di un'autorità nazionale di controllo sui tempi di pagamento nelle transazioni commerciali;

rilevata, altresì, l'esigenza di valutare nel corso del negoziato l'opportunità di modificare la proposta al fine di evitare che l'eventuale introduzione di un termine di pagamento di 30 giorni nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore risulti penalizzante per l'appaltatore che si trovasse a subire « a monte » un ritardo nei pagamenti da parte della committenza pubblica. In merito si potrebbe favorevolmente valutare di subordinare la decorrenza dei termini di pagamento nei confronti dei subappaltatori all'avvenuto incasso delle somme spettanti all'appaltatore da parte dell'amministrazione;

sottolineata in ogni caso l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea,

esprime un

PARERE MOTIVATO

per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. COM(2023)533 final.

PROPOSTA DI DOCUMENTO ALTERNATIVO PRESENTATA DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La XIV Commissione,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 final);

premessi che:

la proposta di regolamento interviene, nell'ambito di un più ampio pacchetto di misure per il sostegno alle PMI, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e PA (nelle quali la PA è la parte debitrice), ridefinendo la disciplina vigente delineata dalla direttiva 2011/7/UE (cd. direttiva sui ritardi di pagamento);

tale direttiva, recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 192 del 2012, viene abrogata e sostituita in considerazione – secondo le valutazioni della Commissione europea espresse nella relazione introduttiva e condivise anche dal Parlamento europeo – di una serie di criticità che la rendono inadeguata ad affrontare il problema dei ritardi dei pagamenti;

per quanto riguarda la normativa italiana di attuazione, la Commissione europea ritiene che essa non sia conforme alla direttiva 2011/7/UE perché non assicurerebbe il saldo delle fatture entro i termini previsti per le pubbliche amministrazioni. Al presente, sono pendenti nei confronti del nostro Paese tre procedure di infrazione;

alla luce delle criticità rilevate nel quadro normativo europeo e nella sua variegata attuazione negli Stati membri del-

l'UE, la proposta di regolamento della Commissione definisce una disciplina uniforme e più restrittiva rispetto alla vigente direttiva;

in particolare, si introduce un limite massimo effettivo di pagamento a 30 giorni, indisponibile all'autonomia contrattuale, per tutte le transazioni commerciali sia tra imprese che tra imprese e PA (parte debitrice), e si riducono le eccezioni e le possibilità di deroghe, eliminando il concetto di «grave iniquità», rimuovendo alcune ambiguità nelle definizioni e stabilendo puntualmente un elenco di clausole contrattuali e prassi nulle e prive di effetto;

altre disposizioni sono volte a rendere automaticamente dovuti gli interessi di mora in presenza di determinate condizioni, a prevedere la designazione di autorità nazionali responsabili dell'applicazione del regolamento (con poteri di indagine e sanzionatori), a promuovere il ricorso volontario a organismi di risoluzione alternativa delle controversie e a definire le condizioni per la denuncia dei ritardi di pagamento;

rilevato che:

la proposta ha un impatto rilevante per il Paese, in considerazione del tessuto produttivo e commerciale italiano, a prevalenza di piccole e medie imprese, delle differenti esigenze e caratteristiche tra i vari settori produttivi e commerciali, nonché della necessità di garantire sia la liquidità alle imprese, soprattutto nell'attuale difficile congiuntura economica, sia la loro autonomia negoziale nell'ambito dei rapporti commerciali;

i dati disponibili sul ritardo dei pagamenti in Italia mostrano un tendenziale rapporto di proporzionalità inversa tra la dimensione delle imprese e la propensione al pagamento nei tempi;

persiste la difficoltà, soprattutto per il settore pubblico, a conformarsi alle disposizioni della direttiva 2011/7/UE, rendendo necessario migliorare i tempi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, pur tenendo conto degli effetti sui conti pubblici, sia in relazione alle necessarie misure organizzative che in relazione al pagamento automatico degli interessi di mora, in particolare per il settore

sanitario e per gli enti locali, in termini di cassa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'impatto dell'introduzione di un termine massimo di pagamento a 30 giorni, indisponibile all'autonomia contrattuale, nei rapporti commerciali tra imprese;

b) valuti il Governo come affrontare il tema degli effetti della proposta di regolamento sui conti pubblici in particolare degli enti locali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	234
Audizione di Antonio Di Pietro (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	234

AUDIZIONI

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Antonio Di Pietro.

(Svolgimento e rinvio).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Antonio Di Pietro.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti

della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'auditore che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Antonio DI PIETRO svolge il proprio intervento.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e specifica che, non essendosi conclusa l'audizione nella giornata odierna, il suo seguito nonché gli interventi dei colleghi, saranno oggetto di una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	235
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale per i minorenni di Milano e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma	235

Giovedì 23 novembre 2023. – Presidenza del presidente DELRIO. – Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Giovanna Lebboroni, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma e la dottoressa Luisa Russo, procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale per i minorenni di Milano.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato

ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web TV* della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale per i minorenni di

Milano e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 novembre 2023.

Il presidente DELRIO introduce l'audizione.

Intervengono la dottoressa LEBBORONI e la dottoressa RUSSO.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore CROATTI (M5S).

Replicano la dottoressa LEBBORONI e la dottoressa RUSSO.

Il presidente DELRIO ringrazia gli auditi e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	237
Sull'ordine dei lavori	237
Audizione del Comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, Gen. C.A. Andrea Rispoli	237
Audizione dell'Incaricato di Governo per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania, viceprefetto Ciro Silvestro	238

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sull'ordine dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, essendo previste immediate votazioni elettroniche alla ripresa dei lavori dell'Assemblea della Camera alle ore 15, dal momento che gli auditi sono entrambi presenti di persona, onde consentire lo svolgimento delle audizioni odierne, invita gli ospiti a contenere, ove possibile, i loro interventi entro i trenta minuti. Eventuali domande o richieste di chiarimento da parte dei parlamentari po-

tranno essere indirizzate agli auditi anche in un momento successivo, per acquisire ulteriori elementi e informazioni in forma scritta.

Audizione del Comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, Gen. C.A. Andrea Rispoli.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del Gen. C.A. Andrea Rispoli, Comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia degli auditi sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Andrea RISPOLI, *Comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione.

Audizione dell'Incaricato di Governo per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania, viceprefetto Ciro Silvestro.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del viceprefetto Ciro Silvestro, Incaricato di Governo per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia degli auditi sia dei

colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Ciro SILVESTRO, *Incaricato di Governo per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle condizioni di sicurezza e sullo stato
di degrado delle città e delle loro periferie**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.05 alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	240
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	240
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	240

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 novembre 2023. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Stefano BESSEGHINI, *Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)*, collegato da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Silvio LAI (PD-IDP) e Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Stefano BESSEGHINI, *Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare l'audito per l'esauriente relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in merito alla metodologia statistica per l'individuazione delle schede campione nei collegi per i quali è stata deliberata l'apertura dell'istruttoria	3
Verifica dei poteri nella XXVI Circoscrizione (Sardegna)	5
Verifica dei poteri nella XX Circoscrizione (Campania 2)	5
Sui lavori della Giunta	6

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: esame del documento conclusivo (<i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	8
<i>ALLEGATO (Indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo)</i>	11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. C. 1538 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	47
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti 3.18, 4.14, 5.78, 7.37 e 11.6 e relativi subemendamenti)</i>	62
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	66
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di nuova formulazione)</i>	70

SEDE REFERENTE:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	53
<i>ALLEGATO 4 (Correzioni di forma approvate)</i>	71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 92 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	59
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto (*Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 1004*) 74

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e C. 789 Bagnai (*Seguito dell'esame e conclusione*) 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 75

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01646 Della Vedova: Sulle tensioni tra Serbia e Kosovo e sull'adesione della Serbia alla UE 76
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 78

5-01647 Boldrini: Sulla partecipazione dell'Italia alla seconda Conferenza degli Stati parte del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TNPW) 76

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 79

5-01648 Onori: Sul ricorso alla contrattualizzazione interinale nelle sedi diplomatico-consolari 77

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 80

IV Difesa

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. Esame emendamenti C. 1538 Governo, approvato dal Senato 81

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi. C. 1538 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 83

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 85

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 86

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante « Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti », al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi nella memoria » nei campi

medesimi. C. 792, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. C. 1457, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	93
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
SEDE CONSULTIVA:	
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica riferita all'articolo 9-ter depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	105
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Atto n. 90 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107
SEDE REFERENTE:	
Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
VII Cultura, scienza e istruzione	
RISOLUZIONI:	
7-00173 Amorese: Iniziative riguardanti i costi degli abbonamenti e dell'accesso alla visione degli eventi sportivi, anche in <i>streaming</i> (<i>Discussione e rinvio</i>)	136

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante « Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99 ». Atto n. 94 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	136
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	139
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 5.100 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	143
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	145

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01656 Barbagallo: Riparto delle risorse del Fondo per la perequazione infrastrutturale, con particolare riguardo al settore dei trasporti	147
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	150
5-01657 Deidda: Traduzione in lingue diverse da quelle francese e tedesca dei quiz per l'esame di teoria per la patente	148
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	151
5-01658 Iaria: Gestione dei flussi merci che transitano attraverso i trafori	148
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	152
5-01659 Ghirra: Incremento per i prossimi anni delle risorse per la continuità territoriale aerea della Sicilia e della Sardegna	148
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	153
5-01660 Pastorella: Impedimenti strutturali del tratto della linea ferroviaria del Terzo valico coincidente con lo sbocco Nord della galleria « Molo Nuovo »	149
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	154
5-01661 Caroppo: Piano quadriennale degli investimenti 2023-2026 della società Aeroporti di Puglia	149
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	155

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	182

SEDE REFERENTE:

Disciplina della professione di guida turistica. C. 469 Dori e C. 1556 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	162
--	-----

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	165
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	172
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 13.100. dei relatori</i>)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	193
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	195
---	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01649 Zanella: Iniziative per evitare l'esclusione dell'Unione donne in Italia (UDI) dal Registro unico nazionale del terzo settore	198
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	203
5-01650 Sportiello: Azioni per rafforzare il ruolo degli educatori professionali nell'attività di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne	199
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	205
5-01651 Malavasi: Sulla composizione e sullo stato dei lavori del tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui <i>caregiver</i> familiari	199
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	207
5-01652 Lancellotta: Iniziative da assumere nei territori caratterizzati da forti criticità sociali, soprattutto a tutela dei minori	200
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	208

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	200
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso. C. 846 Maiorano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	202

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	210
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	211

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	213
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	221

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. COM(2023) 533 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà</i>)	215
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	230
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento alternativo presentata dal gruppo del Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i>)	232
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione. COM(2023) 414 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione. COM(2023) 415 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ..	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	234
Audizione di Antonio Di Pietro (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	234

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Sulla pubblicità dei lavori	235
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale per i minorenni di Milano e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma	235
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

Sulla pubblicità dei lavori	237
Sull'ordine dei lavori	237
Audizione del Comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, Gen. C.A. Andrea Rispoli	237
Audizione dell'Incaricato di Governo per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania, viceprefetto Ciro Silvestro	238

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI
DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	240
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	240
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	240

PAGINA BIANCA



19SMC0063810